

MASSIMARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA



Periodo:

01/01/2013 - 30/06/2013



Commissione Tributaria Regionale
per la Lombardia - Milano

**Presidente f.f. della Commissione tributaria regionale:
dott. Ugo Dello Russo**

**Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna**



SCUOLA SUPERIORE
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
"EZIO VANONI"



© Copyright 2014

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica e la diffusione in rete, sono riservati per tutti i Paesi.

WebMaster & Grafica a cura del Sig. Mauro Gliatta

Massimario

delle commissioni tributarie della Lombardia

Periodo:

01/01/2013 - 30/06/2013

**Presidente f.f. della Commissione tributaria regionale:
dott. Ugo Dello Russo**

**Direttore del Massimario:
dott. Massimo Scuffi**

**Dirigente della Commissione tributaria regionale:
dott. Salvatore Labruna**



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO**



**SCUOLA SUPERIORE
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
"EZIO VANONI"**

UFFICIO DEL MASSIMARIO

SEGRETARIO

sig. Mauro Gliatta

COMPONENTI

*prof. Filippo Insinga
avv. Giovanni Izzi
dott. Roberto Longaretti
avv. Fausto Maniàci
dott. Maurizio Sacchi
rag. Giancarlo Tattoli
dott.ssa Luisella Ventura*

DIRETTORE

dott. Massimo Scuffi

L'Ufficio ringrazia per la collaborazione nella massimazione delle sentenze contenute nel volume e nel CD predisposto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario 2014:

l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano nella persona del Presidente dott. Alessandro Solidoro e del delegato dott. Augusto De Simoni con il Presidente Commissione Contenzioso dott. Luigi Dragone per la collaborazione prestata nella redazione del Massimario;

la Camera Tributaria di Milano, i centri universitari, gli studi legali di riferimento ed i gruppi di lavoro (studio prof.ssa Giorgetti, studio tributario Doglio Palumbo, studio prof. Tundo, studio Ernst & Young, studio Bonelli Erede Pappalardo, gruppo di lavoro prof. Greggi/Università di Ferrara, gruppo di lavoro prof. Tesauro, gruppo di lavoro avv. Monti/Camera Tributaria, avv. Del Torchio/OIDA - Osservatorio Internazionale Dogane Accise, avv. Diego Conte/ODIT - Osservatorio di Diritto Tributario, studio prof. V. E. Falsitta, gruppo di lavoro prof. Bizioli, studio prof. Marino, studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, studio legale Scarpa) con i singoli massimatori di seguito elencati;

la dott.ssa Luisella Ventura per l'opera di editing e formazione degli indici;

il sig. Mauro Gliatta per la gestione informatica degli elaborati e del flusso telematico dagli archivi digitali M.E.F..

Il Presidente della C.T.R.

dott. Ugo Dello Russo

Il Direttore del Massimario

dott. Massimo Scuffi

Il Dirigente della C.T.R.

dott. Salvatore Labruna

PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

Nel presentare questa iniziativa editoriale che, giunta alla sua III edizione, mette a disposizione degli operatori del diritto una ricchissima raccolta di 1400 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II semestre del 2012 e nella I metà del 2013, voglio sottolineare la grande utilità che il volume, corredato da un CD contenente copia delle sentenze disponibili, fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la nostra Regione il cui livello economico-industriale, nel panorama nazionale ed europeo, è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel contenzioso.

Ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito (che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità), l'opera, redatta con grande cura ed attenzione dall'Ufficio regionale del Massimario, consente di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, fornendo – anche grazie a note di richiamo - una guida preziosa per il difensore ed, al contempo, un significativo contributo per l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza a favore delle Commissioni degli altri Distretti.

Il volume è arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime, dalle quali l'utente può direttamente collegarsi, tramite l'allegato CD, ai provvedimenti in versione integrale.

Il materiale è pubblicato anche nella banca dati del Centro di documentazione economica e finanziaria Ce.R.D.E.F. (def.finanze.it) della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (S.S.E.F.) - presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime che per le relative sentenze.

Il mio sincero ringraziamento, dunque, a tutti i collaboratori ricordati nelle prime pagine che auspico continuo ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, la realizzazione e l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.

Il Direttore del Massimario
MASSIMO SCUFFI

Legenda delle abbreviazioni:

c.c. - c.p. - c.d.	<i>Codice Civile - Codice Penale - Codice Doganale</i>
c.p.c. - c.p.p.	<i>Codice di Procedura Civile - Codice di Procedura Penale</i>
c.d.c.	<i>Codice Doganale Comunitario</i>
Cost.	<i>Costituzione</i>
C.E.	<i>Comunità Europea</i>
d.l.	<i>Decreto Legge</i>
d.lgs.	<i>Decreto Legislativo</i>
d.P.R.	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
d.m.	<i>Decreto Ministeriale</i>
d.P.C.M.	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
l.	<i>Legge</i>
l.r.	<i>Legge Regionale</i>
l.f.	<i>Legge Fallimentare</i>
r.d.	<i>Regio Decreto</i>
r.d.l.	<i>Regio Decreto Legge</i>
reg.	<i>Regolamento</i>
Ctr	<i>Commissione Tributaria Regionale</i>
Ctp	<i>Commissione Tributaria Provinciale</i>
Ctc	<i>Commissione Tributaria Centrale</i>
Coll.	<i>Collegio</i>
Sez.	<i>Sezione</i>
Sez. stacc. o Sez. st.	<i>Sezione staccata</i>
Conf.	<i>Conforme</i>
Cass.	<i>Corte di Cassazione</i>

Guida breve per la navigazione dell'e-book:

Sia l'indice analitico che l'indice per argomenti sono assistiti da appositi link per accedere, con un semplice click del tasto sinistro sulla voce corrispondente, direttamente alla massima o all'argomento preferito.

Ogni massima, in fondo alla pagina, contiene: a destra il link d'apertura della relativa sentenza (in copia anastatica integrale) con un doppio click del tasto sinistro sul simbolo del fermacarte (questa funzione non è abilitata per l'e-book on-line, le cui sentenze sono già disponibili nel sito: "www.definanze.it" usando la relativa funzione di ricerca) ed a sinistra il pulsante di ritorno all'indice con un solo click del tasto sinistro su: 

N.B.: Per sfogliare l'e-book è sufficiente un qualsiasi lettore PDF (l'ultima versione di Adobe Reader è gratuitamente disponibile all'URL: <http://get.adobe.com/it/reader/>).

INDICE DEGLI ARGOMENTI

ACCERTAMENTO

Accertamento in genere	pag. 001
Accertamento su base presuntiva	pag. 125

AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE

Agevolazioni ed esenzioni	pag. 200
Aiuti di Stato.....	pag. 233
Condono ed amnistia	pag. 236

CATASTO

COMUNITARIO (RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO).....

CONTENZIOSO

Giurisdizione	pag. 252
Atti impugnabili	pag. 261
Notificazioni	pag. 272
Processo	pag. 276

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE (STATUTO).....

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

FALLIMENTO.....

FINANZA LOCALE (E TRIBUTI AMBIENTALI)

ICI.....	pag. 394
IMU.....	pag. 412
IRAP	pag. 414
Pubblicità e pubbliche affissioni	pag. 453
TARSU – TIA	pag. 461
Tasse automobilistiche.....	pag. 468

IMPOSTE DIRETTE

IRPEF	pag. 470
IRPEG – IRES	pag. 498

IMPOSTE INDIRETTE

Accise, imposte di fabbricazione e di consumo	pag. 530
Dazi ,diritti doganali e misure ad effetto equivalente	pag. 539
Imposte ipotecarie e catastali	pag. 553
IVA	pag. 555
Registro	pag. 618
Successioni e donazioni	pag. 663
Tassa sulle concessioni governative	pag. 667

CONTRIBUTO UNIFICATO

RISCOSSIONE

TERMINI (DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA).....

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

VARIA

INDICE ANALITICO

ACCERTAMENTO IN GENERE

1.	Processo verbale di constatazione Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 2 del 9 gennaio 2013	pag. 002
2.	Delega del capo dell'ufficio Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 18 del 18 gennaio 2013	pag. 003
3.	Notificazione a mezzo posta Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 34 del 22 gennaio 2013	pag. 004
4.	Accertamento a società estinta Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 18 del 25 gennaio 2013	pag. 005
5.	Mancata presentazione della dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 37 del 29 gennaio 2013	pag. 006
6.	Motivazione Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 18 del 31 gennaio 2013	pag. 007
7.	Società di persone Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 94 del 13 febbraio 2013	pag. 008
8.	Spese deducibili Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 38 del 14 febbraio 2013	pag. 009
9.	Denuncia penale e raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 57 del 19 febbraio 2013	pag. 010
10.	Complessità giuridica e fattuale della rettifica Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 33 del 22 febbraio 2013	pag. 011
11.	Responsabilità dell'amministratore Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 48 del 25 febbraio 2013	pag. 012
12.	Notifica dell'accertamento Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 47 del 26 febbraio 2013	pag. 013
13.	Aliquote di ammortamento Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 116 del 4 marzo 2013	pag. 014
14.	Termine di 60 giorni Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 59 del 7 marzo 2013	pag. 015
15.	Emendabilità dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 69 del 19 marzo 2013	pag. 016
16.	Annullamento in autotutela Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 40 del 21 marzo 2013	pag. 017
17.	Mancanza di delega al sottoscrittore dell'avviso di accertamento Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 95 del 25 marzo 2013	pag. 018
18.	Informazioni illecitamente raccolte all'estero Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 107 del 25 marzo 2013	pag. 019
19.	Movimentazioni bancarie, dichiarazione di terzi Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 119 del 27 marzo 2013	pag. 020
20.	Accertamento di maggior valore Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 174 del 11 aprile 2013	pag. 021
21.	Valori OMI Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 127 del 11 aprile 2013	pag. 022
22.	Raddoppio dei termini Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 120 del 11 aprile 2013	pag. 023
23.	Prove illegittimamente acquisite Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 131 del 11 aprile 2013	pag. 024
24.	Lista Falciani Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 152 del 6 maggio 2013	pag. 025

25.	Prove illegittimamente acquisite Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 128 del 8 maggio 2013	pag. 026
26.	Notifica ad irreperibile Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n.164 del 13 maggio 2013	pag. 027
27.	Raddoppio dei termini, prova della denuncia penale Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 195 del 14 maggio 2013	pag. 028
28.	Violazioni che comportano l'obbligo di denuncia Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 210 del 14 maggio 2013	pag. 029
29.	Dichiarazione integrativa Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 259 del 16 maggio 2013	pag. 030
30.	Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 300 del 19 giugno 2013	pag. 031
31.	Imposte dirette Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 239 del 20 giugno 2013	pag. 032
32.	Socio ex liquidatore Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 259 del 26 giugno 2013	pag. 033
33.	Avviamento Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 194 del 26 giugno 2013	pag. 034
34.	Avviamento, rettifica di valore Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 29 del 19 febbraio 2013	pag. 035
35.	Emendabilità della dichiarazione Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 41 del 11 marzo 2013	pag. 036
36.	Accesso nelle abitazioni private Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2013	pag. 037
37.	Genericità della motivazione Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 17 del 31 gennaio 2013	pag. 038
38.	Accertamento esecutivo, notifica Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 44 del 4 aprile 2013	pag. 039
39.	Elementi indiziari e frode carosello Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013	pag. 040
40.	Notifica dell'invito a comparire Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 14 del 15 gennaio 2013	pag. 041
41.	Fatture false Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 30 del 12 marzo 2013	pag. 042
42.	Sottoscrizione dell'atto impositivo Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 60 del 5 aprile 2013	pag. 043
43.	Rettifica Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 65 del 16 aprile 2013	pag. 044
44.	Fatture per operazioni inesistenti Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 27 del 12 febbraio 2013	pag. 045
45.	Indagini bancarie Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 24 del 18 febbraio 2013	pag. 046
46.	Raddoppio dei termini, mancata allegazione del pvc Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 30 del 5 marzo 2013	pag. 047
47.	Fatturazione di operazioni intracomunitarie Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 56 del 14 maggio 2013	pag. 048
48.	Indagini bancarie e contraddittorio amministrativo Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 59 del 14 maggio 2013	pag. 049
49.	Autotutela Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 51 del 17 giugno 2013	pag. 050
50.	Raddoppio dei termini, ipotesi di reato Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 67 del 24 giugno 2013	pag. 051
51.	Società cancellata dal Registro delle Imprese Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 25 del 11 febbraio 2013	pag. 052

52.	Determinazione base imponibile Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 37 del 18 febbraio 2013	pag. 053
53.	Motivazione per relationem Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 36 del 14 marzo 2013	pag. 054
54.	Responsabilità dei soci di una società estinta Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 48 del 20 marzo 2013	pag. 055
55.	Omessa allegazione p.v.c. Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 51 del 25 marzo 2013	pag. 056
56.	Società estinta, responsabilità dei soci Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 70 del 15 aprile 2013	pag. 057
57.	Carenza di delega Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 142 del 8 aprile 2013	pag. 058
58.	Motivazione apparente Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 113 del 17 giugno 2013	pag. 059
59.	Notifica a società estinta Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 3 del 9 gennaio 2013	pag. 060
60.	Valore definito ai fini dell'imposta di registro Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 5 del 19 febbraio 2013	pag. 061
61.	Saldo cassa negativo Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 15 del 13 maggio 2013	pag. 062
62.	Operazioni inesistenti, onere della prova Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 22 del 11 giugno 2013	pag. 063
63.	Raddoppio dei termini Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 22 del 18 febbraio 2013	pag. 064
64.	Reati fiscali, raddoppio del termine Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 28 del 19 febbraio 2013	pag. 065
65.	Lista Falciani Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 29 del 25 febbraio 2013	pag. 066
66.	Accertamento maggior valore Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 71 del 16 aprile 2013	pag. 067
67.	Notizia di reato, termini Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 61 del 19 aprile 2013	pag. 068
68.	Utili non contabilizzati Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 55 del 22 aprile 2013	pag. 069
69.	Notificazione a società cancellata Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1 del 2 gennaio 2013	pag. 070
70.	Banca dati Camera di Commercio Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2013	pag. 071
71.	Attestazioni fittizie Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013	pag. 072
72.	Segnalazioni della GdF e autorizzazioni Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 7 del 10 gennaio 2013	pag. 073
73.	Omessa allegazione degli atti richiamati Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 9 del 10 gennaio 2013	pag. 074
74.	Accertamento con adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 5 del 11 gennaio 2013	pag. 075
75.	Plusvalenza da cessione terreno edificabile Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 9 del 14 gennaio 2013	pag. 076
76.	Cessione d'azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2013	pag. 077
77.	Notifica presso la sede legale Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 14 del 16 gennaio 2013	pag. 078
78.	Termine di accertamento Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 3 del 17 gennaio 2013	pag. 079

79.	Dichiarazioni rese dall'indagato Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 27 del 21 gennaio 2013	pag. 080
80.	Lista Falciani Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 11 del 28 gennaio 2013	pag. 081
81.	Avviso bonario Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 19 del 1 febbraio 2013	pag. 082
82.	Terreno edificabile e plusvalenza Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 6 del 4 febbraio 2013	pag. 083
83.	Omessa dichiarazione per colpa del professionista Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 23 del 5 febbraio 2013	pag. 084
84.	Amministrazione di fatto Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 17 del 5 febbraio 2013	pag. 085
85.	Operazioni di gruppo Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 35 del 7 febbraio 2013	pag. 086
86.	Indagini bancarie Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 26 del 14 febbraio 2013	pag. 087
87.	Rapporto di lavoro subordinato Ctr per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 51 del 14 febbraio 2013	pag. 088
88.	Scritture contabili Iva Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 28 del 18 febbraio 2013	pag. 089
89.	Prova dell'avvenuta notifica Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 41 del 20 febbraio 2013	pag. 090
90.	Operazioni inesistenti, onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 48 del 20 febbraio 2013	pag. 091
91.	Raddoppio dei termini Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 26 del 25 febbraio 2013	pag. 092
92.	Valore normale Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 45 del 25 febbraio 2013	pag. 093
93.	Società estinta Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 40 del 28 febbraio 2013	pag. 094
94.	Indagini finanziarie Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 39 del 4 marzo 2013	pag. 095
95.	Controllo automatizzato, art. 36-bis d.P.R. 600/1973 Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 51 del 6 marzo 2013	pag. 096
96.	Reddito di partecipazione in società di persone Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 39 del 11 marzo 2013	pag. 097
97.	Accertamento ed obbligazione solidale Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 58 del 14 marzo 2013	pag. 098
98.	Notifica a società estinta Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 42 del 19 marzo 2013	pag. 099
99.	Termine di 60 gg. ex art. 12 co. 7 l. 212/2000 Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 32 del 22 marzo 2013	pag. 100
100.	Sentenza penale, rilevanza Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 34 del 27 marzo 2013	pag. 101
101.	Comportamento antieconomico Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 43 del 5 aprile 2013	pag. 102
102.	Valore definito ai fini del registro, onere probatorio Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 53 del 8 aprile 2013	pag. 103
103.	Finanziamenti dei soci e ricavi Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 162 del 8 aprile 2013	pag. 104
104.	Valutazione dell'azienda Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 66 del 11 aprile 2013	pag. 105
105.	Valori OMI Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 45 del 11 aprile 2013	pag. 106

106.	Sottoscrizione Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 64 del 15 aprile 2013	pag. 107
107.	Locazione di fabbricati Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 52 del 16 aprile 2013	pag. 108
108.	Motivazione “per relationem” Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 60 del 22 aprile 2013	pag. 109
109.	Definizione a agevolata e autotutela Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 42 del 23 aprile 2013	pag. 110
110.	Movimenti bancari di soci s.n.c. Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 92 del 26 aprile 2013	pag. 111
111.	Verifica ad opera di ufficio incompetente Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 59 del 14 maggio 2013	pag. 112
112.	Raddoppio dei termini, presupposti Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 65 del 14 maggio 2013	pag. 113
113.	Deducibilità dei costi Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 71 del 14 maggio 2013	pag. 114
114.	Società estinta Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 77 del 17 maggio 2013	pag. 115
115.	Accertamento con adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 66 del 21 maggio 2013	pag. 116
116.	PVC Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 71 del 23 maggio 2013	pag. 117
117.	Allegati all’avviso di accertamento Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 97 del 28 maggio 2013	pag. 118
118.	Accertamento agli eredi Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 201 del 3 giugno 2013	pag. 119
119.	Risparmio d’imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 83 del 13 giugno 2013	pag. 120
120.	Socio e società di capitali a ristretta base azionaria Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 82 del 21 giugno 2013	pag. 121
121.	Plusvalenza vendita terreno Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 102 del 25 giugno 2013	pag. 122
122.	Carenza di specifica motivazione Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 103 del 25 giugno 2013	pag. 123
123.	Accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario Ctc, Sezione regionale della Lombardia, Coll. 3, decisione n. 150 del 10 gennaio 2013	pag. 124

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA

124.	Presunzioni gravi, precise e concordanti Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2013	pag. 126
125.	Omessa presentazione dichiarazioni fiscali Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 38 del 23 gennaio 2013	pag. 127
126.	Onere della prova Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 19 del 25 gennaio 2013	pag. 128
127.	Contabilità formalmente corretta Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 89 del 5 febbraio 2013	pag. 129
128.	Accertamento sintetico Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 34 del 22 febbraio 2013	pag. 130
129.	Perdita di clientela Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 70 del 25 febbraio 2013	pag. 131
130.	Incrementi patrimoniali Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 74 del 28 febbraio 2013	pag. 132

131.	Studi di settore, onere della prova Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 51 del 27 marzo 2013	pag. 133
132.	Gravi incongruenze e studio di settore Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 113 del 5 aprile 2013	pag. 134
133.	Giustificazioni dello scostamento e motivazione Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 190 del 11 aprile 2013	pag. 135
134.	Ritardo nell'esibizione dei documenti Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 97 del 24 aprile 2013	pag. 136
135.	Accertamento induttivo e poteri del giudice Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 124 del 18 aprile 2013	pag. 137
136.	Metodo analitico-induttivo Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 150 del 24 aprile 2013	pag. 138
137.	Omessa ottemperanza al questionario Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 97 del 24 aprile 2013	pag. 139
138.	Accertamento sintetico Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 205 del 14 maggio 2013	pag. 140
139.	Parziale adeguamento allo studio di settore Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 110 del 21 maggio 2013	pag. 141
140.	Studi di settore, presunzione relativa Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 112 del 21 maggio 2013	pag. 142
141.	Scostamento, onere della prova Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 146 del 27 maggio 2013	pag. 143
142.	Incrementi patrimoniali Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 235 del 10 giugno 2013	pag. 144
143.	PVC e notifica dell'atto impositivo Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 141 del 10 giugno 2013	pag. 145
144.	Quota di reddito del coniuge Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 24 del 11 gennaio 2013	pag. 146
145.	Indagini bancarie Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 15 del 25 febbraio 2013	pag. 147
146.	Diritto alla prova Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 85 del 30 aprile 2013	pag. 148
147.	Somme eccedenti mutui Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 121 del 19 giugno 2013	pag. 149
148.	Studi di settore, motivazione Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 13 del 21 febbraio 2013	pag. 150
149.	Gestione di apparecchi c.d. "slot machine" Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 47 del 18 giugno 2013	pag. 151
150.	Accertamento analitico Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 1 del 23 gennaio 2013	pag. 152
151.	Studi di settore, contraddittorio Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 10 del 24 gennaio 2013	pag. 153
152.	Coniuge e concorso alle spese Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 14 del 13 febbraio 2013	pag. 154
153.	Studi di settore, contraddittorio Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 41 del 12 aprile 2013	pag. 155
154.	Redditometro, onere della prova Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 42 del 12 aprile 2013	pag. 156
155.	Efficacia probatoria degli studi di settore Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 50 del 3 maggio 2013	pag. 157
156.	Società non operativa Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 30 del 1 marzo 2013	pag. 158
157.	Onere della prova, e studio di settore Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 110 del 24 maggio 2013	pag. 159

158.	Scostamento dei ricavi Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 31 del 1 febbraio 2013	pag. 160
159.	Contabilità formalmente corretta Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 236 del 19 giugno 2013	pag. 161
160.	Presunzioni supersemplici, omessa dichiarazione Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 5 del 5 febbraio 2013	pag. 162
161.	Comportamento antieconomico Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 4 del 14 gennaio 2013	pag. 163
162.	Redditometro Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 6 del 25 gennaio 2013	pag. 164
163.	Rettifica di valore dell'immobile, motivazione Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 27 del 22 febbraio 2013	pag. 165
164.	Transfer pricing Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 62 del 19 aprile 2013	pag. 166
165.	Accertamento induttivo, onere probatorio Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 76 del 27 maggio 2013	pag. 167
166.	Apparente antieconomicità Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013	pag. 168
167.	Mutuo sovrabbondante Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013	pag. 169
168.	Valori OMI, mutuo e studi di settore Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 9 del 10 gennaio 2013	pag. 170
169.	Accertamento sintetico, mancato contraddittorio Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3 del 14 gennaio 2013	pag. 171
170.	Accertamento da studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2013	pag. 172
171.	Accertamento presuntivo di maggiori ricavi Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 4 del 15 gennaio 2013	pag. 173
172.	Studi di settore, situazione contabile Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2013	pag. 174
173.	Studi di settore, motivazione Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 20 del 17 gennaio 2013	pag. 175
174.	Motivazione dello scostamento Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6 del 21 gennaio 2013	pag. 176
175.	Scostamento tra reddito dichiarato e presunto Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2 del 23 gennaio 2013	pag. 177
176.	Attività alberghiera Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 5 del 24 gennaio 2013	pag. 178
177.	Studi di settore, efficacia probatoria Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 63, sentenza n. 22 del 5 febbraio 2013	pag. 179
178.	Risposta al questionario e contraddittorio Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 14 del 6 febbraio 2013	pag. 180
179.	Adeguamento studi di settore Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 74 del 11 febbraio 2013	pag. 181
180.	Studi di settore, contraddittorio Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 27 del 18 febbraio 2013	pag. 182
181.	Rigetto delle osservazioni del contribuente Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 49 del 19 febbraio 2013	pag. 183
182.	Metodo induttivo Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 20 del 20 febbraio 2013	pag. 184
183.	Studi di settore, natura di presunzione relativa Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 36 del 21 febbraio 2013	pag. 185
184.	Redditometro, presunzioni semplici Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 23 del 6 marzo 2013	pag. 186

185.	Reddito d'impresa Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 47 del 15 marzo 2013	pag. 187
186.	Difetto di contraddittorio preventivo Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 32 del 22 marzo 2013	pag. 188
187.	Accertamento induttivo, reddito d'impresa e nucleo familiare Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 46 del 25 marzo 2013	pag. 189
188.	Obbligatorietà del contraddittorio Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 45 del 26 marzo 2013	pag. 190
189.	Accertamento indutivo della plusvalenza Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 61 del 15 aprile 2013	pag. 191
190.	Applicabilità degli studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 59 del 10 maggio 2013	pag. 192
191.	Gravità dello scostamento Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 79 del 24 maggio 2013	pag. 193
192.	Componenti negative di reddito Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 105 del 24 maggio 2013	pag. 194
193.	Indizi gravi, precisi e concordanti Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 90 del 27 maggio 2013	pag. 195
194.	Fatture soggettivamente inesistenti Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs – Sez. 66, sentenza n. 73 del 3 giugno 2013	pag. 196
195.	Omessa risposta al questionario Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 74 del 17 giugno 2013	pag. 197
196.	Contraddittorio preventivo Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 80 del 20 giugno 2013	pag. 198
197.	Società a ristretta base azionaria Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 82 del 21 giugno 2013	pag. 199

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

198.	Trasferimento della residenza Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 6 del 8 gennaio 2013	pag. 201
199.	Crediti d'imposta Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 5 del 10 gennaio 2013	pag. 202
200.	Termini per l'agevolazione "prima casa" Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2013	pag. 203
201.	Incentivi all'esodo Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 4 del 14 gennaio 2013	pag. 204
202.	Onlus Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 20 del 17 gennaio 2013	pag. 205
203.	Associazioni sportive dilettantistiche Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 17 del 21 gennaio 2013	pag. 206
204.	Agevolazioni "prima casa" Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 54 del 5 febbraio 2013	pag. 207
205.	Acquisto "Prima casa" Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 79 del 6 febbraio 2013	pag. 208
206.	Detrazioni per ristrutturazione edilizia Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 52 del 11 febbraio 2013	pag. 209
207.	Agevolazioni "prima casa", causa di forza maggiore Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 74 del 27 febbraio 2013	pag. 210
208.	Causa di forza maggiore Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 132 del 25 marzo 2013	pag. 211
209.	Perdita dell'agevolazione prima casa Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 121 del 21 maggio 2013	pag. 212

210.	Abitazione di lusso Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 4 del 14 gennaio 2013	pag. 213
211.	Separazione coniugale Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 17 del 18 gennaio 2013	pag. 214
212.	Abitazione di lusso Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 50 del 19 marzo 2013	pag. 215
213.	Trasferimento della residenza nel termine Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 118 del 10 giugno 2013	pag. 216
214.	Immobile non di lusso Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 18 del 1 marzo 2013	pag. 217
215.	Agevolazioni per l'acquisto di terreni Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 40 del 19 marzo 2013	pag. 218
216.	Art. 19, legge 74/1987 Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 33 del 1 febbraio 2013	pag. 219
217.	Cessione entro cinque anni Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 51 del 9 aprile 2013	pag. 220
218.	Riqualificazione energetica Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 94 del 21 giugno 2013	pag. 221
219.	Redistribuzione immobiliare tra proprietari Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 45 del 28 gennaio 2013	pag. 222
220.	Aree soggette a piani urbanistici particolareggiati Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 53 del 28 gennaio 2013	pag. 223
221.	Agevolazioni prima casa, altro immobile Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 21 del 7 febbraio 2013	pag. 224
222.	“Prima casa” Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 6 del 18 febbraio 2013	pag. 225
223.	Abitazione di lusso Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 84 del 19 febbraio 2013	pag. 226
224.	Tardivo trasferimento della residenza Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 58 del 3 aprile 2013	pag. 227
225.	Avviso di liquidazione e definizione di lite pendente Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 46 del 11 aprile 2013	pag. 228
226.	Prima casa, acquisto infraquinquennale Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 91 del 11 aprile 2013	pag. 229
227.	Recupero patrimonio edilizio Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 53 del 16 aprile 2013	pag. 230
228.	Terreni agricoli Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 80 del 16 aprile 2013	pag. 231
229.	Decadenza agevolazioni Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 91 del 24 maggio 2013	pag. 232

AIUTI DI STATO

230.	Sospensione dell'esecuzione Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 67, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013	pag. 234
231.	Cartella di pagamento Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 67, sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013	pag. 235

CONDONO ED AMNISTIA

232.	Esistenza partecipate Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 127 del 15 aprile 2013	pag. 237
------	---	----------

233.	Definibilità lite pendente Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 108 del 17 aprile 2013	pag. 238
234.	Cartella di pagamento art. 36-bis d.P.R. 600/1973 Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 168 del 14 maggio 2013	pag. 239
235.	Pagamento rateale Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 201 del 27 maggio 2013	pag. 240
236.	Trasmissione telematica domanda di definizione Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 23 del 14 febbraio 2013	pag. 241
237.	Mancato pagamento rata successiva alla prima Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 21 del 13 marzo 2013	pag. 242
238.	Definizione delle liti pendenti di valore inferiore a 20.000 euro Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 72 del 16 maggio 2013	pag. 243

CATASTO

239.	Accertamento catastale Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 99 del 19 aprile 2013	pag. 245
240.	Contraddittorio endoprocedimentale Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 28 del 12 febbraio 2013	pag. 246
241.	Edicole Ctr per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 76 del 23 maggio 2013	pag. 247

COMUNITARIO

RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO

242.	Incentivi all'esodo Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 19 del 15 febbraio 2013	pag. 249
243.	Incentivo all'esodo, istanza di rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 33 del 26 febbraio 2013	pag. 250
244.	Rimborso a seguito di pronunzia della Corte di Giustizia Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 70 del 23 maggio 2013	pag. 251

GIURISDIZIONE

245.	Contributi INPS e IVS Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 35 del 14 gennaio 2013	pag. 253
246.	Crediti di natura previdenziale Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 61 del 10 aprile 2013	pag. 254
247.	Giurisdizione tributaria Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 101 del 17 maggio 2013	pag. 255
248.	Contributi Cassa Nazionale Forense Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 35 del 14 marzo 2013	pag. 256
249.	Opposizione pignoramento presso terzi Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 7 del 14 gennaio 2013	pag. 257
250.	TARSU – Regolamento comunale Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 12 del 25 gennaio 2013	pag. 258
251.	Contributi INPS Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 83 del 14 maggio 2013	pag. 259
252.	Risarcimento danni patrimoniali Erario Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs – Sez. 66, sentenza n. 88 del 3 giugno 2013	pag. 260

ATTI IMPUGNABILI

253.	Mancata impugnazione dell'atto prodromico Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 42 del 22 gennaio 2013	pag. 262
254.	Avviso bonario e diniego autotutela Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 75 del 6 febbraio 2013	pag. 263
255.	Diniego di autotutela Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 112 del 15 marzo 2013	pag. 264
256.	Impugnabilità della cartella di pagamento nel merito Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 36 del 29 gennaio 2013	pag. 265
257.	Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 105 del 7 giugno 2013	pag. 266
258.	Elenco atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2013	pag. 267
259.	Impugnabilità risposta interpello Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 47 del 18 giugno 2013	pag. 268
260.	Sgravio parziale Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 19 del 13 febbraio 2013	pag. 269
261.	Accertamento con adesione Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 6 del 21 gennaio 2013	pag. 270
262.	Comunicazione di iscrizione di ipoteca Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 83 del 6 maggio 2013	pag. 271

NOTIFICAZIONI

263.	Mancata notifica del ricorso Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 18 del 23 gennaio 2013	pag. 273
264.	Notifica dell'appello Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 12 del 2 gennaio 2013	pag. 274
265.	Ricorso in appello Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs – Sez. 66, sentenza n. 72 del 3 giugno 2013	pag. 275

PROCESSO

266.	Impugnazione della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5 del 8 gennaio 2013	pag. 277
267.	Genericità dei motivi Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8 del 11 gennaio 2013	pag. 278
268.	Legittimazione attiva Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 8 del 14 gennaio 2013	pag. 279
269.	Mancata riassunzione nei termini Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2013	pag. 280
270.	Sottoscrizione del ricorso Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 24 del 25 gennaio 2013	pag. 281
271.	Ricorso privo di mandato alle liti Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 90 del 5 febbraio 2013	pag. 282
272.	Reclamo Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 61 del 5 febbraio 2013	pag. 283
273.	Estinzione della società e procura Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 52 del 11 febbraio 2013	pag. 284
274.	Mancata "vocatio in ius" Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 101 del 13 febbraio 2013	pag. 285

275.	Decorrenza termini per la proposizione del ricorso Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 58 del 25 febbraio 2013	pag. 286
276.	Spese di natura processuale Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 75 del 11 marzo 2013	pag. 287
277.	Competenza territoriale Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 99 del 12 marzo 2013	pag. 288
278.	Mancata sottoscrizione del ricorso Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 125 del 11 aprile 2013	pag. 289
279.	Procura alle liti Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 149 del 15 aprile 2013	pag. 290
280.	Legittimazione passiva Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 176 del 11 giugno 2013	pag. 291
281.	Competenza e litisconsorti necessari Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 22 del 22 aprile 2013	pag. 292
282.	Causa di inammissibilità Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 123 del 24 giugno 2013	pag. 293
283.	Società estinta, legittimazione processuale Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 84 del 12 giugno 2013	pag. 294
284.	Dichiarazioni extraprocessuali Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 100 del 19 giugno 2013	pag. 295
285.	Condanna alle spese, soccombenza virtuale Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 32 del 5 marzo 2013	pag. 296
286.	Comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 33 del 15 febbraio 2013	pag. 297
287.	Legittimazione processuale del curatore Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 38 del 18 febbraio 2013	pag. 298
288.	Nuovo atto impositivo in corso di causa, soccombenza virtuale Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 39 del 21 febbraio 2013	pag. 299
289.	Accise, legittimazione attiva del consumatore finale Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 107 del 30 aprile 2013	pag. 300
290.	Notifica ricorso per Cassazione Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 13 del 10 aprile 2013	pag. 301
291.	Dichiarazioni di terzi Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 64 del 14 maggio 2013	pag. 302
292.	Inammissibilità dell'appello Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 6 del 10 gennaio 2013	pag. 303
293.	Giudicato interno Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 6 del 11 gennaio 2013	pag. 304
294.	Sospensione dell'atto Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 63, sentenza n. 3 del 15 gennaio 2013	pag. 305
295.	Querela di falso Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1 del 16 gennaio 2013	pag. 306
296.	Ricorso in appello Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 1 del 24 gennaio 2013	pag. 307
297.	Domiciliazione Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 54 del 28 gennaio 2013	pag. 308
298.	Firma del difensore Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 18 del 31 gennaio 2013	pag. 309
299.	Motivazione della sentenza Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4 del 4 febbraio 2013	pag. 310
300.	Società estinta Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 19 del 7 febbraio 2013	pag. 311

301.	Termini per l'appello Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 30 del 12 febbraio 2013	pag. 312
302.	Motivi d'impugnazione Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 36 del 19 febbraio 2013	pag. 313
303.	Appello, motivi d'impugnazione Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 39 del 19 febbraio 2013	pag. 314
304.	Inammissibilità dell'appello Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 23 del 21 febbraio 2013	pag. 315
305.	Atto d'appello, genericità della contestazione Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 32 del 1 marzo 2013	pag. 316
306.	Litisconsorzio necessario Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 42 del 12 marzo 2013	pag. 317
307.	Oggetto del giudizio Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 36 del 22 marzo 2013	pag. 318
308.	Specificità dei motivi d'appello Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 45 del 26 marzo 2013	pag. 319
309.	Termine per l'appello Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 44 del 28 marzo 2013	pag. 320
310.	Ordinanza di sospensione Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 49 del 4 aprile 2013	pag. 321
311.	Trattazione della causa in pubblica udienza Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 42 del 10 aprile 2013	pag. 322
312.	Notifica appello Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 79 del 18 aprile 2013	pag. 323
313.	Querela di falso Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 69 del 18 aprile 2013	pag. 324
314.	Forma dell'appello Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 67 del 22 aprile 2013	pag. 325
315.	Rinvio dell'udienza Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 65 del 23 aprile 2013	pag. 326
316.	Litisconsorzio necessario Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs – Sez. 66, sentenza n. 56 del 29 aprile 2013	pag. 327
317.	Solidarietà e litisconsorzio Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 50 del 6 maggio 2013	pag. 328
318.	Mancato deposito dell'appello Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 86 del 6 maggio 2013	pag. 329
319.	Jus novorum Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 91 del 7 maggio 2013	pag. 330
320.	Inammissibilità del ricorso Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 61 del 14 maggio 2013	pag. 331
321.	Condanna alle spese Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 80 del 24 maggio 2013	pag. 332
322.	Giudizio di rinvio Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 60 del 7 giugno 2013	pag. 333
323.	Rilevabilità vizio Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs – Sez. 66, sentenza n. 100 del 10 giugno 2013	pag. 334
324.	Inammissibilità appello principale Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 72 del 21 giugno 2013	pag. 335
325.	Sospensione dell'esecuzione della sentenza Ctc, Sezione regionale della Lombardia, Coll. 4, decisione n. 620 del 13 febbraio 2013	pag. 336

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE STATUTO

326.	Tutela del diritto alla difesa Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 33 del 25 gennaio 2013	pag. 338
327.	Verifica fiscale, durata Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 42 del 1 febbraio 2013	pag. 339
328.	Diritto al contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 48 del 28 febbraio 2013	pag. 340
329.	Notifica dell'avviso di accertamento, termine di 60 gg. Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 158 del 14 marzo 2013	pag. 341
330.	Obbligatorietà del contraddittorio Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 202 del 10 aprile 2013	pag. 342
331.	Cooperazione fra Amministrazione e contribuente Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 18 del 6 febbraio 2013	pag. 343
332.	Conoscenza degli atti Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 68 del 13 maggio 2013	pag. 344
333.	ICI, contraddittorio preventivo Ctp di Sondrio, Sez. 3, Sentenza n. 15 del 3 giugno 2013	pag. 345
334.	Diritto al contraddittorio Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2013	pag. 346
335.	Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 11 del 21 gennaio 2013	pag. 347
336.	Tutela dell'affidamento e della buona fede Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 44 del 18 marzo 2013	pag. 348

ELUSIONE, ABUSO E FRODE

337.	Partecipazione alla frode Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8 del 9 gennaio 2013	pag. 350
338.	Riqualificazione degli atti Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 42 del 21 gennaio 2013	pag. 351
339.	Richiesta di chiarimenti Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 51 del 14 febbraio 2013	pag. 352
340.	Abuso del diritto ed imposta di registro Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 13 del 20 febbraio 2013	pag. 353
341.	Riqualificazione giuridica dell'atto Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 86 del 28 febbraio 2013	pag. 354
342.	Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 45 del 6 marzo 2013	pag. 355
343.	Riqualificazione dell'atto, illegittimità Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 103 del 12 marzo 2013	pag. 356
344.	IVA e abuso del diritto Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 99 del 25 marzo 2013	pag. 357
345.	Riqualificazione dl negozio giuridico Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 106 del 24 maggio 2013	pag. 358
346.	Configurabilità dell'abuso del diritto Ctp di Milano - Sez. 24 – sentenza n. 204 del 24 maggio 2013	pag. 359
347.	Elusione, ragioni extrafiscali Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 188 del 14 giugno 2013	pag. 360
348.	Conferimento di ramo di azienda Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013	pag. 361

349.	Abuso del diritto, imposta di registro Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 27 del 19 febbraio 2013	pag. 362
350.	Conferimento rami d'azienda Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 10 del 23 gennaio 2013	pag. 363
351.	Intento elusivo e risparmio d'imposta Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 75 del 22 aprile 2013	pag. 364
352.	Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 113 del 10 giugno 2013	pag. 365
353.	Art. 20 d.P.R. n. 131/1986 Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 1 del 8 gennaio 2013	pag. 366
354.	Riqualificazione degli atti Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 81 del 27 giugno 2013	pag. 367
355.	Onere della prova Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 35 del 20 marzo 2013	pag. 368
356.	Nozione di abuso del diritto Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 24 del 23 gennaio 2013	pag. 369
357.	Art. 20 d.P.R. 131/1986, funzione antielusiva Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 22 del 18 giugno 2013	pag. 370
358.	Richiesta preventiva di chiarimenti Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 17 del 7 febbraio 2013	pag. 371
359.	Amministratori e soci Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 28 del 19 febbraio 2013	pag. 372
360.	Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctr per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 16 del 30 gennaio 2013	pag. 373
361.	Art. 20 d.P.R. 131/1986, patti negoziali Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 17 del 7 febbraio 2013	pag. 374
362.	Scissione parziale proporzionale Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 48 del 27 febbraio 2013	pag. 375
363.	Cessione di azienda e cessione di partecipazioni sociali Ctr per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 26 del 5 marzo 2013	pag. 376
364.	Clausola generale antiabuso Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 35 del 5 marzo 2013	pag. 377
365.	Art. 20 d.P.R. 131/1986 Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 25 del 8 marzo 2013	pag. 378
366.	Abuso del diritto e garanzie procedurali ex art. 37 bis d.P.R. 600/73 Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 43 del 20 marzo 2013	pag. 379
367.	Deducibilità delle perdite Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 50 del 25 marzo 2013	pag. 380
368.	Interposizione Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 65 del 15 aprile 2013	pag. 381
369.	Operazioni elusive Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 73 del 15 aprile 2013	pag. 382
370.	Conferimento azienda e cessione quote Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 52 del 6 maggio 2013	pag. 383
371.	Natura degli atti Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 80 del 14 maggio 2013	pag. 384
372.	Cessione ramo d'azienda, intento elusivo Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 52 del 17 maggio 2013	pag. 385
373.	Indizi gravi, precisi e concordanti Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 90 del 27 maggio 2013	pag. 386
374.	Cessione ramo d'azienda, effettiva volontà delle parti Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 72 del 3 giugno 2013	pag. 387
375.	Conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 126 del 19 giugno 2013	pag. 388

376. Limiti dell'abuso del diritto
Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 92 del 27 giugno 2013 pag. 389

FALLIMENTO

377. Perdite su crediti
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 42 del 4 febbraio 2013 pag. 391
378. Perdite su crediti
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 10 del 20 febbraio 2013 pag. 392
379. Sospensione pagamento credito Iva
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 63, sentenza n. 75 del 27 marzo 2013 pag. 393

ICI

380. Certificato di fine lavori
Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 58 del 7 marzo 2013 pag. 395
381. Accertamento maggiore ICI
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 20 del 9 gennaio 2013 pag. 396
382. Servitù di uso pubblico
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 30 del 27 febbraio 2013 pag. 397
383. Area adibita a discarica
Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 46 del 25 marzo 2013 pag. 398
384. Contratto di concessione ad aedificandum
Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 130 del 24 giugno 2013 pag. 399
385. Inagibilità dell'immobile
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 9 del 28 gennaio 2013 pag. 400
386. Abitazione principale, più unità catastali
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 33 del 19 febbraio 2013 pag. 401
387. Immobili in categoria D
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 19 del 8 febbraio 2013 pag. 402
388. Proprietà separate dei coniugi
Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 33 del 11 febbraio 2013 pag. 403
389. Centrali idroelettriche
Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 26 del 12 marzo 2013 pag. 404
390. Intervento edificatorio
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 63, sentenza n. 59 del 12 marzo 2013 pag. 405
391. Esenzioni
Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 44 del 18 marzo 2013 pag. 406
392. Terreno edificabile
Ctr per la Lombardia – Sez. stacc di Bs - Sez. 67, sentenza n. 130 del 18 marzo 2013 pag. 407
393. Enti non commerciali
Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 75 del 17 maggio 2013 pag. 408
394. Vincolo pertinenziale
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 113 del 4 giugno 2013 pag. 409
395. Attribuzione della rendita catastale
Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 66, sentenza n. 95 del 10 giugno 2013 pag. 410
396. Base imponibile, delibera comunale
Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 96 del 21 giugno 2013 pag. 411

IMU

397. Profili di incostituzionalità e rimborso
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 28 del 5 aprile 2013 pag. 413

IRAP

398.	Rimborso, onere della prova Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 14 del 14 gennaio 2013	pag. 415
399.	Elementi rivelatori Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 14 del 23 gennaio 2013	pag. 416
400.	Medico di base Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 51 del 7 marzo 2013	pag. 417
401.	Procacciatore d'affari Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 57 del 7 marzo 2013	pag. 418
402.	Presupposto impositivo Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 101 del 25 marzo 2013	pag. 419
403.	Autonoma organizzazione Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 165 del 13 marzo 2013	pag. 420
404.	Compensi ad apprendista Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 153 del 26 marzo 2013	pag. 421
405.	Reddito elevato Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 200 del 11 aprile 2013	pag. 422
406.	Costi per approvvigionamento e ottimizzazione Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 120 del 11 aprile 2013	pag. 423
407.	Presupposti Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 142 del 24 aprile 2013	pag. 424
408.	Rimborso, ufficio competente Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 144 del 8 maggio 2013	pag. 425
409.	Fattispecie, tecnico giornalista Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 277 del 29 maggio 2013	pag. 426
410.	Medico convenzionato con il SSN Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 5 del 8 gennaio 2013	pag. 427
411.	Medico cardiologo Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 23 del 7 febbraio 2013	pag. 428
412.	Costi rilevanti e compensi a terzi Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 51 del 19 marzo 2013	pag. 429
413.	Medico generico con struttura Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 53 del 19 marzo 2013	pag. 430
414.	Presupposti dell'IRAP Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 62 del 28 marzo 2013	pag. 431
415.	Medico SSN, struttura minima Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 129 del 24 giugno 2013	pag. 432
416.	Termine per il rimborso Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 22 del 26 febbraio 2013	pag. 433
417.	Piccolo imprenditore Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 27 del 20 maggio 2013	pag. 434
418.	Lavoro autonomo Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 28 del 20 maggio 2013	pag. 435
419.	Rimborso, decorrenza termine di decadenza Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 51 del 6 maggio 2013	pag. 436
420.	Agente di commercio Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 59 del 19 aprile 2013	pag. 437
421.	Presupposto impositivo Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 51 del 21 marzo 2013	pag. 438
422.	Rimborso, SSN Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 32 del 19 febbraio 2013	pag. 439

423.	Fattispecie, consulente informatico Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 86 del 14 maggio 2013	pag. 440
424.	Onere della prova Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 15 del 2 gennaio 2013	pag. 441
425.	Commercialista Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 7 del 10 gennaio 2013	pag. 442
426.	Medico di base Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 22 del 16 gennaio 2013	pag. 443
427.	Rimborso in presenza di condono Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 4 del 17 gennaio 2013	pag. 444
428.	Attore professionista Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 10 del 21 gennaio 2013	pag. 445
429.	Medico convenzionato con SSN Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 9 del 21 gennaio 2013	pag. 446
430.	Collaborazioni esterne Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 25 del 6 febbraio 2013	pag. 447
431.	Dichiarazione integrativa Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 39 del 22 marzo 2013	pag. 448
432.	Medico pediatra Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 50 del 5 aprile 2013	pag. 449
433.	Blocco informatico Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 50 del 12 aprile 2013	pag. 450
434.	Medico di base Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 76 del 30 maggio 2013	pag. 451
435.	Vendita di abbigliamento Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 79 del 14 giugno 2013	pag. 452

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI

436.	Cabine fotografiche Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6 del 8 gennaio 2013	pag. 454
437.	Soggetto obbligato al pagamento delle sanzioni Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 82 del 8 marzo 2013	pag. 455
438.	Cabine fotografiche automatiche Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 70 del 6 maggio 2013	pag. 456
439.	Insegne, presupposto d'imponibilità Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 11 del 7 febbraio 2013	pag. 457
440.	Scritte pubblicitarie sui carrelli della spesa Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 112 del 30 aprile 2013	pag. 458
441.	Iscrizione su bracci della gru Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 63 del 6 maggio 2013	pag. 459
442.	Presupposto Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 7 del 17 gennaio 2013	pag. 460

TARSU-TIA

443.	Tassa sui rifiuti Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 41 del 22 febbraio 2013	pag. 462
444.	Iva sulla TIA Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 27 del 26 marzo 2013	pag. 463
445.	Applicabilità dell'imposta Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 24 del 1 marzo 2013	pag. 464

446.	Imballaggi terziari Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 58 del 6 marzo 2013	pag. 465
447.	Locali intassabili Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 31 del 19 marzo 2013	pag. 466
448.	Superfici non abitabili Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 88 del 24 maggio 2013	pag. 467

TASSE AUTOMOBILISTICHE

449.	Esenzioni Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 133 del 22 aprile 2013	pag. 469
------	---	----------

IRPEF

450.	Pensione privilegiata militare Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 7 del 9 gennaio 2013	pag. 471
451.	Redditi prodotti in forma associata Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 39 del 23 gennaio 2013	pag. 472
452.	Residente all'estero Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 41 del 4 febbraio 2013	pag. 473
453.	Plusvalenze Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5 del 6 febbraio 2013	pag. 474
454.	Crediti di imposta, mancata presentazione quadro SX Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 81 del 28 febbraio 2013	pag. 475
455.	Deducibilità dei canoni di noleggio di aeromobili Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 208 del 11 aprile 2013	pag. 476
456.	Credito d'imposta Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 144 del 7 maggio 2013	pag. 477
457.	Solidarietà del lavoratore dipendente Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n.163 del 13 maggio 2013	pag. 478
458.	Reddito di partecipazione Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 3 del 14 gennaio 2013	pag. 479
459.	Detrazione di imposta del 55% Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 9 del 23 gennaio 2013	pag. 480
460.	Iscrizione all'AIRE Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 127 del 10 giugno 2013	pag. 481
461.	Indeducibilità di costi relativi ad operazioni inesistenti Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 110 del 14 giugno 2013	pag. 482
462.	Redditi diversi Ctp di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 7 del 31 gennaio 2013	pag. 483
463.	Auto concesse in comodato gratuito Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 32 del 19 febbraio 2013	pag. 484
464.	Detrazioni per spese di riqualificazione energetica Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 43 del 28 maggio 2013	pag. 485
465.	Effettività delle operazioni, onere della prova Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 59 del 3 giugno 2013	pag. 486
466.	Canoni di locazione non percepiti Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 128 del 5 aprile 2013	pag. 487
467.	Disconoscimento del credito d'imposta Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 144 del 8 aprile 2013	pag. 488
468.	Plusvalenza da cessione di terreno Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 6 del 14 gennaio 2013	pag. 489

469.	Plusvalenza patrimoniale Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 14 del 5 febbraio 2013	pag. 490
470.	Fringe benefit Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 22 del 7 febbraio 2013	pag. 491
471.	Rimborso, decadenza Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 21 del 22 febbraio 2013	pag. 492
472.	Fatture per operazioni inesistenti Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 100 del 4 marzo 2013	pag. 493
473.	Credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 37 del 22 marzo 2013	pag. 494
474.	Dolo del commercialista Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 70 del 27 marzo 2013	pag. 495
475.	Assegno periodico divorzile Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 51 del 12 aprile 2013	pag. 496
476.	Amministratore di una ONLUS Ctr per la Lombardia – Sez. stacc di Bs - Sez. 67, sentenza n. 203 del 3 giugno 2013	pag. 497

IRPEG - IRES

477.	Valore delle rimanenze Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1 del 4 gennaio 2013	pag. 499
478.	Transfer pricing Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 1 del 21 gennaio 2013	pag. 500
479.	Presunzione di esterovestizione Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 70 del 28 febbraio 2013	pag. 501
480.	Deducibilità costi Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 84 del 3 aprile 2013	pag. 502
481.	Finanziamenti intercompany Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 146 del 10 aprile 2013	pag. 503
482.	Concessione opere d'ingegno Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 179 del 11 aprile 2013	pag. 504
483.	Transfer pricing Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n.173 del 16 maggio 2013	pag. 505
484.	Esercizio di competenza Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 194 del 17 maggio 2013	pag. 506
485.	Società di comodo Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 10 del 8 gennaio 2013	pag. 507
486.	Deducibilità costi black list Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 26 del 11 gennaio 2013	pag. 508
487.	Onere della prova Ctp di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013	pag. 509
488.	Deducibilità dei costi Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 32 del 27 febbraio 2013	pag. 510
489.	Stock option Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 38 del 11 marzo 2013	pag. 511
490.	Fusione per incorporazione Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 32 del 4 aprile 2013	pag. 512
491.	Frode carosello Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013	pag. 513
492.	Stabile organizzazione Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 53 del 8 maggio 2013	pag. 514
493.	Omessa dichiarazione Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 20 del 24 gennaio 2013	pag. 515

494.	Costi di sponsorizzazione Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 114 del 30 aprile 2013	pag. 516
495.	Dichiarazione integrativa Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 47 del 22 marzo 2013	pag. 517
496.	Omessa compilazione del Quadro RU Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 18 del 17 gennaio 2013	pag. 518
497.	Consolidato nazionale Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 16 del 31 gennaio 2013	pag. 519
498.	Credito di imposta Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 63, sentenza n. 15 del 5 febbraio 2013	pag. 520
499.	Principio di competenza Ctr per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 22 del 14 febbraio 2013	pag. 521
500.	Ripartizione costi infragruppo Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 40 del 20 febbraio 2013	pag. 522
501.	Determinazione del reddito, operazioni soggettivamente inesistenti Ctr per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 37 del 8 marzo 2013	pag. 523
502.	Costi black list Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 17 del 8 marzo 2013	pag. 524
503.	Imposta sostitutiva Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 138 del 8 aprile 2013	pag. 525
504.	Interpello Ctr per la Lombardia – Sez. stacc di Bs - Sez. 67, sentenza n. 152 del 8 aprile 2013	pag. 526
505.	Tardiva presentazione della dichiarazione CNM Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 46 del 10 aprile 2013	pag. 527
506.	Costi ristrutturazione di immobile locato Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 207 del 3 giugno 2013	pag. 528
507.	Spese di pubblicità Ctr per la Lombardia - Sez. st. di Bs – Sez. 66, sentenza n. 90 del 10 giugno 2013	pag. 529

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO

508.	Carburante per navigazione Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 33 del 19 febbraio 2013	pag. 531
509.	Immissione in consumo Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 42 del 5 marzo 2013	pag. 532
510.	Diritto al rimborso Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 142 del 18 giugno 2013	pag. 533
511.	Credito d'imposta Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 151 del 19 giugno 2013	pag. 534
512.	Accisa sull'alcole Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 23 del 9 gennaio 2013	pag. 535
513.	Accisa sul gas naturale Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 6 del 15 gennaio 2013	pag. 536
514.	Addizionale accisa sull'energia Ctp di Como. Sez. 2. sentenza n. 46 del 19 aprile 2013	pag. 537
515.	Credito d'imposta Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 77 del 23 maggio 2013	pag. 538

DAZI ,DIRITTI DOGANALI E MISURE AD EFFETTO EQUIVALENTE

516.	Analisi a campione Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 24 del 18 febbraio 2013	pag. 540
------	---	----------

517.	Sanzioni Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 24 del 18 febbraio 2013	pag. 541
518.	Riscossione frazionata Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 32 del 18 febbraio 2013,	pag. 542
519.	Origine della merce Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 46 del 7 marzo 2013	pag. 543
520.	Termini di prescrizione Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 65 del 21 marzo 2013	pag. 544
521.	First sale price Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 78 del 9 aprile 2013	pag. 545
522.	Controlli di qualità e controllo sul produttore Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 78 del 9 aprile 2013	pag. 546
523.	Invito al pagamento Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 76 del 9 aprile 2013	pag. 547
524.	Produzione documentale Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 98 del 15 maggio 2013	pag. 548
525.	Royalty Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 101 del 15 maggio 2013	pag. 549
526.	Sanzioni Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 102 del 15 maggio 2013	pag. 550
527.	Diritti di licenza Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 152 del 19 giugno 2013	pag. 551
528.	Diritti di licenza, controllo sul produttore Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 39 del 5 aprile 2013	pag. 552

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI

529	Trasformazione societaria Ctc, Sezione regionale della Lombardia, Coll. 6, decisione n. 323 del 29 gennaio 2013	pag. 554
-----	--	----------

IVA

530.	Emendabilità della dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 17 del 21 gennaio 2013	pag. 556
531.	IVA su TIA Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 21 del 21 gennaio 2013	pag. 557
532.	Omessa dichiarazione Iva Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 16 del 25 gennaio 2013	pag. 558
533.	Detrazione del credito Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 20 del 1 febbraio 2013	pag. 559
534.	Esenzioni, contratto di coassicurazione Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 38 del 19 febbraio 2013	pag. 560
535.	Esenzioni e attività assicurative Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 62 del 6 marzo 2013	pag. 561
536.	Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 90 del 11 marzo 2013	pag. 562
537.	Credito Iva Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 174 del 13 marzo 2013	pag. 563
538.	Rimborso, quadro VR Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 74 del 13 marzo 2013	pag. 564
539.	Reverse charge Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 106 del 19 marzo 2013	pag. 565

540.	Corrispettivo di intermediazione Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 78 del 21 marzo 2013	pag. 566
541.	Rimborso credito IVA Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 63 del 27 marzo 2013	pag. 567
542.	Rimborso IVA, termine Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 98 del 5 aprile 2013	pag. 568
543.	Operazioni inesistenti Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 98 del 11 aprile 2013	pag. 569
544.	Esenzione per servizi ausiliari di gestione immobiliare Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 179 del 6 maggio 2013	pag. 570
545.	Iva di gruppo Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 153 del 13 maggio 2013	pag. 571
546.	Irregolare indicazione del codice Iva Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 258 del 16 maggio 2013	pag. 572
547.	Rettifica ed emendabilità della dichiarazione Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 160 del 22 maggio 2013	pag. 573
548.	Credito IVA, rimborso Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 171 del 11 giugno 2013	pag. 574
549.	Gestione di Fondi Comuni di Investimento Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 143 del 13 giugno 2013	pag. 575
550.	Detrazioni Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 246 del 24 giugno 2013	pag. 576
551.	Operazioni inesistenti Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 19 del 30 gennaio 2013	pag. 577
552.	Dichiarazione integrativa a favore Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 41 del 13 marzo 2013	pag. 578
553.	Operazioni soggettivamente inesistenti Ctp di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 87 del 27 maggio 2013	pag. 579
554.	Nota di variazione Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 118 del 28 maggio 2013	pag. 580
555.	Rimborso Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 26 del 7 febbraio 2013	pag. 581
556.	Crediti nascenti da dichiarazioni omesse Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 24 del 27 febbraio 2013	pag. 582
557.	Acquisti effettuati in sospensione d'imposta Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 95 del 19 giugno 2013	pag. 583
558.	Credito IVA Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 15 del 25 febbraio 2013	pag. 584
559.	Frodi carosello, indizi Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 37 del 18 febbraio 2013	pag. 585
560.	Plafond IVA Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 22 del 26 febbraio 2013	pag. 586
561.	Credito d'imposta Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 116 del 10 giugno 2013	pag. 587
562.	Frodi carosello e buona fede del contribuente Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 140 del 24 giugno 2013	pag. 588
563.	Esportazione triangolare Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 4 del 23 gennaio 2013	pag. 589
564.	Stabile organizzazione Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 9 del 25 marzo 2013	pag. 590
565.	Operazioni non imponibili Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 19 del 13 febbraio 2013	pag. 591
566.	Istanza di rimborso Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 25 del 22 febbraio 2013	pag. 592

567.	Lettera d'intento Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 86 del 18 giugno 2013	pag. 593
568.	Omessa comunicazione al contribuente Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 1 del 8 gennaio 2013	pag. 594
569.	Crediti trimestrali superiori ad € 2.582,28 Ctr per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2013	pag. 595
570.	Responsabilità del venditore Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 13 del 29 gennaio 2013	pag. 596
571.	Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 14 del 31 gennaio 2013	pag. 597
572.	Detrazione credito Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 10 del 4 febbraio 2013	pag. 598
573.	Regime del margine Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 18 del 6 febbraio 2013	pag. 599
574.	Operazioni soggettivamente inesistenti Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 16 del 6 febbraio 2013	pag. 600
575.	Operazioni esenti Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 69 del 11 febbraio 2013	pag. 601
576.	Premi o bonus Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 65, sentenza n. 31 del 21 febbraio 2013	pag. 602
577.	Credito Iva e decadenza Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 40 del 8 marzo 2013	pag. 603
578.	Commissione di delega ed esenzione IVA Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 34 del 11 marzo 2013	pag. 604
579.	Credito Iva e comunicazione di irregolarità Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 48 del 25 marzo 2013	pag. 605
580.	Reverse charge Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 43 del 26 marzo 2013	pag. 606
581.	Settore pubblicitario Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 69 del 11 aprile 2013	pag. 607
582.	Credito Iva e quadro VX Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 62 del 22 aprile 2013	pag. 608
583.	Illegittimità del credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 60 del 10 maggio 2013	pag. 609
584.	Legittimità del credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 65 del 10 maggio 2013	pag. 610
585.	Deducibilità costi Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 92 del 23 maggio 2013	pag. 611
586.	Operazioni intracomunitarie Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 76 del 24 maggio 2013	pag. 612
587.	Operazioni soggettivamente inesistenti Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 106 del 24 maggio 2013	pag. 613
588.	Frode carosello Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 110 del 7 giugno 2013	pag. 614
589.	Operazioni inesistenti, regolarità della contabilità Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 117 del 13 giugno 2013	pag. 615
590.	Omessa dichiarazione Ctr per la Lombardia – Sez. stacc di Bs - Sez. 64, sentenza n. 115 del 13 giugno 2013	pag. 616
591.	Interessi anatocistici Ctc, Sezione regionale della Lombardia, Coll. 4, decisione n. 250 del 25 gennaio 2013	pag. 617

REGISTRO

592.	Decreto ingiuntivo Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 25 del 14 gennaio 2013	pag. 619
593.	Ordinanza del Tribunale art. 186-quater c.p.c. Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 70 del 31 gennaio 2013	pag. 620
594.	Cessazione contratto di locazione Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 21 del 15 febbraio 2013	pag. 621
595.	Trust solutorio Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 77 del 19 febbraio 2013	pag. 622
596.	Imposte di registro ed ipocatastali Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 58 del 20 febbraio 2013	pag. 623
597.	Convenzione di lottizzazione Ctp di Milano, Sez. 40, sentenza n. 73 del 28 febbraio 2013	pag. 624
598.	Forme pensionistiche complementari Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 82 del 11 marzo 2013	pag. 625
599.	Sentenze ed altri atti giudiziari Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 72 del 27 marzo 2013	pag. 626
600.	Determinazione del valore dell'avviamento Ctp di Milano, Sez.43, sentenza n. 149 del 8 maggio 2013	pag. 627
601.	Atto di risoluzione Ctp di Milano, Sez. 42, sentenza n. 141 del 15 maggio 2013	pag. 628
602.	Decreto ingiuntivo Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 264 del 27 giugno 2013	pag. 629
603.	Avviamento, rettifica del valore Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 6 del 8 gennaio 2013	pag. 630
604.	Cessione d'azienda Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 30 del 19 febbraio 2013	pag. 631
605.	Caparra Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 12 del 25 febbraio 2013	pag. 632
606.	Atti dell'Autorità giudiziaria Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 99 del 29 maggio 2013	pag. 633
607.	Cessione di credito Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 40 del 4 aprile 2013	pag. 634
608.	Decreto ingiuntivo, presupposto impositivo Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 74 del 6 giugno 2013	pag. 635
609.	Avviamento e realtà aziendale Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 5 del 31 gennaio 2013	pag. 636
610.	Calcolo dell'avviamento Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 8 del 5 febbraio 2013	pag. 637
611.	Atti giudiziari Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 34 del 21 marzo 2013	pag. 638
612.	Rettifica del valore d'avviamento Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 40 del 9 aprile 2013	pag. 639
613.	Valori OMI, presunzioni semplici Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 48 del 26 aprile 2013	pag. 640
614.	Valori OMI, efficacia probatoria Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 54 del 14 maggio 2013	pag. 641
615.	Atto contenente più disposizioni Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 60 del 27 maggio 2013	pag. 642
616.	Risoluzione per inadempimento Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 10 del 14 gennaio 2013	pag. 643

617.	Operazioni relative a società Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 15 del 22 gennaio 2013	pag. 644
618.	Cessione d'azienda, avviamento Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 28 del 14 febbraio 2013	pag. 645
619.	Valore avviamento Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 1 del 28 gennaio 2013	pag. 646
620.	Cessione ramo d'azienda Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 5 del 19 febbraio 2013	pag. 647
621.	Omessa motivazione Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 64, sentenza n. 3 del 15 gennaio 2013	pag. 648
622.	Contratto di leasing Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 28 del 21 gennaio 2013	pag. 649
623.	Garanzia fidejussoria Ctr per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 7 del 24 gennaio 2013	pag. 650
624.	Valore dell'avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 4 del 24 gennaio 2013	pag. 651
625.	Atti dell'autorità giudiziaria Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 20 del 28 gennaio 2013	pag. 652
626.	Negozi plurimi in unico atto Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 23 del 6 febbraio 2013	pag. 653
627.	Provvedimenti dell'autorità giudiziaria Ctr per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 43 del 21 febbraio 2013	pag. 654
628.	Avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 21 del 25 febbraio 2013	pag. 655
629.	Decreto ingiuntivo Ctr per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 28 del 26 febbraio 2013	pag. 656
630.	Criteri di valutazione immobili Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 43 del 15 marzo 2013	pag. 657
631.	Debitori in solido Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 28 del 8 aprile 2013	pag. 658
632.	Valutazione dell'avviamento Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 77 del 17 aprile 2013	pag. 659
633.	Avviamento, realtà aziendale Ctr per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 55 del 19 aprile 2013	pag. 660
634.	Base imponibile Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza 48 del 2 maggio 2013	pag. 661
635.	Accertamento di plusvalenza patrimoniale Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 79 del 20 maggio 2013	pag. 662

SUCCESSIONI E DONAZIONI

636.	Trust Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 293 del 19 giugno 2013	pag. 664
637.	Donazione congiunta di immobile e denaro Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 75 del 11 febbraio 2013	pag. 665
638.	Riscossione coattiva Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 54 del 12 marzo 2013	pag. 666

TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

639.	Termini per l'accertamento Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 239 del 24 giugno 2013	pag. 668
------	--	----------

640. Liberalizzazione dei servizi radiomobili
Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 39 del 10 aprile 2013 pag. 669
641. Servizio radiomobile di comunicazione
Ctp di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 5 del 25 marzo 2013 pag. 670

CONTRIBUTO UNIFICATO

642. Contributo unificato
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 81 del 20 marzo 2013 pag. 672
643. Invito al pagamento
Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 103 pag. 673
644. Termine di decadenza e sottoscrizione
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 137 pag. 674

RISCOSSIONE

645. Notificazione della cartella di pagamento
Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 1 del 15 gennaio 2013 pag. 676
646. Responsabile del procedimento
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2013 pag. 677
647. Iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 27 del 25 gennaio 2013 pag. 678
648. Mancata notifica di avviso bonario
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 119 del 13 febbraio 2013 pag. 679
649. Notifica della cartella mediante raccomandata
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 65 del 20 febbraio 2013 pag. 680
650. Notifica a mezzo posta
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 71 del 25 febbraio 2013 pag. 681
651. Omessa sottoscrizione
Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 43 del 28 febbraio 2013 pag. 682
652. Fusione per incorporazione
Ctp di Milano, Sez. 29, sentenza n. 91 del 5 marzo 2013 pag. 683
653. Riscossione frazionata
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 103 del 8 marzo 2013 pag. 684
654. Responsabilità del liquidatore
Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 141 del 12 marzo 2013 pag. 685
655. Mancata sottoscrizione del responsabile
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 153 del 13 marzo 2013 pag. 686
656. Iscrizione ruolo straordinario
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 107 del 22 marzo 2013 pag. 687
657. Notificazione a mezzo posta
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 192 del 27 marzo 2013 pag. 688
658. Notifica postale della cartella esattoriale
Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 112 del 5 aprile 2013 pag. 689
659. Cartella esattoriale
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 72 del 10 aprile 2013 pag. 690
660. Preavviso di fermo
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 158 del 13 maggio 2013 pag. 691
661. Contestazione della relata di notifica
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 241 del 16 maggio 2013 pag. 692
662. Mancata notifica dell'atto presupposto
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 243 del 16 maggio 2013 pag. 693

663.	Notificazione di pregresso avviso di accertamento Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 199 del 22 maggio 2013	pag. 694
664.	Concessione della rateazione di somme iscritte a ruolo Ctp di Milano, Sez. 43, sentenza n. 198 del 29 maggio 2013	pag. 695
665.	Notifica della cartella di pagamento Ctp di Milano, Sez. 35, sentenza n. 109 del 3 giugno 2013	pag. 696
666.	Relata di notifica Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 223 del 10 giugno 2013	pag. 697
667.	Rateazione Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 250 del 21 giugno 2013	pag. 698
668.	Omessa compilazione del quadro IQ Ctp di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 13 del 14 gennaio 2013	pag. 699
669.	Rateazione Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 17 del 6 febbraio 2013	pag. 700
670.	Notifica della cartella di pagamento Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 111 del 8 maggio 2013	pag. 701
671.	Notifica ad un solo condebitore Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 5 del 16 gennaio 2013	pag. 702
672.	Delega attività di riscossione Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 31 del 12 marzo 2013	pag. 703
673.	Fondo patrimoniale Ctp di Como, Sez. 5, sentenza n. 26 del 20 marzo 2013	pag. 704
674.	Avviso bonario Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 37 del 28 marzo 2013	pag. 705
675.	Nullità della notifica Ctp di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 43 del 12 aprile 2013	pag. 706
676.	Agente della riscossione Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 13 del 10 gennaio 2013	pag. 707
677.	Ruolo provvisorio Ctp di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 9 del 4 febbraio 2013	pag. 708
678.	Comunicazione di irregolarità Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 13 del 8 gennaio 2013	pag. 709
679.	Notifica a mezzo servizio postale, art. 26 d..P.R. 602/73 Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 9 del 14 gennaio 2013	pag. 710
680.	Notifica a mezzo posta Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 51 del 25 marzo 2013	pag. 711
681.	Iscrizione ipotecaria, mancato avviso ex art. 50 d.P.R. 602/1973 Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013	pag. 712
682.	Intimazione di pagamento Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 53 del 26 marzo 2013	pag. 713
683.	Sottoscrizione della cartella di pagamento Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 75 del 15 maggio 2013	pag. 714
684.	Iscrizione a ruolo e controllo formale Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 95 del 21 giugno 2013	pag. 715
685.	Cartella di pagamento e studi di settore Ctr per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 4 del 5 febbraio 2013	pag. 716
686.	Omesso versamento Iva Ctr per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 17 del 6 febbraio 2013	pag. 717
687.	Responsabilità dei soci accomandanti Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 40 del 7 febbraio 2013	pag. 718
688.	Fermo amministrativo Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 31 del 18 febbraio 2013	pag. 719
689.	Ipoteca Ctr per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 41 del 19 marzo 2013	pag. 720

690.	Notifica cartella di pagamento Ctr per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 36 del 27 marzo 2013	pag. 721
691.	Notificazione della cartella Ctr per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 52 del 15 aprile 2013	pag. 722
692.	Data di notifica della cartella Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 49 del 23 aprile 2013	pag. 723
693.	F24 a saldo zero Ctr per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 56 del 26 aprile 2013	pag. 724
694.	Iscrizione di ipoteca Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 50 del 22 maggio 2013	pag. 725
695.	Notifica, affissione alla casa comunale Ctr per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 98 del 12 giugno 2013	pag. 726
696.	Notifica cartella di pagamento, obbligo di conservazione Ctr per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 63 del 21 giugno 2013	pag. 727

TERMINI DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA

697.	Istanza di rimborso e quantificazione delle somme Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 15 del 11 gennaio 2013	pag. 729
698.	Istanza ex art. 38 del d.P.R. 602/1973 Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 21 del 23 gennaio 2013	pag. 730
699.	Istanza di rimborso Ctp di Milano, Sez. 36, sentenza n. 70 del 26 febbraio 2013	pag. 731
700.	Dies a quo Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 118 del 4 marzo 2013	pag. 732
701.	Termine decadenziale dell'accertamento Ctp di Milano, Sez. 47, sentenza n. 47 del 6 marzo 2013	pag. 733
702.	D.L. 281/2002, art. 11 comma 1-bis Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 136 del 11 marzo 2013	pag. 734
703.	Istanza di rimborso Ctp di Milano, Sez. 25, sentenza n. 190 del 29 maggio 2013	pag. 735
704.	Incentivo all'esodo Ctp di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 8 del 11 febbraio 2013	pag. 736
705.	Rimborso imposta sostitutiva Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs - Sez. 67, sentenza n. 8 del 14 gennaio 2013	pag. 737
706.	Termini per il rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 27 del 17 gennaio 2013	pag. 738
707.	Pagamento con definizione agevolata Ctr per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 64 del 19 marzo 2013	pag. 739
708.	Richiesta di rimborso Ctr per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 72 del 20 maggio 2013	pag. 740

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

709.	Perfezionamento del ravvedimento operoso Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 13 del 14 gennaio 2013	pag. 742
710.	Ravvedimento operoso Ctp di Milano, Sez. 24, sentenza n. 120 del 15 marzo 2013	pag. 743
711.	Ravvedimento operoso "parziale" Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 182 del 25 marzo 2013	pag. 744
712.	Riduzione delle sanzioni amministrative Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 141 del 7 maggio 2013	pag. 745

713.	Definizione agevolata delle sanzioni Ctp di Milano, Sez. 26, sentenza n. 119 del 9 maggio 2013	pag. 746
714.	Società cancellata, legittimazione passiva Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 271 del 29 maggio 2013	pag. 747
715.	Versamento tardivo Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 23 del 5 febbraio 2013	pag. 748
716.	Sanzioni omesso versamento Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 29 del 19 febbraio 2013	pag. 749
717.	Causa di forza maggiore Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 14 del 24 gennaio 2013	pag. 750
718.	Compensazione dei tributi Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 94 del 10 giugno 2013	pag. 751
719.	Professionista non abilitato Ctr per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 15 del 15 gennaio 2013	pag. 752
720.	Motivazione dell'atto Ctr per la Lombardia – Sez. st. di Bs – Sez. 63, sentenza n. 1 del 15 gennaio 2013	pag. 753
721.	Principio di legalità Ctr per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 7 del 28 gennaio 2013	pag. 754
722.	Notifiche di atti tributari Ctr per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 41 del 13 febbraio 2013	pag. 755
723.	Obiettive condizioni di incertezza Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 29 del 21 febbraio 2013	pag. 756
724.	Responsabilità del commercialista Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 70 del 27 marzo 2013	pag. 757
725.	Incertezza oggettiva della norma Ctr per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 58 del 17 aprile 2013	pag. 758
726.	Sospensione della licenza Ctr per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2 del 7 giugno 2013	pag. 759
727.	Imputabilità alla società delegata dal contribuente Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 120 del 21 giugno 2013	pag. 760
728.	Reverse charge Ctr per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 76 del 26 giugno 2013	pag. 761

VARIA

729.	Trust e vincoli di destinazione Ctp di Milano, Sez. 46, sentenza n. 32 del 5 febbraio 2013	pag. 763
730.	Dichiarazione integrativa Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 69 del 19 febbraio 2013	pag. 764
731.	Società fiduciaria Ctp di Milano, Sez. 41, sentenza n. 93 del 5 marzo 2013	pag. 765
732.	Notificazioni Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 94 del 15 maggio 2013	pag. 766
733.	Interessi corrisposti all'estero Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 234 del 10 giugno 2013	pag. 767
734.	Società di comodo e disapplicazione del regime Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 113 del 20 maggio 2013	pag. 768
735.	Retroattività della norma più favorevole Ctp di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 33 del 7 marzo 2013	pag. 769
736.	Obbligazione solidale Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 71 del 22 maggio 2013	pag. 770
737.	Società di comodo Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 2 del 9 gennaio 2013	pag. 771

738.	Erogazioni liberali Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 24 del 29 gennaio 2013	pag. 772
739.	Credito d'imposta Ctr per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1 del 7 gennaio 2013	pag. 773
740.	Sentenza favorevole al coobbligato solidale Ctr per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 53 del 14 marzo 2013	pag. 774
741.	Emendabilità della dichiarazione Ctr per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 77 del 12 aprile 2013	pag. 775

ACCERTAMENTO

ACCERTAMENTO IN GENERE



Torna all'indice

Processo verbale di constatazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 2 del 9 gennaio 2013

Presidente: Ingrassi, Relatore: Del Vecchio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – Processo verbale di constatazione – Sottoscrizione – Ritiro – Mancata conoscenza – Obbligo di notifica – Violazione diritto alla difesa – Non sussiste.

Massima:

Non può ritenersi illegittimo un avviso di accertamento conseguente processo verbale di constatazione non sottoscritto dal contribuente qualora non risulti provato che il contribuente non ha preso parte, incolpevolmente, alle indagini tributarie ovvero manchi la verbalizzazione del rifiuto alla sottoscrizione. Non è infatti invocabile il pregiudizio del diritto alla difesa del contribuente laddove la mancata conoscenza dell'atto sia imputabile unicamente al comportamento da questi tenuto, non essendo normativamente previsto in capo all'Amministrazione un obbligo, per tali ipotesi, di invio per posta raccomandata né di notificazione dell'atto in questione.



Delega del capo dell'ufficio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 18 del 18 gennaio 2013

Presidente: La Mattina, Relatore: Fusaro

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE – Obbligo di allegazione delega –
Non sussiste.**

Massima:

L'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 non prevede alcun obbligo di allegazione della delega rilasciata dal Capo dell'Ufficio al funzionario incaricato della sottoscrizione, ma si limita a riconnettere, al terzo comma, la sanzione di nullità dell'atto esclusivamente per il caso in cui l'avviso di accertamento sia del tutto privo della sottoscrizione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 31, 32 e 42.



Notificazione a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 34 del 22 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE – A MEZZO POSTA – Attività agente postale – Attività Ufficiale giudiziario – Mancata apposizione della relazione – Mera irregolarità.

Massima:

In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario (*o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione*) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico; con la conseguenza che, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione non comporta vizio della notifica, ma mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse.



Accertamento a società estinta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 18 del 25 gennaio 2013

Presidente: Golia, Relatore: Sorrentino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - Società cancellata dal registro delle imprese – Estinzione della società – Effetti.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2495 del c.c. la cancellazione dal registro delle imprese produce l'effetto costitutivo dell'estinzione irreversibile della società anche in presenza di rapporti non definiti. Di conseguenza sono privi di efficacia e giuridicamente irrilevanti gli atti emessi nei confronti di una società estinta e sono altresì nulli gli atti notificati a persone fisiche nella loro qualità di rappresentante legale e/o liquidatore di società cancellate dal registro delle imprese.



Mancata presentazione della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 37 del 29 gennaio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

DICHIARAZIONE – MANCATA PRESENTAZIONE – Operazioni contabilizzate– Ingiustificata sottrazione a tassazione – Attività discontinua – Vicissitudini personali – Irrilevanza.

Massima:

In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, il rinvenimento di fatture in entrata e in uscita e di bonifici bancari riconducibili ad operazioni non contabilizzate, configura sostanzialmente una ingiustificata sottrazione a tassazione di redditi percepiti.

Le vicissitudini familiari e/o personali, di per sé, non giustificano in alcun modo la mancata denuncia dei redditi conseguiti nei periodi d'imposta per i quali è stata data prova di una attività economica.



Motivazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 18 del 31 gennaio 2013

Presidente: Centurelli, Relatore: Di Gennaro

Intitolazione:

CONTRADDITTORIO – ATTO IMPOSITIVO – Assenza di motivazione specifica – Carenza di motivazione - Non sussiste.

Massima:

La fase precedente l'emissione dell'avviso di accertamento è di natura amministrativa e non è retta da un rigido e puntuale principio del contraddittorio. L'Ufficio non ha pertanto l'obbligo di indicare le ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le argomentazioni e le richieste del contribuente. L'Ufficio deve infatti "valutare" tali argomentazioni e richieste, essendo la stessa emissione dell'atto impositivo, successiva al contraddittorio, elemento di valutazione di insufficienza e/o inconferenza delle argomentazioni e delle produzioni del contraddittorio.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Società di persone

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 94 del 13 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Donno

Intitolazione:

**SOCIETÀ DI PERSONE – ACCERTAMENTO ALLA SOCIETÀ - Mancata
notifica al socio – Attribuzione del reddito di partecipazione – Conseguenze.**

Massima:

Nel caso di società di persone, sia gli accertamenti nei confronti della società, sia il p.v.c. sul quale essi si fondano devono essere notificati anche ai singoli soci. La loro mancata notifica ai soci inficia e rende illegittima l'attribuzione del reddito di partecipazione, per violazione delle regole sul litisconsorzio necessario.



Spese deducibili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 38 del 14 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CONTROLLO FORMALE – Spese deducibili – Spese sanitarie e di assistenza – Portatori di handicap.

Massima:

Con riferimento alle spese sanitarie e di assistenza prestata in favore di soggetti portatori di handicap, ai fini del riconoscimento della deducibilità ex art. 10 TUIR è sufficiente dimostrare la connessione delle spese sostenute con la situazione patologica, non essendo richiesto dall'articolo in esame che l'assistenza sia prestata da personale professionale.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 10.



Denuncia penale e raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 57 del 19 febbraio 2013

Presidente: Mascherpa, Relatore: Salvo

Intitolazione:

Decadenza accertamento – Raddoppio del termine – Denuncia penale – Inoltro all'autorità giudiziaria – Prova – Necessità – A carico dell'Ufficio – Documento mezzo di prova – Mancanza – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

La prova per il raddoppio del termine di accertamento è l'inoltro della denuncia penale all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., e tale prova grava sull'Amministrazione finanziaria che non può ritenere a questo fine sufficiente che la G. di F. “avrebbe” inoltrato denuncia penale. Il raddoppio dei termini non può essere applicato “ingiustificatamente”, ma in presenza di “prove certe” (*nel caso in esame l'Ufficio non ha fornito alcuna prova certa che la G. di F. abbia effettivamente inoltrato denuncia penale all'autorità giudiziaria. La motivazione relativa al raddoppio dei termini, pertanto, manca del documento-mezzo di prova - denuncia penale - idoneo ed indispensabile ad incidere in maniera risolutiva sulla dedotta censura di decadenza dei termini per l'accertamento*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Complessità giuridica e fattuale della rettifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 33 del 22 febbraio 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Fusco

Intitolazione:

**RETTIFICA – ERRORI MATERIALI – ERRORI DI CALCOLO –
CORREZIONE – Complessità giuridica e fattuale – Attività interpretativa –
Operazione di fusione – Dichiarazione – Liquidazione – Atti motivati.**

Massima:

Qualora la rettifica operata con l'iscrizione a ruolo non derivi dalla correzione di errori materiali o di calcolo rilevabili in modo diretto ed immediato dal controllo formale della dichiarazione, bensì afferisca ad una complessa questione giuridica e fattuale quale è il riporto delle perdite fiscali da fusione, per la cui valutazione risulta necessario procedere effettuando un'attività interpretativa di norme e principi giuridici oltre ad una precisa qualificazione dei fatti caratterizzanti l'operazione di fusione, non si rientra nella previsione dell'art. 36-bis, d.P.R. 600/1973. Infatti, con la liquidazione della dichiarazione ex art. 36-bis, l'Amministrazione finanziaria è legittimata solo alla rapida correzione di errori, con una procedura, posta in essere in deroga al potere-dovere di rettifica della dichiarazione, attraverso atti di accertamento rigorosamente motivati.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Responsabilità dell'amministratore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 48 del 25 febbraio 2013

Presidente: Verniero, Relatore: Brillo

Intitolazione:

AMMINISTRATORE LEGALE - RESPONSABILITÀ – Violazioni formali – Irrogazione sanzioni – Sentenza penale di assoluzione – Obblighi – Permangono.

Massima:

La sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530 c.p., la quale statuisca che la società è amministrata da un amministratore di fatto terzo, non esonera sotto il profilo fiscale l'amministratore legale della società da responsabilità inerenti gli adempimenti formali (*omesse comunicazioni di dati IVA, omessa comunicazione di trasferimento della sede, omessa comunicazione di apertura di nuova unità operativa e l'omessa elencazione di modelli intrastat*).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Notifica dell'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 47 del 26 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – A mezzo posta – Compiuta giacenza – Avviso in busta chiusa a mezzo raccomandata con A/R – Diritto di difesa.

Massima:

Qualora l'agente postale non possa recapitare il piego per temporanea assenza del destinatario, può procedere al deposito lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna. Di tale attività deve tuttavia notificare il contribuente destinatario, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ne consegue che in sede di ricorso, l'unico documento attestante per l'Ufficio il perfezionamento della notifica e la relativa data è l'avviso di ricevimento di detta raccomandata, sul quale deve essere barrata l'apposita casella che spieghi la mancata consegna del plico al domicilio ed indichi le modalità poste in essere in assenza del destinatario. In mancanza di tali formalità deve considerarsi omessa la notifica per violazione di quella sequenza di atti preordinata all'efficace esercizio di difesa da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 139 e 140; l. 890/1982, art. 8.



Aliquote di ammortamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 116 del 4 marzo 2013

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

ALIQUOTE DI AMMORTAMENTO – Assenza di specifica voce nelle tabelle di ammortamento – Vita stimata utile del bene ammortizzabile.

Massima:

In caso di oggettiva difficoltà nell'individuare un'aliquota di ammortamento sicuramente applicabile, in quanto assente nelle relative tabelle la specifica voce, è corretto affidarsi ad un parametro economico fondamentale, ovvero la vita utile stimata dei beni.



Termine di 60 giorni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 59 del 7 marzo 2013

Presidente: Natola, Relatore: Moro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TERMINI – SESSANTA GIORNI – MANCATO RISPETTO – NOTIFICAZIONE DEL PVC – Irritualità – Ipso iure – Motivazione generica – Insussistenza.

Massima:

Qualora l'Ufficio abbia notificato l'accertamento ancor prima che fossero trascorsi i sessanta giorni utili dalla notifica del PVC redatto dalla Direzione Regionale, tale circostanza determina ipso iure l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento. Non è sufficiente, a giustificare la preventiva emissione, la generica motivazione che l'urgenza è dovuta alla imminenza della scadenza del termine decadenziale.



Emendabilità dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 69 del 19 marzo 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Ruggiero

Intitolazione:

**CONTROLLO AUTOMATIZZATO - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA -
RETTIFICA ERRORE - Emendabilità dichiarazione redditi - Limiti - Errore di
fatto ed errore di diritto - Processo – Legittimità.**

Massima:

E' ammessa l'emendabilità della dichiarazione dei redditi - mediante la presentazione di dichiarazione integrativa che corregge errori di fatto e di diritto commessi dal contribuente - anche in sede contenziosa, quando esiste la possibilità che per effetto della stessa correzione il contribuente sia assoggettato ad oneri diversi e più gravosi di quelli già a suo carico. Ciò in quanto la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti e in quanto un sistema legislativo che non consentisse la rettifica della dichiarazione darebbe luogo ad un prelievo fiscale indebito e non compatibile con i principi costituzionali (*Conf. Cass. n. 5399/2012*).



Annullamento in autotutela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 40 del 21 marzo 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Amato

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMPUGNATO –
Annullamento in autotutela – Emissione in sostituzione – Illegittimità – Non
sussiste.**

Massima:

E' ammissibile l'autotutela sostitutiva, consistente nel ritiro di un atto impositivo e nell'emanazione di un nuovo atto di identico contenuto ma corretto dai suoi vizi formali, a condizione che l'atto impositivo sia inficiato esclusivamente da nullità derivante da vizi di natura formale tali da non incidere sull'esistenza o l'ammontare del credito tributario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41-bis.



Mancanza di delega al sottoscrittore dell'avviso di accertamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 95 del 25 marzo 2013
Presidente e Relatore: Verniero

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DI UN
FUNZIONARIO – Mancanza di delega nei confronti del sottoscrittore dell'atto
– Vizio nel procedimento di formazione della pretesa tributaria – Sussiste –
Avviso di accertamento – Nullità – Sussiste.**

Massima:

Nell'ambito del diritto amministrativo, la delega viene definita come l'atto dispositivo di un soggetto o dell'organo di un soggetto mediante il quale quest'ultimo, fondandosi sulla propria competenza a provvedere in ordine ad un determinato oggetto, attribuisce ad altro soggetto o organo i poteri e le facoltà che reputa necessari affinché quest'ultimo possa provvedere in modo altrettanto legittimo in ordine all'oggetto stesso, entro i limiti e secondo i criteri stabiliti nell'atto di delegazione. Alla luce di ciò, l'avviso di accertamento deve considerarsi nullo ai sensi dell'art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato: se la sottoscrizione non è quella del capo dell'ufficio, risulta necessaria la delega a sottoscrivere, con la conseguenza che in caso di contestazione da parte del contribuente incombe all'Amministrazione dimostrare l'esercizio del potere sostitutivo o la presenza della delega. L'esistenza e la validità della delega possono essere contestate e verificate in sede giurisdizionale, implicando tale indagine ed accertamento un controllo non già sull'organizzazione interna della Pubblica Amministrazione, bensì sulla legittimità dell'esercizio della funzione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione (*Conf. Cass. 14195/2000*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Informazioni illecitamente raccolte all'estero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 107 del 25 marzo 2013

Presidente: Verniero, Relatore: Brillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – COSTITUZIONE DI DISPONIBILITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO – Presunzione di redditi non dichiarati in Italia – Condizioni – Documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni – Inutilizzabilità – Cd. “lista Falciani” - Avviso di accertamento fondato sulle informazioni in essa contenute – Illegittimità.

Massima:

Devono considerarsi illegittimi l'avviso di accertamento ed il provvedimento di irrogazione delle sanzioni con i quali l'Amministrazione finanziaria contesta al contribuente la sottrazione a tassazione di disponibilità finanziarie all'estero, la cui esistenza ed il cui ammontare sono presunti unicamente sulla base di documenti sottratti dalla banca dati informatica di un Istituto bancario estero da parte di un suo ex dipendente e, successivamente, trasmessi alle autorità fiscali italiane per mezzo di strumenti di cooperazione fiscale internazionale, quali la Direttiva n. 77/799/CEE e la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia del 5 ottobre 1989. A tale riguardo, trova applicazione anche nel contenzioso tributario il principio secondo cui le informazioni trasmesse dalle Autorità finanziarie dei Paesi appartenenti all'Unione Europea attraverso i canali della collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttiva n. 77/799/CEE e dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni possono essere utilizzate nei procedimenti penali a condizione che non siano state ottenute *contra legem* nel Paese estero (*Conf. Cass. 38753/2012*).

Riferimenti normativi: Dir. 77/799/CEE; d.l. 167/1990, art. 4; c.p., art. 240 comma 2.



Movimentazioni bancarie, dichiarazione di terzi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 119 del 27 marzo 2013

Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO BANCARIO – RETTIFICA REDDITO DI LAVORO AUTONOMO – Attendibile ricostruzione movimentazioni bancarie – Necessaria - Dichiarazioni di terzi - Efficacia probatoria – Rilevanza – Sussiste.

Massima:

Le dichiarazioni di terzi che attestino l'accredito, sul conto corrente bancario del contribuente, di somme di denaro erogate a titolo di liberalità hanno valenza probatoria in sede di accertamento, quindi costituiscono materiale necessario per la ricostruzione del reddito in base alle movimentazioni bancarie. La mancata utilizzazione delle stesse da parte dell'Ufficio inficia la validità dell'azione accertatrice.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32, 33, 38, 39 e 40.



Accertamento di maggior valore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 174 del 11 aprile 2013

Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – DETERMINAZIONE DEL VALORE DI AVVIAMENTO – METODO COMPARATIVO.

Massima:

Nell'accertamento di maggior valore con il metodo comparativo, l'ufficio deve dimostrare che i calcoli effettuati (*basati su coefficienti derivanti da comparazione con altri atti aventi la stessa natura*), possono essere applicati al caso di specie, tenendo conto delle specifiche caratteristiche e dell'ubicazione dei beni facenti parti il ramo d'azienda ceduto. La rettifica del valore degli immobili sulla base dei generici valori di stima del listino FIMAA della Camera di Commercio deve essere suffragata da calcoli che tengano in considerazione la peculiarità dei beni, la loro dimensione, la loro ubicazione e l'eventuale utilizzo, nonché la futura possibile destinazione ad uso diverso.



Valori OMI

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 127 del 11 aprile 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – VALORI OMI – CARENZA DI
MOTIVAZIONE – Mancata allegazione – Mancata riproduzione del contenuto
essenziale – Mero risultato di calcoli – Impossibilità di difesa per il ricorrente.**

Massima:

Qualora l'avviso di accertamento faccia riferimento ai valori OMI riportati in documenti di cui però non solo non sia stata allegata copia, ma nemmeno sia stato riprodotto il contenuto essenziale degli stessi, l'ufficio si è limitato a riportare in atti il semplice risultato dei propri calcoli senza alcuna ulteriore indicazione. Tale circostanza rende impossibile al ricorrente, non solo valutare se i parametri usati fossero corretti, ma anche capire quale dato preciso l'ufficio abbia utilizzato per svolgere le proprie valutazioni.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 120 del 11 aprile 2013

Presidente e Relatore: La Mattina

Intitolazione:

**RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO - PRESUPPOSTI -
Obbligo di denuncia penale - Soglie di rilevanza penale - Mancato superamento
soglie di rilevanza penale - Accertamento da parte del giudice - Decadenza
dell'Ufficio dal potere d'accertamento – Sussiste.**

Massima:

L'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, che dispone il raddoppio per i termini dell'accertamento, opera soltanto in caso di superamento delle soglie stabilite dall'art. 5, d.lgs. 74/2000. è prescritto in capo al giudice tributario, in caso di contestazione da parte del contribuente, controllare in concreto la sussistenza dell'obbligo di denuncia. È obbligo del giudice accertare che l'importo da recuperare a tassazione sia effettivamente quello contestato. Qualora egli accerti che detto importo è invece di ammontare inferiore, in modo da non superare le soglie penalmente rilevanti, l'accertamento è nullo, in quanto notificato oltre lo spirare dell'ordinario termine di accertamento. Il mancato superamento della soglia di rilevanza penale, infatti, fa venire meno l'obbligo di denuncia penale, che solo può giustificare il raddoppio del termine per l'accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.



Prove illegittimamente acquisite

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 131 del 11 aprile 2013

Presidente: Lamattina, Relatore: Uppi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – LISTA FALCIANI - Utilizzabilità prova illegittimamente acquisita - Analogia con il processo penale – Sussiste.

Massima:

L'eventuale illegittima acquisizione di documenti bancari nel territorio estero comporta analoga illiceità dell'acquisizione dei relativi dati da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana attraverso le procedure di cooperazione internazionale. Il fatto che i contenuti della cd "lista Falciani" siano stati acquisiti con procedure di collaborazione tra Stati non ha alcuna rilevanza, rimanendo comunque illegittima l'acquisizione dei medesimi documenti. Così come nel procedimento penale i documenti illegittimamente raccolti non possono essere utilizzati ex art. 240 c.p.c., neppure in attuazione del più alto interesse pubblico alla repressione del crimine, detti documenti non possono altrettanto essere utilizzati per la realizzazione di un interesse di rango inferiore quale la riscossione dei tributi. Un diverso comportamento porterebbe ad una contraddizione con i principi di eguaglianza e ragionevolezza.

Riferimenti normativi: c.p.p., art. 240.



Lista Falciani

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 152 del 6 maggio 2013

Presidente: D'Andrea, Relatore: Pagliaro

Intitolazione:

**LISTA FALCIANI – ILLECITA ACQUISIZIONE E INUTILIZZABILITÀ
PROCESSUALE DELLE INFORMAZIONI PERVENUTE DA AUTORITÀ
STRANIERA – Non sussiste – Direttiva n. 77/799 CEE – Applicabilità –
Accertamento induttivo – Legittimità.**

Massima:

Secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 77/799 CEE e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è consentito lo scambio di informazioni fra gli Stati Membri dell'Unione Europea, finalizzato alla lotta contro l'evasione fiscale nel proprio ordinamento. Pertanto, l'acquisizione di dati fiscalmente rilevanti provenienti dalle suddette informazioni non può considerarsi illecita ed esse sono quindi utilizzabili a sostegno indiziario del conseguente accertamento induttivo.



Prove illegittimamente acquisite

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 128 del 8 maggio 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – LISTA FALCIANI - ACQUISIZIONE PROVE - Utilizzo prove illegittimamente acquisite all'estero - Analogia con il processo penale - Non sussiste.

Massima:

L'eventuale illegittima acquisizione di documenti bancari nel territorio estero non comporta analoga illiceità dell'acquisizione dei relativi dati da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana attraverso le procedure di cooperazione internazionale. Nell'ordinamento tributario non esiste, diversamente dal procedimento penale, un principio generale di inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita.

Riferimenti normativi: Cost., art. 15; c.p.p., art. 240.



Notifica ad irreperibile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n.164 del 13 maggio 2013

Presidente: Verniero, Relatore: Di Gennaro

Intitolazione:

NOTIFICA – TRASFERIMENTO RESIDENZA – Mancato reperimento presso il precedente indirizzo di residenza – Notifica “ad irreperibile” – Non è applicabile.

Massima:

Nel caso di trasferimento della residenza in altro Comune, la notifica effettuata presso il precedente indirizzo deve ritenersi non validamente effettuata. La modalità di notifica “ad irreperibile” di cui al combinato disposto degli artt. 60, d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c. non può essere impiegata laddove il messo notificatore possa, con una semplice ricerca anagrafica, verificare la reale residenza del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 140.



Raddoppio dei termini, prova della denuncia penale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 195 del 14 maggio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - RADDOPPIO DEI TERMINI - Assenza di prova dell'esistenza di denuncia penale – Illegittimità.

Massima:

Il raddoppio dei termini per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio impositore è subordinato alla prova dell'esistenza di denuncia penale alla Procura della Repubblica. In assenza di prova della presentazione di tale denuncia penale alla Procura deve ritenersi nullo l'atto impositivo, perché emesso oltre i termini di legge.



Violazioni che comportano l'obbligo di denuncia

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 210 del 14 maggio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Brillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - VIOLAZIONI CHE COMPORTANO L'OBLIGO DI DENUNCIA PENALE - Raddoppio dei termini – Legittimità.

Massima:

In presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74/2000, deve ritenersi legittimo il raddoppio dei termini di accertamento relativamente ai singoli periodi d'imposta in cui è stata commessa la violazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 259 del 16 maggio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Chirieleison

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - CONTROLLO FORMALE AUTOMATIZZATO -
Presentazione di dichiarazione integrativa a seguito di comunicazione di
irregolarità - È possibile.**

Massima:

La dichiarazione dei redditi affetta da errore, sia esso di fatto che di diritto, commesso dal dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico; ciò, in quanto:

a) la dichiarazione dei redditi non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell'acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti;

b) un sistema legislativo che non consentisse la rettificabilità della dichiarazione, darebbe luogo a un prelievo fiscale indebito e, pertanto, non compatibile con i principi costituzionali della capacità contributiva.

Deve riconoscersi, quindi, il diritto del contribuente a presentare dichiarazione integrativa, per la correzione degli errori commessi in sede di dichiarazione dei redditi, anche oltre il termine annuale di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo.



Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 300 del 19 giugno 2013
Presidente: Saresella, Relatore: Chirieleison

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – FATTURE PER OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA - Assolto con la produzione di documentazione fotografica attestante i lavori eseguiti e copia degli assegni.

Massima:

E' illegittima la contestazione di indebita detrazione dei costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, qualora il contribuente, sia in sede di accertamento sia in sede contenziosa, fornisca la prova della effettività della prestazione ricevuta, mediante esibizione di documentazione fotografica attestante i lavori eseguiti, nonché copia degli assegni e del bonifico da cui risulta il pagamento della fattura de qua a favore della ditta fornitrice.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.21.



Imposte dirette

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 239 del 20 giugno 2013

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTE DIRETTE – Deducibilità perdite su crediti – Mancanza di elementi certi per l'impossibilità di recupero dei crediti – Atto di accertamento legittimo.

Massima:

Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti occorre dimostrare l'esistenza di elementi certi a sostegno dell'effettiva impossibilità del recupero dei crediti. Questi elementi non possono ritenersi integrati dal mero ricorso alla procedura monitoria del decreto ingiuntivo né dal contenuto delle informazioni sulla condizione patrimoniale del debitore né infine dal tentativo di un precedente sequestro conservativo nei confronti del debitore da parte di altro creditore rimasto infruttuoso per incapacità del medesimo debitore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 101 comma 5.



Socio ex liquidatore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 259 del 26 giugno 2013

Presidente: Centurelli, Relatore: Brillo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE – Deducibilità perdite su crediti – Mancanza di elementi certi per l'impossibilità di recupero dei crediti – Atto di accertamento legittimo.

Massima:

Nel caso in cui un socio ex liquidatore di una società oramai estinta per intervenuta cancellazione ai sensi dell'art. 2495 c.c. ha posto in essere un disegno fraudolento inteso alla distrazione di fondi tramite operazioni fittizie prima della messa in liquidazione della società deve rispondere dei presunti debiti della società estinta (*nel caso in esame l'utilizzo dell'art. 2495 c.c. sugli effetti a garanzia dei soci nella cancellazione delle società è strumentale stante che il ricorrente ha di fatto inquinato il Bilancio attraverso la rilevazione contabile di componenti negativi di reddito fittiziamente creati al solo scopo di nascondere gli utili conseguiti dalla Società con la propria attività, non lasciandone traccia nel bilancio finale di liquidazione*).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 194 del 26 giugno 2013

Presidente: Natola, Relatore: Fusco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AVVIAMENTO – Perdite – Infondatezza del valore determinato dall'ente – Non necessaria corrispondenza.

Massima:

Dalla circostanza afferente la presenza di perdite, non può derivare automaticamente l'infondatezza del valore di avviamento determinato dall'ente accertatore, dal momento che è ben possibile che un'impresa, pur avendo un avviamento consistente, sia in perdita, per ragioni che nulla hanno a che fare con l'avviamento stesso.



Avviamento, rettifica di valore

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 29 del 19 febbraio 2013

Presidente: Ferraro, Relatore: Lancia

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTO DI CESSIONE D’AZIENDA – Rettifica in aumento del valore dell’avviamento – Rideterminazione effettuata in applicazione di una percentuale di redditività sui ricavi medi degli ultimi tre esercizi – Legittima.

Massima:

L’avviamento costituisce una componente del valore dell’azienda, data dal maggior valore di scambio dei singoli beni che la compongono, di cui bisogna tener conto nella determinazione del “valore venale” dell’azienda ceduta, senza che possano assumere rilievo circostanze contingenti quali i legami di parentela o di lavoro fra venditore ed acquirente. Il valore che deve essere preso in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile per il pagamento dell’imposta di registro è il prezzo che il bene ha in “comune commercio”, vale a dire quello che il venditore ha le maggiori probabilità di realizzare e l’acquirente di pagare “in condizioni normali di mercato”, cioè prescindendo da situazioni soggettive e momentanee che possano deprimerlo o esaltarlo. Conseguentemente, ai fini dell’accertamento risulta legittima l’applicazione del criterio matematico in base al quale il valore dell’avviamento è determinato anche sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o in mancanza dichiarati ai fini dell’imposta sui redditi negli ultimi tre periodi i imposta anteriori a quello in cui è intervenuti il trasferimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 634/1972, art. 48.



Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 41 del 11 marzo 2013

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

DICHIARAZIONE – ERRORE FORMALE – Principio di emendabilità della dichiarazione – Invio di dichiarazione correttiva nei termini – Emissione di cartella di pagamento sulla base di controllo automatizzato – Illegittima.

Massima:

In tema di imposte sui redditi, la possibilità del contribuente di emendare la dichiarazione, allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull'obbligazione tributaria ma di carattere meramente formale, è esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggior pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ed anche oltre il termine previsto per l'integrazione della dichiarazione dall'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, poiché questa scadenza opera, atteso il tenore letterale della disposizione, solo per il caso in cui si voglia mutare la base imponibile, ma non anche quando venga in rilievo un errore meramente formale (*Conf. Cass. SS.UU. 15063/2002 e Cass. 5852/2012*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis.



Accesso nelle abitazioni private

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. I, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Melluso

Intitolazione:

ACCESSO NELLE ABITAZIONI PRIVATE – AUTORIZZAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA – Requisiti necessari dell’atto di autorizzazione - Gravi indizi di violazione delle norme fiscali per la sua impugnazione - Potere del Giudice tributario di verifica dei requisiti necessari per l’accesso.

Massima:

Gli artt. 52 d.P.R. n. 633/1972 e 33 d.P.R. n. 600/1973, nel consentire la perquisizione nelle abitazione privata del contribuente, la subordinano alla preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica e questi può concederla solo in presenza di gravi indizi di violazioni tributarie. Di conseguenza, il giudice tributario ha il potere/dovere di verificare non solo la presenza, nel decreto autorizzativo, di una motivazione (sia pure concisa e per relationem, mediante recepimento dei rilievi dell’organo decidente) circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, ma anche di controllare la correttezza, in diritto, del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l’ordinamento attribuisca valenza indiziaria. In buona sostanza il Giudice tributario deve entrare nel merito della valutazione dei “gravi indizi” di violazione di norme tributarie, la cui presenza consente l’accesso nei locali di cui al comma 2 dell’art. 52 d.P.R. n. 633/1972 e art. 33 d.P.R. n. 600/1973. La mancanza, nell'autorizzazione, del riferimento sia pure sintetico agli elementi ritenuti gravemente indiziario dall’Ufficio, rende illegittimo il conseguente avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Cost., art. 14; d.P.R. 633/1972, art. 52; d.P.R. 600/1973, art. 33.



Genericità della motivazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 17 del 31 gennaio 2013

Presidente: Vitali, Relatore: Donina

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – REDDITI DIVERSI - Motivazione – Rinvio generico alla categoria dei redditi diversi – Motivazione insufficiente.

Massima:

La tassatività dei redditi diversi esclude che, nell'avviso di accertamento, l'ente impositore possa genericamente rinviare alla predetta categoria, senza indicare, in modo specifico, a quale tipo di reddito diverso fa riferimento. È perciò illegittimo, per vizio di motivazione, l'avviso di accertamento nel quale non sia individuato a quale delle categorie di redditi diversi deve essere ricondotto il caso di specie o a quale lettera dell'art. 67 del TUIR l'ente impositore ha inteso far riferimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; d.P.R. 917/1986, art. 67.



Accertamento esecutivo, notifica

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 44 del 4 aprile 2013

Presidente e Relatore: Molinari

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO – NOTIFICA – Agente notificatore diverso dall'ufficiale giudiziario – Legittimità della notifica.

Massima:

L'avviso di accertamento cd. esecutivo non deve essere notificato esclusivamente dall'ufficiale giudiziario. L'avviso di accertamento esecutivo è un atto che ha già valore d'intimazione ad adempiere e di titolo esecutivo dopo 60 giorni dalla sua notifica, e che dunque può essere assimilato al precetto, per la cui notifica è richiesto l'intervento dell'ufficiale giudiziario. Tuttavia, nel nostro ordinamento le ipotesi di nullità sono regolate specificamente ed esclusivamente dal diritto e mai dedotte per analogia. Di conseguenza, poiché l'art. 29 del d.l. n. 78/2010 non prescrive che la notifica dell'accertamento esecutivo debba essere eseguita solo dall'ufficiale giudiziario, non è nulla la notifica di tale avviso per il solo fatto di non essere stata eseguita da un ufficiale giudiziario.

Riferimenti normativi: d.l. 79/2010, art 29.



Elementi indiziari e frode carosello

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013

Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - CESSIONE DI BENI – Interposizione di società “cartiera” o “fantasma” – Prova esistenza operazioni – Movimentazione beni ed effettivo pagamento – Insufficienza.

Massima:

Quando l'Amministrazione finanziaria fornisce sufficienti elementi indiziari che alcune fatture riflettono operazioni in tutto o in parte fittizie (cosiddette “frodi carosello”), è onere del contribuente dimostrare (sia ai fini della detrazione ai fini IVA che delle deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette) l'effettiva esistenza e consistenza delle stesse. La prova non può essere costituita dalla sola dimostrazione della movimentazione di beni e dell'effettivo pagamento del corrispettivo in quanto ciò rappresenta un mero elemento indiziario, la cui presenza (o assenza) deve essere valutata nel contesto delle altre risultanze processuali (*nel caso di specie, i fittizi operatori nazionali interposti acquistavano i prodotti di elettronica (telefonia) da società sammarinesi per poi cederli nel mercato locale alla società filtro senza versare l'IVA e sottraendoli agli obblighi dichiarativi. Successivamente i prodotti venivano rivenduti, con un passaggio intermedio, alle stesse società sammarinesi che li avevano originariamente esportati dalla Repubblica*) (Conf. Cass. 8247/2008, 15395/2008, 18650/2008, 4013/2010 e 9176/2010).

Riferimenti normativi: l. 537/1997, art. 14 comma 4-bis; l. 289/2002, art. 2 comma 8.



Notifica dell'invito a comparire

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 14 del 15 gennaio 2013

Presidente: Chiaro, Relatore: Vitali

Intitolazione:

INVITO A COMPARIRE – NOTIFICA A MEZZO POSTA – Ammissibile – Documenti non esibiti – Conseguenze.

Massima:

In merito all'invio dell'invito a comparire, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi della cosiddetta notificazione semplificata spedendo l'atto tramite raccomandata. I documenti non esibiti in risposta agli inviti dell'ufficio, non possono essere presi in considerazione successivamente in sede contenziosa a meno che il contribuente non dimostri, nel ricorso introduttivo, di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili.

Riferimenti normativi: l. 146/1998, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 32 commi 4 e 5.



Fatture false

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 30 del 12 marzo 2013

Presidente e Relatore: Febbraro

Intitolazione:

**FATTURE FALSE - ONERE DELLA PROVA - In capo al contribuente -
Denuncia di falso contro ignoti – Sufficienza – Non sussiste.**

Massima:

Qualora l'Amministrazione finanziaria, sulla base di ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti, contesti la presenza di fatture false, spetta al contribuente l'onere di provare la propria estraneità alla vicenda e non è sufficiente a tal fine la semplice presentazione di una querela di falso nei confronti di ignoti. Contrariamente ragionando basterebbe una mera denuncia contro ignoti per sottrarsi all'onere probatorio.



Sottoscrizione dell'atto impositivo *¹

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 60 del 5 aprile 2013

Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE – CAPO UFFICIO COMPETENTE O SUO DELEGATO – NECESSITÀ.

Massima:

Qualora un avviso di accertamento non rechi la sottoscrizione del Capo dell'Ufficio competente o di un altro funzionario da lui delegato, l'atto deve considerarsi radicalmente nullo. Non devono infatti ritenersi ammesse né prevedibili deleghe a cascata, con tre o più livelli di responsabilità dirigenziale o funzionariale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.

*¹ In tema di imposte sui redditi, la Corte di Cassazione ha ritenuto (sentenza n. 14195 del 27 ottobre 2000) che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono nulli tutte le volte che gli avvisi nei quali si concretizzano non risultino sottoscritti dal capo dell'ufficio emittente o da un impiegato della carriera direttiva (addetto all'ufficio) validamente delegato dal reggente di questo. Ne consegue che la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall'art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973 (cfr. nello stesso senso Cassazione n. 14626 dell'11 novembre 2000). Il filone giurisprudenziale di legittimità si è consolidato in tal senso con le successive ordinanze/sentenze della Suprema Corte (Cassazione, ordinanza n. 17400 dell'11 ottobre 2012, ordinanza 19739 del 13 novembre 2012). In particolare, con l'ancor più recente sentenza n. 14942 del 14 giugno 2013 i Giudici hanno sostenuto che l'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R., se non reca la sottoscrizione del capo dell'Ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell'Ufficio titolare ma di un funzionario, incombe sull'Amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'Ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il Direttore tributario alla sottoscrizione. Tale orientamento è seguito dalla giurisprudenza di merito, fra le ultime CTP Lecce, 4 giugno 2013, n. 254.



Rettifica

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 65 del 16 aprile 2013

Presidente: Febbraro, Relatore: Ortore

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – Rettifica – Notifica – Sottoscrizione.

Massima:

In base al disposto dell'art. 42, d.P.R. n. 600/1973, ogni accertamento in rettifica o d'ufficio di un maggior reddito deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante la notifica di uno specifico avviso, sottoscritto dal capo dell'Ufficio, contenente l'indicazione dell'imponibile accertato e debitamente motivato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 38, 40, 41 e 42.



Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 27 del 12 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Rizzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – Onere della prova – Pagamento delle fatture – Irrilevante.

Massima:

Spetta al contribuente dimostrare che le fatture considerate inesistenti negli avvisi di accertamento corrispondevano invece ad effettive operazioni. Una prova siffatta non può essere data attraverso la dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle fatture, proprio perché normalmente i mezzi di pagamento vengono utilizzati fittiziamente per dare corpo apparente a transazioni inesistenti.



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 24 del 18 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Rossi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO BANCARIO – Onere di prova contraria in capo al contribuente – Sussiste.

Massima:

E' legittima l'estensione dell'utilizzazione dei dati risultanti dalle movimentazioni dei conti correnti bancari a quelli formalmente intestati ai soci, allorché risulti provata dall'Agenzia delle Entrate, anche tramite presunzioni, la sussistenza di una base sociale ristretta e/o familiare. Pertanto una società, anche se di capitale, con una ristretta compagine sociale, caratterizzata dalla presenza di tre soci, due dei quali legati da rapporto coniugale, integra l'elemento indiziario sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità alla società accertata delle operazioni desunte dai rapporti bancari intestati ai soci.

Ne deriva di conseguenza, in base alla corretta interpretazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, l'inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, al fine di dimostrare l'estraneità delle operazioni all'attività d'impresa della società.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 32.



Raddoppio dei termini, mancata allegazione del pvc
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 30 del 5 marzo 2013
Presidente: Vacchiano, Relatore: Bottoni

Intitolazione:

**TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI -
Decadenza - Mancata allegazione in sede di costituzione in giudizio del PVC
contenente la denuncia penale – Non sussiste – Processo tributario – Efficacia
sentenza penale – Non sussiste.**

Massima:

L'art. 37 ha stabilito l'inserimento, dopo il secondo comma degli artt. 57 d.P.R. n. 633/1972 e 43 d.P.R. n. 600/1973, del terzo comma, che recita "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione". Emerge chiaramente il collegamento tra l'ampliamento dei termini per l'accertamento e la sussistenza dell'obbligo di denuncia penale. Di conseguenza, il presupposto per il raddoppio non deve verificarsi entro il termine dell'ordinaria decadenza in quanto il raddoppio dei termini si riferisce a fattispecie sin dall'origine autonome e diverse da quelle che disciplinano i tempi brevi. La mancata allegazione del PVC in sede di costituzione in giudizio dell'Ufficio è irrilevante ai fini della decadenza del raddoppio dei termini, qualora una copia del PVC, dal quale emerge la fattispecie penalmente rilevante, sia stata inviata alla Procura della Repubblica competente, e un'altra copia sia stata consegnata dai verificatori al contribuente, in modo tale che quest'ultimo abbia avuto modo di conoscere il contenuto della denuncia, per poter esplicitare adeguatamente le proprie difese. Nel processo tributario non è riconosciuta l'automatica efficacia della sentenza di assoluzione pronunciata in sede penale, in quanto il giudice tributario è tenuto a fare un'autonoma ricostruzione e valutazione dei fatti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1972, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; c.p.p. artt. 331 e 654; d.lgs. 74/2000, artt. 20 e 21.



Fatturazione di operazioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 56 del 14 maggio 2013

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IVA – FATTURAZIONE DI OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE – Procedura di verifica – Onere della prova – Certezza e incontrovertibilità della prova.

Massima:

Le cessioni intracomunitarie sono effettuate senza applicazione d'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione attribuito dallo Stato membro di appartenenza. Per accedere al regime esente non basta l'indicazione di tale numero nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre che il Ministero delle Finanze confermi la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. Nel caso in cui non venga rispettata la procedura di verifica prevista dalla legge per gli scambi intracomunitari, il contribuente potrà comunque fornire la prova che le cessioni sono effettivamente avvenute in favore di soggetti intracomunitari soggetti ad Iva. Tale prova può essere fornita con ogni mezzo, purché abbia carattere di certezza ed incontrovertibilità; ad esempio mentre l'attestazione di pubbliche amministrazioni del Paese di destinazione è una valida prova, i documenti di origine privata, come la documentazione bancaria dell'avvenuto pagamento, non costituiscono prove idonee allo scopo.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 50.



Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI MOTIVAZIONE – Motivazione per relationem al PVC – Legittimità – Indagini bancarie – Contraddittorio amministrativo – Facoltà per l’Amministrazione – Obbligo – Non sussiste – Presunzioni legali – Onere della prova a carico del contribuente.

Massima:

E' legittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem mediante rinvio alle conclusioni contenute nel PVC redatto dalla Guardia di finanza; l'Ufficio, condividendo tali conclusioni, ha inteso realizzare un'economia di scrittura che non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio, atteso che si tratta di rinvio ad elementi già noti al contribuente. L'Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare i dati relativi alle movimentazioni risultanti dai conti correnti bancari dei contribuenti senza instaurare un preventivo contraddittorio. Nessuna norma impone l'obbligo di convocare il contribuente prima dell'emissione dell'avviso accertamento. Il diritto di difesa del contribuente non subisce pregiudizi in quanto può essere esercitato sia nella fase contenziosa sia in sede amministrativa mediante, l'attivazione della procedura di definizione in adesione, ovvero del potere di autotutela della pubblica amministrazione. L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini sui conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente. In ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, grava sull'Ufficio dimostrare la riconducibilità alla società contribuente dei rapporti bancari formalmente intestati a soggetti terzi, mentre grava sul contribuente dimostrare la estraneità di ogni singola operazione bancaria alla propria attività d'impresa. Con riferimento all'acquisizione dei movimenti di un conto corrente bancario riconducibili ad un'attività d'impresa, debbono essere considerati ricavi sia le operazioni attive sia quelle passive, senza che si debba procedere alla deduzione presuntiva di oneri e costi deducibili essendo posto, a carico del contribuente, l'onere di indicare e provare eventuali specifici costi deducibili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 42.



Autotutela

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 51 del 17 giugno 2013

Presidente: Nocerino, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AUTOTUTELA – TERMINI – DANNI.

Massima:

E' legittimo il potere dell'Ufficio di emendare, in autotutela, i propri atti, laddove questi siano incompleti. La predetta facoltà correttiva ed integrativa, se esercitata nei termini imposti dalla legge per l'esercizio dell'attività di accertamento e se non determina duplicazione d'imposta, non arreca nessun danno sostanziale al contribuente.



Raddoppio dei termini, ipotesi di reato

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 67 del 24 giugno 2013

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – TERMINI PER LA NOTIFICA DELL'ATTO –
Raddoppio dei termini – Violazione che comporta obbligo di denuncia –
Necessità – Sussiste.**

Massima:

La sottoposizione dell'azione di accertamento al termine breve o al termine raddoppiato dipende esclusivamente dal fatto che il funzionario accertatore ritenga di trovarsi al cospetto di una violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. L'obbligo di denuncia sussiste quando il pubblico ufficiale sia in grado di individuare con sicurezza gli elementi del reato da denunciare, escluse le cause di estinzione o di non punibilità, che possono essere valutate solo dall'autorità giudiziaria, non essendo sufficiente il generico sospetto di una eventuale attività illecita.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Società cancellata dal Registro delle Imprese

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 25 del 11 febbraio 2013

Presidente: Alioto, Relatore: Moroni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IRPEF – SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE.

Massima:

I soci sono abilitati a ricevere gli atti della società estinta. L'estinzione della società per effetto della sua cancellazione dal Registro delle Imprese, infatti, non inficia la responsabilità dei soci, come disposto dal terzo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 (*Conf. Cass. 7676/2012*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5; d.P.R. 602/1973, art. 36.



Determinazione base imponibile

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 37 del 18 febbraio 2013

Presidente: Matacchioni, Relatore: Furiosi

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA - BASE IMPONIBILE - Determinazione - Componenti negativi di reddito - Deduzione – Condizioni.

Massima:

Nessuna norma prevede l'obbligo in capo all'Amministrazione finanziaria di procedere, in sede di accertamento, alla compensazione tra l'imposta oggetto di contestazione, riconducibile al componente negativo erroneamente dedotto in difetto di competenza, e l'imposta rimborsabile che emergerebbe dalla corretta imputazione del medesimo componente.



Motivazione per relationem

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 36 del 14 marzo 2013

Presidente: Latagliata, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO –
Rinvio ad altri atti – Carenza di informazione – Diritto di difesa – Produzione
tardiva – Nullità.**

Massima:

L'accertamento motivato con il rinvio ad un atto dell'Amministrazione finanziaria non allegato all'avviso e non noto al contribuente è nullo e la produzione dell'atto stesso in sede di contenzioso non sana in nessun modo il vizio di nullità originario. La produzione da parte dell'Ufficio, in sede di costituzione in giudizio e proposizione delle proprie controdeduzioni, dell'atto richiamato per relationem non può rientrare nella fattispecie di cui all'ex art. 24, commi 2 e 3 del d.lgs. 546/1992, laddove l'atto richiamato fosse in possesso dell'Amministrazione prima della notifica degli avvisi di accertamento. Ne consegue che la mancata allegazione di un atto richiamato nell'avviso di accertamento fa venir meno un elemento fondamentale di riscontro posto a base del requisito motivazionale del provvedimento, determinandone l'invalidità.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 24 commi 2 e 3.



Responsabilità dei soci di una società estinta

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 48 del 20 marzo 2013

Presidente: Pipponzi, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RESPONSABILITÀ SOCI – Bilancio di liquidazione – Società estinta – Sopravvenienza di attività e passività.

Massima:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2495 c.c., l'iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione della società determina l'estinzione della stessa, a prescindere dalla sopravvenienza/sussistenza di attività e passività a questa afferenti. Da ciò discende non solo che il liquidatore e/o gli amministratori della società ormai estinta possono rappresentarla in giudizio nei limiti previsti ex art. 2495 c.c. ma che gli eventuali creditori insoddisfatti - pubblici e privati - della persona giuridica (inesistente) potranno vantare un diritto a pretendere nei confronti dei soci nei limiti di quanto percepito da questi ultimi, così come emerge per tabulas dal bilancio finale di liquidazione (*Conf. Cass. SS.UU. 4060/2010, 4061/2010 e 4062/2010*).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Omessa allegazione p.v.c.

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 51 del 25 marzo 2013

Presidente: Pipponzi, Relatore: De Biase

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OMESSA ALLEGAZIONE P.V.C. – NULLITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

Il vizio di nullità degli avvisi di accertamento che hanno soltanto richiamato, ma non allegato, il correlato p.v.c., puntualmente notificato a conclusione della fase di verifica, non può essere sollevato in fase contenziosa soprattutto quando il contribuente abbia presentato puntuale ricorso e si sia regolarmente costituito in giudizio. Difatti, in tal caso, l'avviso di accertamento ha raggiunto lo scopo per cui è stato emesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 156 c.p.c..

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 156.



Società estinta, responsabilità dei soci

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 70 del 15 aprile 2013

Presidente: Pipponzi, Relatore: De Biase

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RESPONSABILITÀ – SOCI DI CAPITALE – Debiti – Società cancellata – Bilancio di esercizio – Liquidazione – Prova – Illegittimità avviso.

Massima:

In base al disposto dell'articolo 36, terzo comma, d.P.R. 602/1972, i soci di capitale sono responsabili dei debiti della società estinta ove abbiano percepito somme in sede di distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio finale di liquidazione, ovvero qualora nei due periodi di imposta antecedenti la messa in liquidazione abbiano ricevuto beni sociali; ciò nei limiti dell'ammontare delle somme percepite o del valore dei beni loro assegnati. L'Ufficio, per imputare ai soci un maggior reddito, deve provare che questi hanno percepito somme di denaro nei due anni precedenti alla liquidazione o in fase di liquidazione, anche tramite la produzione del bilancio finale dal quale risulti l'esistenza di un attivo della liquidazione.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 ; d.P.R. 602/1972, art. 36 comma 3.



Carenza di delega

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 142 del 8 aprile 2013

Presidente: Priolo, Relatore: Rossanigo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE DI FUNZIONARIO NON DELEGATO – EFFETTO DI NULLITÀ INSANABILE – SUSSISTE.

Massima:

Si concreta la nullità radicale, assoluta ed insanabile dell'avviso di accertamento, qualora lo stesso sia firmato da un funzionario non delegato all'uopo dal direttore capo dell'Ufficio.



Motivazione apparente

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 113 del 17 giugno 2013

Presidente: Ferrari, Relatore: Guidi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE – SEMPLICE RICHIAMO
ALL'INCOMPLETA RISPOSTA – NULLITÀ.**

Massima:

Il semplice richiamo all'incompleta risposta al questionario senza indicare a quale punto si riferisce la dedotta incompletezza è una motivazione solo apparente e come tale non consente al contribuente di svolgere un'adeguata difesa. La sostanziale carenza di motivazione comporta la nullità dell'atto.



Notifica a società estinta

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 3 del 9 gennaio 2013

Presidente: Cerracchio, Relatore: Folini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - NOTIFICA A SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO IMPRESE - Difetto di notifica - Nullità - Sanabilità - Non sussiste.

Massima:

La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ha natura costitutiva, comportando quindi l'estinzione della società cancellata ad ogni effetto di legge.

Di conseguenza l'eventuale azione dei creditori insoddisfatti, tra cui l'Amministrazione finanziaria, può essere intentata soltanto nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti del liquidatore se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.P.R. 602/1973, art. 36 comma 5.



Valore definito ai fini dell'imposta di registro

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 5 del 19 febbraio 2013

Presidente: La Salvia, Relatore: Bussani

Intitolazione:

VALORE DI MERCATO – DEFINIZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – Rilevanza ai fini delle II.DD. - Onere del contribuente di fornire prova contraria – Interesse ad agire – Al momento della eventuale e concreta contestazione da parte dell'Ufficio – Attualità interesse – Non sussiste – Rigetto ricorso – Sussiste.

Massima:

In tema di accertamento del reddito di impresa (o redditi diversi) il valore di mercato determinato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro può essere utilizzato dall'Amministrazione finanziaria come dato idoneo ad accertare una plusvalenza patrimoniale rilevante ai fini delle II.DD. Il contribuente ben può superare quanto contestato mediante prova desumibile da scritture contabili, altra utile documentazione o altri elementi o differenti, ma fondate, valutazioni a discarico ovvero di aver, in concreto, venduto ad un prezzo inferiore. L'interesse del contribuente a ricorrere in giudizio, per superare la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato definito in adesione ai fini dell'imposta di registro, sussiste (solo) al momento della eventuale e concreta contestazione da parte dell'Ufficio: fino a quel momento, viceversa, manca un interesse a ricorrere in giudizio perchè non sussiste alcuna lesione concretamente subita né l'attualità della stessa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Saldo cassa negativo

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 15 del 13 maggio 2013

Presidente e Relatore: La Salvia

Intitolazione:

**SALDO CASSA NEGATIVO – FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI –
Inversione onere della prova – Anomalia non solo contabile – Presunzione ricavi
non contabilizzati – Legittimità avviso di accertamento – Sussiste.**

Massima:

Nell'ipotesi di finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci, il finanziamento cosiddetto "per cassa" rappresenta una pratica comune volta a nascondere il classico fenomeno della cassa negativa che può avere origine da vendite in nero: se la cassa presenta un saldo negativo, infatti, vuol dire che da essa è uscito più denaro di quanto ne sia entrato e ciò è possibile soltanto se non sono registrati tutti gli incassi e, dunque, tutti i ricavi. In caso di cassa negativa, l'onere della prova si inverte dovendo la società contribuente fornire la prova per dimostrare gli ulteriori componenti positivi di reddito, a titolo di prestiti e/o conferimenti, corrispondenti al saldo di cassa con provenienza diversa rispetto ai ricavi contabilizzati: in assenza di prova contraria, la chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un'anomalia contabile, denota sostanzialmente l'omessa contabilizzazione di un'attività quantomeno equivalente al disavanzo (*Conf. Cass.*, 24509/2009 e 11988/2011).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Operazioni inesistenti, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 22 del 11 giugno 2013

Presidente: La Salvia, Relatore: Bussani

Intitolazione:

FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – SOVRAFATTURAZIONE – ONERE PROVA.

Massima:

Nell'ipotesi di accertamento per operazioni inesistenti è onere del contribuente provare l'effettività dell'operazione, allorquando l'Ufficio abbia fornito la prova ovvero le argomentazioni indiziarie della sovrapproduzione del costo, attraverso l'uso corretto di elementi presuntivi. In tema di sponsorizzazioni, il contribuente ha l'onere di conservare tutta la documentazione inerente gli accordi presi e dimostrare che i costi si riferiscono ad operazioni effettivamente intrattenute per consentire la valutazione della effettiva deducibilità di quanto dichiarato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 22 del 18 febbraio 2013

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Boschetto

Intitolazione:

RADDOPPIO DEI TERMINI – ACCERTAMENTO DI MAGGIORI REDDITI A SOGGETTO NON IMPRENDITORE – Ipotesi di reato – Soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili - Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi di accertamento in capo ad un contribuente titolare di redditi di lavoro dipendente, non sussiste il presupposto per il raddoppio dei termini ordinari dell'accertamento qualora l'ipotesi di reato, posta a fondamento dell'obbligo di denuncia e presupposto per tale raddoppio, sia configurabile esclusivamente nei confronti di soggetti tenuti all'obbligo delle scritture contabili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Reati fiscali, raddoppio del termine

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 28 del 19 febbraio 2013

Presidente: Soprano, Relatore: Greco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REATI FISCALI – TERMINI – Fatture per operazioni inesistenti - Periodo di imposta in cui è commessa la violazione – Raddoppio termini accertamento – Condizioni – Obbligo di denuncia penale.

Massima:

Ai fini della configurazione del reato fiscale rilevano sia le operazioni inesistenti oggettivamente sia quelle inesistenti soggettivamente; ne consegue, stante l'obbligo di denuncia penale, il raddoppio del termine per l'accertamento.

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 37 commi. 24 e 26; d.lgs. 74/2000.



Lista Falciani

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 29 del 25 febbraio 2013

Presidente: Curtò, Relatore: Vitelli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA C.D. LISTA FALCIANI – Mancanza di ulteriori attività di indagine da parte dell’Ufficio - Illegittimità – Sussiste.

Massima:

In tema di accertamento, le prove acquisite illegittimamente non sono utilizzabili se le violazioni commesse sono di apprezzabile gravità. Nel caso della c.d. Lista Falciani la gravità della violazione non è dubbia (sottrazione di documenti riservati integrante reato ed evidente violazione penale della riservatezza dei soggetti coinvolti) e ciò nonostante che l’illecito che sta alla base della acquisizione delle fonti di prova non sia stato commesso dalla Amministrazione finanziaria, ma dal privato che ha trafugato i dati dei conti, e nonostante che le autorità si siano limitate ad acquisire la documentazione con procedure di collaborazione Stato-Stato dotate di tutti i crismi della regolarità. L’utilizzazione dei dati illegittimamente acquisiti appare radicalmente preclusa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 31-bis.



Accertamento maggior valore

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 71 del 16 aprile 2013

Presidente e Relatore: Pipponzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - MAGGIOR VALORE IMMOBILI – CONTENUTO E MOTIVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO.

Massima:

L'avviso di accertamento di valore degli immobili, non è necessario che manifesti e contenga dettagliatamente tutte le operazioni attraverso cui l'Ufficio ha determinato il maggior valore del bene, ma è sufficiente che soddisfi alla duplice esigenza di determinare l'ambito delle ragioni deducibili dallo stesso Ufficio nella stessa fase contenziosa e di consentire al contribuente l'esercizio giudiziale del diritto di difesa di fronte alla pretesa fiscale. La sua nullità, nelle ipotesi di mancanza o grave carenza di elementi idonei, si potrebbe verificare solo se la tutela giurisdizionale si risolvesse soltanto in un mero controllo di legittimità, ma non quando, come nelle fattispecie tributarie, sono presenti più gradi di giurisdizione caratterizzati da ampie facoltà e poteri di discutere nel merito l'an ed il quantum delle pretese tributarie, con la possibilità di apportare il più ampio materiale probatorio a sostegno delle proprie ragioni. L'avviso di accertamento dà quindi solo l'occasione per l'istaurarsi di una controversia amministrativa, caratterizzandosi come "provocatio ad opponendum". Non è quindi affetto da nullità insanabile l'avviso di accertamento di valore degli immobili che enunci il criterio astratto in base al quale sia stato determinato il maggior valore, soprattutto quando, tale enunciazione è accompagnata da parametri valutativi e conseguenti calcoli per pervenire al maggior valore accertato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 634/1972, art. 49 comma 2; d.P.R. 131/1986, art. 52 comma 2.



Notizia di reato, termini

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 61 del 19 aprile 2013

Presidente: Giurazza, Relatore: Surano

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – RADDOPPIO DEI TERMINI – NOTIZIA DI REATO –
Mancata allegazione della notizia di reato – Illegittimità – Sussiste.**

Massima:

E' illegittima la pretesa impositiva che deriva da un'attività ispettiva iniziata successivamente all'intervenuta decadenza dei termini ordinari di accertamento, anche quando sussista un'ipotesi di reato che possa astrattamente consentire il raddoppio dei termini: la mancata allegazione della notizia di reato e della copia della denuncia penale, inoltre, impedisce al Giudice tributario di valutare la legittimità del presupposto per il raddoppio dei termini per l'accertamento. E' poi imprescindibile che l'Agenzia delle Entrate sia in grado di dimostrare il nesso fra il presunto responsabile del reato ed il contribuente accertato affinché costui si possa ritenere responsabile della dichiarazione asseritamente infedele.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 56; d.P.R. 600/1973, art. 43.



Utili non contabilizzati

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 55 del 22 aprile 2013

Presidente e Relatore: Mazzeo Rinaldi

Intitolazione:

UTILI NON CONTABILIZZATI - PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE - SOCIETÀ DI CAPITALI – Ristretta base societaria – Utili non contabilizzati – Distribuzione ai soci – Presunzione - Illegittimità accertamento – Non sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi di accertamento di utili non contabilizzati in capo ad una società di capitali a ristretta base azionaria, opera la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci di tali utili, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi siano stati accantonati o reinvestiti. La quota attribuita al socio non può essere considerata al netto delle imposte che la società è tenuta a pagare in quanto, trattandosi di ricavi extracontabili, nessun pagamento di imposte è ipotizzabile; né occorre che l'accertamento di tali utili in capo alla società sia definitivo, stante l'indipendenza del giudizio relativo all'accertamento del reddito del socio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.38.



Notificazione a società cancellata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 1 del 2 gennaio 2013

Presidente: Servetti, Relatore: Fucci

Intitolazione:

**NOTIFICA PROVVEDIMENTI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA –
Cancellazione società - Registro imprese – Soci - Validità della notifica – Non
sussiste.**

Massima:

Sono inesistenti e comunque inefficaci nei confronti del contribuente gli atti notificati e rivolti alle società, anche di persone, cancellate dal registro delle imprese. Tutti gli atti a queste rivolti devono essere notificati ai soci delle stesse al fine di acquisire efficacia nei confronti di questi ultimi (*Conf Cass. SS.UU. 4062/2010*).



Banca dati Camera di Commercio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

SOCIETÀ DI PERSONE - REDDITI DEI SOCI - PARTECIPAZIONE AGLI UTILI - Proporzionalità al valore dei conferimenti - Banca dati Camera di Commercio - Sottoscrizione quote versate.

Massima:

L'articolo 5 del d.P.R. 917/1986 stabilisce che il reddito da partecipazione nelle società personali va imputato ai soci proporzionalmente alle loro quote di partecipazione agli utili, le quali si presumo a loro volta proporzionate al valore dei conferimenti se non risulta diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata di costituzione. Pertanto non possono essere assunti ai fini dell'accertamento i risultati di un'interrogazione della banca dati della Camera di Commercio dalla quale si può unicamente desumere la sottoscrizione delle quote versate da ciascun socio ma non anche le quote di partecipazione agli utili e alle perdite, se diverse dal capitale sottoscritto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 5.



Attestazioni fittizie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013

Presidente: Luglio, Relatore: Cordola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SOCIETÀ CONTRIBUENTE – Fittizia intestazione di conti - Conti intestati ai soci – Redditi societari – Determinazione - Versamenti – Dimostrazione a carico del contribuente - Presunzione.

Massima:

L'ufficio può legittimamente accertare, in forza dell'art. 32, d.P.R. 600/1973, come riferibili alla società contribuente per fittizia intestazione di conti intestati ai soci, i versamenti ivi risultanti che i soggetti interessati non abbiano dimostrato essere stati già ricompresi nella determinazione dei redditi societari ovvero non avere rilevanza a tal fine. Dimostrazione che non vi è dubbio debba essere a carico dei contribuenti attraverso idonea documentazione, atta a superare la presunzione dell'Ufficio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Segnalazioni della G.diF. e autorizzazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 7 del 10 gennaio 2013

Presidente: Leotta, Relatore: Primavera

Intitolazione:

FASE PROCEDIMENTALE - SEGNALAZIONI E AUTORIZZAZIONI - Segnalazione Guardia di Finanza e autorizzazione utilizzo elementi acquisiti da Polizia tributaria – Mancata allegazione - Nullità dell’atto impositivo - Non sussiste – Inutilizzabilità elementi acquisiti – Non sussiste.

Massima:

La mancata allegazione della segnalazione della Guardia di Finanza che ha svolto indagini nell’ambito di un procedimento penale da cui è scaturita la verifica fiscale non é causa di nullità degli avvisi in assenza di espressa previsione normativa e in ossequio a un principio generale dell'ordinamento in base al quale la nullità deve essere espressamente prevista. La preventiva autorizzazione, prevista dall’art. 63 del d.P.R. 633/1972 per l’utilizzo a fini fiscali della documentazione acquisita nel corso di attività di polizia tributaria, è posta ad esclusiva tutela del segreto istruttorio. La sua assenza non comporta l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti in mancanza di una specifica norma che la preveda.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 63.



Omessa allegazione degli atti richiamati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 9 del 10 gennaio 2013

Presidente: Leotta, Relatore: Insinga

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - OMESSA ALLEGAZIONE ATTI RICHIAMATI -
Conoscibilità - Limiti - Tutela integrità termine di impugnazione - Necessità.**

Massima:

L'obbligo di allegazione dell'atto richiamato è funzionale al diritto di difesa del contribuente. La necessità di garantire l'effettività del termine di decadenza di 60 giorni per l'impugnazione dell'atto impositivo impone di rifiutare il riconoscimento di effetti ad una nozione di conoscibilità dell'atto richiamato così estesa da farvi rientrare gli atti che possono essere conosciuti dal contribuente a seguito di un'attività di ricerca che comprimerebbe necessariamente il termine concesso dalla legge al contribuente per predisporre l'atto di impugnativa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 20; l. 212/2000, art. 7.



Accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 5 del 11 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Franciosi

Intitolazione:

**ISTANZA DI ADESIONE - VERSAMENTO OLTRE LA SCADENZA –
Ritardo di lieve entità – Iscrizione a ruolo totale dell'accertamento –
Illegittimità.**

Massima:

E' illegittima la iscrizione a ruolo dell'imposta richiesta nell'accertamento ove il contribuente abbia versato, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. 218/1997, con un lieve ritardo (*nel caso esaminato n. 19 giorni*) quanto stabilito con l'istanza di adesione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt. 8 e 9.



Plusvalenza da cessione terreno edificabile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 9 del 14 gennaio 2013

Presidente: Cusumano, Relatore: Di Gaetano

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REALIZZAZIONE DI PLUSVALENZA DA CESSIONE AREE EDIFICABILI - Valore di mercato determinato dalle stime della F.I.M.A.A.- Criterio oggettivo- Non sussiste.

Massima:

Nel caso di accertamento volto a determinare la realizzazione di plusvalenza da cessione di aree edificabili, il rinvio alle stime della F.I.M.A.A. (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari), non costituisce un criterio oggettivo del valore venale. L’onere della prova ex art. 2697, comma 1, c.c. della fondatezza della pretesa erariale grava sull’Ufficio, il quale al fine della valutazione deve prendere in considerazione caratteristiche estrinseche ed intrinseche del terreno ceduto e della zona di appartenenza, oltre che sulla reale possibilità tecnica di utilizzo dell’area, ivi compresi i vincoli di diritto pubblico e privato che pongono limiti all’utilizzazione edilizia di un’area e che incidono pertanto sul suo valore.



Cessione d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 13 del 16 gennaio 2013

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA - RETTIFICA VALORE AI FINI DEL REGISTRO - IMPOSTE SUI REDDITI - Accertamento analitico - Efficacia automatica valore definito per il registro - Non sussiste - Necessità di elementi ulteriori - Prova contraria contribuente.

Massima:

La definizione di un accertamento ai fini dell'imposta di registro non ha efficacia automatica nell'accertamento delle imposte sui redditi effettuato ai sensi dell'articolo 39, d.P.R. 600/1973. L'Amministrazione finanziaria in sede di accertamento analitico del reddito d'impresa può infatti rettificare il corrispettivo dichiarato percepito per la cessione dell'azienda solo in presenza di fatti certi o di ulteriori presunzioni purché gravi, precise e concordanti, che siano aggiuntivi rispetto all'accertamento definito ai fini dell'imposta di registro e dimostrino palesemente che l'effettivo corrispettivo è superiore a quanto contabilizzato; peraltro al contribuente è concessa la possibilità di fornire prova contraria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 40; d.P.R. 917/1986, art. 86; d.P.R. 131/1986, art. 51.



Notifica presso la sede legale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 14 del 16 gennaio 2013

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

AVVISO DI RETTIFICA - NOTIFICAZIONE - Presso la sede legale - È necessaria - Notificazione presso un ufficio amministrativo - Nullità.

Massima:

È nullo l'avviso di rettifica prodromico alla cartella di pagamento che sia stato notificato presso un ufficio amministrativo della società accertata e non presso la sua sede legale risultante dalla certificazione della Camera di Commercio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 58 e 60.



Termine di accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 3 del 17 gennaio 2013

Presidente: Dettori, Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – TERMINE – RADDOPPIO DEI TERMINI – Notitia criminis emersa dopo la scadenza del termine ordinario – Legittimità – Sussiste – Non pretestuosità della denuncia penale – Valutazione – Necessità – Sussiste.

Massima:

Il raddoppio dei termini di decadenza per l'esercizio del potere di accertamento in ipotesi di notizia di reato opera anche se la “*notitia criminis*” emerge dopo la scadenza del termine ordinario di decadenza, fermo restando il dovere incombente sul Giudice tributario di verificare che l'obbligo di denuncia inoltrato dall'Ufficio sia ineluttabile e non pretestuoso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.



Dichiarazioni rese dall'indagato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 27 del 21 gennaio 2013

Presidente: Sacchi, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - PROCEDIMENTO PENALE - DICHIARAZIONI RESE DALL'INDAGATO - Natura confessoria - Utilizzabilità nel procedimento tributario - Sono utilizzabili.

Massima:

In mancanza di un esplicito divieto di legge, il giudice tributario può utilizzare prove raccolte in un diverso giudizio al fine di trarne, non solo semplici indizi, ma anche valore di prova esclusiva. In particolare le dichiarazioni rese in sede penale dal soggetto indagato o imputato hanno natura confessoria e come tali sono idonee a costituire prova esclusiva della fondatezza dell'accertamento. Esse devono essere valutate dal giudice tributario ai sensi dell'art. 116 c.p.c., norma applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dall'art. 1 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 116.



Lista Falciani

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 11 del 28 gennaio 2013

Presidente: Di Blasi, Relatore: Luciani

Intitolazione:

LISTA FALCIANI – DOCUMENTI RISERVATI – ACQUISIZIONE IRRITUALE ED ILLECITA – Inutilizzabilità in sede di accertamento – Necessità di altre prove – Sussiste.

Massima:

L'avviso di accertamento deve essere annullato ove risulti fondato esclusivamente su documenti dei quali è stata disposta la distruzione in sede penale in quanto illecitamente acquisiti all'origine (*nel caso di specie i documenti cartacei su cui si fonda l'intero accertamento sono stati acquisiti irritualmente dall'autorità italiana atteso che la stessa non ha provveduto a controllarne l'autenticità, provenienza e riferibilità*).

Secondo il principio di diritto, ove le procedure di acquisizione della documentazione di supporto alla ripresa fiscale operata siano da considerarsi illegittime, per l'effetto i documenti utilizzati, essendo privi di riscontro e di attestazione di conformità all'originale, non sono attendibili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Avviso bonario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 19 del 1 febbraio 2013

Presidente: Fenizia, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – LIQUIDAZIONI DELLE IMPOSTE – AVVISO BONARIO – Termine per emissione della cartella – Mancato rispetto – Riduzione delle sanzioni – Compete.

Massima:

Nel caso in cui la cartella risulti emessa senza rispetto del termine di 30 giorni dalla comunicazione di irregolarità, prevista in caso di liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, il contribuente ha diritto al beneficio della riduzione della sanzione al 10%.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1972, art. 54-bis.



Terreno edificabile e plusvalenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 6 del 4 febbraio 2013

Presidente: Valenti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - TERRENO EDIFICABILE - Valore ai fini dell'imposta di registro - Presunzione di maggior reddito ai fini delle imposte dirette - È tale.

Massima:

Nel caso di cessione di un terreno edificabile, il valore del terreno stesso determinato dall'Ufficio in contraddittorio con la parte venditrice ai fini all'imposta di registro, essendo riferito al valore di mercato dell'immobile, costituisce una presunzione grave, precisa e concordante di una maggiore somma percepita dalla parte venditrice rispetto a quella dichiarata e pertanto idonea a determinare in capo a quest'ultima un maggior reddito da plusvalenza. Sulla stessa parte venditrice grava inoltre l'onere di fornire la prova contraria.



Omessa dichiarazione per colpa del professionista

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 23 del 5 febbraio 2013

Presidente: Di Blasi, Relatore: Luciani

Intitolazione:

OMESSA DICHIARAZIONE – Fatto imputabile al professionista – Irrilevanza – Culpa in vigilando ed in eligendo – Sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, la circostanza che il fatto sia imputabile al professionista incaricato non costituisce, di per sé, elemento sufficiente ad inficiare l'accertamento dell'Ufficio; se le violazioni contestate sono il risultato di una "cattiva" gestione contabile da parte del professionista incaricato, il contribuente potrà rivalersi su di lui in ordine alle imposte ed alle sanzioni. Inoltre, la querela di parte non costituisce prova del dedotto comportamento fraudolento se non supportata dall'esito del giudizio penale nei confronti del medesimo professionista.

Ricorrono sia la culpa in eligendo che la culpa in vigilando se il contribuente non provvede ad effettuare i dovuti controlli sull'operato del professionista, a nulla rilevando la ricorrenza dell'inadempimento per più annualità che, anzi, esclude la buona fede del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Amministrazione di fatto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63, sentenza n. 17 del 5 febbraio 2013

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

AMMINISTRAZIONE – DI FATTO – ACCERTAMENTO – ELEMENTI PROBATORI.

Massima:

L'accertamento dello status di amministratore di fatto può risultare da una serie di dichiarazioni, rilasciate da soggetti terzi che concordemente dichiarano di avere sempre operato con il contribuente, unitamente ad altri elementi, come l'irreperibilità dell'amministratore di diritto. Tali elementi, unitamente considerati, vanno a configurare indizi gravi, precisi e concordanti di fondatezza della presunzione ritenuta dall'ufficio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36.



Operazioni di gruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 35 del 7 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Alparone

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - OPERAZIONI DI GRUPPO – MINUSVALENZE
CREATE ARTATAMENTE – Plusvalenze compensate – Cessione quote
sociarie – Neutralizzazione - Legittimità – Non sussiste.**

Massima:

Quando le operazioni poste in essere non appaiono sorrette da alcuna logica economica, né connotate da alcun esborso finanziario, ma solo da compensazioni virtuali, esistono gravi presunzioni, in mancanza di diverse spiegazioni da parte del contribuente, sotto il profilo degli scopi o della reale esistenza delle minusvalenze contabilizzate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 33, 37, 42 e 43; d.P.R. 917/1986, artt. 7 e 5 comma 1.



Indagini bancarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 26 del 14 febbraio 2013

Presidente: Califano, Relatore: Citro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - CONTO CORRENTE NELLA DISPONIBILITÀ DEL CONTRIBUENTE - Indagini bancarie - Imputazione dei versamenti come ricavi - Conto corrente intestato alla moglie - Disponibilità per delega – Legittimità presunzione - Sussiste.

Massima:

E' legittima la rettifica operata dall'Ufficio sulla base delle indagini finanziarie sui conti correnti intestati a persone legati da particolari rapporti con il contribuente (nel caso specifico il titolare del c/c era la moglie del contribuente che ne aveva la delega come provato dalla lettera proveniente dalla stessa banca).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Rapporto di lavoro subordinato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 31, sentenza n. 51 del 14 febbraio 2013

Presidente: Bertolè Viale, Relatore: Trinca Colonel

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO – Sostituto d'imposta - Omesso versamento – Lavoratore – Datore di lavoro – Delegazione di pagamento – Detrazione delle ritenute.

Massima:

La legge configura il rapporto tra lavoratore (perceutore del reddito), datore di lavoro (erogatore del reddito) e Stato come una forma di delegazione di pagamento ope legis, dalla quale deriva la liberazione del debitore originario (lavoratore dipendente) e l'impossibilità per lo Stato di rivolgersi a quest'ultimo nel caso di omesso versamento da parte del sostituto d'imposta delle somme trattenute a titolo di ritenuta fiscale. Il datore di lavoro (sostituto d'imposta) diventa, pertanto, debitore verso lo Stato per un debito che non è più del dipendente. Ne consegue che l'unico obbligato al pagamento delle ritenute è il sostituto d'imposta al quale l'Amministrazione deve rivolgersi per pretendere il pagamento delle imposte trattenibili. Pertanto l'Amministrazione Finanziaria non può operare un accertamento in capo al lavoratore subordinato, senza riconoscere al medesimo la detrazione, dal tributo lordo, delle ritenute che il sostituto è chiamato a versare per i redditi corrisposti al lavoratore medesimo.



Scritture contabili Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 28 del 18 febbraio 2013

Presidente: Servetti, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – SCRITTURE CONTABILI IVA ACQUISITE IN ORIGINALE IN SEDE DI VERIFICA DALLA GUARDIA DI FINANZA - Mancata allegazione in risposta ad un questionario dell’Agenzia delle Entrate – Inutilizzabilità in sede di processo tributario - Non sussiste - Diritto alla detrazione dell’IVA addebitata dai fornitori - Principio di neutralità – Sussiste.

Massima:

L’avvenuta acquisizione ad opera della Guardia di finanza degli originali delle scritture contabili IVA costituisce una causa non imputabile alla contribuente della omessa loro esibizione all'ufficio in risposta al questionario. In effetti l’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 ha come oggetto i documenti contabili che sono nella libera disponibilità del contribuente e non anche quelli dei quali egli ha perso il possesso perché acquisiti da un organo di controllo, senza necessità che il contribuente sia obbligato a chiedere il rilascio di una copia della documentazione trattenuta.

Una volta accertato l’effettivo versamento di quanto dovuto, il disconoscimento dell’Iva addebitata dai fornitori viola il principio di neutralità fiscale che caratterizza l’Iva atteso che l’adempimento degli obblighi di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, con le modalità, le forme e i tempi stabiliti dal d.P.R. n. 633/1972, non costituisce “*condicio sine qua non*”, per il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’imposta, pur potendo comportare l’applicazione di sanzioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972.



Prova dell'avvenuta notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 41 del 20 febbraio 2013

Presidente: Lamanna, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – NOTIFICAZIONE – PROVA DELL'AVVENUTA NOTIFICA – Notizia del deposito dell'atto – Prova di ricezione della raccomandata – Necessarietà – Omissione – Nullità atto consequenziale.

Massima:

Qualora la notificazione dell'avviso di accertamento sia stata fatta nelle forme dell'articolo 140 c.p.c., ai fini dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la prova dell'avvenuta ricezione del plico raccomandato con il quale l'ufficiale, che ha provveduto alla notificazione, abbia dato notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo. Non può quindi ritenersi irrilevante la mancata prova della consegna al destinatario della raccomandata con cui si dà notizia del deposito al contribuente destinatario, in quanto la nullità o l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.p.c., art. 140.



Operazioni inesistenti, onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 48 del 20 febbraio 2013

Presidente: Lamanna, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IVA – OPERAZIONI INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA IN CAPO ALL'UFFICIO – Presunzioni – Elementi sintomatici – Acquisti sotto costo – Transito merci – Modalità pagamento – Struttura imprese fornitrici.

Massima:

Nell'ipotesi di fatture che l'Ufficio ritenga emesse per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l'onere della prova ricade sull'Amministrazione dalla quale può essere assolto anche per mezzo di presunzioni ai sensi dell'art. 54 comma 2 del d.P.R. 633/1972. A tal fine costituiscono indizi idonei a far presumere l'esistenza di una frode all'iva:

- (i) il fatto che la società beneficiaria acquisti regolarmente merce sottocosto, o a costo pari a quello praticato dal fornitore comunitario a altre imprese nazionali, prive di struttura operativa, operanti in perdita e di breve durata sul mercato;
- (ii) il fatto che le merci non transitino tra i vari operatori della catena ma vengano spedite direttamente alla società finale, dopo essere state stoccate presso uno spedizioniere;
- (iii) il fatto che i pagamenti avvengano per la maggior parte in contanti;
- (iv) il fatto che le imprese fornitrici omettano puntualmente il versamento dell'imposta all'erario, preordinandosi un utili che gli consente una breve sopravvivenza sul mercato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 54.



Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 26 del 25 febbraio 2013

Presidente: Rollero, Relatore: Beretta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - REATI EX D.LGS. 74/2000 - TERMINI RADDOPPIATI.

Massima:

Al fine del raddoppio dei termini di decadenza per l'esercizio dell'attività accertativa è sufficiente la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia da valutare con cd. "*prognosi postuma*", essendo irrilevante l'esito dell'azione penale svolta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Valore normale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 45 del 25 febbraio 2013

Presidente: Oldi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITO D’IMPRESA – Rideterminazione reddito – Cessione immobiliare non in linea con le quotazioni FIMAA.

Massima:

Il valore normale rappresenta un mero elemento indiziario di evasione che necessita, per poter essere validamente sostenuto in giudizio, di ulteriori elementi di supporto in grado di rafforzare la sua valenza presuntiva. Dunque, lo scostamento rispetto al valore normale può assurgere a presunzione semplice qualificata, ossia grave precisa e concordante, solo in presenza di altri elementi integrativi. Non può essere considerato elemento integrativo l'importo delle somme prese a mutuo che seppure superiori al residuo da pagare, in sede di rogito, al netto di acconti e caparre, è comunque inferiore al prezzo pattuito per le singole unità.

Riferimenti normativi: l. 88/2009, art. 24 commi 4 lett. f) e 5.



Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 40 del 28 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Alparone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ ESTINTA – ACCERTABILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

La cancellazione della società dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione determina la radicale estinzione della stessa e dei suoi rapporti economici, ivi compresi quelli passivi, la cui soddisfazione è limitatamente riconosciuta a carico dei soci e dei liquidatori. Non è automatica l'estensione al liquidatore degli obblighi derivanti da un accertamento emesso nei soli confronti della società, rappresentata dal medesimo e risultata estinta, e non già emesso anche nei confronti dello stesso liquidatore in proprio.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Indagini finanziarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 39 del 4 marzo 2013

Presidente: Borgonovo, Relatore: Cassone

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - IMPRESA INDIVIDUALE - INDAGINI FINANZIARIE
- Mezzi di prova - Dichiarazioni di terzi - Prova testimoniale - Limiti.**

Massima:

L'accertamento fondato su indagini finanziarie può essere contrastato solo con rigorose prove contrarie, non essendo sufficiente addurre tesi difensive fondate su dichiarazioni degli stessi soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di terzi raccolte nel processo verbale di constatazione sono elementi indiziari utilizzabili come prova testimoniale e sono liberamente valutabili dal giudice di merito alla stregua di meri indizi, atteso che l'integrazione di una prova piena, invece, richiederebbe ulteriori elementi concordanti a conforto delle stesse.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.lgs 546/1992, art. 7.



Controllo automatizzato, art. 36-bis d.P.R. 600/1973

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 51 del 6 marzo 2013

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – CONTROLLO AUTOMATIZZATO – AVVISO BONARIO – DICHIARAZIONE OMESSA.

Massima:

L'Ufficio non può ricorrere alla procedura automatica di cui all'articolo 36-bis d.P.R. 600/1973 quando vuole disconoscere, nell'anno di competenza, un credito di imposta che trae origine da una dichiarazione dei redditi dell'anno precedente omessa. Infatti, con tale modalità automatizzata, attinente ad un semplice controllo cartolare, non possono risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa. È procedura corretta, in simile situazione, contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso bonario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Reddito di partecipazione in società di persone

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 39 del 11 marzo 2013

Presidente: Proietto, Relatore: Taticchi Mataloni

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO NOTIFICATO AL SOCIO DI SOCIETÀ DI PERSONE –
Conoscibilità dell'avviso emesso nei confronti della società – Necessario –
Assenza – Difetto di motivazione – Sussiste - Nullità dell'atto – Consegue.**

Massima:

L'avviso di accertamento notificato al socio di una società di persone deve contenere, a pena di nullità, informazioni necessarie a consentirgli di difendersi, quali ad esempio passi rilevanti dell'avviso emesso nei confronti della società da cui è scaturita la rideterminazione del reddito di partecipazione all'ente; il socio, pertanto, deve avere contezza dell'atto di accertamento prodromico all'attività accertatrice da lui subita.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Accertamento ed obbligazione solidale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 58 del 14 marzo 2013

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - NOTIFICA TEMPESTIVA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO - Ad alcuni debitori solidali d'imposta - Rapporto tra Amministrazione finanziaria e gli altri coobbligati - Decadenza - Non si verifica.

Massima:

Alla stregua della disciplina dettata dal codice civile con riguardo alla solidarietà fra coobbligati, applicabile - in mancanza di specifiche deroghe di legge - anche alla solidarietà fra debitori d'imposta, l'avviso di accertamento tempestivamente notificato solo ad alcuni debitori, spiega nei confronti di costoro tutti gli effetti che gli sono propri mentre, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e gli altri condebitori ai quali non sia stato notificato validamente, pur non essendo idoneo a produrre effetti che possano comportare pregiudizio di posizioni soggettive dei contribuenti (quali il decorso dei termini di decadenza per impugnare l'accertamento medesimo) determina pur sempre l'effetto conservativo di impedire la decadenza dell'Amministrazione stessa dal diritto all'accertamento consentendole quindi la notifica o la rinnovazione della stessa anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 1310 e 2966.



Notifica a società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 42 del 19 marzo 2013

Presidente: Proietto, Relatore: Gatti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AMBITO – CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – Perdita del potere di rappresentanza in capo al liquidatore – Consegue – Notifica dell’avviso di accertamento – Nullità – Sussiste.

Massima:

La cancellazione della società dal registro delle imprese, e pertanto la sua contestuale estinzione, comporta il venir meno, in capo al liquidatore, del potere di rappresentanza sostanziale e processuale dell’ente estinto; ne consegue che in detto caso è affetto da nullità l’avviso di accertamento notificato al liquidatore in quanto la notifica è avvenuta successivamente alla perdita dei suoi poteri rappresentativi.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495.



Termine di 60 gg. ex art. 12 co. 7 l. 212/2000

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 32 del 22 marzo 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Musilli

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – MANCATO RISPETTO DEL TERMINE DI 60 GG.
DALLA NOTIFICA DEL P.V.C. – NULLITÀ – CONSEGUE.**

Massima:

È nullo l'accertamento, in difetto di motivata urgenza, notificato prima che sia decorso il termine di 60 giorni dalla notifica del pvc ex art. 12, comma 7, della legge 212/2000.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Sentenza penale, rilevanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 34 del 27 marzo 2013

Presidente: Pezza, Relatore: Filippone

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI - AVVISO DI ACCERTAMENTO – ONERE DELLA PROVA – Produzione in giudizio del processo verbale di constatazione – Necessità – Sussiste - Onere della prova - Sentenza penale di assoluzione per il legale rappresentante - Rilevanza ai fini tributari – Sussiste.

Massima:

Se il processo verbale di constatazione ben può non essere allegato all'avviso di accertamento, lo stesso pvc deve essere messo a disposizione del giudice, tra gli atti di causa, quale mezzo di prova a sostegno di quanto affermato nell'avviso di accertamento. Il giudice tributario può legittimamente fondare il proprio convincimento anche in base alle prove acquisite nel giudizio penale, valutando, autonomamente, il materiale probatorio acquisito agli atti. Alla luce di ciò, la sentenza penale di assoluzione del legale rappresentante, perché il fatto non sussiste, pur non producendo automatici effetti in sede tributaria, ben può essere utilizzata per valutare la fondatezza dell'avviso di accertamento emesso avverso la società.



Comportamento antieconomico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 43 del 5 aprile 2013

Presidente: Lucchina; Relatore: Insinga

Intitolazione:

COMPORAMENTO ANTIECONOMICO – MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPOSITIVO – Causa di giustificazione – Onere del contribuente.

Massima:

E' legittimo un accertamento fondato su un comportamento del contribuente contrario ai canoni dell'economia. Un'anomala scelta antieconomica è fondatamente sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie. L'onere del contribuente di motivare le scelte che non sono in linea con i criteri di gestione economica della propria attività è il simmetrico e il reciproco dell'obbligo di motivazione degli atti che grava sull'Amministrazione finanziaria, ora sancito come principio generale dall'art. 7 legge 212/2000 sullo statuto dei diritti del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; l. 212/2000, art. 7; c.c., art. 2697.



Valore definito ai fini del registro, onere probatorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 53 del 8 aprile 2013

Presidente: D'Agostino, Relatore: Moliterni

Intitolazione:

**CESSIONE DI BENI IMMOBILI – DEFINIZIONE DEL VALORE DEL BENE
AI FINI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO – Presunzione semplice di
corrispondenza tra valore del bene e prezzo di cessione – Sussiste – Onere della
prova a carico del contribuente – Consegue.**

Massima:

Il valore dell'immobile definito in sede di registro costituisce prova presuntiva della corrispondenza tra valore venale del bene ceduto e prezzo di cessione; pertanto, è onere del contribuente superare tale presunzione pena la rideterminazione in via induttiva, da parte dell'Ufficio, della plusvalenza dichiarata dal cedente ai fini IRES.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 11; d.P.R. 600/1973, art. 41-bis.



Finanziamenti dei soci e ricavi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 162 del 8 aprile 2013

Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

REDDITO DI IMPRESA - FINANZIAMENTI DEI SOCI – Giustificazione bancaria della provenienza – Assenza per parte minima – Maggiori ricavi della società – Non sono tali.

Massima:

Le somme di importo limitato che l'amministratore socio della società abbia versato a titolo di finanziamento infruttifero, non giustificate quanto alla provenienza, rispetto alle rilevanti somme versate allo stesso titolo, giustificate sulla base di movimentazioni bancarie, non costituiscono maggiori ricavi della società in assenza di puntuale dimostrazione della infedeltà o falsità delle scritture contabili sociali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Valutazione dell'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 66 del 11 aprile 2013

Presidente e Relatore: Alparone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - METODO DI VALUTAZIONE – ONERE DELLA PROVA – ANNULLABILITÀ - NON SUSSISTE.

Massima:

L'accertamento del valore oggettivo dell'azienda ceduta ai fini dell'imposta di registro non può essere diverso in relazione alla diversità del tributo inerente l'accertamento dei redditi, in specie della stessa società venditrice e dei soci, essendo onere del contribuente superare detta presunzione dimostrando di aver incassato un prezzo inferiore a quello di mercato accertato. Ciò comporta la legittimità dell'accertamento operato ai fini del reddito della società sulla base dello stesso valore. Il contribuente non può limitarsi a contestare il metodo di determinazione del valore dell'azienda, peraltro ormai divenuto definitivo, ma deve dimostrare, anche per presunzioni, di avere in concreto incassato un prezzo minore rispetto al valore accertato.



Valori OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 45 del 11 aprile 2013

Presidente: Luglio, Relatore: Cordola

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA – RETTIFICA DI VALORI SU COMPRAVENDITA DI IMMOBILI – Valutazione degli immobili – Riferimento alle quotazioni OMI – Insufficienza – Riferimento agli importi dei mutui stipulati dagli acquirenti – Inadeguatezza – Dichiarazioni di maggior prezzo corrisposto dagli acquirenti – Irrilevanza.

Massima:

Per la rideterminazione dei valori immobiliari dichiarati ai fini delle imposte sul reddito il maggior valore rispetto a quello dichiarato e contabilizzato non può ritenersi accertato, né con riferimento alle quotazioni OMI, ritenute presunzioni semplici, né con riferimento ai mutui stipulati dagli acquirenti, poiché comprensivi anche di altri costi, e neppure con le dichiarazioni di maggior prezzo corrisposto dagli acquirenti, di eventuale rilievo penale sulle false dichiarazioni, ma irrilevanti sul piano probatorio nella contestazione tributaria.

Riferimenti normativi: T.U.I.R., art. 109.



Sottoscrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 64 del 15 aprile 2013

Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE – DELEGA – PROVA.

Massima:

In merito ai avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sottoscritti dal capo area controllo ovvero dal capo team, in base a una delega del titolare dell’Ufficio, nel caso in cui il contribuente sollevi l’eccezione relativa alla sottoscrizione dell’avviso, vi è l’obbligo di documentare l’esistenza di una rituale delega.

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 5.



Locazione di fabbricati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 52 del 16 aprile 2013

Presidente Malaspina, Relatore: Candido

Intitolazione:

LOCAZIONE DI FABBRICATI – CONTRATTO - Mancata registrazione della risoluzione – Registrazione nuovo contratto – Costituisce prova della cessazione del precedente.

Massima:

La regolare registrazione di un nuovo contratto di locazione costituisce prova - in presenza di un'unica proprietà immobiliare posseduta - dell'avvenuta cessazione del precedente, ancorché non regolarmente comunicata, e determina la illegittimità della pretesa erariale di tassazione del reddito del contratto cessato.



Sottoscrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 64 del 15 aprile 2013

Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – SOTTOSCRIZIONE – DELEGA – PROVA.

Massima:

In merito ai avvisi di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, sottoscritti dal capo area controllo ovvero dal capo team, in base a una delega del titolare dell’Ufficio, nel caso in cui il contribuente sollevi l’eccezione relativa alla sottoscrizione dell’avviso, vi è l’obbligo di documentare l’esistenza di una rituale delega.

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 5.



Definizione a agevolata e autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 42 del 23 aprile 2013

Presidente: Marini, Relatore: Fasano

Intitolazione:

REITERAZIONE AVVISO – RINUNCIA AD IMPUGNARE – FATTO NUOVO – Buona fede – Pagamento delle somme e rinuncia a proporre ricorso – Sussiste.

Massima:

La definizione agevolata prevista dall'art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, comporta, salvo la scoperta di elementi ignoti al tempo della transazione, la definizione della controversia e l'impossibilità per l'Ufficio di annullare e reiterare l'avviso per un importo superiore a quello definito. Ciò in quanto il potere di autotutela trova un limite invalicabile nel principio generale, avente portata costituzionale, di tutela dell'affidamento legittimo e della buona fede di cui all'art. 10 della legge n. 212/2000 (*Conf. Cass. 17576/2002*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 15; l. 212/2000, art. 10.



Movimenti bancari di soci s.n.c.

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 92 del 26 aprile 2013

Presidente: Lamanna, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – INDAGINI BANCARIE – S.N.C. a ristretta base –
Movimenti personali dei soci – Prova di operazioni commerciali – Non sono tali.**

Massima:

La ristretta base societaria e gli stretti vincoli di parentela tra i soci di una S.n.c., non sono elementi sufficienti per riferire alla società i conti bancari intestati ai soci o alcune loro movimentazioni, in quanto i movimenti finanziari dei conti personali dei soci non sono da soli sufficienti a dimostrare l'esistenza di operazioni commerciali, dovendo a tal fine l'Ufficio reperire ulteriori elementi probatori che consentano di collegare i movimenti di capitali con le operazioni omesse, a maggior ragione qualora, come nel caso di specie, i soci abbiano giustificato oltre i due terzi delle movimentazioni oggetto di verifica ed il restante terzo sia costituito in gran parte da movimenti inferiori ai tremila euro per i quali non è stato possibile reperire alcuna documentazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32.



Verifica ad opera di ufficio incompetente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 59 del 14 maggio 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Aondio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VERIFICA ESEGUITA DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE – Incompetenza – Illegittimità avviso di accertamento – Sussiste.

Massima:

E' nullo l'avviso di accertamento emesso in seguito ad una verifica generale condotta dalla Direzione Regionale delle Entrate in epoca successiva all'entrata in vigore del d.P.R. 26 marzo 2001 n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Finanze a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, che inter alia ha disposto l'abrogazione dell'art. 62-sexies, comma 2, del d.l. 30 agosto 1993, n. 311, il quale conferiva espressamente alle Direzioni Regionali il potere di eseguire verifiche fiscali con obbligo della comunicazione dei risultati agli uffici locali competenti, e ciò indipendentemente da eventuali norme di carattere amministrativo regolamentare attributive della competenza.

Riferimenti normativi: d.lgs 300/1999, art. 57; d.P.R. 107/2001, art. 23; d.l. 311/1993, art. 62-sexies comma 2.



Raddoppio dei termini, presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 65 del 14 maggio 2013

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – MANCANZA DI ESITI SOTTO IL PROFILO PENALE
– Raddoppio dei termini – Non applicabile.**

Massima:

L’Agenzia non può invocare il raddoppio dei termini dell’accertamento, ed è pertanto nullo l’avviso emesso in violazione del termine di cui all’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973, qualora non risulti prodotto agli atti alcun avviso di conclusione delle indagini, né di rinvio a giudizio, né, tantomeno, alcun provvedimento di condanna in sede penale. Inoltre, la produzione della copia fotostatica della denuncia penale di reato trasmessa alla Procura della Repubblica in ordine ad un secondo avviso di accertamento, emanato sul presupposto del raddoppio dei termini del primo avviso, non vale a superare la decadenza maturata con riferimento a quest’ultimo, essendo il secondo atto impositivo meramente integrativo del primo e, in aggiunta, non avendo l’Ufficio prodotto alcunché circa le sorti del procedimento penale asseritamente apertosi nei confronti del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43.



Deducibilità dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 71 del 14 maggio 2013

Presidente e Relatore: Luglio

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – COSTI DA REATO – INDEDUCIBILITÀ – DELITTO
NON COLPOSO – Azione penale – Azione delittuosa - Addebito.**

Massima:

L'Amministrazione finanziaria non può contestare l'indeducibilità dei costi da reato e spese relative a beni e servizi utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il Pubblico Ministero non abbia esercitato l'azione penale e pertanto nessuna azione delittuosa, ai sensi del sopra citato art. 8, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, può essere addebitata al contribuente.

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 8.



Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 77 del 17 maggio 2013

Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - SOCIETÀ ESTINTA - ILLEGITTIMITÀ
DELL'ACCERTAMENTO - SUSSISTE.**

Massima:

La cancellazione della società ha efficacia costitutiva e le eventuali azioni dei creditori insoddisfatti, tra cui l'Amministrazione finanziaria, può essere intentata soltanto nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1; d.P.R. 633/1973, art. 54; l. 212/2000, art. 12; c.c., art. 2495.



Accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 66 del 21 maggio 2013

Presidente: Pezza, Relatore: Preda

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE – Invito a comparire – Termine –
Natura.**

Massima:

Circa la mancata osservanza del termine di 15 giorni con decorrenza dalla richiesta del procedimento di accertamento con adesione per la formulazione da parte dell'Ufficio dell'invito a comparire per instaurare il contraddittorio, deve escludersi che incida sulla legittimità dell'avviso di accertamento trattandosi di termine non avente natura perentoria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt. 5 e 6.



PVC

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 71 del 23 maggio 2013

Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – PVC – VALENZA PROBATORIA – REDAZIONE IN CONTRADDITTORIO – Contestazioni – Mancata confutazione.

Massima:

Qualora il PVC sia stato redatto in contraddittorio e le contestazioni in esso contenute non siano mai state confutate, né in sede di redazione del verbale, né con la proposizione di querela di falso, per inficiarne il contenuto, ai sensi dell'art. 2700 c.c., esso è da ritenersi atto dotato di valenza probatoria.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2700.



Allegati all'avviso di accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 97 del 28 maggio 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – ALLEGATI AVVISO – PVC – RIPRODUZIONE
CONTENUTO ESSENZIALE – Avviso autosufficiente – Diritto di difesa
garantito – Legittimità dell'avviso.**

Massima:

Al fine di accertare in concreto la rilevanza della mancata allegazione del p.v.c, non conosciuto dal contribuente, all'avviso di accertamento è necessario un esame complessivo dell'avviso stesso in quanto l'art. 42, comma 2, del d.P.R. 600/1973 dispone che *“se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”*. Bisogna dunque verificare se è necessario, per sua completezza, integrare la motivazione dell'avviso ovvero se lo stesso possa fornire al contribuente completa conoscenza dell'iter logico seguito dall'Ufficio per pervenire alle conclusioni dell'atto impositivo. In quest'ultimo caso l'avviso di accertamento potrebbe essere di per sé autosufficiente e non si integrerebbe alcuna violazione del diritto di difesa per la mancata allegazione del p.v.c. nella sua versione integrale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 comma 2.



Accertamento agli eredi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 201 del 3 giugno 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

REDDITO DEL DE CUIUS - ACCERTAMENTO NOTIFICATO AGLI EREDI – RINUNCIA ALL'EREDITÀ – PROVA.

Massima:

Non costituisce accettazione tacita dell'eredità e quindi non inficia la rinuncia all'eredità compiuta dai chiamati all'eredità, subito dopo il ricevimento della notifica di avviso di accertamento, l'aver in precedenza aperto una cassetta di sicurezza bancaria prelevandone, da parte del cointestatario, la metà dell'importo contenuto e neppure l'aver risposto a questionario in qualità di “erede” del contribuente così come avere ricevuto notifica dell'avviso di accertamento, indirizzato agli “eredi” del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 65.



Risparmio d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 83 del 13 giugno 2013

Presidente: Luglio, Relatore: Cordola

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – RISPARMIO D'IMPOSTA – SOMME DI DENARO
DETENUTE ALL'ESTERO - Non necessaria coincidenza – Spese proprie –
Detrazione di acquisti – Costi inesistenti.**

Massima:

In riferimento all'art. 13-bis, d.l. 78/2009, il cosiddetto risparmio d'imposta non può essere tramutato automaticamente e di necessità in somme di denaro detenute all'estero, ben avendo potuto il contribuente utilizzare tale denaro in spese proprie (o per i familiari) sul territorio nazionale.

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 13-bis.



Socio e società di capitali a ristretta base azionaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 82 del 21 giugno 2013

Presidente: Punzo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SOCIO – SOCIETA’ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE AZIONARIA - Irpef –Attribuzione ai soci degli utili extrabilancio della società – Mancata notifica avviso di accertamento relativo alla società – Difetto di motivazione – Sussiste.

Massima:

E’ nullo per difetto di motivazione l’avviso di accertamento Irpef emesso nei confronti del socio di società di capitali a ristretta base azionaria, con il quale vengono imputati al socio gli utili extrabilancio accertati in capo alla società, nel caso in cui nell’avviso di accertamento ad esso notificato siano solo richiamate le risultanze numeriche dell’accertamento emesso a carico della società. Poiché è dall’accertamento emesso nei confronti di quest’ultima che discende il reddito imputato al singolo socio, a questi deve essere notificato anche l’accertamento relativo alla società.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; l. 212/2000, art. 7.



Plusvalenza vendita terreno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 102 del 25 giugno 2013

Presidente: Vitiello, Relatore: Fucci

Intitolazione:

**IRPEF – PLUSVALENZA VENDITA TERRENO – CORRISPETTIVO
PATTUITO – Valore di mercato – Accertamento registro non definitivo -
Rilevanza – Non sussiste.**

Massima:

Non è da considerarsi da solo sufficiente, ai fini della determinazione del corrispettivo della compravendita e del conseguente eventuale plusvalore da cessione, il valore accertato in via non definitiva dall'Amministrazione finanziaria ai fini dell'imposta di registro. Non esiste, infatti, in tal caso, alcun elemento di natura presuntiva idoneo a comprovare la sussistenza di un maggiore corrispettivo versato "in nero" (*Conf. Cass. 16700/05, 20496/10 e 23001/12*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42 commi 2 e 3; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1, lett. d).



Carenza di specifica motivazione ²

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 103 del 25 giugno 2013

Presidente: Vitiello, Relatore: Fucci

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO E CONTROLLI – ASSENZA SPECIFICA
MOTIVAZIONE SU UNA QUESTIONE RILEVANTE – Osservazioni difensive
precedenti emissione atti accertativi – Conseguenze – Nullità avvisi di
accertamento – Sussiste.**

Massima:

Sono nulli gli avvisi di accertamento in cui non sia presente una specifica motivazione su una questione rilevante (*nel caso di specie le osservazioni contenute nelle memorie/osservazioni difensive consegnate dal contribuente prima dell'emissione degli avvisi di accertamento*) che l'Ufficio aveva l'obbligo di esaminare e valutare, giustificando l'eventuale proprio diverso orientamento e, conseguentemente, la necessità di procedere comunque all'emanazione degli avvisi di accertamento (*Conf. Cass. 16999/2012*).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 42 commi 2 e 3; d.P.R. 633/1972, art. 56.

² In sentenza è richiamato, a sostegno della declaratoria di nullità degli avvisi di accertamento emanati, il principio in base al quale l'avviso di accertamento emanato dall'Amministrazione finanziaria prima dello scadere dei 60 giorni previsti al riguardo dall'art. 12 legge n. 212/2000, può essere considerato nullo qualora non specificatamente motivato in relazione al presupposto dell'urgenza, anche con riferimento all'art. 42, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 600/1973 e all'art. 56 d.P.R. n. 633/1972 (Cassazione, sentenza n. 16999/2012; Corte Costituzionale, Ordinanza n. 44/2009).

Confronta sull'argomento anche Cassazione SS.UU., sentenza n. 18184/2013, in tema di emissione dell'avviso di accertamento prima del decorso dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, sulla base della quale le ragioni della motivata urgenza non devono essere necessariamente contenute nell'avviso di accertamento in quanto la loro presenza può essere dimostrato nel corso del processo.



Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia, Coll. 3, decisione n. 150 del 10 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Fiorenza

Intitolazione:

AVVISO D'ACCERTAMENTO – ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ CON BENEFICIO D'INVENTARIO – Legittimazione passiva dell'erede – Sussiste – Evento estraneo all'imposizione diretta – Responsabilità dell'erede – Limite – Sussiste.

Massima:

L'avviso d'accertamento è l'atto attraverso cui viene definita l'esistenza del presupposto d'imposta ed il quantum della medesima, nonché viene individuato il soggetto debitore in proprio, sostituto d'imposta o soggetto condebitore. Da ciò discende la soggettività passiva che legittima l'impugnazione dell'atto. La statuizione del limite della responsabilità dell'erede sulla base di un evento estraneo alla fattispecie d'imposta, quale è la determinazione dalle attività e dalle passività emergenti ai sensi dell'art. 490 del codice civile, non rientra nella giurisdizione della Commissioni tributarie, con riserva decisionale all'Intendente di Finanza relativamente alla competenza di stabilire la legittimazione o meno per l'esecuzione della riscossione delle imposte iscritte a ruolo nei limiti discendenti dall'estraneità stessa alla competenza del giudice tributario.

Riferimenti normativi : d.P.R. 600/1973, artt. 14, 15 e 53; d.P.R. 602/1973, c.c., art. 490.



ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA



Presunzioni gravi, precise e concordanti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 4 del 11 gennaio 2013

Presidente: Mascherpa, Relatore: Brillo

Intitolazione:

STUDIO DI SETTORE CONGRUO – ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO – Assenza contraddittorio preliminare - Presunzioni gravi, precise e concordanti – Necessità – Illegittimità avviso di accertamento – Sussiste.

Massima:

In presenza di studio di settore congruo l'Ufficio non può procedere ad accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 senza contestualmente disconoscere lo studio stesso e senza instaurare il dovuto contraddittorio con il contribuente (nella fattispecie è illegittimo l'operato dell'Ufficio che, in deroga alla C.M. 19/E del 2004, ha proceduto con accertamento analitico-induttivo in assenza di preliminare contraddittorio con il contribuente, sulla base di presunzioni semplici non supportate da gravità, precisione e concordanza e senza operare alcun riscontro a mezzo del sistema dell'Anagrafe Tributaria circa l'asserita prestazione d'opera in seno alla Società da parte degli amministratori).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Omessa presentazione dichiarazioni fiscali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 38 del 23 gennaio 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA - Presunzioni semplici prive dei caratteri della gravità, precisione e concordanza – Legittimità.

Massima:

In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'Ufficio può procedere, ai sensi degli artt. 39 comma 2, e 41 del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 55 del d.P.R. 633/1972 alla ricostruzione dei ricavi utilizzando gli elementi in proprio possesso, prescindendo in tutto e/o in parte dalle scritture contabili anche se regolarmente tenute, con facoltà di avvalersi di presunzioni semplici anche se prive dei requisiti di gravità precisione e concordanza. In tal caso spetta al contribuente l'onere di dedurre elementi utili per contrastare quanto fatto valere dall'Erario (*Conf. Cass. 20708/2007*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 comma 2 e 41; d.P.R. 633/1972, art. 55.



Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 19 del 25 gennaio 2013

Presidente: De Lillo, Relatore: Faranda

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONI – ONERE DELLA PROVA.

Massima:

In tema di studi di settore, è sempre necessaria la preventiva dimostrazione di gravi incongruenze da parte dell'Ufficio, in quanto tale strumento non ha alcuna propria automatica forza accertatrice. Se infatti un determinato settore produce mediamente un determinato reddito, ciò non significa che lo produca anche il contribuente sottoposto ad accertamento. Ne consegue che le presunzioni di cui si serve l'Ufficio non possono essere che semplici, con obbligo di motivazione a carico soltanto dell'Ufficio, senza inversione della prova a danno del contribuente.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Contabilità formalmente corretta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 89 del 5 febbraio 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SU BASE PRESUNTIVA - Contabilità formalmente corretta – Legittimità.

Massima:

E' legittimo il ricorso all'accertamento induttivo anche a fronte di una contabilità formalmente corretta, quando la stessa possa essere considerata essenzialmente inattendibile ed in particolare quando i dati assunti dalla stessa contrastano con i criteri di ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità e quando si palesano gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dall'attività svolta o dagli studi di settore (*Conf. Cass. 18875/07, 23635/08 e 26635/08*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 34 del 22 febbraio 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Fusco

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO SINTETICO – PRESUPPOSTI NORMATIVI -
SUSSISTENZA – Questionario - Mancata risposta – Argomentazioni generiche
– Elementi probatori oggettivi – Insussistenza.**

Massima:

Risultano puntualmente soddisfatti i presupposti normativi dell'accertamento sintetico previsti dall'art. 38, d.P.R. 600/1973 laddove la parte non abbia risposto al questionario e in sede di ricorso, per giustificare lo scostamento tra l'accertato ed il dichiarato abbia fornito solo delle argomentazioni generiche, non supportate da elementi oggettivi di prove e alle quali non possa essere attribuito alcun valore probatorio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Perdita di clientela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 70 del 25 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

**STUDI DI SETTORE – PERDITA DI CLIENTELA – PROVA CONTRARIA –
Assenza di contratto – Non rileva – Qualsiasi documentazione attestante la
perdita del cliente – Necessaria.**

Massima:

In caso di accertamento fondato sugli studi di settore, la perdita di clientela è causa giustificatrice dello scostamento tra il reddito dichiarato e il risultato ottenuto, e pertanto ha valore di prova contraria. Ai fini probatori l'assenza di un contratto, attestante tale evento, non rileva in quanto la prova del fatto può essere fornita da qualsiasi documentazione prodotta dal contribuente (documenti contabili, comunicazioni di terzi).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies.



Incrementi patrimoniali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 74 del 28 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO SINTETICO – ELARGIZIONI DA PARTE DEI FAMILIARI – Incremento patrimoniale – Non sussiste – Elementi documentali forniti dal contribuente – Obbligo di valutazione.

Massima:

Le somme erogate, a vario titolo, dai familiari del contribuente non possono essere ignorate dall'Ufficio in sede di rideterminazione sintetica del reddito. Se l'incremento patrimoniale è il risultato di un finanziamento concesso da un parente prossimo, di cui il contribuente ha fornito la prova, l'Ufficio deve considerare tale circostanza, pena l'infondatezza del relativo avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Studi di settore, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 51 del 27 marzo 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Petrone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO INDUTTIVO – STUDI DI SETTORE – Parametri contabili – Illegittimità – Non sussiste.

Massima:

Laddove il contribuente non riesca a giustificare le incongruenze emergenti dal relativo studio di settore, le stesse devono considerarsi non più presunzioni ma prove di una capacità contributiva non dichiarata. Il contribuente, in sede di contraddittorio procedimentale e successivamente in giudizio, ha l'onere di provare con elementi di fatto la sussistenza delle condizioni che legittimano l'esclusione della propria attività dall'ambito dei ricavi accertabili con l'applicazione degli studi di settore.



Gravi incongruenze e studio di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 113 del 5 aprile 2013

Presidente: De Sapia; Relatore: Benedetti

Intitolazione:

GRAVI INCONGRUENZE - STUDI DI SETTORE - ALTERNATIVITÀ DEL CRITERIO - Utilizzazione di tutti gli indici – Non necessaria - Valorizzazione di alcuni elementi sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente – Ammissibilità - Reddito di impresa – Presunzioni super semplici – Ammissibilità – Condizioni.

Massima:

In tema di accertamento induttivo dei redditi, l'Amministrazione finanziaria può - ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 600/1973 - fondare il proprio accertamento sia sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili "dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell'attività svolta", sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

In tema di accertamento del reddito d'impresa, l'art. 39 comma 2 lett. c) del d.P.R. n. 600/1973 ne autorizza l'accertamento e dunque la determinazione sulla scorta di presunzioni super semplici (dati e notizie comunque raccolti e conosciuti), anche nel caso in cui sia stato accertato che la mancanza delle scritture contabili sia ascrivibile ad un comportamento incolpevole del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Giustificazioni dello scostamento e motivazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 190 del 11 aprile 2013

Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dal contribuente – Presunzioni semplici – Inversione dell'onere della prova.

Massima:

Nell'avviso di accertamento l'Ufficio deve indicare i motivi per i quali ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni del contribuente in sede di contraddittorio e non limitarsi a generiche affermazioni sulla inadeguatezza delle giustificazioni addotte. Nel caso in cui l'Ufficio contesti specificatamente le giustificazioni del contribuente, la necessità di fornire una prova contraria si sposta in capo al contribuente stesso, che dovrà fornire prova delle caratteristiche della propria specifica attività per dimostrare la congruità dei ricavi dichiarati.



Ritardo nell'esibizione dei documenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 97 del 24 aprile 2013

Presidente: Piccinni Leopardi; Relatore: Barbata

Intitolazione:

RICHIESTE DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - RITARDATA ESIBIZIONE DI DOCUMENTI E LIBRI CONTABILI - CONSEGUENZE.

Massima:

Il mero ritardo da parte del contribuente nell'eseguire quanto richiesto dall'ufficio accertatore non può essere equiparato alle più gravi ipotesi previste dall'art. 39, comma 2 d.P.R. 600/1973, soprattutto laddove il contribuente si è adoperato a fornire la documentazione richiesta nella fase dell'accertamento con adesione giustificando il ritardo con la circostanza che il liquidatore della società, non avendo ricorperto anche la carica di amministratore, ha dovuto affrontare oggettive difficoltà nella ricerca della documentazione contabile e fiscale della società stessa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2.



Accertamento induttivo e poteri del giudice

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 124 del 18 aprile 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - CRITERI PRESUNTIVI E INDUTTIVI - ERRORI DI CALCOLO - CONSEGUENZE - Incoerenza logica dell'atto - Legittimità metodo d'accertamento - Potere del giudice di riquantificare la pretesa impositiva - Sussiste.

Massima:

Nel caso di errori di calcolo commessi dall'Ufficio, eliminati i quali, risultino comunque dovuti redditi superiori ai dichiarati, il giudice deve quantificare la pretesa delle parti nei limiti delle domande poste, senza annullare l'atto. Su tali basi, il giudice può correggere gli errori materiali e logici commessi dall'Ufficio nell'ambito di un accertamento induttivo (errori di calcolo e mancata considerazione che lo scostamento dal reddito dichiarato era dovuto all'interruzione dell'attività d'impresa) rideterminando la pretesa, ma senza annullare l'atto (*Conf. Cass. nn. 11212/2007 e 17072/2010*).



Metodo analitico-induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 150 del 24 aprile 2013

Presidente: Pizzi, Relatore: Barone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - METODO ANALITICO-INDUTTIVO – Accertamento ricavi – Incongruenze nella contabilità e nella tenuta del magazzino – Percentuale di ricarico – Rideterminazione.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria può procedere alla determinazione del reddito del contribuente utilizzando percentuali di ricarico. In ogni caso è competenza del giudice tributario decidere la rideterminazione del reddito alla luce delle prove documentali prodotte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1.



Omissa ottemperanza al questionario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 97 del 24 aprile 2013

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

QUESTIONARIO - OMESSA PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA – Accertamento induttivo – Legittimità – Decadenza del contribuente della facoltà di successiva produzione – Non sussiste - Utilizzabilità della documentazione in sede contenziosa – Condizioni e limiti – Valutazione della gravità del comportamento omissivo – È necessaria.

Massima:

L'omessa ottemperanza al questionario inviato dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 32 comma 4 d.P.R. 600/1973, legittima l'accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39 lett. d)-bis stesso decreto, ma non comporta l'automatica decadenza del contribuente dell'esercizio del diritto di difesa nella successiva sede contenziosa, nella quale va valutata in concreto la gravità del suo comportamento omissivo ai fini della ammissibilità della prova contraria alle risultanze dell'accertamento. Qualora, pertanto, la documentazione esimente sia stata seppur tardivamente prodotta in sede di accertamento con adesione non andato a buon fine, essa potrà essere legittimamente versata in sede contenziosa e divenire oggetto di valutazione probatoria ai fini del giudizio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 lett.d)-bis e art. 32 commi 2, 3 e 4; l. 28/1999, art. 25; Cost., artt. 24 e 53.



Accertamento sintetico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 205 del 14 maggio 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO SINTETICO - ONERE DELLA PROVA CONTRARIA.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'ufficio finanziario può procedere ad accertamento sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 4° del d.P.R. 600/1973, quando le manifestazioni di spesa per incrementi patrimoniali sostenute del contribuente non sono coordinabili con il reddito dichiarato. L'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (*Conf. Cass. 20588/2005*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.



Parziale adeguamento allo studio di settore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 110 del 21 maggio 2013

Presidente e Relatore: Davigo

Intitolazione:

ADEGUAMENTO – ERRATA INDICAZIONE – OPPONIBILITÀ.

Massima:

La circostanza che il contribuente possa adeguare la dichiarazione agli studi di settore solo per l'iva e non per le imposte dirette non è di per sé sufficiente ad escludere la sussistenza di un errore materiale nei casi in cui la richiesta di tale singolo adeguamento risulti dalla Dichiarazione dei redditi, errore poi opposto, nel caso specifico, in sede di impugnativa della conseguente cartella esattoriale. L'A.F. non è esonerata dal compiere un'adeguata valutazione della dichiarazione per verificare se davvero la volontà del contribuente fosse stata quella di adeguarsi agli studi di settore solo per l'iva, possibile ma anomala, e alla quale consegue l'emissione di avviso di accertamento e conseguenti sanzioni. L'assenza di qualunque annotazione, così nel caso esaminato, che potesse far ritenere che tale fosse la volontà del dichiarante e soprattutto la mancanza di ragioni che rendessero plausibile tale volontà, avrebbe dovuto indurre l'Ufficio, ove avesse ritenuto che lo scostamento dagli studi di settore fosse ingiustificato, ad emettere tempestivamente avviso di accertamento anziché procedere per la riscossione della somma che il contribuente assume di aver erroneamente indicato.



Studi di settore, presunzione relativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 112 del 21 maggio 2013

Presidente Davigo, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA.

Massima:

Attesa la valenza di presunzione legale relativa attribuita all'accertamento basato sugli studi di settore, costituisce onere del contribuente dimostrare l'esistenza di situazioni dell'attività in concreto svolta che rendano irragionevole il maggior reddito accertato.



Scostamento, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 146 del 27 maggio 2013

Presidente e Relatore: Bichi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - CRITERI PRESUNTIVI E INDUTTIVI - ONERE DELLA PROVA - Accertamento induttivo - Scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato di almeno un quarto - Inversione onere prova - Sussiste.

Massima:

Qualora l'Ufficio si avvalga dei poteri di cui all'art. 38 comma 4 del d.P.R. n. 600/1973, applicando i criteri presuntivi di cui al d.m. del 10 settembre 1992 e constatando lo scostamento del reddito accertato da quello dichiarato di almeno un quarto, l'onere della prova grava sul contribuente. Quest'ultimo deve dimostrare, mediante riscontri specifici, la non significatività degli elementi di fatto considerati, la diversa fonte degli investimenti patrimoniali o l'eventuale possesso di redditi esenti che giustificano la capacità di spesa incompatibile con quanto dichiarato. L'unico onere a carico dell'Ufficio è quello di individuare elementi certi indicatori di capacità di spesa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.



Incrementi patrimoniali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 235 del 10 giugno 2013

Presidente: Zamagni, Relatore: Chiarenza

Intitolazione:

FONDI TRASFERITI DA TERZI – SPESE PER INCREMENTI PATRIMONIALI – CORRELAZIONE – NECESSITÀ.

Massima:

La prova che deve rendere il contribuente, con riferimento ad un accertamento sintetico in relazione a spese per incrementi patrimoniali, non riguarda solamente la provenienza dei mezzi finanziari, disinvestimenti, trasferimenti da terzi, redditi esenti o soggetti alla fonte a ritenuta d'imposta, ma deve riguardare anche la circostanza che le spese per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta proprio con quei redditi (*nella circostanza trattavasi di fondi trasferiti dalla convivente negli anni dal 2003 al 2008 non in correlazione né quantitativa né cronologica con i pagamenti effettuati per gli incrementi patrimoniali*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



PVC e notifica dell'atto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 141 del 10 giugno 2013

Presidente: Natola; Relatore: Moro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI – PVC – TERMINE PER LA NOTIFICA

Massima:

La notifica dell'avviso di accertamento prima dello scadere del termine di sessanta giorni dalla data di consegna del processo verbale di constatazione previsto dall'art. 12, comma 7 dello “Statuto del contribuente” non ne determina “*ipso iure*” la nullità stante la natura vincolata dell'atto rispetto al pvc sul quale si fonda, in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso, perchè resta comunque garantito al contribuente il diritto di difesa in via amministrativa (autotutela) e giudiziaria (ricorso alla Commissione tributaria).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Quota di reddito del coniuge

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 24 del 11 gennaio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Maurini

Intitolazione:

REDDITOMETRO – CONIUGE – ELEMENTI PATRIMONIALI – ONERE DELLA PROVA – SPETTA – QUOTA DI REDDITO DEL CONIUGE.

Massima:

Nell'ambito dell'accertamento da redditometro, qualora sia presumibile che il coniuge debba sostenere delle spese di mantenimento di altri beni, il contribuente è tenuto a provare la qualità di tutti gli elementi relativi al proprio reddito, nonché di tutti gli elementi relativi al reddito del coniuge, al fine di dimostrare che per finanziare le proprie spese si sia servito di una quota di reddito del coniuge.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Indagini bancarie

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 15 del 25 febbraio 2013

Presidente: Buonanno, Relatore: Saia

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – ANALITICO CONTABILE – Indagini bancarie -
Contraddittorio preventivo – Obbligo – Non sussiste.**

Massima:

La presunzione prevista in tema di prelevamenti effettuati nell'ambito dei rapporti bancari, i quali vengono posti come ricavi nel caso in cui non sia indicato il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, opera anche in assenza di un preventivo contraddittorio con il contribuente verso il quale, nella fase amministrativa, non sussiste alcun obbligo di coinvolgimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n. 2.



Diritto alla prova

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 85 del 30 aprile 2013

Presidente: Ferraro, Relatore: Lancia

Intitolazione:

REDDITOMETRO – ONERE DELLA PROVA – Diritto del contribuente di dimostrare redditi esenti o redditi soggetti a ritenuta alla fonte – Ambito di operatività di tale diritto – Assenza di limitazioni al diritto alla prova da parte del contribuente.

Massima:

La determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti – indici di maggiore capacità contributiva – individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esista o esista in misura inferiore. La presunzione contenuta in tale strumento non apporta alcuna limitazione al diritto del contribuente di contestare la congruità della quantificazione reddituale operata dagli uffici sulla base delle determinazioni ministeriali (*Conf. Cass. 5794/2001, 10491/2008*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; d.m. 21 luglio 1983.



Somme eccedenti mutui

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 121 del 19 giugno 2013

Presidente: De Petris; Relatore: Camerino

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO SINTETICO – REDDITOMETRO – MOTIVAZIONE
METODO ACCERTAMENTO – Determinazione del reddito – Somme
eccedenti mutui – Rigetto.**

Massima:

La precedente formulazione dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973 prevedeva il ricorso al metodo di accertamento sintetico del reddito (c.d. redditometro) nel caso in cui lo scostamento tra reddito dichiarato e accertato riguardasse due o più anni d'imposta ed eccedesse il quarto. L'Ufficio, per tali anni d'imposta, non deve procedere contestualmente all'accertamento dei due o più periodi per i quali ritiene incongrua la dichiarazione, ma nell'atto di accertamento di un determinato anno deve indicare le ragioni per le quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per gli altri periodi d'imposta (*nel caso di specie il contribuente, sostenendo l'erroneità della determinazione del maggior reddito, affermava che le spese di mantenimento dei beni e dei bisogni familiari erano state sostenute dall'eccedenza delle somme ricevute a mutuo rispetto al prezzo dei beni acquistati. Una tale affermazione non è idonea da sola a dimostrare l'effettiva capacità contributiva del contribuente dato che, secondo prassi consolidata, la richiesta di un mutuo di valore maggiore dell'immobile copre le imposte dovute per l'acquisto, le spese notarili nonché quelle per arredi, e non invece bisogni pluriennali dei beni e della famiglia*)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Studi di settore, motivazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 13 del 21 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Chiappani

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE.

Massima:

Per innescare il meccanismo dell'accertamento, è sufficiente la “non congruità” dei redditi dichiarati alle risultanze degli studi di settore; occorre, però, che sussistano altri elementi che possano suffragare la presunzione della condotta evasiva. E' necessario, cioè, che la motivazione dell'avviso di accertamento non si esaurisca nel mero rilievo dello scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” relativi allo studio di settore considerato. Tale rilievo deve essere integrato, da parte dell'Ufficio, con la dimostrazione dell'applicabilità, in concreto, dello “standard” prescelto e con l'esposizione delle ragioni per le quali sono state, nell'avviso, disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, cioè le “ragioni” di quest'ultimo. Non ricorre una situazione di “normalità economica”, allorché è provato l'utilizzo di meno del 50% delle attrezzature dell'impresa e la forte riduzione della clientela, anche a seguito del decesso della titolare dell'impresa, trattandosi di circostanze *ictu oculi* incidenti negativamente sull'andamento e sulla redditività dell'azienda (*nel caso di specie l'Ufficio non ha tenuto conto dell'incidenza negativa, sui ricavi, delle sfavorevoli situazioni logistiche e di operatività dell'azienda, depotenziata, nei rapporti con la clientela, dalla morte della titolare, che prestava la propria attività nell'impresa e che costituiva un punto di riferimento di una clientela fidelizzata; l'Ufficio non ha neanche tenuto conto del fatto che l'impresa era fortemente indebitata e che l'attività era stata svolta da due dipendenti “in attesa di pensione”*).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; l. 146/1998, art. 10.



Gestione di apparecchi c.d. “slot machine”

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 47 del 18 giugno 2013

Presidente: Chiaro, Relatore: Vitali

Intitolazione:

ACCERTAMENTO ANALITICO – D.P.R. N. 600/1973, ART. 39 – IRPEF - COMPONENTI NEGATIVE – Distinzione tra accertamento induttivo-extracontabile e accertamento analitico di singole componenti di reddito non dichiarate.

Massima:

Non può ammettersi una quantificazione in via forfettaria dell'ammontare delle componenti negative del reddito d'impresa in mancanza di quegli “elementi certi e precisi” di cui all'art. 75, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986. Il riconoscimento forfettario dei costi e dei componenti negativi di reddito è ammissibile soltanto in caso di accertamento induttivo-extracontabile del reddito nel suo complesso, cioè quando il contribuente abbia omesso del tutto la presentazione della dichiarazione, dovendo altrimenti (*nel caso di accertamento analitico di singole componenti del reddito di impresa non dichiarate*) trovare applicazione, in tema di prova dei costi e degli oneri, le limitazioni di cui all'art. 75, comma 4 del d.P.R. n. 917/1986, che li ammette in deduzione “se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi” (*Conf. Cass. 28028/2008, 3995/2009 e 640/2010*).

Riferimenti normativi: r.d. 779/1931, art. 110 comma 6; d.P.R. 600/1973, art. 39; d.P.R. 917/1986, art. 75 comma 4.



Accertamento analitico

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 1 del 23 gennaio 2013

Presidente: Nocerino, Relatore: Bossi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO ANALITICO - ERRORI FORMALI NELLA TENUTA DELLA CONTABILITÀ –NECESSITÀ - NON SUSSISTE.

Massima:

L'accertamento di tipo analitico-preventivo non presuppone la presenza di errori formali nella tenuta delle scritture contabili. La prova d'infedeltà della dichiarazione è fornita dall'Amministrazione finanziaria utilizzando presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Il ricorso a suddette presunzioni rende legittimo l'accertamento induttivo qualora, dall'esame della contabilità, ancorché formalmente ineccepibile, questa sia complessivamente inattendibile (Conf. Cass. 19260/2005).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Studi di settore, contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 10 del 24 gennaio 2013

Presidente: Rossi, Relatore: Galli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONE SEMPLICE – CONTRADDITTORIO – MOTIVAZIONE DELL'ATTO.

Massima:

Gli accertamenti basati sugli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici che vanno adeguate alla realtà del contribuente, infatti la procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzione semplice, la cui gravità precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Il contribuente può restare inerte, ma l'esito dell'elaborazione dei dati deve essere coerente con la sua realtà economica e deve far parte delle motivazioni dell'accertamento, in cui vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertata sono state disattese.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Coniuge e concorso alle spese

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 14 del 13 febbraio 2013

Presidente: Guarneri, Relatore: Galli

Intitolazione:

REDDITOMETRO – ACCERTAMENTO SINTETICO – CONCORSO ALLE SPESE DEL CONIUGE SEPARATO – RILEVANZA.

Massima:

E' fondato e meritevole di accoglimento il ricorso del contribuente che ha provato il mantenimento dei figli con il sostegno del coniuge separato, attraverso elargizioni di denaro, che contribuiscono, di per sé, a formare redditi esenti dalla dichiarazione e dalla tassazione.

Riferimenti normativi: d.P.R.600/1973, art. 38 comma 5.



Studi di settore, contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 41 del 12 aprile 2013

Presidente: Rossi, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONE SEMPLICE – CONTRADDITTORIO – MOTIVAZIONE DELL'ATTO.

Massima:

L'accertamento dei maggiori ricavi e redditi mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente che ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova (*Conf. Cass. SS.UU. 26635/2009*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 331/1993, art. 62-sexies.



Redditometro, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 42 del 12 aprile 2013

Presidente: Rossi, Relatore: Fornoni

Intitolazione:

REDDITOMETRO – PRESUNZIONE SEMPLICE – ONERE DELLA PROVA CONTRARIA GRAVA SUL CONTRIBUENTE.

Massima:

La disponibilità di determinati beni permette la rideterminazione cosiddetta sintetica del reddito da parte dell'Ufficio accertatore. Tuttavia, la presunzione di maggior reddito derivante dalla disponibilità di tali beni, integrando una presunzione semplice ma non assoluta, può essere vinta, in concreto, da fatti di segno opposto, provati giudizialmente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Efficacia probatoria degli studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 50 del 3 maggio 2013

Presidente: Deantoni, Relatore: Picasso

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – EFFICACIA PROBATORIA – PRESUNZIONI SEMPLICI.

Massima:

Gli studi di settore rappresentano presunzioni semplici per la determinazione dei redditi, superabili se il contribuente fornisce in sede di contraddittorio idonei riscontri probatori, che confermino la sussistenza di condizioni, atte a giustificare l'esclusione dell'attività svolta dai risultati derivanti dall'applicazione degli studi stessi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.



Società non operativa

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 30 del 1 marzo 2013

Presidente e Relatore: Furlani

Intitolazione:

AVVISO D'ACCERTAMENTO – SOCIETÀ NON OPERATIVA – CARENZA DI PROVE DOCUMENTALI – Applicazione dei parametri di legge – Legittimità – Sussiste.

Massima:

E' legittimo l'operato dell'organo accertatore rettificante i ricavi dichiarati dalla società in misura inferiore a quella presumibile in base alle disposizioni concernenti le società non operative, in mancanza di prove ed elementi certi da prodursi in opposizione all'applicazione dei parametri contenuti in dette disposizioni di legge. In tema di imposta sul valore aggiunto, lo status di società non operativa, risultante dall'applicazione dei parametri previsti dall'art. 30, comma primo, legge 724/1994, non è permanente, ma va accertato anno per anno, ben potendo una società essere non operativa in un determinato esercizio sociale ed operativa in quello successivo (*Conf. Cass. 8851/2008*).

Riferimenti normativi : l. 724/1994, art. 30.



Onere della prova, e studio di settore

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 110 del 24 maggio 2013

Presidente e Relatore: Pipponzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – STUDI DI SETTORE – Presunzione semplice – Elementi esterni – Corroborare – Onere della prova – Contribuente.

Massima:

Lo studio di settore ha valore di presunzione semplice e deve essere corroborata da altri elementi che inducano a ritenere privo di attendibilità il dato dichiarato. Compete poi alla parte provare che tale scostamento è, nel caso concreto, giustificato. Il fatto che l'Ufficio non acquisisca elementi esterni atti a ritenere privo di attendibilità il dichiarato, comporta che lo studio di settore non assurge a presunzione grave, precisa e concordante e, di conseguenza, l'accertamento è privo di fondamento.



Scostamento dei ricavi

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 31 del 1 febbraio 2013

Presidente: Priolo, Relatore: Pargoletti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - REDDITO D'IMPRESA (SNC) – APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE – Scostamento dei ricavi – Motivazioni – Legittimità – Sussiste.

Massima:

I maggiori ricavi derivanti dalla differenza tra quelli dichiarati dal contribuente e quelli accertati dall'Ufficio possono trovare conferma in sede di applicazione dello studio di settore esteso all'esito del contraddittorio. Il risultato così acquisito legittima l'Ufficio ad emettere un avviso di accertamento di tipo induttivo anche in presenza di contabilità regolare sempreché vi siano gravi incongruenze tra il dichiarato e lo stimato dagli studi di settore.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies comma 3; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.P.R. 633/1972, art 54.



Contabilità formalmente corretta

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 236 del 19 giugno 2013

Presidente: Manfra, Relatore: Pargoletti

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – CONTABILITÀ FORMALMENTE CORRETTA –
Ricostruzione analitica/induttiva del reddito - Legittimità – Sussiste.**

Massima:

La tenuta di una contabilità formalmente corretta non impedisce una ricostruzione indiretta e presuntiva del reddito. L'antieconomicità rilevabile attraverso il riscontro di una elevata sproporzione tra i ricavi ed i costi connessi, legittima il ricorso all'accertamento analitico-induttivo del reddito (*Conf. Cass. 16642/2011*).



Presunzioni supersemplici, omessa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 5 del 5 febbraio 2013

Presidente: La Salvia, Relatore: Barraco

Intitolazione:

OMESSA DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO INDUTTIVO – Presunzioni “supersemplici” – Inversione onere prova – Assenza elementi contrari a quelli dell'Ufficio – Legittimità avviso di accertamento – Sussiste.

Massima:

Qualora vi sia stata una omessa dichiarazione da parte del contribuente, la legge autorizza l'Ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio, ai fini dell'accertamento del reddito, e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, non escludendo l'utilizzazione, in deroga al principio generale, di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. A fronte dell'omessa dichiarazione, l'Ufficio può far ricorso a presunzioni “supersemplici” che comportano l'inversione dell'onere della prova nel senso che il contribuente è chiamato a fornire elementi contrari a quelli opposti dall'Ufficio al fine di screditare la contestazione contenuta nell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Comportamento antieconomico

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 4 del 14 gennaio 2013

Presidente: Fazio, Relatore: Ferrari

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – MANCATO CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Comportamento antieconomico – Presunzione grave, precisa e concordante – Evasione/elusione – Onere della prova per il contribuente.

Massima:

Qualora l'ufficio ritenga, ancorché senza un preventivo contraddittorio, che un comportamento imprenditoriale risulti antieconomico, è legittimato a desumere la presenza di maggiori ricavi e minori costi sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e procedere all'accertamento ai sensi dell'art. 39, comma 1 del d.P.R. 600/1973. In particolare, in presenza di finanziamenti di notevole importo concessi da una società controllante a società controllate, senza applicazione di alcun interesse attivo, qualora l'Ufficio ritenga che tali finanziamenti infruttiferi siano stati effettuati al solo scopo di evasione e/o elusione, spetta al contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza di una valida ragione economica tale da smentire la supposta antieconomicità dell'operazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Redditometro

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 6 del 25 gennaio 2013

Presidente: Novik, Relatore: Greco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – REDDITOMETRO – CAPACITÀ DI SPESA NON GIUSTIFICATA – PRESUNZIONE SEMPLICE – PROVA CONTRARIA.

Massima:

Gli indici di spesa indicati nel “vecchio” redditometro (d.m. 10 settembre 1992) costituiscono presunzioni semplici di capacità reddituale; è onere del contribuente fornire la prova contraria che può essere data allegando e dimostrando la disponibilità economica di somme attraverso le movimentazioni bancarie.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38.



Rettifica di valore dell'immobile, motivazione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 27 del 22 febbraio 2013

Presidente: Giurazza, Relatore: Surano

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE - AVVISO DI LIQUIDAZIONE –
Rettifica del valore dell'immobile – Criteri legali – Carenza motivazione –
Annullamento – Sussiste.**

Massima:

La motivazione dell'avviso di rettifica del valore dell'immobile oggetto di vendita non è carente se fa riferimento ad uno dei criteri che la legge individua a tale fine, con le specificazioni che si rendano in concreto necessarie per consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragioni deducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa. In particolare i termini di paragone utilizzati dall'Ufficio, oltrechè formalmente attinenti al caso, devono tenere conto delle specifiche peculiarità del caso di specie che possano eventualmente portare gli accertatori a conclusioni diverse (*nella fattispecie, viceversa, l'Ufficio ha considerato terreni che non risultano essere omogenei a quello in esame, sia per l'ubicazione sia per le caratteristiche della zona in cui gli stessi sono inseriti*).

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Transfer pricing

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 62 del 19 aprile 2013

Presidente e Relatore: Giurazza

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – TRANSFER PRICING – VALORE NORMALE DEI BENI – Onere della prova – Presunzione semplice – Non sufficiente – Presunzione grave, precisa e concordante – Necessità.

Massima:

In tema di imposte sul reddito, l'art. 110 comma 7 del d.P.R. 917/1986, nel prevedere che i componenti derivanti da altre operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa o ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società controllante l'impresa nazionale, sono valutati in base al "valore normale" dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni ricevuti determinato ai sensi dell'art. 9 del medesimo d.P.R., fissa una clausola antielusiva finalizzata ad evitare trasferimenti di utili mediante l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati, onde sottrarli all'imposizione fiscale in Italia a favore di tassazioni estere inferiori. Ne consegue che, in caso di rettifiche di costi, l'onere della prova grava sull'Amministrazione per quanto attiene allo scostamento tra il corrispettivo pattuito e il valore normale dei beni o dei servizi scambiati, secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., e sul contribuente con riferimento all'esistenza e all'inerenza dei costi nonché ad ogni elemento che consenta all'Ufficio di verificare il normale valore dei corrispettivi, in forza del principio di vicinanza della prova (*Conf. Cass. 11949/2012*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 9 e 110; c.c., art.2697.



Accertamento induttivo, onere probatorio

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 76 del 27 maggio 2013

Presidente e Relatore: Mazzeo Rinaldi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – PRESUNZIONE DI CORRISPONDENZA DEL PREZZO INCASSATO CON IL VALORE DI MERCATO – Onere probatorio del contribuente – Presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato – Sussiste.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva sulla base dell'accertamento definitivo effettuato in sede d'imposta di registro. E' onere probatorio del contribuente superare, anche con elementi indiziari, la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando di avere in concreto venduto ad un prezzo inferiore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Apparente antieconomicità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Fenizia

Intitolazione:

REDDITI D'IMPRESA – STUDI DI SETTORE – SCOSTAMENTO DEI RICAVI - Apparente antieconomicità della gestione – Accertamento induttivo di maggiori ricavi – Illegittimità – Irragionevolezza della prosecuzione dell'attività in perdita – Non sussiste.

Massima:

Lo scostamento dei ricavi dagli studi di settore non è circostanza di per sé idonea a fondare l'accertamento induttivo di maggiori ricavi non dichiarati. Anche l'apparente antieconomicità della prosecuzione dell'attività in perdita non è di per sé circostanza idonea a disconoscere la dichiarazione e a presumere maggiori ricavi, ove risulti accertato, da un lato, la effettività delle circostanze produttive della crisi e, dall'altro lato, la legittima aspirazione dell'imprenditore a proseguire l'attività confidando in una migliore economicità della gestione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 comma 1 lett. d).



Mutuo sovrabbondante

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 1 del 10 gennaio 2013

Presidente: Tizzi, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – Vendita immobile – Mutuo sovrabbondante – Prelievo il giorno del rogito – Presunzione – Assenza di gravità, precisione e concordanza.

Massima:

Nel caso di una compravendita immobiliare con stipulazione di mutuo sovrabbondante rispetto al prezzo dichiarato in atto, la sola verifica di un prelievo in contanti effettuato dagli acquirenti il giorno del rogito non giustifica la presunzione dell'Ufficio che quella somma sia stata utilizzata per soddisfare il pagamento del prezzo dell'immobile. Non è, in altri termini, una presunzione che di per sé sola riveste le qualifiche di gravità, precisione e concordanza.

Riferimenti normativi: l. 266/2005, art. 1 commi 496, 497 e 498; d.P.R. 131/1986, art. 53-bis.



Valori OMI, mutuo e studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 9 del 10 gennaio 2013

Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – VENDITE IMMOBILIARI – VALORI OMI, MUTUI E STUDI DI SETTORE – Presunzioni gravi, precise e concordanti – Carezza di prova contraria – Legittimità accertamento.

Massima:

Il valore normale attribuito dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio rappresenta un mero elemento indiziario di evasione che necessita di ulteriori elementi di supporto per integrare l'onere probatorio a capo dell'Amministrazione. Tali elementi di supporto possono essere la prova che il valore del mutuo contratto dall'acquirente è superiore al valore dichiarato dal contribuente-venditore e le risultanze degli studi di settore. In mancanza di prova contraria da parte del contribuente l'accertamento è da considerarsi legittimo. Al mutuo vanno in ogni caso detratte le spese notarili e l'IVA.

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 35; l. 88/2009, art. 24 commi 4 lett. f) e 5.



Accertamento sintetico, mancato contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 3 del 14 gennaio 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – ACCERTAMENTO SINTETICO – NECESSITÀ
CONTRADDITTORIO – Mancato contraddittorio – Illegittimità avviso di
accertamento.**

Massima:

In presenza di un accertamento sintetico, posto in essere in applicazione dell'art. 38, comma 4, d.P.R. 600/1973, è necessario concludere l'iter procedimentale del contraddittorio con il contribuente. Il mancato rispetto dell'iter rende illegittimi gli avvisi di accertamento per inosservanza delle procedure di legge (*Conf. Cass. 13289/2011*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4.



Accertamento da studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 1 del 11 gennaio 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Cassone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE – MANCATA REALIZZAZIONE DEL CONTRADDITORIO – Violazione del principio di cooperazione – Statuto dei diritti del contribuente – Nullità dell’avviso di accertamento.

Massima:

Il contraddittorio precedente l’emissione di avviso di accertamento costituisce elemento essenziale ed imprescindibile del giusto procedimento che legittima l’azione amministrativa. Pertanto la mancata realizzazione dello stesso è condotta non coerente col principio di cooperazione cui è ispirato lo Statuto dei diritti del contribuente e comporta la nullità ab origine dell’avviso di accertamento non preceduto da contraddittorio, a prescindere dalla valutazione nel merito delle difese del contribuente.

Riferimenti normativi: l. 427/1993; l. 212/2000.



Accertamento presuntivo di maggiori ricavi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63, sentenza n. 4 del 15 gennaio 2013

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

REDDITI DI IMPRESA – ACCERTAMENTO PRESUNTIVO DI MAGGIORI RICAVI – LEGITTIMITÀ – Documenti probatori rinvenuti presso terzi – Utilizzabilità - Deduzione forfetaria di maggiori costi non documentati, in proporzione ai maggiori ricavi accertati – Non spetta.

Massima:

Ai sensi dell'art. 41-bis del d.P.R. 600/1973 l'accertamento di maggiori ricavi non deve necessariamente fondarsi su dati "certi", ma può anche ancorarsi ad elementi di carattere indiziario. Il reperimento presso terzi di documentazione probatoria, pertanto, legittima l'accertamento presuntivo di maggiori ricavi. Né può essere riconosciuta la deducibilità forfetaria di maggiori costi, ove questi non siano documentati

Riferimenti normativi: d.P.R.. 600/1973, art. 41-bis.



Studi di settore, situazione contabile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - ELEMENTI CHE RAFFORZANO LE RISULTANZE - Situazione contabile - Esiguità reddito.

Massima:

Posto che gli studi di settore costituiscono una metodologia di accertamento indubbiamente valida, a maggior ragione quando, come nel caso di specie, un lungo contraddittorio con il contribuente abbia consentito di adeguare le risultanze degli studi alle specificità del caso concreto, sono elementi idonei a rafforzare i risultati ottenuti dagli studi: l'inattendibilità della situazione contabile dichiarata dalla società e l'evidente irrealistica esiguità del reddito dichiarato.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.P.R. 633/1972, art. 54.



Studi di settore, motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 20 del 17 gennaio 2013

Presidente: Frangipane, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO - STUDI DI SETTORE – PRESUNZIONI SEMPLICI – Contraddittorio – Atto d'accertamento – Motivazione.

Massima:

I risultati derivanti dagli studi di settore hanno la natura di mere presunzioni semplici, non sufficienti quindi a legittimare da sole l'accertamento del maggior reddito. I caratteri di gravità, precisione e concordanza della presunzione possono essere raggiunti in sede di contraddittorio, momento nel quale è possibile adattare i risultati presunti all'effettiva situazione del contribuente. La motivazione dell'atto di accertamento deve contenere la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies.



Motivazione dello scostamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 6 del 21 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Obbligo di motivazione – Applicabilità standard prescelto.

Massima:

La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, fra reddito dichiarato e reddito presunto, ma deve essere integrata con la dimostrazione della applicabilità nel concreto dello standard prescelto e con le specifiche ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.



Scostamento tra reddito dichiarato e presunto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2 del 23 gennaio 2013

Presidente: Ciccolo, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – SCOSTAMENTO – Reddito presunto - Reddito dichiarato – Onere della prova - Sussiste.

Massima:

L'accertamento tributario mediante l'applicazione di studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata "ex lege" dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standard" in sé considerati ma nasce in seguito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, il quale, dovrà necessariamente dimostrare le condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area cui possono essere applicati gli standard nonché la reale attività economica svolta nel periodo in esame. Pertanto, l'avviso deve contenere la motivazione dell'applicabilità dello standard al caso concreto e le ragioni per le quali si ritengono disattese le contestazioni del contribuente (*Conf. Cass. SS.UU 26635/2009*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Attività alberghiera

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 5 del 24 gennaio 2013

Presidente: Tucci, Relatore: Cantele

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – ATTIVITÀ ALBERGHIERA - Lavori di ristrutturazione e manutenzione dell'immobile — Causa giustificatrice scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato – Sussiste.

Massima:

In caso di accertamento effettuato nei confronti di un'attività alberghiera fondato sugli studi di settore, l'esecuzione di opere di manutenzione e ristrutturazione sull'immobile utilizzato ai fini della medesima attività, costituisce causa giustificatrice degli scostamenti rilevati dall'Ufficio in ragione dell'evidente disagio arrecato all'attività svolta dal contribuente.



Studi di settore, efficacia probatoria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 63, sentenza n. 22 del 5 febbraio 2013

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Zangrossi

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – ACCERTAMENTO MEDIANTE STUDI DI SETTORE – EFFICACIA PROBATORIA.

Massima:

L'accertamento fondato esclusivamente sullo studio di settore è, da solo, insufficiente a dare fondamento alla pretesa impositiva. Se così fosse, l'accertamento fondato sulla media dei redditi non avrebbe alcun legame con il principio, costituzionalmente protetto, della capacità contributiva, per essere del tutto slegato dalla situazione specifica del contribuente. Né il previo contraddittorio può modificare il rapporto fra le parti, determinando, una volta espletato, il nascere di una presunzione relativa a favore dell'Ufficio, e la corrispondente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. La ratio che può ricavarsi legittimamente dalla normativa che ha obbligatoriamente istituito il contraddittorio è quella di deflazionare il contenzioso, ma non quella di modificare l'onere della prova a carico delle parti che, nella specie, spetta all'Ufficio, salvo ovviamente che durante il contraddittorio non emergano circostanze concrete di presunta evasione derivanti da documenti o dichiarazioni delle parti.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-bis.



Risposta al questionario e contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 14 del 6 febbraio 2013

Presidente: Piglionica, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE - ACCERTAMENTO – CONTRADDITTORIO PREVENTIVO – Necessità – Risposta del contribuente al questionario inviato dall’Ufficio – Non sostituisce il contraddittorio.

Massima:

Il procedimento di accertamento standardizzato, mediante applicazione dei parametri e degli studi di settore, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al preventivo contraddittorio con il contribuente, che l’Ufficio deve attivare, obbligatoriamente, pena la nullità dell’avviso di accertamento. Tale contraddittorio non può essere sostituito dall’invio di un questionario e dalla risposta del contribuente al predetto questionario.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; l. 146/1998, art. 10.



Adeguamento studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 74 del 11 febbraio 2013

Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

STUDI DI SETTORE – ADEGUAMENTO - MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA – Indicazione in dichiarazione – Liquidazione ex art. 54-bis, d.P.R. 633/1972.

Massima:

La maggiore imposta dovuta in seguito a dichiarazione di maggiori corrispettivi per adeguamento agli studi di settore, che non sia stata versata dal contribuente, può essere liquidata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 54-bis, d.P.R. 633/1972. Il versamento dell'imposta, quale perfezionamento dell'adeguamento agli studi di settore, significa che gli effetti favorevoli al contribuente derivanti dalla dichiarazione di maggiori corrispettivi, corrispondenti a quelli indicati dagli studi di settore, si producono con il versamento dell'imposta e non con la sola indicazione dei maggiori corrispettivi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54-bis; d.P.R. 195/1999, art. 2 comma 2.



Studi di settore, contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 27 del 18 febbraio 2013

Presidente: Servetti, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE - PRESUNZIONI SEMPLICI – Contraddittorio con il contribuente – Motivazione dell’atto impositivo.

Massima:

La procedura di accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sé considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente (che può tuttavia restare inerte, assumendo le conseguenze di questo suo atteggiamento sul piano della valutazione compiutane da parte del giudice). L’esito del contraddittorio si colloca alla fine di un percorso di adeguamento dei dati dello studio di settore alla concreta realtà economica del contribuente; tale esito deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell’accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell’attività accertativa siano state disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all’impugnazione dell’atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall’ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente. Tuttavia elementi sistemici (quali la crisi del settore o la riduzione degli investimenti pubblicitari) sono già presi in considerazione dallo strumento statistico utilizzato dall’Ufficio.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 54; d.P.R. 600/1973, art. 39; d.l. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies; l. 549/1995, art. 3 commi da 181 a 189



Rigetto delle osservazioni del contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 49 del 19 febbraio 2013

Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

SCOSTAMENTO DA STUDIO DI SETTORE – ARGOMENTAZIONI DIFENSIVE RAPPRESENTATE NEL CONTRADDITTORIO – Ragioni per cui si ritengono infondate – Assenza – Unica motivazione scostamento – Illegittimità accertamento – Sussiste.

Massima:

La rettifica fondata sugli studi di settore postula la verifica da parte dell'Ufficio delle caratteristiche del contribuente verificato per stabilire se la realtà “economico produttiva” che lo rappresenta coincida concretamente con la realtà del gruppo di appartenenza oppure presenti caratteristiche tali da doverla considerare “non normale” (sotto il profilo economico) rispetto allo studio applicabile. Peraltro, qualora nel contraddittorio il contribuente abbia formulato eccezioni con riguardo ad uno o più profili che giustificano lo scostamento, la motivazione dell'atto di accertamento (non integrabile in sede di giudizio) dovrà spiegare le ragioni che hanno indotto l'Ufficio a ritenere infondate, in tutto o in parte, le argomentazioni difensive addotte dal contribuente e/o carente la documentazione prodotta, e dare conto in modo esplicito delle valutazioni che hanno portato invece l'Amministrazione a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi in capo al contribuente: la motivazione dell'accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Metodo induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 20 del 20 febbraio 2013

Presidente: Punzo, Relatore: Filippone

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - REDDITO D'IMPRESA – METODO INDUTTIVO – PRESUNZIONE SEMPLICE.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria può procedere alla rettifica dei redditi di impresa, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, dimostrando, con il metodo induttivo, l'inesattezza di una o più poste, valendosi dei dati forniti dal contribuente oppure valendosi anche di presunzioni dotate dei requisiti di cui all'art. 2279 c.c., presunzioni semplici che possono essere desunte, da dati di comune esperienza o di ragionevole probabilità, come il comportamento antieconomico del contribuente.



Studi di settore, natura di presunzione relativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 36 del 21 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Servetti

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI - STUDI DI SETTORE – Natura di presunzione relativa - Onere della prova a carico del contribuente –Sussiste.

Massima:

Gli studi di settore rappresentano uno strumento idoneo per la ricostruzione del reddito, basato su presunzioni relative a fronte delle quali il contribuente può produrre elementi idonei, in fatto e nel rispetto di un criterio logico e di ragionevolezza, a superare l'operatività delle presunzioni. Gli elementi probatori a confutazione delle risultanze dello studio di settore possono essere prodotte dal contribuente sia in sede di contraddittorio preventivo all'emissione dell'avviso di accertamento sia in sede di contenzioso. A fronte delle allegazioni del contribuente, l'Amministrazione finanziaria non può rimanere del tutto inerte e deve a sua volta cercare di fornire elementi adeguati alla confutazione di quanto affermato dal contribuente.



Redditometro, presunzioni semplici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 23 del 6 marzo 2013

Presidente: Ceccherini, Relatore: Bonavolonta

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – Redditometro -
Scostamento del reddito dichiarato da quello presunto - Presunzioni semplici –
Mancanza degli elementi di gravità, precisione e concordanza – Obbligo di
contraddittorio.**

Massima:

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione di parametri o studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale attività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente, pena la nullità dell'accertamento.



Reddito d'impresa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 47 del 15 marzo 2013

Presidente e Relatore: Borgonovo

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO - METODO INDUTTIVO - REDDITO DI IMPRESA -
Determinazione base imponibile - Detrazione costi non iscritti in contabilità -
Onere della prova.**

Massima:

Anche in materia di accertamento induttivo, gli Uffici devono determinare il reddito effettivo del contribuente e non i soli ricavi. In ragione di ciò, anche laddove non fossero iscritti in contabilità tutti i costi sostenuti, sulla base del principio generale di determinazione della base imponibile a partire dalla individuazione dei ricavi depurati dei costi, il contribuente avrà diritto alla detrazione dei costi debitamente provati ancorchè non iscritti in contabilità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 56.



Difetto di contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 32 del 22 marzo 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Musilli

Intitolazione:

ATTIVITÀ DI VERIFICA - NON CONCLUSA CON PROCESSO VERBALE - Difetto di contraddittorio preventivo – Sussiste – Violazione dell’art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente – Sussiste – Accertamento induttivo – Nullità – Sussiste.

Massima:

L’attività di verifica ed acquisizione di dati fiscalmente rilevanti presso il contribuente deve concludersi con la redazione di un processo verbale portato a conoscenza del contribuente, acciocché possa instaurarsi il contraddittorio endoprocedimentale previsto dall’art. 12, comma 7 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000). In difetto, il successivo accertamento induttivo è da ritenersi nullo per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; Cost., artt. 3, 24 e 97.



Accertamento induttivo, reddito d'impresa e nucleo familiare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 46 del 25 marzo 2013

Presidente: Servetti, Relatore: Fucci

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – REDDITO D'IMPRESA – ESIGUITÀ DEI REDDITI DICHIARATI – PRESUPPOSTI – Presunzione desunta dai costi e spese di mantenimento del nucleo familiare – Insufficienza - Rideterminazione dei ricavi – Percentuale di ricarico sul costo del venduto – Studi di settore – Applicabilità.

Massima:

Per la determinazione del reddito d'impresa, accertato in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1 lett. d) d.P.R. 600/1973, le presunzioni di maggior redditività devono essere individuate all'interno dell'attività di impresa. Il maggior reddito di impresa, pertanto, non può essere desunto semplicemente dai costi e spese sostenute per il mantenimento del nucleo familiare, utile all'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Nella determinazione dei ricavi, inoltre, la percentuale di ricarico sul costo del venduto ben può essere ricavata dagli studi di settore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 38 e 39 comma 1 lett. d).



Obbligatorietà del contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 45 del 26 marzo 2013

Presidente: Califano, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – STUDI DI SETTORE – Presunzioni semplici – Contraddittorio – Obbligatorietà - Sussiste – Motivazione dell'accertamento - Requisiti.

Massima:

Gli studi settore non integrano presunzioni legali gravi, precise e concordanti perché la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione gli studi di settore costituiscono un sistema di presunzioni semplici la cui gravità, precisione e concordanza non “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per l'elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello “standars” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente (*Conf. Cass. SS.UU. 26635/2009*)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62-sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d).



Accertamento induttivo della plusvalenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 61 del 15 aprile 2013

Presidente: Servetti, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

CESSIONE DI AZIENDA – IMPOSTA DI REGISTRO – Accertamento induttivo della plusvalenza basato sul maggior valore determinato ai fini dell’Imposta di registro – Mancata partecipazione della parte venditrice nel giudizio ai fini del registro – Presunzione grave precisa e concordante – Configurabilità – Non sussiste.

Massima:

In caso di cessione di azienda, la presunzione di corrispondenza del prezzo effettivamente incassato al valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell’imposta di registro può essere ritenuta grave, precisa e concordante solo nel caso in cui il valore dell’avviamento sia stato determinato in giudizio con la partecipazione della parte venditrice e non anche quando la stima dell’ufficio si è resa definitiva per mancata impugnazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.



Applicabilità degli studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 59 del 10 maggio 2013

Presidente: Chiaro, Relatore: Colavolpe

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - Studi di settore - Applicabilità – Limiti.

Massima:

I segnali emergenti dallo studio di settore devono essere “corretti”, in contraddittorio con il contribuente, in modo da “fotografare” la specifica realtà economica della singola impresa la cui dichiarazione dell'ammontare dei ricavi abbia dimostrato una significativa “incoerenza con la normale redditività delle imprese omogenee considerate nello studio di settore applicato”. La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in sè considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. La motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. La mancata dimostrazione dell'applicabilità, in concreto dello standard prescelto, nonché la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente, rendono l'atto illegittimo (*Conf. Cass. SS.UU. nn. 26635/2009, 26636/2009, 26637/2009 e 26638/2009*).

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, artt. 62-bis e 62-sexies comma 3; l. 146/1998, art. 10 comma 1.



Gravità dello scostamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 79 del 24 maggio 2013

Presidente e Relatore: Arbasino

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO - STUDI DI SETTORE - CRITERI - GRAVITÀ SCOSTAMENTO – VALUTAZIONE – LIMITI.

Massima:

Lo studio di settore non giustifica, di per sé, l'accertamento ma rappresenta un mezzo di controllo che, in presenza di gravi incongruenze, giustifica l'attivarsi della procedura di confronto col contribuente. L'esito dello studio di settore non può costituire il dato su cui costruire l'accertamento "analitico presuntivo". In altri termini l'eventuale esistenza di elementi tali da configurare, unitamente allo studio di settore, un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti di inattendibilità delle scritture non legittima l'attribuzione dei ricavi determinati dallo studio di settore ma bensì una ricostruzione del reddito secondo i criteri indicati dall'art. 39 d.P.R. 600/1973. In ordine alla "gravità" della incongruenza tra ricavi dichiarati e ricavi determinati dallo studio di settore, una misura del 9,13% non appare possa configurarsi di particolare significatività in relazione ad una inattendibilità dei dati emergenti dalle scritture contabili.

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993 artt. 62-bis e 62-sexies comma 3; d.P.R. 600/1973, art. 39.



Componenti negative di reddito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 105 del 24 maggio 2013

Presidente: Oldi, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

DICHIARAZIONE SCARTATA DA SISTEMA - OMESSA DICHIARAZIONE – Legittimità dell'accertamento induttivo – Sussiste – Reddito d'impresa – Competenza – Inderogabilità – Sussiste – Ricostruzione induttiva – Obbligo dell'Amministrazione di considerare le componenti negative - Sussiste.

Massima:

L'amministrazione finanziaria è legittimata all'emissione dell'avviso di accertamento induttivo ex art 41 d.P.R. 600/1973 e art. 55 d.P.R. 633/1972, quando la dichiarazione dei redditi, inviata telematicamente tramite intermediario, viene scartata dal sistema e non viene re-inviata entro cinque giorni dalla risposta del terminale. Inoltre, in tema di reddito d'impresa le regole sull'imputazione temporale dei componenti negativi e positivi dettate in via generale dal d.P.R. 917/1986, art. 75, sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la detrazione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione. Né l'applicazione di detto criterio, implica di per sé la conseguenza, parimenti vietata, della doppia imposizione, che è evitabile dal contribuente con la richiesta di restituzione della maggiore imposta. Infine, in caso di ricostruzione induttiva della situazione complessiva del contribuente, l'Amministrazione finanziaria deve tener conto anche delle componenti negative di reddito, atteso che, diversamente, si assoggetterebbe ad imposta il profitto lordo, anziché quello netto, in violazione dell'art. 53 della Costituzione (Conf. Cass. 28028/2008 e 3995/2009).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41; d.P.R. 633/1973, art 55; d.P.R. 917/1986, art. 75; Cost., art. 53.



Indizi gravi, precisi e concordanti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 90 del 27 maggio 2013

Presidente: Paganini, Relatore: Citro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI – STUDI DI SETTORE - LEGITTIMITÀ AVVISI - SUSSISTE.

Massima:

Non è necessaria né è prevista la produzione da parte dell'ufficio dello studio di settore al quale fa riferimento per avvalorare l'inesattezza dei dati riscontrati e dei ricavi dichiarati, quando lo stesso studio di settore è stato indicato dal contribuente con allegazione alla dichiarazione. L'obbligo del contraddittorio esiste solo nel caso che l'accertamento venga effettuato con l'applicazione degli studi di settore. La presenza di indizi gravi, precisi e concordanti spostano sul contribuente l'onere della prova contraria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6.



Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia – Sez. 66, sentenza n. 73 del 3 giugno 2013

Presidente: Masia, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO EXTRA-CONTABILE – FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – LEGITTIMO.

Massima:

L'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, in quanto inficanti l'attendibilità delle scritture contabili, legittima la ricostruzione del reddito d'impresa effettuata dall'Amministrazione finanziaria, prescindendo in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2.



Omessa risposta al questionario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 74 del 17 giugno 2013

Presidente: Cusumano, Relatore: Ramondetta

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – OMESSA RISPOSTA AL QUESTIONARIO – Legittimità – Preclusione alla produzione della documentazione nella successiva fase contenziosa – Non sussiste – Utilizzabilità processuale – Condizioni e limiti – Produzione in appello – Ammissibilità.

Massima:

La mancata risposta al questionario non preclude in assoluto la possibilità per il contribuente di produrre la documentazione a propria difesa nelle successive fasi, anche contenziose. La facoltà di allegazione, infatti, deve ritenersi decaduta solo se sia stata fatta richiesta, e sia stata rifiutata, l'esibizione di scritture obbligatorie. In ogni altro caso, la produzione difensiva è ammissibile, anche per la prima volta in appello, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 32 e 39 lett. d)-bis; d.lgs. 546/1992, art. 58.



Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 80 del 20 giugno 2013

Presidente: Punzo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – PREVENTIVO CONTRADDITTORIO – MANCATA
INSTAURAZIONE – ANNULLAMENTO – NON SUSSISTE.**

Massima:

In relazione alle annualità 2005 e 2006, gli avvisi di accertamento notificati senza prima essere preceduti da preventivo contraddittorio con il contribuente sono validi ed efficaci sotto ogni punto di vista in quanto, per gli accertamenti dell'epoca, l'Amministrazione finanziaria non era tenuta in ogni caso ad interpellare il contribuente e, quindi, la mancata instaurazione di una qualsiasi forma di contraddittorio con il contribuente, nella fase istruttoria, non può giustificare l'annullamento dell'accertamento stesso.

Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 22.



Società a ristretta base azionaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 82 del 21 giugno 2013

Presidente: Punzo, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO INDUTTIVO – SOCIETÀ A RISTRETTA BASE AZIONARIA – Presunzione di utili extrabilancio - Omessa allegazione o riproduzione dei suoi contenuti essenziali nell'accertamento notificato al socio per la quota di partecipazione – Difetto di motivazione – Sussiste.

Massima:

Nel caso di società a ristretta base azionaria la presunzione di distribuzione di utili extrabilancio deve essere fatta valere, anzitutto, nei confronti della società. Pertanto, l'accertamento induttivo a carico del socio per la quota di partecipazione deve allegare ovvero riprodurre i contenuti essenziali dell'accertamento elevato a carico della società, a garanzia del diritto di difesa.

In mancanza, l'accertamento notificato al socio per la quota di partecipazione è nullo per difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 38 e 39 lett. d).



AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE AGEVOLAZIONI ED ESENSIONI



Trasferimento della residenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 6 del 8 gennaio 2013

Presidente: D'Andrea, Relatore: Squassoni

Intitolazione:

VENDITA E RIACQUISTO DI IMMOBILE – Trasferimento della residenza nei 18 mesi dall'acquisto del primo immobile – Agevolazioni – Competono.

Massima:

Le agevolazioni ex art. 1, nota II bis, della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. 131/1986 con riferimento al comma n. 4 dell'art. 1, che prevede la possibilità per il contribuente di mantenere il beneficio fiscale per l'acquisto della prima casa qualora si acquisti altro immobile adibito a prima casa entro un anno dalla vendita dell'unità immobiliare per la quale erano stati ottenuti i benefici, competono anche nel caso in cui il contribuente non trasferisca la residenza entro i 18 mesi ma prima ed entro questa scadenza provveda a vendere il 1° immobile ed acquisti quello nel quale trasferisce la residenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, parte I Nota II bis della Tariffa allegata.



Crediti d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 5 del 10 gennaio 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Frigeni

Intitolazione:

CREDITI D'IMPOSTA - RECUPERO – PROCEDURA EX ART. 36-BIS – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

E' illegittima la procedura per il recupero dei crediti d'imposta ex art. 8 legge 388/2000 e art. 62 legge 289/2002, esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e non riconosciuti dall'A.F, mediante la liquidazione automatica ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e successiva emissione di cartella esattoriale atteso che l'art. 1, comma 421, della legge 311/2004 ha previsto la notifica di apposito avviso di recupero motivato.

Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 comma 421; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Termini per l'agevolazione "prima casa"

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2013

Presidente: Cappabianca, Relatore: Franco

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - TERMINI – REVOCA – PROROGA BIENNALE – Non condonabile – Termine triennale – Avviso di liquidazione – Notificazione – Potere accertativo – Decadenza.

Massima:

Dal momento che i termini per revocare le agevolazioni richieste per l'acquisto della "prima casa" non subiscono la proroga biennale prevista dall'art. 11 della legge n. 289/2002 (condono fiscale) in quanto fattispecie non condonabile, la revoca dell'agevolazione da parte dell'Amministrazione finanziaria deve essere effettuata nel termine triennale ex art. 76 del d.P.R. n. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76.



Incentivi all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 4 del 14 gennaio 2013

Presidente: Verniero, Relatore: Trevisi

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE IRPEF - INCENTIVO ALL'ESODO - NECESSITÀ DI RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE – INSUSSISTENZA.

Massima:

La disposizione contenuta nell'art. 19, comma 4-bis, d.P.R. 917/1986, che prevede la tassazione agevolata, in ragione del 50%, dell'incentivo all'esodo, è connessa solamente all'esodo stesso. Non è richiesto dalla norma che l'agevolazione sia concessa solo se l'incentivo sia accordato nell'ambito di un piano di ristrutturazione aziendale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 19 comma 4-bis.



Onlus

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 20 del 17 gennaio 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Frigeni

Intitolazione:

CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE UNICA – IMPUGNATIVA.

Massima:

E' legittimo il provvedimento di cancellazione dall'anagrafe delle Onlus adottato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di soggetto che non persegua in via esclusiva, come previsto dall'art. 10 comma 1 lett. b) del d.lgs. 460/1997, finalità di solidarietà sociale, previsione che implicitamente determina la mancanza di tale finalità in tutte le attività che non siano dirette ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati.

Riferimenti normativi: d.lgs. 460/1997, art. 10 comma 1 lett. b).



Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 17 del 21 gennaio 2013

Presidente: Mascherpa, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTICHE – AGEVOLAZIONI FISCALI – Iscrizione al registro CONI - Necessità – Assenza – Fine di lucro – Presunzione – Sussiste.

Massima:

Per poter ottenere lo status di associazione sportiva e usufruire delle particolari agevolazioni fiscali l'iscrizione nel registro nazionale del CONI è presupposto unico e necessario: appare evidente che la mancanza del preliminare necessario requisito, che possa far definire l'associazione sportiva dilettantistica, faccia conseguire la certezza che ci si trovi di fronte ad una società di fatto finalizzata alla realizzazione del legittimo fine di lucro.



Agevolazioni “prima casa”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 54 del 5 febbraio 2013

Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – CONDIZIONE – Esercizio attività lavorativa nel territorio dove è sito l’immobile – Sussiste.

Massima:

Per poter fruire delle agevolazioni c.d. “prima casa” il contribuente, che non ha residenza anagrafica nel comune dove è situato l’immobile, deve dimostrare che nello stesso comune svolge la sua attività lavorativa in modo ordinario, continuativo e costante.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa parte prima, nota II bis.



Acquisto “Prima casa”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 79 del 6 febbraio 2013

Presidente: Donno, Relatore: Pilello

Intitolazione:

**ACQUISTO “PRIMA CASA” – REGIME DI COMUNIONE TRA CONIUGI –
Requisiti per uno solo dei compratori – Tassazione dell’atto diversificata.**

Massima:

Nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo in regime di comunione tra coniugi, la presenza rispetto ad uno solo dei compratori dei requisiti prescritti per ottenere le agevolazioni contemplate per la prima casa, giustifica la diversificazione della tassazione dell’atto con il riconoscimento di dette agevolazioni limitatamente alla quota di pertinenza di quel coniuge.



Detrazioni per ristrutturazione edilizia

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 52 del 11 febbraio 2013

Presidente: Bricchetti, Relatore: Chiarenza

Intitolazione:

**DETRAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – BONIFICO –
Mancata indicazione del codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario –
Irrilevanza.**

Massima:

La mancata indicazione nel bonifico del codice fiscale dell'ordinante e del beneficiario non determina la decadenza dalla detrazione per ristrutturazioni edilizie ove il contribuente dimostri l'esatta indicazione delle parti nel bonifico. La incompletezza dei dati esposti nel bonifico rimane sanata dalla coincidenza degli elementi posti a base dello stesso cioè del soggetto ordinante e del soggetto destinatario circostanza che rende possibile all'Amministrazione l'effettuazione dei controlli prescritti.

Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 1; d.m. 41/1998, art. 1.



Agevolazioni “prima casa”, causa di forza maggiore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 74 del 27 febbraio 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA – Decadenza dal beneficio – Causa di forza maggiore – Eccezione – Rileva.

Massima:

La mancata acquisizione della residenza anagrafica entro i termini stabiliti dalla legge (diciotto mesi), nel Comune dove è ubicato l’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, ex art. 1 Tariffa parte prima del d.P.R. 131/1986, non comporta la decadenza di detto beneficio qualora tale evento sia riconducibile a una causa di forza maggiore.

Per causa di forza maggiore si deve intendere un accadimento non ascrivibile alla volontà e alle scelte valutative del contribuente, quali ad esempio il trasferimento all’estero della residenza per esigenze di lavoro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa parte prima, nota II bis.



Causa di forza maggiore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 132 del 25 marzo 2013

Presidente e Relatore: D'Orsi

Intitolazione:

**DECADENZA AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – AGGRAVARSI
MALATTIA CRONICA – CAUSA DI FORZA MAGGIORE – SUSSISTE.**

Massima:

L'aggravarsi di una malattia cronica può considerarsi fatto imprevedibile.

Se da ciò scaturisce il mancato trasferimento della residenza nell'immobile acquistato con le agevolazioni cd. "Prima casa" può senz'altro essere riconosciuta la "causa di forza maggiore".



Perdita dell'agevolazione prima casa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 121 del 21 maggio 2013

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

VENDITA PRIMA DEL DECORSO DEL QUINQUENNIO – MANCATO RIACQUISTO – Decadenza dai benefici – Separazione coniugale - Non costituisce causa di forza maggiore.

Massima:

E' legittima la revoca delle agevolazioni fiscali previste per l'acquisto della prima casa a causa della vendita dell'immobile avvenuta prima del decorso del quinquennio dal suo acquisto senza procedere a riacquisto di altra abitazione nel termine di un anno. Non costituisce causa di forza maggiore l'intervenuta separazione coniugale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 Parte I nota II-bis Tariffa allegata.



Abitazione di lusso

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 4 del 14 gennaio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Bosio

Intitolazione:

ABITAZIONI DI LUSO – BENEFICI FISCALI IVA – SUPERFICIE METRI QUADRI 240 – Vani abitabili – Autorimessa – Cantina - Revoca agevolazioni – Non sussiste.

Massima:

Il diritto alle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegato all'inclusione dell'immobile tra le abitazioni non "di lusso". L'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 considera abitazioni di lusso le unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq. Al fine dell'applicabilità o meno dei benefici vanno esclusi dal calcolo della superficie utile i vani considerati non abitabili secondo la normativa statale e locale vigente: l'autorimessa, pur di rilevanti dimensioni, non rientra nel calcolo della superficie utile abitabile se specificamente strutturata e destinata al parcheggio di autoveicoli; rientra invece nel computo il locale adibito a cantina, se manifesta di possedere la qualità di vano utile in quanto abitabile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 nota II bis Tariffa allegata; d.m. 1072/1969, art. 6.



Separazione coniugale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 17 del 18 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO – IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE – Compravendita di immobile – Esecuzione delle condizioni economiche previste dalla separazione consensuale omologata dal Tribunale – Applicazione del regime di esenzione da ogni imposta e tassa – Sussiste.

Massima:

Le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 1987 operano con riferimento ad ogni tipo di tassazione e con riferimento a tutti gli atti, anche con effetti favorevoli ai figli, che i coniugi pongono in essere per regolare, sotto il controllo del giudice, i loro rapporti patrimoniali conseguenti alla separazione personale/scioglimento del matrimonio, ivi compresi gli atti e accordi che contengano il trasferimento/riconoscimento della proprietà esclusiva di beni mobili o immobili dall'uno all'altro coniuge (*Conf. Corte Cost. 202/2003; Cass. 2347/2001, 7493/2002 e 11458/2005*).

Riferimenti normativi: l. 74/1987, art. 19.



Abitazione di lusso

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 50 del 19 marzo 2013

Presidente: De Petris, Relatore: Della Vecchia

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – ACQUISTO PRIMA CASA – ABITAZIONI DI LUSO – INTERCAPEDINI – BOX.

Massima:

Il diritto alle agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa è collegato all'inclusione dell'immobile tra le abitazioni non "di lusso". L'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969 considera abitazioni di lusso le unità immobiliari con superficie utile complessiva superiore a 240 mq. Nel computo della superficie utile devono essere calcolati i locali adibiti a box, inseriti nel corpo dell'immobile e perciò da considerare come superficie utile dello stabile, e le intercapedini pavimentate e comunicanti con i locali attigui, non costituendo meri volumi tecnici.



Trasferimento della residenza nel termine

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 118 del 10 giugno 2013

Presidente: De Petris, Relatore: Monardo

Intitolazione:

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE – BENEFICI PRIMA CASA – Trasferimento residenza – Decorrenza 18 mesi – Giusta causa.

Massima:

Il contribuente non perde i benefici fiscali inerenti le imposte di registro, ipotecaria e catastale, se il trasferimento della residenza è avvenuto oltre il termine di diciotto mesi dalla data dell'acquisto a causa del mancato rilascio in tempo utile delle autorizzazioni edilizie. Il detto termine è da intendersi perentorio solo se l'acquirente sia nell'effettiva condizione di spostare la propria residenza nella nuova abitazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 nota II-bis lett. a) Tariffa parte I.



Immobile non di lusso

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 18 del 1 marzo 2013

Presidente: Nese, Relatore: Minatta

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE D'IMPOSTE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – Immobile non di lusso - Agevolazioni prima casa – Prove documentali – Spettanza – Sussiste.

Massima:

Si considerano di lusso le case composte da uno o più vani costituenti unico alloggio padronale avente superficie utile complessiva superiore a mq. 200, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine ed aventi come pertinenza un'area scoperta della superficie di oltre sei volte l'area coperta, nonché le singole unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 240, esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine. L'agevolazione "prima casa" spetta per le abitazioni non di lusso al momento dell'acquisto e non a quello della costruzione o a quello in cui l'organo accertatore effettua il controllo ed in presenza di prove documentali, prodotte nel rispetto delle suddette disposizioni normative, e del documento DOCFA, classificante l'immobile quale fabbricato di civile abitazione o economico, non contestato dall'Agenzia del Territorio e presentato anteriormente alla perizia di stima ed all'accesso di quest'ultima (*Conf. Cass. 17600/2010*).

Riferimenti normativi : d.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa Parte I.



Agevolazioni per l'acquisto di terreni

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 40 del 19 marzo 2013

Presidente: Pipponzi, Relatore: Coltro

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI – ACQUISTO DI FONDO – IMPRENDITORE AGRICOLO – COLTIVAZIONE DELLA TERRA – FATTI SOPRAVVENUTI.

Massima:

L'articolo 2 della legge 604/1954 stabilisce che le agevolazioni previste dall'art. 1 del medesimo provvedimento normativo, i.e. esenzione dall'imposta di bollo, pagamento di una sola imposta di registro ridotta ad un decimo e della imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 2000, sono riconosciute qualora l'acquirente del fondo dedichi abitualmente la propria attività manuale alla coltivazione della terra e che il fondo sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. Le richiamate agevolazioni fiscali, pertanto, possono essere riconosciute solo a condizione che l'acquirente coltivi direttamente il fondo, salvo che la mancata coltivazione diretta derivi da fatti obiettivi sopravvenuti non riconducibili all'acquirente medesimo sotto il profilo soggettivo (*Conf. Cass. 18849/2007*).

Riferimenti normativi: l. 604/1954, art. 2.



Art. 19, legge 74/1987

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 33 del 1 febbraio 2013

Presidente: Priolo, Relatore: Pargoletti

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI – IMPOSTA DI REGISTRO – ATTO CHE DEFINISCE
NUOVO ASSETTO ECONOMICO TRA CONIUGI SEPARATI – Art. 19, l.
74/1987 – Applicabilità - Sussiste.**

Massima:

I benefici di cui all'art. 19 della l. 74/1987, che esenta dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa tutti gli atti, i documenti, e i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si estendono anche agli atti che i coniugi compiono per conferire un nuovo assetto ai loro interessi economici.

Riferimenti normativi: l. 74/1987, art. 19; d.P.R. 131/1986, artt. 26, 41 e 42



Cessione entro cinque anni

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 51 del 9 aprile 2013

Presidente: Novara, Rel. Boschetto

Intitolazione:

PRIMA CASA – CESSIONE ENTRO QUINQUENNIO – Riacquisto nuda proprietà – Decadenza – Sussiste.

Massima:

Nell'ipotesi di vendita entro il quinquennio dell'immobile acquistato con l'agevolazione "prima casa", l'acquisto entro l'anno successivo della nuda proprietà di 1/3 di altro immobile non evita la decadenza dall'agevolazione: l'acquisto della nuda proprietà di 1/3 dell'immobile, infatti, per sua natura giuridica non consente di adibire il bene ad abitazione principale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.1 nota II bis Tabella allegata.



Riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. I, sentenza n. 94 del 21 giugno 2013

Presidente: Curtò, Relatore: Renzi

Intitolazione:

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – RISPETTO ADEMPIMENTI FORMALI - Non è richiesta evidenza di una effettiva riduzione di consumi - Legittimità detrazione – Sussiste.

Massima:

La detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica ha una finalità sociale che è quella di incentivare il risparmio energetico, posto che il territorio italiano dipende da altri per la fonte energetica primaria (petrolio). L'agevolazione in questione ha, quindi, un obiettivo generalizzato sia oggettivo, perché riguarda unità immobiliari di qualsiasi categoria catastatale, sia soggettivo, perché riguarda persone fisiche, imprenditori e non, e società. Il diritto alla detrazione nella specie sussiste perché l'agevolazione è condizionata soltanto al rispetto degli adempimenti formali e sostanziali, di cui all'art. 4 e segg. del d.m. 19.02.2007, idonei a certificare che l'intervento eseguito abbia determinato un effettivo risparmio energetico.

Riferimenti normativi: l. 296/2007, art. 1 commi da 344 a 349.



Redistribuzione immobiliare tra proprietari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 45 del 28 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 20 L. 10/1997 E ART. 32 D.P.R. 601/1973
- Redistribuzione immobiliare tra proprietari – Riunione in formale “consorzio”
– Necessità – Non sussiste.**

Massima:

Per fruire delle agevolazioni di cui all'art. 20 l. 10/1997 e art. 32 d.P.R. 601/1973, ritenute dall'Ufficio applicabili nel solo caso di redistribuzione immobiliare tra proprietari di aree riuniti in formale consorzio, è sufficiente un atto che realizzi una convenzione urbanistica con il Comune, alternativa alla lottizzazione d'ufficio. L'anticipazione, da parte dei proprietari, della possibile lottizzazione obbligatoria, realizzando gli scopi (anche pubblicistici) sottesi alla normativa, non può essere penalizzante dal punto di vista tributario come accadrebbe applicando, in via irragionevole, una norma che punisse la iniziativa privata privilegiando, invece, l'ipotesi in cui i privati fossero costretti alla lottizzazione obbligatoria.

Riferimenti normativi: l. 10/1997, art. 20; d.P.R. 601/1973, art. 32.



Aree soggette a piani urbanistici particolareggiati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 53 del 28 gennaio 2013

Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, L. 388/2000 -
Trasferimenti immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati –
Agevolazioni – Condizioni – Norma agevolativa – Interpretazione estensiva –
Inammissibilità.**

Massima:

La norma che agevola, ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali, i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati prevede soltanto presupposti oggettivi ovvero che l'area sia inserita in piani urbanistici particolareggiati regolarmente approvati o in piani aventi natura particolareggiata, prescindendo dalla denominazione puramente letterale ma considerando la sostanzialità dei piani stessi, e che l'area sia edificata nel termine di cinque anni dal trasferimento; non ha rilievo la circostanza che l'utilizzazione edificatoria sia stata compiuta dal primo acquirente o dal soggetto attuatore delle opere di urbanizzazione o da altri sub acquirenti.

Poiché si tratta di legge agevolativa non è ammissibile alcuna interpretazione estensiva.

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 33 comma 3.



Agevolazioni prima casa, altro immobile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 21 del 7 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

AGEVOLAZIONI “PRIMA CASA” – DETENZIONE DI IMMOBILE ULTERIORE RISPETTO ALL’ABITAZIONE DA ACQUISTARE CON IL BENEFICIO – Decadenza dal beneficio – Non sussiste – Inidoneità dell’abitazione a sopperire ad esigenze abitative del proprietario – Necessità.

Massima:

Ai fini dell’agevolazione c.d. “prima casa” in materia di imposta di registro, essere proprietario di un ulteriore immobile rispetto all’abitazione che si intende acquistare con il suddetto beneficio, non costituisce una causa ostativa all’applicazione dell’agevolazione stessa, purché si tratti di un alloggio (quello già di proprietà) non idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi del proprio nucleo familiare.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 comma 4 lett.b) nota 2-bis.



“Prima casa”

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 6 del 18 febbraio 2013

Presidente: Malaspina, Relatore: Noschese

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – MANCATO TRASFERIMENTO DELLA
RESIDENZA – SEPARAZIONE CONSENSUALE – COSTITUISCE CAUSA
DI FORZA MAGGIORE.**

Massima:

Non comporta la decadenza dalle agevolazioni per l'acquisto della prima casa il mancato trasferimento della residenza, in quanto costituisce causa imprevedibile di forza maggiore, la separazione dei coniugi intervenuta prima dello scadere dei 18 mesi fissati dal d.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 1, nota II-bis.



Abitazione di lusso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 84 del 19 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

ALIQUOTA AGEVOLATA – ACQUISTO ABITAZIONE - Superficie eccedente i limiti del D.M. 2 agosto 1969 – Abitazione di lusso - Aliquota ordinaria – Applicabilità.

Massima:

Al fini del computo della superficie utile per la determinazione del limite di duecentoquaranta metri quadrati, oltre la quale l'abitazione si considera di lusso, ai sensi del d.m. 2 agosto 1969, non si deve considerare la sola superficie abitabile ma la superficie utilizzabile, comprensiva di seminterrati e con la sola esclusione di terrazzi, cantine e posti auto.



Tardivo trasferimento della residenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 58 del 3 aprile 2013

Presidente: Fabrizi, Relatore: Casalvieri

Intitolazione:

BENEFICIO PRIMA CASA – TARDIVITÀ TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA – Ristrutturazione - Perdita del beneficio – Non sussiste.

Massima:

Va salvaguardato il godimento dei benefici concessi anche in presenza di un tardivo, purché ragionevole ritardo nel trasferimento della residenza tutte le volte che sia riconducibile a circostanze giustificative e, comunque, non ad atteggiamenti volutamente e scientemente dilatori posti in essere dal contribuente e tali da configurare chiare ipotesi di elusione e/o evasione. L'inevitabile necessaria ristrutturazione dell'immobile acquistato posta in essere al solo fine di renderlo abitabile e il tempestivo trasferimento della residenza a lavori ultimati senza dilazione di sorta configurano una chiara ipotesi confermativa dei benefici concessi per l'acquisto della prima casa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa allegata Parte I.



Avviso di liquidazione e definizione di lite pendente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 46 del 11 aprile 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Malacarne

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – NATURA DI ATTO IMPOSITIVO – Sussiste – Possibilità di definizione ex art. 39, d.l. 98/2011 – Sussiste.

Massima:

L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro su atti giudiziari ha indubbia natura di atto impositivo, atteso che esso, al di là del nomen iuris, costituisce l'atto con il quale l'Ufficio esercita per la prima volta una pretesa fiscale maggiore (nel caso di specie, l'imposta di registro in misura proporzionale, in luogo di quella fissa applicata al momento della registrazione dell'atto) nei confronti del contribuente. Pertanto, l'Ufficio non può legittimamente opporre un diniego alla richiesta di definizione della lite pendente, ritendendo l'avviso de quo un atto finalizzato alla mera liquidazione delle imposte, e dunque escluso dall'ambito di applicazione dell'art. 39 del d.l. 98/2011 (*Conf. Cass. 20731/2010*).

Riferimenti normativi: d.l. 98/2011, art. 39.



Prima casa, acquisto infraquinquennale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 91 del 11 aprile 2013

Presidente: Valenti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA – Cessione e successivo acquisto infraquinquennale – Omesso trasferimento residenza – Effettivo utilizzo – Utenze – Irrilevanza – Revoca agevolazioni – Legittimità.

Massima:

Nonostante il contribuente entro un anno dalla cessione infraquinquennale abbia provveduto ad acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale, le bollette relative alle utenze allacciate presso l'immobile acquistato non sono idonee a dimostrare che il contribuente, che pur non ha trasferito la residenza, abbia effettivamente utilizzato lo stesso immobile come abitazione principale, ciò in quanto le utenze non escludono che l'immobile sia stato adibito ad abitazione secondaria e neppure può escludersi che i consumi siano stati effettuati da un soggetto diverso dall'intestatario dell'utenza. Ne consegue la legittimità del recupero dell'imposta e dell'irrogazione delle sanzioni ai sensi della nota II bis, punto 4, dell'articolo 1, parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 Tariffa.



Recupero patrimonio edilizio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 53 del 16 aprile 2013

Presidente: Malaspina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

**IRPEF – INTERVENTI PER RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO –
Mancato invio delle comunicazioni – Detrazione dei costi – Compete.**

Massima:

La mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori non determina la perdita del diritto alla detrazione, prevista dalle leggi 449/1997 e 448/2001, dei costi per il recupero del patrimonio edilizio. L'art. 1 lett. d) del d.m. 18 febbraio 1998 n. 41, modificato con d.m. 153/2002, non prevede alcun termine per la trasmissione di una dichiarazione di avvenuta esecuzione dei lavori. La circolare n. 57/E/98 che individua il termine in quello di presentazione della dichiarazione dei redditi non ha efficacia nei confronti dei contribuenti (*Conf. Cass. 23031/2007 e 237/2009*).

Riferimenti normativi: l. 449/1997, art. 1; l. 448/2001, art. 9; d.m. 41/1998, art. 1 lett. d); d.m. 153/2002.



Terreni agricoli

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 80 del 16 aprile 2013

Presidente e Relatore: Brigoni

Intitolazione:

REGISTRO - AGEVOLAZIONI – TERRENI AGRICOLI – Mancata presentazione della documentazione richiesta ex lege – Revocabilità agevolazione – Sussiste.

Massima:

Nella compravendita di terreno agricolo, ai fini di poter godere delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 604/1954 e consistenti nell'applicazione delle imposte di registro e catastale in misura fissa e dell'imposta ipotecaria con aliquota dell'1%, l'iscrizione, quale coltivatore diretto, alla apposita gestione INPS, non esime dalla produzione, nei termini, della documentazione richiesta dall'art. 2 della suddetta legge. Detta documentazione consta del certificato dell'ispettorato provinciale agrario attestante la sussistenza dei requisiti necessari ex lege. Questi ultimi ineriscono: aspetti specifici dell'attività dell'acquirente, permutante o enfiteuta; caratteristiche specifiche del fondo oggetto del contratto; nonché l'assenza, nel biennio precedente l'atto d'acquisto, di altro acquisto o concessione in enfiteusi di fondi rustici di dimensioni superiori ad un ettaro.

Riferimenti normativi: l. 604/1954, artt 2 e 5.



Decadenza agevolazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 91 del 24 maggio 2013

Presidente: Buono, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – AGEVOLAZIONI PRIMA CASA –
DECADENZA AGEVOLAZIONI – Vendita infraquinquennale dell’immobile
acquistato con l’agevolazione - Mancato riacquisto di altro immobile entro un
anno - Causa di forza maggiore – Mantenimento dell’agevolazione.**

Massima:

Il contribuente a cui viene notificato un avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni, per avere quest’ultimo alienato l’immobile acquistato con i benefici prima casa prima del decorso termine quinquennale senza aver provveduto al successivo riacquisto entro l’anno di un altro immobile, non decade dall’agevolazione se il mancato riacquisto sia dovuto ad impedimenti importanti, quali un licenziamento e conseguente trasferimento all’estero del nucleo familiare e del titolare stesso dell’agevolazione. Tali condizioni sono da considerarsi gravi e per nulla irrilevanti al fine di conservare l’agevolazione per il contribuente.



AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE AIUTI DI STATO



Torna all'indice

Sospensione dell'esecuzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 67, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013

Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

AIUTI DI STATO – SOSPENSIONE.

Massima:

L'art. 47-bis del d.lgs. 546/1992 relativamente alla sospensione dell'esecuzione degli atti volti al recupero degli aiuti di Stato stabilisce che l'ordinanza che dispone la sospensione perda efficacia decorsi 60 giorni dalla sua emanazione (salvo proroga) e che non si applichi la sospensione feriale dei termini. Di conseguenza la cartella è legittimamente emessa qualora rispetti tale termine di sospensione, dovendo tuttavia rispettare la pretesa tributaria risultante dall'avviso di accertamento parzialmente annullato dal giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47-bis.



Cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 67, sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

AIUTI DI STATO - CARTELLA DI PAGAMENTO – SOSPENSIONE.

Massima:

Gli effetti di una cartella di pagamento emessa e poi sospesa in esecuzione di una pronuncia giudiziale non possono venir meno in seguito ad una sentenza favorevole al contribuente, poiché la perdita di efficacia dell'atto della riscossione presuppone il passaggio in giudicato della decisione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47-bis.



AGEVOLAZIONI E SANATORIE TRIBUTARIE CONDONO ED AMNISTIA



Torna all'indice

Esistenza partecipate

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 127 del 15 aprile 2013

Presidente: Zamagni, Relatore: Barone

Intitolazione:

CONDONO TOMBALE - ESISTENZA PARTECIPATE - CARENZA DELLA PROVA - Diritto – Non sussiste.

Massima:

L'esistenza delle partecipate ad una certa data, che giustifica il diritto alla richiesta di definizione agevolata, non potrà essere presa in considerazione fino a quando non verrà riscontrato un elemento di prova idoneo a dimostrare che la società abbia posto a compimento almeno un atto che possa giustificare l'esistenza, a fronte della provata elusività di tutto quel reticolo di società create per costruire un labirinto in grado di camuffare il vero precipuo obiettivo di produrre ingenti minusvalenze e realizzare una notevole frode fiscale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 41-bis e 42 commi 2 e 3; l. 212/2000, art. 7 comma 1; l. 289/2002, art. 9.



Definibilità lite pendente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 108 del 17 aprile 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

RIPRESA A TASSAZIONE CREDITO IVA - DEFINIBILITÀ LITE PENDENTE - Rigetto definizione agevolata lite fiscale - Art. 39, comma 5, d.l. n. 78/2011 - Definibilità - Valore inferiore € 20.000 – Sussiste.

Massima:

E' definibile, ex art. 39 comma 5 del d.l. n. 78/2011, il giudizio promosso avverso il recupero a tassazione di un credito Iva ritenuto inesistente. Secondo la norma citata, infatti, sono definibili tutte le liti fiscali di valore non superiore a € 20.000 in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie. Il richiamo all'art. 16, della legge n. 289/2002, riguarda la determinazione delle somme da pagare per effetto della definizione e non il tipo di controversie definibili.

Riferimenti normativi: d.l. 78/2011, art. 39 comma 12.



Cartella di pagamento art. 36-bis d.P.R. 600/1973

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 168 del 14 maggio 2013

Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – LIQUIDAZIONE ART. 36-BIS D.P.R. 600/1973 - Natura di atto impositivo - Motivi di impugnazione – Merito della pretesa fiscale – Definizione in forma agevolata.

Massima:

L'impugnazione della cartella di pagamento, con cui l'Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine ad una controversia definibile in forma agevolata in quanto, detta cartella, essendo l'unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo.



Pagamento rateale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 201 del 27 maggio 2013

Presidente: De Sapia, Relatore: Cazzaniga

Intitolazione:

CONDONO EX ART. 12 LEGGE 289/2002 - Pagamento integrale dell'importo normativamente indicato - Necessità - Pagamento rateale - Omesso o ritardato versamento rate successive alla prima - Efficacia sanante - Esclusione – Fondamento.

Massima:

Contrariamente a quanto avviene per altre forme di condono, ove la regolarità della sanatoria è perfezionata con il versamento della prima rata, l'efficacia della misura clemenziale e non premiale di cui all'art. 12 legge 289/2002 è condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l'omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente.

Riferimenti normativi: l. 289/2002, art. 12.



Trasmissione telematica domanda di definizione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 23 del 14 febbraio 2013

Presidente: De Giorgio, Relatore: Secchi

Intitolazione:

**DOMANDA DI DEFINIZIONE DELLA LITE FISCALE PENDENTE –
Trasmissione per via telematica – Regolarità – Estinzione – Sussiste.**

Massima:

La regolare e tempestiva trasmissione per via telematica della domanda di definizione della lite fiscale pendente, con effettuazione del pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della stessa, costituisce legittimo presupposto per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Riferimenti normativi : d.l. 98/2011, art. 39 comma 12.



Mancato pagamento rata successiva alla prima

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 21 del 13 marzo 2013

Presidente: Ciccolo, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

**CONDONO ED AMNISTIA – ISCRIZIONE IPOTECARIA – Diniego tacito
validità condono – Mancato pagamento rata successiva alla prima – Sussiste.**

Massima:

Il condono di cui all'art. 12 della legge 289/2002 è una modalità di definizione agevolata di natura clemenziale e non premiale, pertanto l'efficacia della sanatoria è condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto. Ergo, l'omesso versamento della rata successiva alla prima determina la mancata definizione della procedura pendente.

Riferimenti normativi: legge 289/2002, art. 12.



Definizione delle liti pendenti di valore inferiore a 20.000 euro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 72 del 16 maggio 2013

Presidente: Gravina, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

CONDONO FISCALE – DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI DI VALORE INFERIORE ALLE 20.000 EURO – Cartella ex art. 36-bis, d.P.R. 600/1973, che disconosce un credito d'imposta – Natura impositiva – Sussiste – Ammissibilità al condono – Sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento emessa senza un preventivo atto di accertamento ex art. 36-bis, d.P.R. 600/1973, con la quale si disconosce un credito d'imposta indicato in dichiarazione, costituisce "atto impositivo" a tutti gli effetti e, di conseguenza, è legittimamente definibile ai sensi dell'art. 39, d.l. 98/2011.

Riferimenti normativi: d.l. 98/2011, art. 39 comma 12; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



CATASTO



Accertamento catastale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 99 del 19 aprile 2013

Presidente: Locatelli, Relatore: Santini

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE – CATEGORIA CATASTALE “D” – SUFFICIENZA – SUSSISTE.

Massima:

In tema di classamento di immobili compresi nella categoria “D”, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è rispettato laddove nel provvedimento siano indicati il capitale fondiario ed il saggio di redditività. L’atto di classamento, infatti, costituisce esito di un procedimento regolato dalla legge, che prevede la partecipazione del contribuente e che, per gli immobili appartenenti alla categoria “D”, trova il proprio presupposto in una stima diretta eseguita dall’Ufficio, in relazione alla quale, esprimendo essa un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano non già ai fini della legittimità, ma della attendibilità concreta del giudizio tecnico e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa indicata nella motivazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42.



Contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 28 del 12 febbraio 2013

Presidente: D'Addea, Relatore: Guida

Intitolazione:

RENDITE CATASTALI URBANE – REVISIONE – Variazioni edilizie – Assenza – Sopralluogo dell'Ufficio – Non è richiesto – Preventivo contraddittorio endoprocedimentale – Non è richiesto.

Massima:

La revisione delle rendite catastali urbane (*regolata dalla l. n. 662/1996, art. 3, comma 58 e, ricorrendone i presupposti - ripartizione del territorio comunale in microzone -, dalla l. n. 311/2004, art. 1, comma 335*) in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa “visita sopralluogo” dell'Ufficio, non essendo condizionata ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale. Il sopralluogo non si rende necessario anche quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente.

Riferimenti normativi: l. 662/1996, art. 3 comma 58; l. 311/2004, art. 1 comma 335; d.l. 70/1988, art. 11 comma 1.



Edicole

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 33, sentenza n. 76 del 23 maggio 2013

Presidente: Craveia, Relatore: Panzeri

Intitolazione:

CHIOSTRI – EDICOLE – CARATTERISTICHE – ASSEGNAZIONE DI CATEGORIA – Esigenza pubblica – Specifica tipologia – Occupazione di spazio pubblico – Regolamenti comunali – Categoria “C/1” – Categoria “E” – Destinazione speciale.

Massima:

I chioschi e le edicole conservano ancora quella specialità, anche se attenuata, di far fronte all'esigenza pubblica di facilitare con una presenza di quartiere, la diffusione della stampa. L'edicola ha una sua specificità tipologica, per le caratteristiche sia estrinseche della struttura (precarietà, dimensione, ubicazione), sia intrinseche, per il fatto che, occupando per lo più uno spazio pubblico, la sua struttura e consistenza è imposta dai regolamenti comunali. Le edicole sono quindi soggette a autorizzazioni temporanee, che prevedono rimozioni per esigenze pubbliche, senza alcun diritto ad indennizzi. La discriminante per l'assegnazione della categoria non deve essere il fine di lucro nell'esercizio di un'attività, ma se l'immobile adibito a edicola, possa essere, per le sue caratteristiche tipologiche, assimilato ad un negozio o ad laboratorio artigianale o se debba essere invece considerato un edificio speciale, a cui attribuire la categoria “E”.



COMUNITARIO

RAPPORTI CON L'ORDINAMENTO



Incentivi all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 19 del 15 febbraio 2013

Presidente: Scuffi; Relatore: Ventura

Intitolazione:

INCENTIVI ALL'ESODO – TASSAZIONE AGEVOLATA – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO UOMINI E DONNE - ISTANZA DI RIMBORSO – TERMINE.

Massima:

Il termine di 48 mesi per proporre istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 decorre dall'avvenuto pagamento dell'indebito ove la domanda poggi su una violazione di una Direttiva Comunitaria e questa sia dotata di effetto diretto e sia sufficientemente chiara e precisa da non richiedere l'emanazione di ulteriori atti comunitari o nazionali di esecuzione o integrativi.

Con riferimento alla direttiva n. 76/207/CEE del 9 febbraio 1976, ed in particolare all'art. 5 n. 1, violata, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza C-207/04 del 21 luglio 2005, dall'art. 19 comma 4-bis del d.P.R. 917/1986 che prevedeva un trattamento agevolato per le lavoratrici che avessero compiuto 50 anni a fronte dei 55 per i lavoratori, la Corte di Giustizia, nell'ordinanza del 16 gennaio 2008 al paragrafo 20, ha riconosciuto che trattasi di disposizione adeguatamente precisa e incondizionata per essere fatta valere dai singoli dinanzi ai giudici nazionali e consentire a questi ultimi la disapplicazione di qualsiasi disposizione nazionale non conforme all'art. 5 n. 1 della Direttiva. Ne consegue che, nel caso di specie, considerato che il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione discriminatoria e applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime riservato alle persone dell'altra categoria senza attendere la previa rimozione da parte del legislatore della norma che contrasta con la Direttiva, il contribuente avrebbe potuto – e dovuto - proporre istanza di rimborso entro il termine di decadenza previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973 decorrente dal pagamento dell'indebito e non da altri eventi successivi, quale la pubblicazione dell'ordinanza della Corte UE del 16 gennaio 2008, o nel più ampio termine a disposizione dell'Ufficio per effettuare la riliquidazione dell'imposta ex art. 19 comma 1 TUIR. (*Conf. Cass. 13087/2012; Contra Cass. 22282/2011*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4-bis.



Incentivo all'esodo, istanza di rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 33 del 26 febbraio 2013

Presidente: Calia, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

**IRPEF - INCENTIVO ALL'ESODO - ISTANZA DI RIMBORSO –
DECADENZA - Pronuncia della Corte di Giustizia Europea - Decorrenza dei 48
mesi per il rimborso – Data di pubblicazione della pronuncia - Sussiste.**

Massima:

Nel caso in cui la normativa interna contrasti con una direttiva comunitaria o con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia, il momento in cui il diritto alla restituzione, di quanto indebitamente trattenuto dallo Stato per effetto di tale normativa può essere fatto valere, va individuato in quello in cui è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia europea 21.7.2005, C-207/04 "Vergani", avvenuta il 3.9.2005 che tale contrasto ha affermato o in caso di persistenza da parte dello Stato nel non uniformarsi alla predetta decisione dall'ordinanza della predetta Corte il 16.1.2008 che ha invitato i giudici a disapplicare la norma che contrasta con la direttiva europea.

Pertanto, in tema di incentivo all'esodo il termine decadenziale per il diritto al rimborso di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973 decorre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4-bis; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Rimborso a seguito di pronuncia della Corte di Giustizia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 70 del 23 maggio 2013

Presidente: Tizzi, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

PRESENTAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO – PROVVEDIMENTO CORTE DI GIUSTIZIA UE – termine decadenza – Dies a quo - Pubblicazione in G.U.U.E..

Massima:

Ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, il termine – generale - di decadenza (48 mesi) per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data dell'errato versamento. Tuttavia, nel caso in cui il diritto al rimborso sia sorto a seguito di un provvedimento giurisdizionale della Corte di Giustizia UE, avente ad oggetto la dichiarazione di incompatibilità della disposizione interna, il dies a quo per la presentazione della domanda di rimborso non decorre dalla data del versamento, ma da quella di pubblicazione del provvedimento della Corte UE sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



CONTENZIOSO

GIURISDIZIONE



Torna all'indice

Contributi INPS e IVS

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 35 del 14 gennaio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

GIURISDIZIONE TRIBUTARIA - CONTRIBUTI INPS E IVS. - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTE.

Massima:

In tema di contributi INPS e IVS, sussiste la carenza di giurisdizione della Commissione tributaria, non trattandosi di tributi di carattere fiscale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992.



Crediti di natura previdenziale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 61 del 10 aprile 2013

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA - CREDITI DI NATURA PREVIDENZIALE - Difetto di giurisdizione - Sussiste – Illegittimità e inesigibilità – Non sussiste.

Massima:

Le controversie sulle iscrizioni cautelari ipotecarie sono attratte alla competenza delle Commissioni tributarie solo se la misura cautelare è diretta a presidiare una di quelle entrate tributarie le cui controversie sono parimenti assegnate alla giurisdizione tributaria di cui è tassativamente circoscritto l'elenco delle materie soggette.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 37, 182 comma 2 e 442; d.lgs. 546/1992, art. 19 lett. e); l. 69/2009, art. 59.



Giurisdizione tributaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 101 del 17 maggio 2013

Presidente: Brecciaroli, Relatore: Faranda

Intitolazione:

**GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – ESTENSIONE – OGGETTO DELLE
CONTROVERSIE – GENERALITÀ - SUSSISTE.**

Massima:

Il carattere generale della giurisdizione tributaria è da intendersi nel senso che si estende ad ogni controversia avente ad oggetto tributi, senza che possa eccipirsi circoscrizione agli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.



Contributi Cassa Nazionale Forense

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 35 del 14 marzo 2013

Presidente e Relatore: De Petris

Intitolazione:

CONTENZIOSO – GIURISDIZIONE – CONTRIBUTI CASSA NAZIONALE FORENSE – Giurisdizione del Giudice tributario – Non sussiste.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 546/1992, non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario, le controversie relative ai contributi iscritti a ruolo dalla Cassa di previdenza ed assistenza forense.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.



Opposizione pignoramento presso terzi

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 7 del 14 gennaio 2013

Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Vitelli

Intitolazione:

**ESECUZIONE FORZATA – PIGNORAMENTO PRESSO TERZI –
Opposizione – Difetto di giurisdizione del giudice tributario – Sussiste.**

Massima:

L'opposizione contro l'atto di pignoramento presso terzi non rientra nella giurisdizione tributaria: a seguito della modifica normativa dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, infatti, esulano da essa le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella di pagamento. La potestà cognitiva del giudice tributario deve limitarsi alle vicende del rapporto tributario e alla attitudine, efficacia ed esecutività dei titoli sottesi all'azione esecutiva effettuata dall'agente della riscossione, onde valutarne la legittimità intrinseca; viceversa la fase di esecuzione forzata e le correlative opposizioni rientrano nella giurisdizione e competenza della magistratura ordinaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.



TARSU – Regolamento comunale

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 12 del 25 gennaio 2013

Presidente: Novik, Relatore: Greco

Intitolazione:

Impugnazione TARSU – Disapplicazione atto amministrativo – Giurisdizione Giudice tributario – Sussistenza.

Massima:

Sussiste la giurisdizione del giudice tributario in tema di impugnazione di avviso di liquidazione di TARSU anche quando con l'impugnazione il contribuente fa valere motivi di illegittimità dell'atto amministrativo generale (regolamento comunale) recante i criteri di applicazione del tributo e ciò in quanto il giudice tributario ha il potere di disapplicare detti atti in virtù dell'art. 7 ultimo comma d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 7 ultimo comma.



Contributi INPS

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 83 del 14 maggio 2013

Presidente: Soprano, Relatore: Greco

Intitolazione:

CONTRIBUTI INPS – CARTELLA DI PAGAMENTO – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO – NON SUSSISTE.

Massima:

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello tributario la controversia avente ad oggetto diritti e obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche perché il d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 24, sul riordino della disciplina mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi e premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente in presenza di richiesta di contributi previdenziali può proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo avanti al giudice del lavoro.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2; d.lgs. 46/1999, art. 24.



Risarcimento danni patrimoniali Erario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia — Sez. 66, sentenza n. 88 del 3 giugno 2013

Presidente: Evangelista, Relatore: Moliterni

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – RISARCIMENTO DANNI PATRIMONIALI ERARIO –
GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – NON SUSSISTE.**

Massima:

Pur in presenza di una cartella di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate, se il ruolo in essa contenuto, anziché riferirsi ad un debito erariale, è correlato ad una prestazione patrimoniale richiesta a titolo di risarcimento del danno riconosciuto a seguito di costituzione di parte civile dell’ufficio nel procedimento penale a carico del contribuente, questa non è impugnabile dinanzi al giudice tributario per difetto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.



CONTENZIOSO

ATTI IMPUGNABILI



Torna all'indice

Mancata impugnazione dell'atto prodromico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 42 del 22 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Cappabianca

Intitolazione:

ATTI IMPUGNABILI – GRAVAME – VIZI PROPRI – Atti presupposti – Mancata notificazione – Atto prodromico – Mancata impugnazione – Effetto estensivo – Decisione passata in giudicato.

Massima:

Ai sensi dell'art. 19, comma 3 del d.lgs. 546/1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, sicché non è ammissibile l'impugnazione della cartella esattoriale emessa per la riscossione delle imposte accertate con atti impositivi già notificati e non opposti nei termini. La mancata impugnazione del prodromico atto impositivo rende, dunque, logicamente preclusa ogni questione afferente al merito dell'imposizione; mentre l'effetto estensivo di cui all'art. 1306 c.c. non potrebbe, in ogni caso, realizzarsi che in rapporto ad una decisione passata in giudicato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3; c.c., art. 1306.



Avviso bonario e diniego autotutela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 75 del 6 febbraio 2013

Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

AVVISO BONARIO – AUTOTUTELA – DINIEGO - IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

E' ammissibile l'impugnazione dell'avviso bonario e del diniego di autotutela pur non rientrando, questi atti, tra quelli elencati nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Ciò in quanto l'attribuzione al Giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi di qualunque genere e specie (l. 448/2001, art. 12 comma 2), comporta che anche quelle relative agli atti di esercizio di autotutela tributaria, in quanto incidenti sul rapporto tributario, devono ritenersi devoluti al Giudice la cui giurisdizione è radicata in base alla materia, indipendentemente dalla specie di atto impugnato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 19; l. 448/2001, art. 12 comma 2.



Diniego di autotutela

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 112 del 15 marzo 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

**RICORSO – DINIEGO DI AUTOTUTELA – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA
– ATTI IMPUGNABILI – ELENCO TASSATIVO.**

Massima:

E' inammissibile il ricorso volto a contestare il diniego di autotutela (e non l'atto che ha dato origine all'istanza di autotutela) perché non rientrante tra gli atti tassativamente elencati nell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e che possono essere impugnati avanti la giurisdizione tributaria. Anche la norma di chiusura di tale articolo ("*ogni altro atto per il quale la legge ne prevede l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie*") non ne giustifica, da un punto di vista processuale, la proposizione atteso che non risulta alcuna norma di carattere speciale che permetta di impugnare il diniego in parola.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Impugnabilità della cartella di pagamento nel merito

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 36 del 29 gennaio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Minelli

Intitolazione:

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO – ATTO NON PRECEDUTO DA ATTO PRESUPPOSTO – Impugnabilità – Cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973.

Massima:

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992, è impugnabile – anche nel merito – la cartella di pagamento, non essendo stata preceduta da altro atto autonomamente non impugnabile (*in specie, la Commissione ha affermato la nullità della cartella essendo stata emessa ai sensi dell'art. 36-bis, d.P.R. 600/1973, che costituisce un atto di per sé non autonomamente impugnabile*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 105 del 7 giugno 2013

Presidente: De Petris, Relatore: Bosio

Intitolazione:

ATTI AUTONOMAMENTE IMPUGNABILI – COMUNICAZIONE EX. ART. 36-TER D.P.R. 600/1973 - AMMISSIBILITÀ RICORSO.

Massima:

L'impugnazione di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973 - pur non rientrando nell'elencazione degli atti autonomamente impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 - è da ritenere ammissibile e legittima il giudizio di merito.

L'art. 19 del d.lgs. 546/1992, pur contenendo un'elencazione apparentemente tassativa, è interpretabile estensivamente ritenendosi impugnabili tutti quegli atti che risultano portatori di una sostanziale pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.P.R. 600/1973, art. 36-ter.



Elenco atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. I, sentenza n. 1 del 9 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Melluso

Intitolazione:

ART. 19 D.LGS. N. 546/1992 – ELENCO ATTI IMPUGNABILI - NON TASSATIVITÀ - Requisiti necessari dell'atto per la sua impugnazione - Conoscenza pretesa erariale - Provvedimento di rigetto dell'istanza di accertamento con adesione.

Massima:

In tema di impugnabilità degli atti, l'enunciazione contenuta nell'art.19 d.lgs n. 546/1992 non è tassativa, e letta in combinato disposto con l'art. 2 d.lgs. n. 546/1992 fa ritenere impugnabili tutti gli atti con cui l'Ufficio porta a conoscenza una sua pretesa, definita nelle ragioni e determinata nel suo ammontare, o la confermi, tra cui anche il provvedimento dell'Ufficio mediante il quale rigetta l'istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente, dichiarando la definitività dell'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 19.



Impugnabilità risposta interpello

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 47 del 18 giugno 2013

Presidente: Spartà, Relatore: Perini

Intitolazione:

RISPOSTA RESA DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IN SEDE DI INTERPELLO (*SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMICA*) – Non impugnabilità.

Massima:

Pur essendo vero che l'elencazione tassativa degli atti impugnabili ex art. 19, D.lgs. n. 546/1992 deve essere interpretata in senso estensivo, la risposta resa in sede di interpello non è atto impugnabile. Ciò in quanto, stante la natura di parere al quale il contribuente può non adeguarsi, la risposta all'interpello non è in alcun modo lesiva della posizione del contribuente. Il diniego in oggetto non può essere inteso come rifiuto di agevolazioni, ma va inteso come parere che per nulla pregiudica il diritto del contribuente di impugnare, tempestivamente e a tempo debito, gli eventuali atti rientranti nella previsione dell'art. 19, d.lgs. n. 546/1992, nei quali dovesse farsi applicazione delle disposizioni antielusive il cui esonero è stato negato attraverso la risposta all'interpello.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Sgravio parziale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 19 del 13 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Perrotti

Intitolazione:

ACCERTAMENTO DEFINITIVO – ISTANZA DI AUTOTUTELA - Sgravio parziale – Impugnabilità – Non è impugnabile – Atto di pignoramento verso terzi – Esecuzione già iniziata – Competenza Giudice ordinario.

Massima:

Non è impugnabile dinanzi alla Commissione tributaria l'atto di parziale sgravio emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito di istanza di autotutela presentata dal contribuente, in quanto non rientra nella previsione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. La sospensione della procedura esecutiva, attivata dall'ente preposto alla riscossione dell'atto di pignoramento presso terzi, deve essere proposta al giudice ordinario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; c.p.c., artt. 615 comma 2 e 618 comma 2.



Accertamento con adesione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 6 del 21 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE – DEFINIZIONE
DELL'ACCERTAMENTO – Successiva impugnazione dell'accordo con
l'Erario – Inammissibile.**

Massima:

L'accertamento con adesione è “intoccabile” una volta fissato l'importo dell'imposta, atteso che i dati oggetto dell'accertamento con adesione si sostituiscono a quelli originari dell'atto impositivo, così come le relative obbligazioni ex art. 8 del d.lgs. n. 218/1997. Sicché non può essere oggetto di impugnazione, pena l'inammissibilità, né l'atto impositivo iniziale, né il successivo accordo con l'Erario anche laddove il contenzioso non si sia estinto sul piano contabile, non avendo la società né i soci provveduto al pagamento delle somme dovute.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 8.



Comunicazione di iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 83 del 6 maggio 2013

Presidente: Zevola, Relatore: Pellini

Intitolazione:

COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE DI IPOTECA - IMPUGNABILITÀ - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DELL'ART. 19 D.LGS. 546/1992.

Massima:

Sulla base di un'interpretazione estensiva dell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 d.lgs. 546/1992, il ricorso può essere proposto anche avverso la comunicazione di iscrizione di ipoteca. Benché la lett. e-bis) del d.lgs. 546/1992 faccia riferimento alla sola iscrizione di ipoteca sugli immobili, la comunicazione di iscrizione di ipoteca potrebbe essere sostanzialmente l'unico atto mediante il quale il contribuente venga messo a conoscenza della disposizione di un diritto reale di garanzia su un bene immobile di proprietà. La lettura estensiva dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 è giustificata sulla base degli artt. 24, 53 e 97 della Costituzione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



CONTENZIOSO

NOTIFICAZIONI



Mancata notifica del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 18 del 23 gennaio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

RICORSO – NOTIFICA - MANCATA NOTIFICA ALLA CONTROPARTE - INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

La mancata notifica del ricorso alla controparte determina l'inammissibilità del ricorso stesso.



Torna all'indice

Notifica dell'appello *³

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 12 del 2 gennaio 2013

Presidente: Vitiello, Relatore: Staunovo Polacco

Intitolazione:

APPELLO – NOTIFICA.

Massima:

In materia di notifica dell'appello all'Agenzia delle Entrate, la notifica deve intendersi perfezionata anche presso una delle Direzioni provinciali dell'Agenzia, risultata non competente quale controparte appellata. Tale circostanza non comporta né la nullità né la decadenza dall'impugnazione, essendo parte nel processo l'organo Agenzia delle Entrate, solo organizzativamente articolato in distinte direzioni. Alla medesima conclusione si perviene sulla base del principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità (*Conf. Cass. n. 15229/2012*).

*³ La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 15229/2012 è intervenuta sul tema stabilendo che la notifica da parte del contribuente dell'impugnazione presso un ufficio della locale Agenzia delle Entrate incompetente non comporta né la nullità né la decadenza dall'impugnazione, sia per il carattere unitario dell'Agenzia sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità



Ricorso in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia – Sez. 66, sentenza n. 72 del 3 giugno 2013

Presidente: Masia, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

CONTENZIOSO –NOTIFICAZIONI – APPELLO.

Massima:

Qualora il ricorso in appello non sia stato notificato attraverso ufficiale giudiziario, questo è inammissibile, come nel caso in esame, se non ne viene depositata una copia presso l'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza oggetto del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 2.



CONTENZIOSO PROCESSO



Impugnazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 5 del 8 gennaio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

RICORSO AVVERSO CARTELLA DI PAGAMENTO - ECCEZIONE DI CONTROPARTE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE - Sentenza pregressa su atto di accertamento - Ulteriori eccezioni assorbite dal merito – Ammissibile.

Massima:

L'accoglimento, anche parziale, del ricorso avverso l'avviso di accertamento da parte del giudice tributario comporta l'annullamento in parte qua della cartella di pagamento emessa in conseguenza dell'avviso di accertamento medesimo, risultando assorbite dal merito tutte le ulteriori eventuali eccezioni sollevate dal contribuente.



Genericità dei motivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 8 del 11 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Maiga

Intitolazione:

RICORSO - AVVISO DI ACCERTAMENTO – GENERICITÀ ED INCONFERENZA DEI MOTIVI DI RICORSO – INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.

Massima:

Deve dichiararsi inammissibile il ricorso per mancanza di pertinenti motivi ovvero in presenza di motivi del tutto generici ed inconferenti con il contenuto dell'accertamento. La generica confutazione dell'accertamento, non supportata dall'esposizione degli specifici punti contestati e da precise ragioni di doglianza in ordine all'operato dell'Ufficio, non può ritenersi sufficiente a legittimare l'instaurazione di un contenzioso e a provocare una decisione del Giudice competente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18 comma 4.



Legittimazione attiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 8 del 14 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Caimmi

Intitolazione:

CONTENZIOSO - FALLIMENTO - LEGITTIMAZIONE ATTIVA.

Massima:

Con la dichiarazione di fallimento, unico soggetto legittimato a coltivare le doglianze di natura tributaria è il curatore.



Mancata riassunzione nei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

Intitolazione:

PROCESSO – MANCATA RIASSUNZIONE NEI TERMINI – ESTINZIONE DEL GIUDIZIO – Effetti – Definitività dell’avviso di accertamento impugnato – Fondamento.

Massima:

Nel contenzioso tributario, l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione, determina la definitività dell’avviso di accertamento impugnato. Il legislatore nell’introdurre una norma di dettaglio, non generale, quale l’art. 63 d.lgs. 546/1992 ha voluto evidentemente eliminare nel processo tributario l’art. 393 c.p.c., nella parte in cui prevede che la sentenza della Corte di Cassazione conserva il suo effetto vincolante nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda, escludendo chiaramente la possibilità di reintrodurre lo stesso processo e con la conseguente difinitività dell’avviso di accertamento oggetto di impugnazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1996, artt. 2, 45 e 63; c.p.c., artt. 310 e 393.



Sottoscrizione del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 24 del 25 gennaio 2013

Presidente: Golia, Relatore: Maellaro

Intitolazione:

RICORSO – SOTTOSCRIZIONE - DIFENSORE – Omessa sottoscrizione sulla copia notificata a controparte – Inammissibilità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 546/1992 è necessario che il ricorso venga sottoscritto dal difensore sia nell'originale che nelle copie destinate alle altre parti. Qualora il difensore abbia sottoscritto solo l'originale depositato presso la segreteria della Commissione e non anche la copia notificata all'ufficio il ricorso è inammissibile.



Ricorso privo di mandato alle liti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 90 del 5 febbraio 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

PROCESSO- RICORSO PRIVO DI MANDATO ALLE LITI - Inammissibilità - Sussiste.

Massima:

La carenza del conferimento di idonea procura determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.12 comma 3 e dell'art.18 commi 3 e 4 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 12 e 18.



Reclamo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 61 del 5 febbraio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

PROCEDIMENTO – RECLAMO – CONTESTUALE PRESENTAZIONE RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

La disciplina dettata dall'art. 17-bis, d.lgs. 546/1992 prevede che qualsiasi azione riferita a controversie di valore non superiore a € 20.000,00 deve essere preceduta, a pena di inammissibilità, dalla presentazione del reclamo e che, decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo stesso o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. Non è, dunque, prevista la presentazione di due distinti atti (reclamo e ricorso), ma di un atto unico che, nelle due distinte fasi dell'unico procedimento, produce effetti diversi. È, di conseguenza, inammissibile il ricorso proposto contestualmente al reclamo senza aver rispettato i termini di cui all'art. 17-bis citato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 17-bis e 22.



Estinzione della società e procura

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 52 del 11 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Deodato

Intitolazione:

ESTINZIONE DELLA SOCIETÀ – Invalidità della procura rilasciata dal rappresentante dell'ente estinto – Sussiste – Inammissibilità del ricorso – Consegue.

Massima:

La cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione comporta anche la perdita di ogni potere di rappresentanza in capo al liquidatore ovvero al rappresentante legale. Da ciò deriva l'inammissibilità di un eventuale ricorso proposto da tali soggetti (*Conf. Cass. 4060/2010*).



Mancata "vocatio in ius"

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 101 del 13 febbraio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Carretta

Intitolazione:

PROCESSO- MANCATA "VOCATIO IN IUS" - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - SUSSISTE.

Massima:

In caso di omessa notifica del ricorso all'Ufficio competente, lo stesso è inammissibile in virtù del combinato disposto degli artt. 19 commi 2 e 3, 20 comma 1, 21 comma 1 e 22 comma 1 del d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19, 20, 21 e 22.



Decorrenza termini per la proposizione del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 58 del 25 febbraio 2013

Presidente: Verniero, Relatore: Brillo

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA PRESSO LA SEDE –
IRREPERIBILITÀ – Affissione avviso di deposito all’albo del Comune – Otto
giorni – Decorrenza termine per presentare ricorso.**

Massima:

La notifica della cartella di pagamento, con esito negativo, presso la sede della società indicata nella visura camerale, seguita dall'affissione dell'avviso di deposito all'albo del Comune, ai sensi dell'art. 60 d.P.R. 600/1973, deve ritenersi eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione. Pertanto, è da ritenersi inammissibile, per decorrenza del termine di cui all'art. 21 del d.lgs. 546/1992, l'impugnazione proposta successivamente al termine di proposizione del ricorso decorrente dall'ottavo giorno successivo a quello di affissione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Spese di natura processuale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 75 del 11 marzo 2013

Presidente e Relatore: Pinto

Intitolazione:

SPESE PROCESSUALI - SENTENZA SU RICORSO – ISCRIZIONE A RUOLO – Difetto di giurisdizione – Ammissibilità – Non sussiste.

Massima:

La cartella di pagamento portante spese di natura processuale e non oneri di carattere tributario non è impugnabile avanti le Commissioni tributarie poiché per tali spese è totalmente competente il giudice ordinario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2.



Competenza territoriale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 99 del 12 marzo 2013

Presidente: Donno, Relatore: Covi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – RICORSO – COMPETENZA TERRITORIALE DELLA CTP – Circostrizione dell'Ufficio che ha formato il ruolo.

Massima:

Deve ritenersi ammissibile il ricorso contro una cartella di pagamento se risulta incardinato presso la Commissione tributaria del luogo nel quale ha sede l'ufficio che ha formato il ruolo.



Mancata sottoscrizione del ricorso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 125 del 11 aprile 2013

Presidente: Natola, Relatore: Pagliaro

Intitolazione:

MANCATA SOTTOSCRIZIONE – INAMMISSIBILITÀ.

Massima:

E' inammissibile il ricorso non sottoscritto dal ricorrente ma solamente dal difensore privo della procura alla difesa conferitagli dal contribuente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18.



Procura alle liti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 149 del 15 aprile 2013

Presidente: Zamagni, Relatore: Galli

Intitolazione:

**PROCURA ALLE LITI ALLEGATA AL RICORSO – AUTENTICAZIONE –
OMISSIONE – INAMMISSIBILITÀ – CONSEGUE.**

Massima:

E' inammissibile il ricorso sottoscritto solo dal difensore e la procura alle liti risulta conferita non in calce ma con scrittura privata allegata al ricorso priva di autenticazione della firma del ricorrente.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 12 e 18.



Legittimazione passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 176 del 11 giugno 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Mazzotta

Intitolazione:

**ESTINZIONE SOCIETÀ - CREDITORI SOCIETÀ DI CAPITALI -
Cancellazione dal registro imprese - Responsabilità dei soci - Legittimazione
passiva società - Non sussiste.**

Massima:

La cancellazione della società dal registro delle imprese ha carattere estintivo.

A seguito di tale evento i creditori della società possono agire nei confronti dei soci fino a concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. L'azione dell'Ufficio esercitata nei confronti della società ormai estinta, e non dei soci, è da ritenersi inammissibile per inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 commi 1 e 2.



Competenza e litisconsorti necessari

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 22 del 22 aprile 2013

Presidente: Buonanno, Relatore: Martignetti

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – COMPETENZA – LITISCONSORZIO NECESSARIO –
RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO.**

Massima:

Nel caso di litisconsorzio necessario e di ricorsi proposti nei confronti di Uffici diversi, quindi dinanzi a Commissioni differenti, può essere derogata la regola prevista dall'art. 39 c.p.c. se, come nel caso in esame, tutti i litisconsorti necessari hanno impugnato i ricorsi e si sono tempestivamente costituiti in giudizio presso il giudice successivamente adito ancorché non competente per la causa principale, questo al fine di evitare inutili pause processuali e a beneficio della ragionevole durata del processo.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 39; d.lgs. 546/1992, artt. 4 e 14 comma 1.



Causa di inammissibilità

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 123 del 24 giugno 2013

Presidente e Relatore: De Petris

Intitolazione:

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI -
ACCERTAMENTO CON ADESIONE – (MANCATA) SOSPENSIONE DEI
TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE – RICORSO – INAMMISSIBILITÀ.**

Massima:

La sospensione di 90 giorni del termine d'impugnazione dell'atto impositivo, conseguente alla presentazione da parte del contribuente dell'istanza di accertamento con adesione, opera nei casi in cui l'istanza medesima abbia ad oggetto un avviso di accertamento o rettifica relativo ad imposta sui redditi o sul valore aggiunto. L'istanza di accertamento con adesione afferente ad un avviso di liquidazione delle imposte ipotecarie e catastale non comporta la sospensione del termine di impugnazione dell'avviso propria dell'accertamento con adesione. Ne consegue la declaratoria d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 546/1992, del ricorso presentato successivamente al sessantesimo giorno dalla notifica del provvedimento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt. 6 e 12; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Società estinta, legittimazione processuale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 84 del 12 giugno 2013

Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

SOCIETÀ ESTINTA – SOGGETTO GIURIDICO INESISTENTE – Ricorso presentato dall'ex amministratore e liquidatore – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Massima:

E' inammissibile il ricorso presentato dall'ex amministratore unico e liquidatore di una società di capitali successivamente alla data di cancellazione della società stessa dal registro delle imprese, in quanto il ricorso risulta presentato per un soggetto giuridico inesistente.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2475-bis, 2484 e 2495.



Dichiarazioni extraprocessuali

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 100 del 19 giugno 2013

Presidente: Abate, Relatore: Clerici

Intitolazione:

**DICHIARAZIONI DI TERZI – DICHIARAZIONE EXTRAPROCESSUALE –
Elementi indiziari - Valore probatorio – Insufficienza – Sussiste.**

Massima:

Nell'ambito del contenzioso tributario, deve essere riconosciuto anche al contribuente, in attuazione dei principi del giusto processo, la possibilità di introdurre, nel giudizio innanzi le Commissioni tributarie, dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, le quali hanno il valore probatorio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutate dal giudice, non essendo idonee a costituire da sole il fondamento della decisione (nel caso di specie si fa riferimento ad indagini a seguito di accertamenti bancari).

Riferimenti normativi: Cost., art. 111; d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 51.



Condanna alle spese, soccombenza virtuale

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 32 del 5 marzo 2013

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

IMPUGNAZIONE – AUTOTUTELA – CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE – Condanna alle spese – Soccombenza virtuale – Sussiste.

Massima:

Alla cessazione della materia del contendere a seguito di annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese di lite, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del giusto processo e che, pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della soccombenza virtuale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 46.



Comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 33 del 15 febbraio 2013

Presidente: Stolfi, Relatore: Scieurpa

Intitolazione:

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMUNICAZIONE DI AVVENUTA
ISCRIZIONE IPOTECARIA PRECEDUTA DA ALTRI ATTI IMPOSITIVI –
Esame della pretesa impositiva – Possibilità - Non sussiste.**

Massima:

La comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, preceduta da altri atti impositivi si presenta quale mero atto avente carattere informativo circa la procedura di tutela cautelare e non consente di rimettere in discussione il merito della pretesa impositiva già esplicitata in atti podromici notificati al contribuente e non impugnati.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19.



Legittimazione processuale del curatore

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 38 del 18 febbraio 2013

Presidente: Matacchioni, Relatore: Furiosi

Intitolazione:

**PROPOSIZIONE RICORSO INTRODUTTIVO - LEGITTIMAZIONE
PROCESSUALE DEL CURATORE FALLIMENTARE - Autorizzazione del
giudice delegato successiva alla presentazione del ricorso – Inammissibilità
ricorso introduttivo – Sussiste.**

Massima:

L'autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio non sana in capo al curatore fallimentare l'originaria mancanza del potere di agire per conto del fallimento.



Nuovo atto impositivo in corso di causa, soccombenza virtuale
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 39 del 21 febbraio 2013
Presidente: Latagliata, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

**RITIRO DEL'ATTO VIZIATO E SOSTITUZIONE A GIUDIZIO
INSTAURATO CON ALTRO LEGITTIMO – Soccombenza virtuale
dell'Amministrazione – Sussiste – condanna dell'ufficio al pagamento delle spese
– Sussiste.**

Massima:

Qualora, sulla scorta di un'istanza di autotutela presentata dal contribuente, la sostituzione di un atto impositivo illegittimo con un altro idoneo a sanarne i vizi avvenga solo a giudizio instaurato, la derivata dichiarazione di cessazione della materia del contendere costituisce un caso di soccombenza virtuale dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa alle spese di lite. Diversamente, nel caso de quo, la compensazione ope legis delle spese processuali, rendendo inoperante il principio di responsabilità per le spese di giudizio, si tradurrebbe de facto in un ingiustificato privilegio per la Parte Pubblica che pone in essere un comportamento (i.e. il ritiro dell'atto) determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, nonché in un immotivato pregiudizio per la controparte privata che si vedrebbe costretta a sostenere spese legali per ottenere in via giudiziale l'annullamento di atto che il Fisco avrebbe dovuto invalidare autonomamente (*Corte Cost. 274/2005*).



Accise, legittimazione attiva del consumatore finale

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 107 del 30 aprile 2013

Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLE ACCISE – Consumatore finale – Legittimazione attiva – Sussiste.

Massima:

Il consumatore finale è legittimato ad impugnare il diniego di rimborso relativo all'addizionale provinciale sulle accise per i consumi di energia elettrica. Difatti, dal chiaro disposto dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (i.e. Testo Unico sulle Accise), per il quale "L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata (...)", discende non solo che l'istanza di rimborso può essere presentata, oltre che dal fornitore di energia, anche da colui il quale ha effettivamente corrisposto il quantum richiesto, ma anche che quest'ultimo potrà impugnare l'eventuale diniego del rimborso opposto dall'Agenza delle Dogane innanzi la Commissione tributaria competente. Inoltre, nel caso in cui non si riconoscesse la legittimazione ad agire in capo al soggetto inciso de facto dal tributo, quest'ultimo vedrebbe lesa la propria posizione giuridica, non potendo in alcun modo ottenere la rifusione di quanto indebitamente versato (*Conf. Cass. 23518/2008 e 6589/2009*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 14.



Notifica ricorso per Cassazione

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 13 del 10 aprile 2013

Presidente: Cerracchio, Relatore: Barraco

Intitolazione:

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO - NOTIFICA RICORSO PER CASSAZIONE
- All'Avvocatura dello Stato in luogo della sede dell'agenzia entrate - Difetto di
notifica - Nullità - Sanabilità - Sussiste.**

Massima:

Non è inesistente, ma soltanto nulla, la notifica del ricorso per Cassazione all'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura dello Stato in luogo della sede dell'Agenzia. Dunque essa è sanabile per effetto della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate ovvero del rinnovo della notifica disposto dalla Suprema Corte.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62



Dichiarazioni di terzi

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 64 del 14 maggio 2013

Presidente: Novara, Relatore: Boschetto

Intitolazione:

POTERI DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE – DICHIARAZIONI DI TERZI – Divieto di giuramento e prova testimoniale – Inammissibilità – Sussiste.

Massima:

Le dichiarazioni rilasciate da soggetti a vario titolo informati dei fatti si ritiene siano prive di efficacia probatoria in sede giurisdizionale per l'esistenza, nel contenzioso tributario, di un ostacolo invalicabile rappresentato dalla previsione dell'art. 7 d.lgs 546/1992. La loro ammissione, eludendo il divieto di giuramento e prova testimoniale, introdurrebbe un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato, ma anche costituito al di fuori del processo.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7.



Inammissibilità dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 6 del 10 gennaio 2013

Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

**PROCESSO TRIBUTARIO – PROPOSIZIONE APPELLO – TERMINI –
Proposizione appello sostitutivo – Termine breve – Decorrenza dalla
proposizione del primo appello – Tardività - Inammissibilità.**

Massima:

Nell'ipotesi in cui non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione, la riproposizione di un appello "sostitutivo" è possibile fino all'intervento della pronuncia d'inammissibilità del primo appello. L'appello è riproponibile a condizione che sia proposto tempestivamente: dalla proposizione del "primo" appello, in caso di mancata notificazione della sentenza, decorre il termine breve (60 giorni) per proporre tempestivamente il "secondo" appello. La proposizione del primo appello equivale quindi a conoscenza legale della sentenza da parte dell'impugnante.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 60.



Giudicato interno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 6 del 11 gennaio 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Serangeli

Intitolazione:

AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI – PLURALITÀ ANNUALITÀ – Identità del presupposto – Impugnazione solo per un’annualità successiva alla prima accertata – Giudicato interno sull’annualità non impugnata – Inammissibilità dell’appello.

Massima:

Nel caso di più avvisi di accertamento emessi per ICI relativa a uno stesso immobile ma per annualità diverse, impugnati con più ricorsi riuniti, non è ammissibile l’appello proposto unicamente per la riforma delle statuizioni relative ad alcune delle annualità accertate oggetto di causa. In tali casi, infatti, il giudicato formatosi con riferimento alle annualità precedenti svolge effetto vincolante anche sulle successive, in considerazione dell’identità delle questioni giuridiche affrontate e dell’immobile oggetto di accertamento.



Sospensione dell'atto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 63, sentenza n. 3 del 15 gennaio 2013

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

SOSPENSIONE GIUDIZIALE DELL'ATTO - APPLICABILITÀ IN APPELLO – INAMMISSIBILE.

Massima:

L'art. 47 del d.lgs. 546/1992 si riferisce alla sola sospensione dell'esecuzione degli atti impositivi impugnati prevista esclusivamente davanti alla Commissione tributaria provinciale e non anche nel secondo grado di giudizio, con la conseguenza che l'istanza formulata in appello non è accoglibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47.



Querela di falso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 1 del 16 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

**CONTENZIOSO - CARTELLA DI PAGAMENTO - QUERELA DI FALSO -
RELATA DI NOTIFICA - NULLITÀ DELLA CARTELLA - SUSSISTE.**

Massima:

E' nulla la notifica della cartella di pagamento qualora il Tribunale Civile accolga la querela di falso proposta dal contribuente e rivolta a far valere la falsità della firma apposta sulla relata di notifica e attribuita al contribuente medesimo.



Ricorso in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 1 del 24 gennaio 2013

Presidente: Tucci, Relatore: Citro

Intitolazione:

RICORSO IN APPELLO – ASSENZA DI SPECIFICHE CENSURE ALLA SENTENZA DI PRIMO GRADO – Inammissibilità dell'appello – Consegue.

Massima:

E' inammissibile l'appello per difetto di specifici motivi di impugnazione avverso la pronuncia di primo grado se l'appellante non muova in giudizio puntuali censure alla sentenza appellata e non indichi elementi diversi da quelli che sono stati già trattati e rigettati dal giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 52 e ss.



Domiciliazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia — Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 54 del 28 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

DOMICILIAZIONE DEL CONTRIBUENTE PRESSO DIFENSORE ABILITATO.

Massima:

La domiciliazione del contribuente presso il difensore abilitato “blinda” la domiciliazione stessa a prescindere dal luogo fisico dove si trova lo studio con onere per l’ufficio giudiziario di seguire le eventuali vicende allocative del difensore.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 31.



Firma del difensore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 18 del 31 gennaio 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

PROCESSO – FIRMA DIFENSORE – MANCANZA – Ricorso ammissibile – Firma ricorrente – Firma difensore in autentica – Attestazione paternità atto.

Massima:

La mancata sottoscrizione del ricorso da parte del difensore non costituisce tout court motivo di inammissibilità del ricorso, ex art 18, comma 4, d.lgs. 546/1992, in quanto la sottoscrizione non rientra nell'elenco dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dal secondo comma di tale norma. In particolare, applicando analogicamente al processo tributario i principi civilistici, l'atto introduttivo del giudizio non è nullo se la sottoscrizione del procuratore risulta apposta soltanto sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte conferente la procura redatta in calce o a margine dell'atto stesso, questo infatti è sufficiente ad attestare la paternità dell'atto al difensore designato.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 18 commi 2 e 4.



Motivazione della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 4 del 4 febbraio 2013

Presidente: Valenti, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - Legittimità - Sussiste - Sentenza motivata per relationem - È legittima.

Massima:

La motivazione per relationem è completa sotto il profilo della legittimità dell'atto e non può pertanto essere dichiarata illegittima una sentenza in tal modo motivata, vale a dire nella quale il giudice faccia completo riferimento, condividendoli e facendoli quindi propri, i motivi e gli elementi di un altro atto conosciuto dalla parte, come quelli contenuti nel p.v.c. o nell'avviso di accertamento impugnato. Peraltro non è ammissibile una richiesta di riforma della sentenza basata non su una specifica doglianza di erroneità in fatto o in diritto della stessa, bensì sulla mera asserita insufficienza della motivazione del giudice di primo grado.



Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 19 del 7 febbraio 2013

Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

**CONTENZIOSO - PROCESSO – CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ
APPELLANTE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – Atto di appello
inammissibile – Consegue.**

Massima:

In base all'art. 2495 c.c., la cancellazione di una società dal registro delle imprese determina automaticamente la sua estinzione, anche se vi sono rapporti giuridici pendenti, e non ha rilievo il fatto che questi siano di natura tributaria; ne consegue che, così come la cartella di pagamento emessa nei confronti di una società estinta non può produrre alcun effetto giuridico, il ricorso proposto dal suo liquidatore (o meglio, dall'ex liquidatore) avverso la stessa cartella non può essere ritenuto idoneo a instaurare un'azione giudiziale, in quanto posto in essere per conto di un soggetto non più esistente. La conclusione non può che essere la stessa in caso di appello, presupponendo esso l'esistenza del soggetto che lo propone (*Conf. Cass. 22863/2011*)



Termini per l'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 30 del 12 febbraio 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Citro

Intitolazione:

PROCESSO – TERMINE LUNGO PER L'APPELLO – DEPOSITO DELLA SENTENZA – Comunicazione deposito della sentenza – Errore incolpevole – Irrilevante.

Massima:

Il termine per la proposizione dell'appello avverso le sentenze di primo grado è disciplinato dall'art. 327 c.p.c. Tale disposizione prevede la esclusiva rilevanza del deposito della sentenza impugnanda. Ne consegue che il termine lungo per l'impugnazione delle sentenze decorre dalla predetta data di deposito a nulla rilevando l'avvenuta comunicazione inviata ai sensi dell'art. 37 comma 2 del d.lgs. 546/1992 dalla segreteria della Commissione che l'ha pronunciata.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 327; d.lgs. 546/1992, art. 37 comma 2.



Motivi d'impugnazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 36 del 19 febbraio 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Noschese

Intitolazione:

**PROCESSO – MOTIVI D'IMPUGNAZIONE – APPELLO – SPECIFICITÀ –
Sentenza primo grado – Riproduzione argomentazioni – Inammissibile.**

Massima:

In forza dell'articolo 53 del d.lgs. 546/1992, il ricorso in appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione censurando il nucleo essenziale della sentenza impugnata, in modo da incrinare il fondamento logico-giuridico. È quindi inammissibile l'appello che ripropone solamente le argomentazioni svolte in primo grado avverso l'atto impugnato senza specificare i motivi di censura della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Appello, motivi d'impugnazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 39 del 19 febbraio 2013

Presidente: Valenti, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

PROCESSO - APPELLO - MOTIVI IMPUGNAZIONE - ASSENZA DI SPECIFICHE DOGLIANZE - IMPROPONIBILITÀ.

Massima:

Il requisito della specificità dei motivi d'impugnazione comporta l'improponibilità di una richiesta di riforma della sentenza basata non su una specifica doglianza di erroneità in fatto o in diritto della stessa, ma sulla mera asserita insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado o sulla pedissequa riproposizione di argomenti già esposti nell'atto introduttivo del giudizio.



Inammissibilità dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 23 del 21 febbraio 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Taticchi Mataloni

Intitolazione:

APPELLO – SPECIFICITÀ DEI MOTIVI – MANCANZA CRITICHE ALLA SENTENZA IMPUGNATA – Inammissibilità dell'appello – Sussiste.

Massima:

Nel processo tributario l'indicazione dei motivi specifici di impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi soltanto una esposizione chiara e univoca, anche sommaria, della domanda rivolta al giudice del gravame, nonché delle ragioni della doglianza. Ma le ragioni della doglianza devono fare capo alla indicazione dei motivi specifici della impugnazione, requisito essenziale per individuare i limiti della devoluzione. L'oggetto e l'ambito del riesame va individuato mettendo in specifica evidenza gli errori asseritamente commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato di cui è chiesta la riforma. Pertanto, la mera ripetizione delle ragioni di fatto e in diritto sottoposte ai primi giudici, senza alcuna critica rivolta alla sentenza impugnata, di cui è solo chiesta la riforma, determina la inammissibilità del gravame (*Conf. Cass. 18006/2006 e 1224/2007*).



Atto d'appello, genericità della contestazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 32 del 1 marzo 2013

Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

MOTIVI DI APPELLO – GENERICA CONTESTAZIONE DEI FATTI INDICATI NEL RICORSO – Assenza di specifiche censure – Implicita ammissione da parte dell'appellante – Consegue.

Massima:

Anche in sede di appello vige il principio secondo cui i fatti allegati in primo grado dall'appellato si considerano “pacifici”, e dunque implicitamente ammessi dalla controparte, se l'appellante non li contesta punto per punto ma si limiti a rinviare a formule generiche che, difatti, denotano una linea difensiva incompatibile con la loro negazione.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115.



Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 42 del 12 marzo 2013

Presidente e Relatore: Buono

Intitolazione:

PROCESSO - LITISCONSORZIO NECESSARIO – IMPUGNAZIONE DI CARTELLA DI PAGAMENTO – Vizi della cartella e merito – Notificazione al solo Agente della riscossione – Onere dell'estensione del contraddittorio all'Ente impositore – Inesistenza di litisconsorzio necessario – Omessa impugnazione delle pronunce sul merito – Giudicato – Appello inammissibile.

Massima:

Nel caso in cui un contribuente impugnando una cartella di pagamento, sia per vizi della stessa cartella sia per questioni di merito della pretesa avanzata, chiama in causa soltanto l'Agente della riscossione e non l'Ente impositore, è onere dell'Agente della riscossione chiamare in causa l'Ufficio, considerato che l'art. 14 comma 3 del d.lgs. 546/1992 non prevede il litisconsorzio necessario tra tali Enti. Dunque, se con l'atto di appello l'Agente della riscossione non fa valere questioni di merito ma solo questioni legate alla cartella di pagamento, la pronuncia del giudice di primo grado su di esse è idonea a passare in giudicato e l'appello diventa per ciò solo inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14 comma 3.



Oggetto del giudizio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 36 del 22 marzo 2013

Presidente e Relatore Leotta

Intitolazione:

**VIZIO NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO – IMPUGNAZIONE ATTO
CONSEQUENZIALE – Oggetto del giudizio – Vizio notifica atto presupposto -
Merito della pretesa - Onere di individuazione in capo al giudice.**

Massima:

L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente in sede di impugnazione dell'atto consequenziale notificato (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione). Il contribuente può anche scegliere di impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato per contestare nel merito la pretesa tributaria. Il giudice di merito ha l'onere di interpretare la domanda e verificare la scelta compiuta dal contribuente. Nel primo caso dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale e sulla eventuale estinzione della pretesa tributaria per la quale siano decorsi i termini di decadenza. Nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza o meno della pretesa.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19 comma 3.



Specificità dei motivi d'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia — Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 45 del 26 marzo 2013

Presidente e Relatore: Tizzi

Intitolazione:

**IMPUGNAZIONE – SPECIFICITÀ DEI MOTIVI – Mancanza –
Inammissibilità appello.**

Massima:

La mera reiterazione dei rilievi contestati nel ricorso introduttivo, senza dedurre alcunché in merito alla sua inammissibilità come dichiarata dal Giudice di primo grado, manifestando la mancanza di specificità dei motivi determina la dichiarazione di inammissibilità dell'atto di appello.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53.



Termine per l'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 44 del 28 marzo 2013

Presidente e Relatore: Fenizia

Intitolazione:

CONTENZIOSO – PROCESSO TRIBUTARIO – TERMINE PER L'APPELLO – Mancato rispetto – Inammissibilità – Consegue.

Massima:

Con l'art. 46 della legge n. 69/2009, il termine "lungo" per l'appello avverso le sentenze delle Commissioni provinciali non notificate è divenuto di sei mesi, per effetto della modifica dell'art. 327 c.p.c., sicché va dichiarato inammissibile il gravame notificato oltre il suddetto termine allorquando, come stabilito dall'art. 58 della citata legge, il giudizio sia stato instaurato dopo la data della sua entrata in vigore (04/07/2009).

Riferimenti normativi: l. 69/2009, artt. 46 e 58; c.p.c., 327.



Ordinanza di sospensione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 49 del 4 aprile 2013

Presidente: Frangipane, Relatore: Nicolini

Intitolazione:

**ISTANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO – RIGETTO –
ORDINANZA - IMPUGNAZIONE – INAMMISSIBILITÀ.**

Massima:

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 del d.lgs. 546/1992, non è impugnabile l'ordinanza con cui il Collegio giudicante si pronuncia sulla sospensione dell'atto impugnato e pertanto il ricorso in appello è inammissibile.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47 comma 4.



Trattazione della causa in pubblica udienza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 42 del 10 aprile 2013

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

**TRATTAZIONE DELLA CAUSA IN PUBBLICA UDIENZA – MANCANZA
ISTANZA EX ART. 33, D.LGS. N. 546/1992 – ESPLICITO CONSENSO
DELLE PARTI – Ammissibilità – Sussiste.**

Massima:

Ove le parti vi abbiano prestato esplicito consenso, il Collegio può ammetterle a trattare la causa in pubblica udienza, anche in mancanza della previa proposizione dell'apposita istanza di cui all'art. 33, d.lgs. n. 546/1992. Diversamente, nel caso in cui, in assenza della predetta istanza e solo una parte abbia partecipato alla discussione pubblica, la sentenza deve considerarsi viziata da insanabile nullità, per violazione del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 33.



Notifica appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 79 del 18 aprile 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

PROCESSO – NOTIFICA APPELLO – MODALITÀ INSTAURAZIONE CONTRADDITTORIO.

Massima:

E' inammissibile l'appello che sia stato spedito alla Commissione tributaria regionale senza la preventiva notifica alla Agenzia delle Entrate poiché non è stato correttamente instaurato il contraddittorio. Il ricorso, infatti, stante il combinato disposto degli art. 53, comma 2, dell'art. 20, commi 1 e 2 e dell'art. 16 commi 2 e 3 del d.lgs. 546/1992, deve essere notificato secondo le norme degli artt. 137 e ss. c.p.c., ovvero a mezzo posta, ma comunque trasmesso alla controparte e successivamente depositato, con la prova dell'avvenuta notifica.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 16 commi 2 e 3, 20 commi 1 e 2 e 53 comma 2; c.p.c., artt. 137 e ss.



Querela di falso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 69 del 18 aprile 2013

Presidente e Relatore: Fabrizi

Intitolazione:

QUERELA DI FALSO - AMMISSIBILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

A norma dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 546/1992, il Giudice tributario non può risolvere, neppure in via incidentale, le questioni in materia di querela di falso. Questi può eventualmente disporre la sospensione del giudizio in presenza di detta querela che deve essere presentata dinanzi al Giudice ordinario.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 221 comma 2 e 222; d.lgs. 546/1992, art. 2 comma 3.



Forma dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 67 del 22 aprile 2013

Presidente: Gravina, Relatore: Alessi

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – FORMA DELL'APPELLO – APPELLO DELL'AMMINISTRAZIONE – Omessa produzione della delega del funzionario non preposto al contenzioso – Ammissibilità – Non sussiste.

Massima:

E' inammissibile l'appello proposto dall'Amministrazione qualora, ancorché sottoscritto da un funzionario delegato, la delega non sia stata allegata all'atto, né il detto funzionario sia preposto al settore dell'Ufficio con le competenze specifiche in materia di contenzioso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 1.



Rinvio dell'udienza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 65 del 23 aprile 2013

Presidente: Luglio, Relatore: Citro

Intitolazione:

**MORTE DEL DIFENSORE – COMUNICAZIONE DEL DECESSO –
Raccomandata A/R - Mancato rinvio udienza – Ritardo del contribuente –
Mancato contraddittorio – Nullità della sentenza – Non sussiste.**

Massima:

Non è nulla la sentenza emessa ancorchè in presenza di decesso del difensore della parte privata, se la comunicazione della morte del difensore arriva in Commissione il giorno stesso dell'udienza. In tal caso l'errata instaurazione del contraddittorio è imputabile solamente al ritardo del contribuente, nell'invio della comunicazione, soprattutto se, come nel caso di specie, la morte del difensore è avvenuta oltre un mese prima della data d'udienza.



Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia – Sez. 66, sentenza n. 56 del 29 aprile 2013

Presidente e Relatore: Evangelista

Intitolazione:

**CONTENZIOSO – PROCESSO - ATTO AGENTE DELLA RISCOSSIONE –
Litisconsorzio necessario – Concessionario – Ente creditore - Non sussiste.**

Massima:

L'azione del contribuente volta a far valere l'illegittimità di un atto dell'agente della riscossione, come nel caso in esame, può essere esercitata indifferentemente, a seconda del vizio eccetto, nei confronti dell'ente creditore o dello stesso agente concessionario, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14.



Solidarietà e litisconsorzio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 50 del 6 maggio 2013

Presidente: Barbaini, Relatore: Aondio

Intitolazione:

PROCESSO TRIBUTARIO – SOCIETÀ DI PERSONE ESTINTA – Avviso di accertamento società e soci – Responsabilità solidale dei soci – Sussiste – Litisconsorzio necessario – Sussiste.

Massima:

L'art. 2945 c.c. trova applicazione anche nei confronti delle società di persone. Pertanto, in caso di estinzione, i rapporti giuridici di cui era titolare la società si trasferiscono in capo ai soci illimitatamente responsabili, che di fatto li ereditano, divenendo così legittimati sostanziali e processuali ex art. 110 c.p.c. e, se non ritualmente evocati in giudizio, nei loro confronti dovrà essere esteso il contraddittorio, trattandosi di litisconsorzio necessario.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2945; c.p.c., art. 110.



Mancato deposito dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 86 del 6 maggio 2013

Presidente: Brigoni, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

APPELLO - NOTIFICA CON MESSO COMUNALE - MANCATO DEPOSITO IN CTP – INAMMISSIBILITÀ – SUSSISTE.

Massima:

E' inammissibile l'appello notificato tramite messo comunale e non depositato presso la Commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Tale adempimento risulta, infatti, prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 53 d.lgs. 546/1992 che, dopo aver disposto che l'appello deve essere depositato, entro trenta giorni dalla sua proposizione, presso la segreteria della Commissione tributaria regionale adita, espressamente richiede che, qualora l'appello non fosse notificato tramite ufficiale giudiziario, debba esserne depositata copia presso la segreteria della Ctp (nel caso di specie, alla notifica tramite messo comunale effettuata ex art. 16 d.lgs. 546/1992, non è seguito nè il deposito della copia dell'appello nè la comunicazione, alla segreteria del giudice a quo, dell'avvenuta notifica).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 16, 22 e 53; c.p.c., art. 137.



Jus novorum

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 91 del 7 maggio 2013

Presidente: Brigoni, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

APPELLO- RICHIESTA DI CONFERMA PARZIALE DELL'ISCRIZIONE A RUOLO – Violazione del divieto dello “jus novorum” – Insussistenza.

Massima:

Non costituisce violazione del divieto dello jus novorum la richiesta dell'ufficio formulata in appello di conferma “solo” parziale dell'iscrizione a ruolo contestata in primo grado dal contribuente. Ciò perchè nel contenzioso tributario l'eccezione in senso stretto rappresenta lo strumento processuale attraverso il quale si può far valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, non potendo essere considerata tale – e non comportando quindi violazione del divieto di sollevare eccezioni nuove in appello - la nuova deduzione in grado di appello di cosiddette “eccezioni improprie” o “mere difese” dirette, esclusivamente, a sollecitare il rilievo d'ufficio da parte del giudice dell'inesistenza dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio, ovvero, specularmente in quanto volta alla mera contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle censure mosse dal contribuente all'atto impugnato con il ricorso e alle quali rimane, comunque, circoscritta l'indagine rimessa al giudice (*Conf. Cass. 10112/2002 e 15546/2004*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 57.



Inammissibilità del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 61 del 14 maggio 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Aondio

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – DINIEGO – APPELLO – INAMMISSIBILE.

Massima:

E' inammissibile l'impugnazione del diniego dell'istanza di rimborso proposta, in unica istanza, in grado di appello. Invero il contribuente avrebbe dovuto impugnare tale diniego avanti il giudice di primo grado, sottoponendo allo stesso le doglianze rappresentate innanzi i Giudici di seconde cure (*nel caso di specie, il contribuente si era visto respingere l'istanza di rimborso per un versamento integrativo eseguito, nelle more del giudizio di secondo grado, per accedere al regime di definizione della lite pendente, ex art 39, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, a seguito del quale il Giudice adito aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 49.



Condanna alle spese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 80 del 24 maggio 2013

Presidente e Relatore: Arbasino

Intitolazione:

PROCESSO – CONDANNA ALLE SPESE.

Massima:

La disposizione di cui al comma 2 dell'art. 92 c.p.c., con la modifica introdotta dall'art. 45, comma 11, della legge 69/2009, consente di compensare le spese di lite e, quindi di derogare alle regole della soccombenza, quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere esplicitamente indicate nella motivazione. Rispetto alla precedente previsione normativa, che consentiva la compensazione delle spese quando “...concorrono altri giusti motivi...” il legislatore ha inteso restringere i casi di compensazione, limitandoli alle sole circostanze in cui ricorrano gravi e straordinarie motivazioni.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 92 comma 2.



Giudizio di rinvio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 60 del 7 giugno 2013

Presidente: Piglionica, Relatore: Antonioli

Intitolazione:

GIUDIZIO DI RINVIO - RICORSO PER RIASSUNZIONE – Omesso deposito di copia del ricorso ex art. 53 d.lgs. 546/1992 – Inammissibilità del ricorso – Non sussiste.

Massima:

E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per riassunzione, a causa dell'omesso deposito di copia del ricorso ex art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992.

Sebbene l'art. 63, comma 3, d.lgs. 546/1992, preveda che nel giudizio di rinvio si osservano le disposizioni previste per il procedimento dinanzi alla commissione tributaria a cui il processo è stato rinviato (quindi anche l'art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992), tuttavia la ragione sottostante la previsione, nell'art. 53 cit., del deposito di copia del ricorso presso la segreteria della Commissione, non sussiste quando il processo consegue ad una pronunzia resa dalla Corte di Cassazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 53 e 63.



Rilevabilità vizio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia — Sez. 66, sentenza n. 100 del 10 giugno 2013

Presidente e Relatore: Evangelista

Intitolazione:

CONTENZIOSO – PROCESSO – COMPETENZA – RILEVABILITÀ VIZIO.

Massima:

La competenza delle Commissioni tributarie è inderogabile ma è rilevabile soltanto nel grado al quale il vizio si riferisce. Di conseguenza, come nel caso in esame, in appello non è rilevabile l'incompetenza del giudice di primo grado. La rimessione alla Commissione tributaria provinciale è prevista soltanto in alcune ipotesi tassative ed eccezionali, al di là delle quali, il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59.



Inammissibilità appello principale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 72 del 21 giugno 2013

Presidente e Relatore: Piglionica

Intitolazione:

APPELLO - INAMMISSIBILITÀ APPELLO PRINCIPALE – Conseguenze – Inefficacia appello incidentale.

Massima:

L'inammissibilità dell'appello principale determina conseguentemente l'inefficacia dell'appello incidentale, ex art. 334, comma 2, c.p.c., non potendo l'impugnazione incidentale qualificarsi come impugnazione principale sia perché non notificata alla controparte ma solo depositata presso la segreteria della C.T.R., sia perché tardiva in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c..

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 334.



Sospensione dell'esecuzione della sentenza

Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia, Coll. 4, decisione n. 620 del 13 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Piacentini

Intitolazione:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE -
Sospensione dell'esecuzione della sentenza – Diritto – Sussiste.**

Massima:

La Commissione tributaria centrale non è “giudice di sola legittimità, ma è giudice di merito di terza istanza, direttamente competente a decidere le questioni controverse relative alla sussistenza dell'obbligazione tributaria”. Una interpretazione che comportasse l'inapplicabilità dell'art. 373 c.p.c. alle pronunce del suddetto giudice non potrebbe sfuggire al sospetto di illegittimità costituzionale per manifesta disparità di trattamento relativamente a situazioni sostanzialmente identiche a quelle sottoposte al giudice d'appello. L'art. 49, comma 1, d.lgs. 546/1992 è una norma processuale ispirata al principio secondo cui lo jus superveniens trova immediata applicabilità alle fattispecie per le quali sussistano i requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 373; d.lgs. 546/1992, art. 49 comma 1; d.P.R. 636/1972.



DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

STATUTO



Torna all'indice

Tutela del diritto alla difesa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 33 del 25 gennaio 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

DIRITTO DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE – MANCATA VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AL PVC – Illegittimità dell'avviso di accertamento – Consegue.

Massima:

La mancata valutazione da parte dell'Ufficio delle osservazioni formulate dal contribuente avverso il PVC, prima dell'emanazione del successivo avviso di accertamento, rende illegittima l'attività accertatrice perché contraria al principio di collaborazione tra Fisco e contribuente, nonché, lesiva del fondamentale diritto di difesa di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Verifica fiscale, durata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 42 del 1 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

DURATA ATTIVITÀ DI INDAGINE – COMPUTO DEL TERMINE – Attività interna – Non rileva.

Massima:

Il computo del termine di durata massima della verifica in base all'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, non deve tener conto del periodo di tempo impiegato alla sola verbalizzazione o comunque ad attività "interne" all'Ufficio (ad esempio collazione dei documenti, stesura delle conclusioni con relativa notifica), a condizione che si siano già concluse le operazioni di controllo sostanziale.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Diritto al contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 48 del 28 febbraio 2013

Presidente: Raimondi, Relatore: Del Re

Intitolazione:

**MANCATA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO -
CONSEGUENZE - Accertamenti standardizzati basati su dati presuntivi -
Obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo – Sussiste.**

Massima:

La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo da parte dell'Amministrazione finanziaria rispetto all'emissione degli avvisi di accertamento rende illegittimo l'accertamento stesso. In particolare, nel caso di accertamenti standardizzati, il contraddittorio preventivo si rende obbligatorio e comporta l'effetto di evitare la commissione da parte dell'ufficio impositore degli errori dovuti all'applicazione di meri dati presuntivi, non verificati nello specifico.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 2.



Notifica dell'avviso di accertamento, termine di 60 gg.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 158 del 14 marzo 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – MANCATO DECORSO DEL TERMINE DI 60 GIORNI – Particolare urgenza nell'emanazione dell'atto – Legittimità dell'atto – Sussiste.

Massima:

La notifica dell'avviso di accertamento effettuata prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla consegna del PVC, di cui all'art. 12 comma 7 dello Statuto dei contribuenti, non inficia la validità dell'atto se questo rechi in sé un'adeguata motivazione sulla sua particolare urgenza (ordinanza della Corte Costituzionale n. 244/2009).

Non è causa di “particolare urgenza” l'approssimarsi della scadenza del termine per la notifica dell'accertamento posto che eventuali carenze organizzative dell'Amministrazione finanziaria non possono comprimere i diritti del contribuente, primo fra tutti il suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Obbligatorietà del contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 202 del 10 aprile 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA – RISPETTO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI ALL’EMANAZIONE DEL PVC – Obbligatorietà – Violazione – Illegittimità dell’avviso di accertamento – Consegue.

Massima:

Ai sensi dell’art. 12 comma 7 dello Statuto dei contribuenti, l’avviso di accertamento non può essere emesso prima della scadenza dei sessanta giorni dal rilascio del PVC, pena l’illegittimità dell’atto stesso. La ratio della norma è, anzitutto, diretta alla tutela del diritto di difesa del contribuente che deve essere garantito ogniqualvolta vi sia una pretesa economica avanzata dall’Erario, anche in conseguenza ad una mera richiesta di documenti e non a seguito della redazione di un PVC, che incida sui suoi interessi patrimoniali e reddituali.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Cooperazione fra Amministrazione e contribuente

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 18 del 6 febbraio 2013

Presidente: Gaballo, Relatore: Diana

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO NON PRECEDUTO DA NOTIFICA DEL P.V.C. – Mancata indicazione delle prove ed indizi posti a base del p.v.c. – Illegittimità dell’avviso di accertamento – Sussiste.

Massima:

E' illegittimo l'avviso di accertamento che sia stato emesso nonostante non vi sia stata previa notifica del p.v.c. contenente prove ed indizi posti a base della percentuale di ricarico adottata dall'Agenzia delle Entrate.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 4.



Conoscenza degli atti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 68 del 13 maggio 2013

Presidente e Relatore: Tropeano

Intitolazione:

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – DOCUMENTI GIÀ IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE – Autorità giudiziaria non rientra tra le amministrazioni pubbliche.

Massima:

Qualora l'Agenzia delle Entrate richiedesse le scritture contabili e queste non siano in possesso del contribuente perchè sequestrate dalla Procura della Repubblica, egli non può invocare l'art. 6 comma 4 della legge 212/2000 (al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ... già in possesso dell' amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contibuyente), in quanto l'Autorità Giudiziaria non rientra tra queste. Infatti il processo penale è governato da principi e regole particolari che impediscono l'acquisizione automatica e incondizionata dei documenti da parte della Pubblica Amministrazione. Né può essere sostenuto dal contribuente di trovarsi nell'oggettiva impossibilità di evadere la richiesta di produzione di documentazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria in quanto lo stesso può chiedere copia dei documenti sequestrati ex art. 258 c.p.p..

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6 comma 4; c.p.p., art. 258.



ICI, contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 15 del 3 giugno 2013

Presidente: Cerracchio, Relatore: Gianoli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - ICI - NOTIFICA DI ATTI IMPOSITIVI SENZA PREVENTIVO CONTRADDITTORIO - ILLEGITTIMITÀ - SUSSISTE.

Massima:

Il concetto di collaborazione deve essere concetto portante del rapporto Fisco - contribuente. Prima dell'emissione di un atto impositivo, al fine a di prevenire l'insorgere di un possibile contenzioso, il Comune deve quindi collaborativamente convocare il contribuente e renderlo edotto delle ragioni e delle procedure alla base delle rettifiche che intende realizzare. Solo con tale modus operandi si garantisce la perfetta trasparenza degli atti impositivi.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10



Diritto al contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 5 del 17 gennaio 2013

Presidente: Fenizia, Relatore: Maffei

Intitolazione:

DIRITTI DEL CONTRIBUENTE – TERMINE DILATORIO – MANCATO RISPETTO – NULLITÀ – CONSEGUE.

Massima:

L'art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 ha introdotto il diritto del contribuente sottoposto a verifica di comunicare entro un termine di 60 giorni osservazioni e richieste, sicché deve essere considerato illegittimo l'avviso di accertamento emesso prima che questo sia trascorso, senza che a tal fine sia necessaria una esplicita previsione normativa di nullità e considerato che, diversamente interpretando, la possibilità prevista dalla medesima norma di emettere l'avviso prima del decorso del termine solo in "casi di particolare e motivata urgenza" risulterebbe priva di senso.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12.



Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 11 del 21 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Gravina

Intitolazione:

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA – Divieto di emissione dell’atto d’imposta prima di 60 giorni dall’emissione del pvc – Imminente scadenza del termine di accertamento – Ipotesi di particolare urgenza – Legittimità dell’atto d’imposta – Sussiste.

Massima:

L'imminente scadenza del termine per l'accertamento costituisce caso "*di particolare gravità ed urgenza*" che legittima l'emissione dell'avviso di accertamento ancorché non siano decorsi i 60 giorni previsti dall'art. 12, comma 7, l. 212/2000, dal rilascio del processo verbale di constatazione.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7.



Tutela dell'affidamento e della buona fede

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 44 del 18 marzo 2013

Presidente: Sacchi, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

STATUTO DEL CONTRIBUENTE – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE – Esistenza di precedenti favorevoli al contribuente – Buona fede – Sussiste – Sanzione – Legittimità – Non sussiste.

Massima:

L'esistenza di precedenti favorevoli al contribuente integra una situazione di buona fede che legittima l'annullamento delle sanzioni ai sensi degli articoli 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, e 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 3; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 2.



ELUSIONE, ABUSO E FRODE



Partecipazione alla frode

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 8 del 9 gennaio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

PARTECIPAZIONE ALLA FRODE - SOCIETÀ – PROVA – SOGGETTI FRAUDOLENTI – Benefici economici – Conapevolezza – Presunzione – Priva di fondamento.

Massima:

Laddove la società sia in grado di dimostrare ed evidenziare la realtà degli acquisti, fornendo elementi di riscontro dell'effettività dei pagamenti e del carico di magazzino, può desumersi che, pur avendo probabilmente trattato con soggetti fraudolenti, essa non ne era consapevole e, pertanto, nessuna conseguenza negativa poteva conseguire a suo carico. Sostanzialmente non vi è prova della consapevole partecipazione della società alla frode se non sono stati accertati presunti benefici economici derivanti dalle operazioni poste in essere.



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 42 del 21 gennaio 2013

Presidente: Ingrascì, Relatore: Lamanna

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI AZIENDA – CONFERIMENTO DI AZIENDA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONE – COLLEGAMENTO NEGOZIALE – LIBERTÀ IMPRENDITORIALE - ELUSIONE – NON SUSSISTE.

Massima:

Non è legittimo l'operato dell'Amministrazione che abbia riqualificato due autonomi atti giuridici (conferimento di azienda e cessione di partecipazione) intervenuti fra soggetti diversi in un unico atto di cessione di azienda, sostenendo un presunto collegamento negoziale. Le scelte dell'imprenditore circa gli effetti giuridici ed economici degli schemi contrattuali posti in essere devono essere lasciati alla libertà dello stesso e non sono sindacabili dall'Amministrazione come comportamenti elusivi. Ulteriormente, l'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 ha come obiettivo quello di individuare l'aggiramento di norme tributarie finalizzato ad ottenere un indebito risparmio di imposta, e, a tal fine, devono essere posti a confronto schemi negoziali differenti che conducono però al medesimo risultato. Ove gli schemi negoziali prescelti conducano a risultati differenti, allora non può invocarsi l'applicazione dell'art. 37-bis citato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Richiesta di chiarimenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 51 del 14 febbraio 2013

Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo

Intitolazione:

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI – OPERAZIONI ELUSIVE – EMISSIONE
AVVISO DI ACCERTAMENTO – Necessità – Illegittimità – Sussiste.**

Massima:

In tema di elusione l'art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 600/1973 prevede la nullità dell'avviso di accertamento emesso senza previa richiesta di chiarimenti e che non rechi una specifica motivazione in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente (*nella fattispecie, l'atto impugnato è illegittimo perchè, pur contestando il carattere elusivo dell'operazione, non risulta che l'Ufficio abbia richiesto alla ricorrente chiarimenti e che quest'ultima non abbia dato risposta a tale richiesta*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Abuso del diritto ed imposta di registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 13 del 20 febbraio 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Crisafulli

Intitolazione:

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE - RAMO D'AZIENDA – ABUSO DEL DIRITTO
– Annullabilità – Non Sussiste.**

Massima:

Il principio antielusivo è applicabile anche in materia di imposta di registro. Ai fini della qualificazione del negozio tassato è consentito fare riferimento anche alla sua causa concreta e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguiti dalle parti, anche se effettuata attraverso una pluralità di pattuizioni non contestuali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Riqualificazione giuridica dell'atto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 86 del 28 febbraio 2013

Presidente: Ortolani, Relatore: Beretta

Intitolazione:

APPLICAZIONE ART. 20 D.P.R. 131/1986 – RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTO – Oggetto - Elementi risultanti dall'atto – Rilevano – Elementi extratestuali- Non rilevano.

Massima:

L'art. 20, d.P.R. 131/1986, non consente all'Ufficio, in sede di riqualificazione dell'atto presentato al registro, di ricostruire in modo organico e complessivo le operazioni poste in essere dal contribuente al fine di valutarle sotto il profilo elusivo o meno. L'interpretazione dell'atto deve basarsi esclusivamente sugli elementi da esso risultanti e non su dati extratestuali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 45 del 6 marzo 2013

Presidente: Davigo; Relatore: Sala

Intitolazione:

**CONFERIMENTO DI AZIENDA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONE –
Riqualificazione ex art. 20 d.P.R. 131/1986 – Legittimità.**

Massima:

E' legittima la ricostruzione in funzione antielusiva ex art. 20 del d.P.R. 131/1986, della finalità economica di una serie di atti (costituzione di società, conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione) riqualificandoli come cessione di ramo di azienda. E' inconferente il richiamo all'art. 176 del d.P.R. 917/1986 atteso che l'irrilevanza ivi prevista con riferimento all'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 consegue unicamente alla neutralità fiscale delle operazioni attuate secondo il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti ai fini delle imposte dirette. Nel caso di specie al conferimento di ramo di azienda a società costituita ad hoc conseguiva la cessione della partecipazione a società di diritto svizzero.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 917/1986, art. 176; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Riqualificazione dell'atto, illegittimità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 103 del 12 marzo 2013

Presidente: Donno, Relatore: Covi

Intitolazione:

CONFERIMENTO D'AZIENDA - SUCCESSIVA CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE – Valutazione dei soli effetti giuridici dell'atto – Valutazione degli effetti economici.

Massima:

Deve ritenersi illegittimo l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986 che riqualifica come cessione di azienda il conferimento dell'azienda in una società e la successiva cessione della partecipazione, in quanto il dato letterale del citato art. 20 consente la riqualificazione dell'atto solo ed esclusivamente con riguardo agli effetti giuridici ottenuti, ma non anche a quelli pratici o, se si vuole, economici.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 52.



IVA e abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 99 del 25 marzo 2013

Presidente: Pinto, Relatore: Catenacci

Intitolazione:

OMESSO ASSOGGETTAMENTO DI POSTE IMPONIBILI – DETRAZIONI INDEBITE - Sanzioni amministrative – Illegittimità - Non sussiste.

Massima:

E' chiaro l'abuso del diritto in materia di IVA quando in un breve lasso di tempo per raggiungere lo scopo, ovvero la cessione dei due immobili, sono state sviluppate operazioni su quote societarie (acquisto), operazioni di compravendita immobiliare, fusioni per incorporazione di cessione di crediti e accolti di debiti, riqualificazioni di crediti in versamento soci nei c/capitale e tutte queste operazioni sono finalizzate a conseguire un indebito risparmio d'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 7 comma 2; d.lgs. 471/1997, art. 1 comma 2.



Riqualificazione di negozio giuridico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 106 del 24 maggio 2013

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

REGISTRO – COLLEGAMENTO NEGOZIALE FRA ATTI FACENTI PARTE DI UNA COMPLESSA OPERAZIONE UNITARIA – Cessione di farmacia attraverso conferimento di neocostituita società conferitaria – Abuso del diritto – Sussiste – Natura ed effetti equivalenti a cessione di azienda – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Tassazione del negozio in base alla causa reale e alla comune volontà delle parti per il concreto interesse perseguito – Applicabilità.

Massima:

In coerenza con la clausola generale di buona fede oggettiva, che preclude l'abuso del diritto finalizzato al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali, l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 impone, ai fini della qualificazione giuridica del negozio da tassare, un'indagine sulla causa reale e sulla comune e concreta regolamentazione degli interessi perseguiti dalle parti, anche se realizzati attraverso una pluralità di pattuizioni non contestuali attraverso il loro preordinato collegamento negoziale. Nel caso di cessione di farmacia attraverso la correlata neocostituzione di società esercente la farmacia conferita, è legittimo individuare la causa del trasferimento nel comune interesse delle parti a conseguire una cessione d'azienda, con effetto elusivo dell'imposta di registro. Sull'intera operazione, pertanto, è applicabile l'imposta proporzionale di registro di trasferimento e non la tassa fissa prevista per i conferimenti di azienda.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 4 e 20.



Configurabilità dell'abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 204 del 24 maggio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – CONFIGURABILITÀ – Risparmio d'imposta – Atti posti in essere – Valenza civilistica – Aliquote.

Massima:

L'abuso del diritto si configura ogni qualvolta il contribuente - a mezzo di atti giuridici leciti - ponga artatamente in essere operazioni prive di valide ragioni economiche al solo evidente fine di conseguire indebiti risparmi/rimborsi d'imposta. Tutti gli atti così validamente posti in essere, conservano la propria efficacia giuridica anche se diversa, per l'abuso, ne sarà la rilevanza in ordine alle aliquote ed al regime fiscale da applicare.



Elusione, ragioni extrafiscali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 188 del 14 giugno 2013

Presidente: Mascherpa, Relatore: Salvo

Intitolazione:

CONFERIMENTO D'AZIENDA – ELUSIONE – RAGIONI EXTRAFISCALI – Separazione attività di ricerca dall'attività commerciale – Esigenze di natura organizzativa – Miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda – Elusione – Non sussiste.

Massima:

La scelta di una società di conferire il ramo d'azienda esercente l'attività di ricerca e di sviluppo in un nuovo soggetto giuridico al fine di separare il ramo di ricerca da quello commerciale ed al fine di concentrare l'attività di ricerca e sviluppo esclusivamente in capo alla nuova società che, accrescendosi in tal modo, avrebbe potuto meglio concentrare le forze dirette a tale ricerca, anche attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e certificazione della qualità, è da ritenersi comprensibile sotto il profilo logico e commerciale. In materia di elusione e abuso del diritto “il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economiche apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici”. Ne consegue che il carattere elusivo di una operazione va escluso (come nel caso di specie) quando sia individuabile una compresenza non marginale di ragioni extrafiscali che non si identificano necessariamente in una redditività immediata dell'operazione medesima ma possono rispondere ad esigenze di natura organizzativa e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'attività aziendale (Conf. Cass. 1372/2011).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Conferimento di ramo di azienda

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Bosio

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ CON UNICO SOCIO – Conferimento di ramo d’azienda – Cessione del capitale sociale della partecipata – Abuso del diritto - Sussiste

Massima:

La costituzione di società con unico socio con successivo conferimento di ramo d’azienda da parte dell’unico socio e seguita dalla cessione dell’intero capitale sociale della partecipata costituiscono una pluralità di pattuizioni non contestuali elusive di norme tributarie (nel caso specifico, prescindendo dai casi tassativamente indicati nell’art. 37-bis d.P.R. 600/1973, si sono qualificati i descritti negozi collegati come concretanti un abuso del diritto esercitato mediante l’uso strumentale di atti giuridici di per sé legittimi).



Abuso del diritto, imposta di registro

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 27 del 19 febbraio 2013

Presidente: Ferraro, Relatore: Lancia

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONE SOCIETARIA – Assoggettamento ad imposta in misura fissa – Riqualficazione dell'atto in cessione di ramo d'azienda – Assoggettamento ad imposta nella misura del 3% – Abuso del diritto – Non sussiste.

Massima:

Il risparmio fiscale conseguente alla cessione di partecipazione societaria se non costituisce il fine perseguito dal contribuente, ma si accompagna ad una valida scelta imprenditoriale, non può di per sé far presumere la sussistenza dell'intento elusivo o di una fattispecie di abuso del diritto. Anche nell'ambito dell'imposta di registro è possibile ravvisare la sussistenza degli estremi dell'abuso del diritto esclusivamente quando la finalità elusiva è stata posta come elemento predominante ed assorbente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Conferimento rami d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 10 del 23 gennaio 2013

Presidente: Fischetti, Relatore: Rustico

Intitolazione:

CONFERIMENTO DI RAMI D'AZIENDA – CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE NELL'ANNO – Riqualficazione dell'atto – Norma antielusiva – Non punibilità.

Massima:

La costituzione di una new.co, con conferimento in essa di rami d'azienda e successiva cessione della stessa in un breve lasso temporale non risulta sufficiente a riqualificare come cessione d'azienda il trasferimento di quote di capitale sociale. L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 non può divenire una norma eccezionale antielusiva e tantomeno il sintomo di un principio che non esiste e che solo il Legislatore può introdurre. La minore onerosità fiscale è un diritto del contribuente implicitamente tutelato dalla Costituzione ed esplicitamente riconosciuto dalla giurisprudenza sia nazionale che comunitaria. Il registro costituisce una tipica imposta d'atto orientato a sottoporre a tassazione il solo valore giuridico di ciascun singolo atto presentato alla registrazione mentre non consente di sconfinare in una vera e propria ricostruzione antielusiva e alla tassazione del trasferimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Intento elusivo e risparmio d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 75 del 22 aprile 2013

Presidente: Gaballo, Relatore: Cappelluzzo

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – RIORGANIZZAZIONE SOCIETARIA – INTENTO ELUSIVO – Prova dell'elusione od abuso – Irrisorietà del risparmio d'imposta – Onerosità dei restanti costi dell'operazione – Non sussiste.

Massima:

Non può dirsi formata la prova dell'elusione od abuso del diritto da parte del contribuente che abbia affrontato una riorganizzazione societaria sostenendo elevati costi (nella fattispecie, gli onorari relativi alle prestazioni notarili) e che ne abbia ritratto, in ogni caso, risibili risparmi d'imposta. Non rappresenta una valida prova dell'intento elusivo delle parti la circostanza che costoro si siano avvalse di un insieme di negozi che, nel loro complesso, generano un debito verso l'Erario minore di quello che sarebbe emerso nel caso in cui questi avessero impiegato altri atti o negozi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 113 del 10 giugno 2013

Presidente e Relatore: De Petris

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – INTERPRETAZIONE DI NEGOZI SUCCESSIVI
– Conferimento d’azienda – Cessione della partecipazione – Elusione -
Insussistenza.**

Massima:

La sottoscrizione di un aumento di capitale mediante conferimento di ramo d’azienda con successiva cessione delle quote al socio, se siano manifestazione di precise ragioni di carattere economico, non possono essere considerate aggiramento della normativa in tema di cessione di ramo d’azienda (nel caso di specie, in particolare, l’operazione era stata posta in essere per realizzare una riorganizzazione aziendale avente lo scopo di segregare in società distinte i diversi settori produttivi nei quali operava).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Art. 20 d.P.R. n. 131/1986

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 1 del 8 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Quaranta

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - ART. 20 D.P.R. N. 131/1986 – ART. 37-BIS D.P.R. N. 600/1973 – NON APPLICABILE.

Massima:

L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 costituisce espressione di un principio antielusivo, applicabile all'imposta di registro. Tale disposizione, consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla qualificazione giuridica dell'atto, più coerente alla sostanza ed indipendentemente dal nomen juris attribuito dai contraenti, senza tuttavia far ricorso all'art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, disposizione applicabile alle imposte dirette.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 81 del 27 giugno 2013

Presidente: Vitali, Relatore: Pizzuti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - ART. 37-BIS D.P.R. N. 600/1973 – Applicabilità - Conferimento d'azienda e successiva cessione di partecipazioni – Riqualificazione, ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come cessione di azienda – Illegittimità.

Massima:

La norma di cui all'art. 37-bis, d.P.R. n. 600/1973 si rende applicabile nel caso di contestazione ex art. 20, d.P.R. n. 131/1986, in forza del rinvio operato dall'art. 53 del decreto stesso, stante la stretta analogia tra un avviso di accertamento in materia di imposte dirette ed un avviso di liquidazione relativo a quelle indirette. Si deve, quindi, osservare la procedura dettata dall'art. 37-bis citato, che prescrive una richiesta di chiarimenti al contribuente circa la natura economica e non elusiva delle operazioni poste in essere. La mancata instaurazione del contraddittorio costituisce un vizio del procedimento che inficia l'atto impositivo, determinandone la nullità espressamente prevista dalla norma medesima. È illegittima la qualificazione, ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come cessione di azienda, di un conferimento di azienda e successiva cessione delle partecipazioni. La legge circoscrive il potere interpretativo dell'ente impositore relativamente agli effetti giuridici effettivamente perseguiti con la stipula del singolo atto presentato alla registrazione, essendo quella di registro un'imposta d'atto. Pertanto è precluso all'Amministrazione finanziaria utilizzare elementi extratestuali nell'interpretazione degli atti sottoposti a registrazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 35 del 20 marzo 2013

Presidente: Abate, Relatore: Amore

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – FINANZIAMENTO RICEVUTO DA CASA MADRE ESTERA PER L'ACQUISTO DI UNA SOCIETÀ ITALIANA – Elusione – Prova della finalità elusiva – Necessità – Sussiste.

Massima:

A fronte della contestazione di elusività della deduzione degli interessi passivi in conseguenza di un finanziamento ricevuto dalla casa madre estera per l'acquisto di una società italiana è onere dell'Amministrazione finanziaria individuare l'impiego non corretto della forma giuridica scelta per l'operazione contestata. La contestazione non può essere costituita da generiche affermazioni ma deve dimostrare non solo l'antieconomicità dell'operazione di finanziamento ma anche l'inutilità della stessa nell'ambito del gruppo.



Nozione di abuso del diritto

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 24 del 23 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Rizzo

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – NOZIONE.

Massima:

Quando un'operazione economica è priva di valide giustificazioni ed è unicamente finalizzata a conseguire un vantaggio fiscale, viene integrata l'ipotesi di abuso del diritto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973.



Art. 20 d.P.R. 131/1986, funzione antielusiva

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. I, sentenza n. 22 del 18 giugno 2013

Presidente: Cerracchio, Relatore: Barraco

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - IMPOSTA DI REGISTRO - ART. 20, D.P.R. 131/1986 - FUNZIONE ANTIELUSIVA.

Massima:

L'art. 20, D.P.R. 131/1986 si configura quale norma antielusiva, talchè, pur essendo l'imposta di registro un'imposta d'atto, esso attribuisce all'Amministrazione finanziaria un potere interpretativo non limitato esclusivamente agli elementi desumibili dal singolo atto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Richiesta preventiva di chiarimenti

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 17 del 7 febbraio 2013

Presidente: D'Agostino, Relatore: Surano

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE – IMPOSTA DI REGISTRO – ABUSO DEL DIRITTO – Inopponibilità – Richiesta di chiarimenti preventivi – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Anche nell'ipotesi di abuso del diritto, sono illegittimi gli avvisi di accertamento che non siano preceduti dalla preventiva richiesta di chiarimenti al contribuente con l'indicazione dei motivi per i quali l'atto si ritiene inopponibile all'Amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Amministratori e soci

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 28 del 19 febbraio 2013

Presidente: Soprano, Relatore: Greco

Intitolazione:

IRES – IRAP – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI, LIQUIDATORI, SOCI – NATURA.

Massima:

La norma prevista dall'art. 36 d.P.R. 602/1973 non stabilisce in capo ai liquidatori, amministratori e soci di società l'obbligo di pagare il tributo per effetto della realizzazione del presupposto impositivo personalmente da parte degli stessi, ma estende a questi una responsabilità oggettiva e solidale per il pagamento di imposte dovute ma non assolte da un terzo, ovvero dall'entità societaria, derivante dal fatto di aver ricoperto una specifica qualifica all'interno della compagine societaria, nel caso de quo, quella di socio, nonché amministratore, qualifica in forza della quale la persona fisica ha potuto influire sull'inadempimento degli obblighi fiscali di pagamento a carico della società (nel caso di specie l'Ufficio ha applicato l'art. 36 del d.P.R. 600/1973 in quanto il ricorrente, in qualità di amministratore e socio delle società coinvolte, aveva partecipato e/o avallato comportamenti diretti ad evitare o eludere l'imposizione fiscale e pertanto è stato ritenuto per ciò solo consapevole degli abusi che hanno provocato il danno per l'Erario).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36.



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 35, sentenza n. 16 del 30 gennaio 2013

Presidente: Lamanna, Relatore: Menegatti

Intitolazione:

CESSIONE RAMO DI AZIENDA E SUCCESSIVA VENDITA DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE - ELUSIONE – Natura dell'imposta e valide ragioni economiche a sostegno dell'operazione – Insussistenza.

Massima:

La vendita della partecipazione azionaria preceduta dalla cessione del ramo di azienda a favore del soggetto che acquista la partecipazione non costituisce atto elusivo dell'imposta di registro, trattandosi di atto che non solo non è vietato dall'ordinamento giuridico ma anzi previsto dal legislatore il quale, con la previsione dell'art. 176 terzo comma TUIR ha sancito la irrilevanza, ai fini dell'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, del conferimento di azienda con successiva cessione della partecipazione ricevuta, per fruire - fra l'altro – dell'esenzione di cui all'art. 87 del Testo Unico Imposte Dirette, in sede di tassazione diretta, oltre che indiretta della società. Inoltre, in base all'art. 20 del d.P.R. 131/1986, l'imposta di registro va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti negoziali posti in essere per la registrazione, anche se non vi corrispondono il titolo o la forma apparenti. Né tale riqualificazione dell'operazione societaria può avvenire tramite il richiamo all'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, in quanto detta norma, per espresso divieto da parte dell'ordinamento tributario, non può essere estesa all'ambito della tassazione ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; d.P.R. 131/1986, art. 20.



Art. 20 d.P.R. 131/1986, patti negoziali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 17 del 7 febbraio 2013

Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – REGISTRO – ATTI COLLEGATI TRA LORO – INTERPRETAZIONE.

Massima:

In tema di imposta di registro, ai sensi dell'art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, l'atto deve essere tassato in base alla sua intrinseca natura ed agli effetti (ancorché non corrispondenti al titolo ed alla forma apparente), da individuarsi attraverso l'interpretazione dei patti negoziali, secondo le regole generali di ermeneutica, con esclusione degli elementi desumibili "aliunde". Pertanto, nella qualificazione di un negozio, deve attribuirsi rilievo preminente alla sua causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali.



Scissione parziale proporzionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 48 del 27 febbraio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Guida

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – OPERAZIONI STRAORDINARIE – SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE – Conferimento di immobili in società di nuova costituzione – Attività commerciale in capo alla scissa – Ricapitalizzazione – Economicità dell'operazione – Operazione elusiva – Non è tale.

Massima:

Non costituisce operazione elusiva una scissione parziale proporzionale, all'esito della quale la società scissa continui a svolgere esclusivamente l'attività commerciale operativa (*nel caso di specie sistemi di gestione e visualizzazione di dati, tecnologie per il traffico e la sosta e sistemi per l'orologeria industriale*), mentre tutti gli immobili, sia quelli in proprietà sia quelli condotti in leasing, vengono attribuiti ad una società di nuova costituzione e poi concessi in locazione alla scissa per esercitarvi la propria attività commerciale. L'economicità dell'operazione consiste nell'opportunità di separare l'attività commerciale in senso stretto per favorire la ricapitalizzazione della società operativa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Cessione di azienda e cessione di partecipazioni sociali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 26 del 5 marzo 2013

Presidente e Relatore: Piglionica

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - ART. 20 D.P.R. N. 131/1986 – Cessione di azienda e cessione di partecipazioni sociali – Diversità tra le due fattispecie.

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro, non è prevista una norma antielusiva a carattere generale, come quella dell'art. 37-bis, d.P.R. n. 600/1973. L'art. 20, d.P.R. n. 131/1986, concerne un'imposta che grava sull'atto, dalla cui interpretazione non può derivare, in pratica, una sostituzione della volontà delle parti con una diversa ed ulteriore, al solo fine di assoggettare l'atto ad una maggiore imposizione. Diversi e rilevanti sono gli effetti giuridici che derivano, rispettivamente, dalla cessione di azienda e dalla cessione di partecipazioni sociali, soprattutto con riferimento alle responsabilità derivanti dalla passata gestione aziendale, ivi comprese quelle di natura fiscale, così come previsto dall'art. 14, d.lgs. n. 472/1997. Non si può quindi affermare che cessione di azienda e cessione di quote sociali, rappresentative dell'intero capitale, siano la stessa cosa e che lo scopo in concreto perseguito dalle parti non sia frutto di una attenta valutazione delle conseguenze giuridiche ed economiche dell'atto bensì di una mera valutazione di risparmio fiscale dell'imposta di registro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Clausola generale antiabuso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 35 del 5 marzo 2013

Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

PRATICHE ABUSIVE - CLAUSOLA GENERALE ANTIABUSO – Funzione strumentale atto - Carenza motivazioni economiche - Illegittimità - Non sussiste.

Massima:

Esiste un principio generale di divieto delle pratiche abusive che deve essere considerato di generale applicazione, trascendendo i limiti dei cd tributi armonizzati. La fonte di tale principio va rinvenuta negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano stante che i principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione costituiscono il fondamento sia delle norme impositive che di quelle che possono attribuire al contribuente vantaggi di qualsiasi genere.

Riferimenti normativi: Cost., art. 53; d.P.R. 131/1986, art. 20



Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 25 del 8 marzo 2013

Presidente Franciosi, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

CONFERIMENTO DI AZIENDA – CESSIONE DI PARTECIPAZIONE – RIQUALIFICAZIONE EX ART. 20 D.P.R. 131/1986 – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

Non è legittima la ricostruzione in funzione antielusiva ex art. 20 del d.P.R. 131/1986 della finalità economica di una serie di atti (conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione) riqualificandoli come cessione di azienda, mancando nel sistema dell'imposta di registro una norma come l'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, esistente nell'ambito della imposizione diretta. Il breve intervallo temporale all'interno del quale sono state realizzate le operazioni non integra la prova che costituiscono due momenti di un'unica operazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Abuso del diritto e garanzie procedurali ex art. 37 bis d.P.R. 600/73

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 43 del 20 marzo 2013

Presidente: Proietto, Relatore: Taticchi Mataloni

Intitolazione:

**ABUSO DEL DIRITTO – AMBITO DI APPLICAZIONE – GENERICITÀ –
Sussiste – Applicazione delle garanzie procedurali ex art. 37-bis del d.P.R.
600/1973 – Non sussiste.**

Massima:

E' insito nel nostro ordinamento, come diretta derivazione delle norme costituzionali, il principio dell'abuso del diritto secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, ancorché non contrario a specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economiche sottese all'operazione posta in essere. La portata di tale principio è più ampia rispetto alle specifiche disposizioni antielusive stabilite all'art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, ed è per tale ragione che in sede di contestazione di abuso del diritto non trovano attuazione le garanzie procedurali previste dalla suddetta disposizione, la cui violazione non diventa, pertanto, motivo di invalidità del relativo atto di accertamento.

Riferimenti normativi: Cost., art. 53 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis comma 4.



Deducibilità delle perdite

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 50 del 25 marzo 2013

Presidente: Gravina, Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – ELUSIONE E ABUSO DEL DIRITTO – Condizioni di deducibilità delle perdite delle società che partecipano alla fusione – Natura antielusiva della norma – Interpello disapplicativo ex art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973 – Ammissibilità – Sussiste.

Massima:

La disposizione di cui all'art. 170, comma 7, d.P.R. 917/1986, che disciplina la deducibilità delle perdite delle società che partecipano alla fusione, ha natura antielusiva ed è pertanto suscettibile di disapplicazione previo esperimento positivo della procedura di interpello di cui all'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis comma 8; d.P.R. 917/1986, art. 170 comma 7.



Interposizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 65 del 15 aprile 2013

Presidente: Servetti, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

ELUSIONE – INTERPOSIZIONE FITTIZIA.

Massima:

Ai fini delle imposte sui redditi e del relativo accertamento, la disciplina dell'interposizione di cui al terzo comma dell'art. 37, d.P.R. n. 600/1973 non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente ma solo richiede, come necessario e sufficiente, un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale costituente il presupposto d'imposta, cosicché il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma che può, dunque, estendersi rispetto a quello che ne rappresenta la più comune espressione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37.



Operazioni elusive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 73 del 15 aprile 2013

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

ELUSIONE - ABUSO DI DIRITTO - CRITERI DI DETERMINAZIONE - Ragionevolezza delle scelte economiche - Valutazione ex post - Non sussiste.

Massima:

La ragionevolezza delle scelte economiche imprenditoriali deve essere valutata nel momento in cui esse sono state compiute. Il fatto che, poi, per eventi sopravvenuti, quegli scopi prefissati dal contribuente non vengano raggiunti non è circostanza che possa valere a considerare a posteriori quelle operazioni come se fossero state realizzate per l'ottenimento del solo vantaggio fiscale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis.



Conferimento azienda e cessione quote

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 52 del 6 maggio 2013

Presidente e Relatore Leotta

Intitolazione:

**COMPORAMENTO ELUSIVO - CONFERIMENTO E SUCCESSIVA
CESSIONE PARTECIPAZIONI – Comportamento eluso – Cessione di azienda
- Legittimazione passiva sostanziale conferitaria – Non sussiste.**

Massima:

In base alla stessa ricostruzione dell'Amministrazione, la società conferitaria non è parte dell'operazione elusa (cessione di azienda) operata attraverso un conferimento e successiva cessione di quote. La conferitaria è il tramite attraverso il quale altri soggetti pongono in essere le operazioni collegate e in capo ad essa è dunque assente il presupposto dell'imposizione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Natura degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 80 del 14 maggio 2013

Presidente: Venditti, Relatore: Monaldo

Intitolazione:

**ABUSO DEL DIRITTO - NATURA INTRINSECA – FORMA APPARENTE –
Qualificazione tributaria – Illegittimità - Non sussiste.**

Massima:

Costituiscono abuso del diritto le operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale. Ai fini dell'applicazione dell'imposta deve attribuirsi rilievo preminente alla causa reale del negozio e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis; d.P.R. 131/1986, art. 20.



Cessione ramo d'azienda, intento elusivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 52 del 17 maggio 2013

Presidente: Giordano, Relatore: Marseglia

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE ART. 20, D.P.R. 131/1986 – EFFETTIVA VOLONTÀ DELLE PARTI – RIQUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO – Elusione – Sussiste.

Massima:

L'imposta di registro sugli atti negoziali deve essere applicata tenendo conto dell'intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, indipendentemente dalla forma e dal titolo ad esso attribuito dalle parti e, se si è in presenza di più atti che integrano un atto complesso riconducibile ad un'unica causa, si impone la riqualificazione ex art. 20, d.P.R. n. 131/1986, attesa la sua funzione di salvaguardia contro le pratiche di aggiramento della norma tributaria. Nell'interpretazione dell'atto registrato occorre, dunque, accertare non "cosa" le parti abbiano scritto, ma "cosa" le stesse abbiano effettivamente realizzato con il negozio adottato, a tal fine dovendosi condurre un'analisi caso per caso. Pertanto, risulta ampiamente fondata la contestazione di elusione, laddove risulti, dalla documentazione in atti, che lo scopo finale di una complessa operazione realizzata mediante una successione di distinti atti era unicamente la cessione del ramo d'azienda. Peraltro, la generica convenienza della stipulazione di una pluralità di atti, in luogo di uno solo, non è elemento sufficiente ad escludere il carattere elusivo dell'operazione, laddove il contribuente nulla riferisca in ordine alle concrete ragioni economiche.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Indizi gravi, precisi e concordanti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 90 del 27 maggio 2013

Presidente: Paganini, Relatore: Citro

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - INDIZI GRAVI, PRECISI E CONCORDANTI – STUDI DI SETTORE - LEGITTIMITÀ AVVISI - SUSSISTE.

Massima:

Non è necessaria né è prevista la produzione da parte dell'ufficio dello studio di settore al quale fa riferimento per avvalorare l'inesattezza dei dati riscontrati e dei ricavi dichiarati, quando lo stesso studio di settore è stato indicato dal contribuente con allegazione alla dichiarazione. L'obbligo del contraddittorio esiste solo nel caso che l'accertamento venga effettuato con l'applicazione degli studi di settore. La presenza di indizi gravi, precisi e concordanti spostano sul contribuente l'onere della prova contraria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, art. 6.



Cessione ramo d'azienda, effettiva volontà delle parti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 72 del 3 giugno 2013

Presidente: Giordano, Relatore: Maffey

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE ART. 20, D.P.R. 131/1986 – EFFETTIVA VOLONTÀ DELLE PARTI – RIQUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO – Elusione – Sussiste

Massima:

In tema di interpretazione degli atti ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, il criterio fissato dall'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, per il quale rilevano l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti sottoposti a registrazione al di là del titolo e della forma apparente, comporta che, nella qualificazione di un negozio, debba attribuirsi rilievo preminente alla causa reale e alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche se realizzata mediante una pluralità di atti non contestuali; così che la reale intenzione dei contraenti di trasferire non un singolo bene o parte di esso, ma l'intera azienda o un ramo di essa – caso in cui deve ritenersi applicabile l'imposta di registro in misura proporzionale – deve essere accertata attraverso un esame congiunto delle singole pattuizioni stipulate contestualmente o non contestualmente. Pertanto, risulta ampiamente fondata la contestazione di elusione in base all'art. 20, laddove risulti inequivoco che lo scopo finale di una complessa operazione realizzata mediante una successione di distinti atti era unicamente la cessione del ramo d'azienda. Ad escludere il carattere elusivo, peraltro, non vale addurre la generica convenienza della stipulazione di una pluralità di atti, in luogo di uno solo, risolvendosi tale affermazione in una petizione di principio, non supportata dalla dimostrazione in ordine alle concrete ragioni economiche (*Conf. Cass. 11769/2008 e 9162/2010*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Conferimento d'azienda e successiva cessione della partecipazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 126 del 19 giugno 2013

Presidente: Di Blasi, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE – INDEBITO RISPARMIO DI IMPOSTA – ELUSIONE - Conferimento d'azienda – Successiva cessione partecipazioni conferitaria – Causa reale ed effettiva – Non riorganizzazione aziendale – Sola finalità di indebitto risparmio di imposta – Abuso del diritto – Sussiste.

Massima:

Il conferimento d'azienda e la successiva cessione di partecipazioni della società conferitaria integrano un abuso del diritto qualora vengano utilizzati negozi giuridici leciti, stipulati a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, non al fine di realizzare una riorganizzazione aziendale ma per conseguire un notevole risparmio di imposta su un'operazione di cessione di azienda eludendo la disciplina normativa prevista per tale tipo di cessione.

L'art. 20 d.P.R. 131/1986 stabilisce, con valenza antielusiva, che ai fini della tassazione degli atti deve attribuirsi rilievo preminente alla loro causa reale e alla effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguiti dai contraenti e non al titolo e alla forma apparente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20.



Limiti dell'abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 92 del 27 giugno 2013

Presidente: Arbasino, Relatore: Crespi

Intitolazione:

ABUSO DEL DIRITTO – NOZIONE - LIMITI.

Massima:

Il concetto di abuso del diritto va tenuto distinto da quello di antieconomicità; ed invero, mentre il concetto di antieconomicità viene riferito al concetto di inerenza, in base al quale deve esserci un collegamento tra un componente economico e l'attività esercitata dall'imprenditore, l'abuso del diritto è una prospettazione più estesa del concetto di elusione. Qualora l'Ufficio parta da una ipotesi di abuso del diritto per giungere ad affermare l'indeducibilità di un costo e l'indetraibilità dell'IVA, opera un giudizio "ex post" e non "ex ante", delle vicende imprenditoriali traendo, sempre ex post, una conclusione fuorviante rispetto alla volontà delle parti coinvolte e della logica imprenditoriale che governa le azioni dell'imprenditore. L'autonomia negoziale delle parti è, infatti, oggetto di tutela nella legislazione ordinaria e nella Costituzione che protegge la libertà di iniziativa economica privata e pone una precisa riserva di legge in materia di imposizione tributaria.

Riferimenti normativi: DPR 633/1972, artt. 19 e 2 comma 3 lett. b).



FALLIMENTO



Perdite su crediti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 42 del 4 febbraio 2013

Presidente: Pinto, Relatore: Seregni

Intitolazione:

PERDITE SU CREDITI - PROCEDURE CONCORSUALI - DEDUCIBILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

L'elemento certo e preciso di indeducibilità della perdita si acquisisce solo ed unicamente a fallimento chiuso, solo in quel momento, se non vi è stato alcun riparto a favore della banca, tale credito, esistente in bilancio, deve essere stralciato; nulla rileva ai fini della deduzione delle rettifiche di valori su crediti il solo fatto che il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, nel caso di specie a fallimento.

Riferimenti normativi: TUIR, artt. 101 e 109.



Perdite su crediti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 10 del 20 febbraio 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

Intitolazione:

OMESSA CONTABILIZZAZIONE DI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO - MOTIVAZIONE – Non sussiste – Recupero a tassazione di costi non documentati – Non sussiste.

Massima:

La irregolarità del credito non può essere desunta solo dalla data del fallimento, ma deve essere riportata alla obiettiva conoscenza di fatto della sua irrecuperabilità. Infatti, in materia di perdita su crediti, in caso di fallimento o di altre procedure concorsuali, l'esercizio in cui dedurre le perdite su crediti nei confronti di clienti falliti o sottoposti ad altre procedure concorsuali è quello in cui le perdite si manifestano e sono iscritte in bilancio secondo il prudente apprezzamento degli amministratori e ciò può avvenire o nell'esercizio stesso di inizio della procedura concorsuale o anche, in tutto o in parte, in quelli successivi.

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2423 comma 2, 2426 comma 1 n. 8 e 2434-bis comma 1 n. 4.



Sospensione pagamento credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 63, sentenza n. 75 del 27 marzo 2013

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Calà

Intitolazione:

RIMBORSO IVA – PROCEDURA FALLIMENTARE – SOSPENSIONE DEL RIMBORSO – ATTO ILLEGITTIMO – SUSSISTE.

Massima:

Dal momento della dichiarazione del fallimento non può né iniziare né proseguire un'azione cautelare individuale ed è quindi illegittima la sospensione del pagamento del credito Iva, trattandosi di azione cautelare dell'A.F. nei confronti del fallimento.



FINANZA LOCALE

ICI



Torna all'indice

Certificato di fine lavori

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 58 del 7 marzo 2013

Presidente: Natola, Relatore: Fusco

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CALCOLO – Data – Certificato di fine lavori – Registrazione al catasto.

Massima:

Il certificato di “fine lavori”, ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, coincide con la registrazione in catasto dell'unità immobiliare, sicché è da quella data che va calcolata l'imposta ICI.



Accertamento maggiore ICI

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 20 del 9 gennaio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Minelli

Intitolazione:

REGISTRO – AVVIAMENTO – RETTIFICA DI VALORE – Determinazione del valore – Percentuale di redditività – Metodologia di calcolo.

Massima:

E' nullo l'avviso di accertamento di maggiore Ici a seguito dell'avvenuto annullamento dell'avviso di variazione della rendita catastale costituito presupposto per l'emissione degli avvisi di accertamento della maggiore Ici dovuta. Ne deriva che l'avvenuto annullamento della variazione di rendita comporta la reviviscenza della precedente rendita, con conseguente caducazione degli avvisi di accertamento di maggiore Ici.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5.



Servitù di uso pubblico

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 30 del 27 febbraio 2013

Presidente: Galizzi, Relatore: Manella

Intitolazione:

ICI – PRESUPPOSTO OGGETTIVO – DIRITTO DI SERVITÙ DI USO PUBBLICO – Fattispecie individuate ex lege – Non è tale.

Massima:

Il chiaro disposto dell'art. 3, comma 1 del d.lgs. 504/1992 che individua il soggetto passivo in colui il quale abbia il "possesso di fabbricati" esclusivamente quale "proprietario" ovvero "titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione" non consente di farvi rientrare la fattispecie di servitù di uso pubblico. Tale argomentazione trova ulteriore conferma nella nozione codicistica di "possesso" di cui all'art. 1140, cod. civ..

Riferimenti normativi: c.c., art. 1140; d.lgs. 504/1992, art. 3 comma 1.



Area adibita a discarica

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 46 del 25 marzo 2013

Presidente: Fischetti, Relatore: Stefanini

Intitolazione:

ICI – AREA ADIBITA A DISCARICA – IMPONIBILITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

L'Imposta Comunale sugli Immobili è dovuta da coloro che hanno il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio dello Stato. Il possesso di un terreno utilizzato per finalità di discarica a cielo aperto può considerarsi escluso dall'ambito di applicazione dell'ICI, dato che per l'esercizio di detta attività non viene modificata in alcun modo la natura di terreno, essendovi solamente la messa in sicurezza dello stesso.



Contratto di concessione ad aedificandum

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 130 del 24 giugno 2013

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

ICI – SOGGETTI PASSIVI – CONTRATTO DI CONCESSIONE AD AEDIFICANDUM – Costituzione o meno di un diritto reale di superficie o diritto avente natura meramente personale – Verifica della sussistenza di tale requisito al momento della cessazione del rapporto – Sussiste.

Massima:

Per stabilire se il provvedimento amministrativo, qualificabile come concessione ad aedificandum, sia costitutivo di un diritto reale di superficie – con conseguente imponibilità – ovvero costitutivo di un diritto avente natura meramente personale – configurabile ai sensi dell'art. 1322 c.c. – assume rilievo decisivo la destinazione dell'opera costruita dal concessionario al momento della cessazione del rapporto, atteso che, se essa torna nella disponibilità del concedente, si è in presenza di un rapporto obbligatorio, mentre, se essa passa in proprietà al concessionario, il diritto in virtù de quale questi l'ha realizzata ha sicuramente la natura reale del diritto di superficie (*Conf. Cass. 10137/2000, 7300/2001, 4769/2004, 22757/2004 e 4402/2008*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 3.



Inagibilità dell'immobile

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. I, sentenza n. 9 del 28 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Curtò

Intitolazione:

ICI - STATO DI INAGIBILITÀ DELL'IMMOBILE – OMESSO ACCERTAMENTO TECNICO D'UFFICIO – Mancanza dei requisiti per la riduzione ICI – Accertamento – Legittimità – Sussiste.

Massima:

In applicazione della normativa vigente, lo stato di inagibilità ed inabitabilità che identifica la di riduzione dell'ICI consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. Tuttavia, lo stato di inagibilità ed inabitabilità deve essere accertato dall'ente impositore che deve emettere la relativa dichiarazione a seguito dell'accertamento da parte dell'ufficio Tecnico Comunale (*Conf. Cass. 7905/2005*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8.



Abitazione principale, più unità catastali

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 33 del 19 febbraio 2013

Presidente Soprano, Relatore: Mantegazza

Intitolazione:

ICI – PRIMA CASA – ALIQUOTA AGEVOLATA – Utilizzo contemporaneo di più unità catastali – Irrilevanza – Unico nucleo familiare.

Massima:

In tema di ICI il contemporaneo utilizzo di più unità catastali da parte di un nucleo familiare non costituisce ostacolo all'applicazione per tutte dell'aliquota agevolata, o dell'esenzione, prevista per l'abitazione principale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7.



Immobili in categoria D

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 19 del 8 febbraio 2013

Presidente: Valenti, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

ICI - IMMOBILI IN CATEGORIA “D” - Criteri di quantificazione - Criterio contabile e criterio catastale - Alternatività ed inderogabilità - Retroattività - Non sussiste.

Massima:

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 5, d.lgs. 504/1992, se al primo gennaio dell'anno di imposizione non risulta in catasto alcuna rendita, l'Ici relativa agli immobili situati nella categoria “D” deve essere determinata con riferimento al valore contabile e questo sistema è vincolante fino al termine del periodo d'imposta nel quale viene attribuita la rendita catastale. Ne consegue che i criteri di quantificazione del valore dell'immobile, quello contabile e quello catastale, sono alternativi l'uno all'altro, inderogabili e vincolanti per tutti gli anni d'imposta nei quali devono essere applicati, con la conseguenza che il passaggio dal valore contabile a quello catastale non può spiegare effetti retroattivi su annualità pregresse.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 commi 2 e 3.



Proprietà separate dei coniugi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 33 del 11 febbraio 2013

Presidente: Valenti, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

ICI - UNITÀ CATASTALI DISTINTE - PROPRIETÀ SEPARATE DEI CONIUGI - Regime di separazione dei beni - Unicità dell'abitazione principale - Aliquota agevolata - Compete.

Massima:

Ai fini Ici, il contemporaneo utilizzo da parte di due coniugi di più di una unità catastale come abitazione principale, ognuna delle quali di proprietà di uno dei due in regime di separazione dei beni, non osta all'applicazione per entrambe le unità dell'aliquota prevista per l'abitazione principale, con l'unico limite che il complesso abitativo non ecceda la categoria catastale delle unità che lo compongono, avuto riguardo, a tal fine, non al numero delle unità catastali ma alla prova dell'effettiva utilizzazione dell'intero complesso come abitazione principale.



Centrali idroelettriche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 26 del 12 marzo 2013

Presidente: Malaspina, Relatore Noschese

Intitolazione:

**ICI – CENTRALI IDROELETTRICHE – OPERE ANNESSE –
ASSOGGETTABILITÀ.**

Massima:

Devono concorrere a formare la rendita catastale delle centrali idroelettriche le annesse opere quali impianti, turbine, canali di derivazione, viabilità di accesso, cabine elettriche, in quanto strutturalmente connesse (*Conf. Cass. 24064/2006*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, artt. 2 e 5.



Intervento edificatorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 63, sentenza n. 59 del 12 marzo 2013

Presidente e Relatore: Fondrieschi

Intitolazione:

ICI – INTERVENTO EDIFICATORIO SU IMMOBILE A DESTINAZIONE ABITATIVA – Base imponibile – Art. 5 comma 6, d.lgs. 504/1992 – Spostamento della base imponibile dal valore dell’edificio a quello dell’area – Condizioni e limiti – Ripristino dell’utilizzo abitativo anteriore all’ultimazione dei lavori – Tassazione in base al valore dell’area – Illegittimità.

Massima:

Allorquando, nel corso di un intervento edificatorio l’utilizzo abitativo venga ripristinato in data anteriore all’ultimazione dei lavori, la base imponibile non deve essere più raggugliata al valore dell’area, ai sensi dell’art. 5, comma 5 d.lgs. n. 504/1992, bensì deve essere riportata al valore dell’edificio.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 6.



Esenzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 44 del 18 marzo 2013

Presidente: Sacchi, Relatore: D'Antonio

Intitolazione:

ICI – ESENZIONI – IMMOBILE DEGLI ENTI PUBBLICI – Assegnazione in locazione a canone vincolato – Destinazione esclusiva a compiti istituzionali – Non sussiste – Esenzione – Spettanza – Non sussiste.

Massima:

L'esenzione Ici prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), d.lgs. 504/1992 - secondo il quale sono esenti gli immobili posseduti dallo Stato e dagli enti locali e da altri enti pubblici nominati "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali" - spetta soltanto se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di compiti istituzionali: ipotesi che non si configura quando il bene venga utilizzato per attività di carattere privato, come avviene in linea di massima, in tutti i casi in cui il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone, ancorché a canoni vincolati in relazione alla capacità reddituale degli inquilini.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. a).



Terreno edificabile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 130 del 18 marzo 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

TERRENO EDIFICABILE – COMPROPRIETARIO NON COLTIVATORE DIRETTO NÉ IMPRENDITORE AGRICOLO - Applicazione imposta – Sussiste.

Massima:

L'Ici è dovuta per la quota di proprietà di un terreno, suscettibile di utilizzazione edificatoria, appartenente a persona fisica che non sia coltivatore diretto né imprenditore agricolo mentre non lo è per la quota di comproprietà riferibile a soggetto che abbia tali caratteristiche.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2 comma 1 lett. b).



Enti non commerciali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 75 del 17 maggio 2013

Presidente e Relatore: Alparone

Intitolazione:

SOCIETÀ SPORTIVA – ASSENZA SCOPO DI LUCRO – ESENZIONE - REQUISITI.

Massima:

L'esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all'art. 73 (ex art. 87), comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 917/1986 e un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i); d.lgs. 472/1997, art. 12.



Vincolo pertinenziale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 113 del 4 giugno 2013

Presidente: Oldi, Relatore: Dell'Anna

Intitolazione:

ICI - VINCOLO DI PERTINENZA – MANCATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE – ASSOGGETTABILITÀ.

Massima:

Il vincolo di pertinenza di un terreno annesso ad un fabbricato deve sussistere in concreto e deve essere indicato in dichiarazione. In mancanza, si ritiene che il proprietario abbia inteso mantenere la destinazione dell'area come area fabbricabile (Conf. Cass. 19638/2009).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5.



Attribuzione della rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 66, sentenza n. 95 del 10 giugno 2013

Presidente e Relatore: Evangelista

Intitolazione:

ICI – ATTRIBUZIONE DI RENDITA CATASTALE – EFFETTO RETROATTIVO DEL CLASSAMENTO – Sussiste – Base imponibile – Determinazione sulla base dei valori di bilancio – Contabilizzazione distinta e non promiscua dei cespiti immobiliari – è necessaria - Sanzioni – Applicabilità retroattiva delle nuove RC - Contrasto giurisprudenziale – Incertezza sulla disciplina normativa applicabile – Sussiste – Abbuono delle sanzioni – Applicabilità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 74, comma 3, della l. 21/11/2000 n. 342, il Comune è legittimato a richiedere con effetto retroattivo il tributo locale in conseguenza dell'attribuzione della rendita catastale avvenuta entro il 31 dicembre 1999. Nel caso di determinazione del tributo in base al criterio contabile, ai sensi dell'art. 5, comma 3, d.lgs. n. 504/1992, il valore contabile o “a libro” delle distinte unità immobiliari deve essere comunque indicato in maniera puntuale e non promiscua.

Stante il contrasto giurisprudenziale sulla retroattività delle rendite catastali fino al 1999, risolto dalle Sezioni Unite con sentenza 9/2/2011 n. 3160, la pregressa incertezza interpretativa giustifica l'abbuono delle sanzioni.

Riferimenti normativi: d.lgs. 502/1992, art. 5; l. 342/2000, art. 74; d.l. 223/2006, art. 36 comma 34-bis.



Base imponibile, delibera comunale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 96 del 21 giugno 2013

Presidente: Secchi, Relatore : Currò

Intitolazione:

ICI – ACCERTAMENTO – RICORSO – BASE IMPONIBILE – Mancata impugnazione preventiva della delibera comunale – Illegittimità del ricorso.

Massima:

La contestazione della base imponibile ICI, cioè il valore venale in comune commercio, deve estrinsecarsi nell'impugnazione della delibera del Comune che (*come nel caso di specie*), lo ha espressamente indicato in sede di variante di Piano Regolatore Generale. In assenza di tale impugnazione non può essere accolto il ricorso contro l'avviso di accertamento ICI che determini l'imposta dovuta in base al valore dell'immobile indicato nella delibera.



FINANZA LOCALE

IMU



Torna all'indice

Profili di incostituzionalità e rimborso

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. I, sentenza n. 28 del 5 aprile 2013

Presidente: Maddalo, Relatore: Trevisani

Intitolazione:

PROFILI DI INCOSTITUZIONALITÀ DELL'IMU – ISTANZA DI RIMBORSO – Declaratoria di incostituzionalità – Incompetenza dell'Amministrazione comunale.

Massima:

Con riguardo all'istanza di rimborso dell'IMU, con la quale il contribuente deduce l'illegittimità costituzionale della stessa imposta, si evidenzia, che l'istanza, allo stato normativo vigente in materia di IMU, non potrebbe essere esaminata dal Comune, in quanto le motivazioni per la richiesta del rimborso riguardanti eventuali vizi di incostituzionalità, esulano dalle competenze comunali. Di conseguenza, in assenza di pronuncia in materia di IMU da parte della Corte Costituzionale, nessun rimborso potrà essere disposto da alcun Comune.

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011; Cost., artt. 3, 47 e 53.



FINANZA LOCALE

IRAP



Torna all'indice

Rimborso, onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 14 del 14 gennaio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Contini

Intitolazione:

IRAP - RIMBORSO - ASSENZA DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - ONERE DELLA PROVA.

Massima:

Mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, allorché svolto con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di capitale e di lavoro altrui. Pertanto, compete al contribuente che richieda il rimborso dell'imposta IRAP provare che, per l'esercizio della propria attività non usufruisca di una struttura autonomamente organizzata.



Elementi rivelatori

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 14 del 23 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

IRAP - ORGANIZZAZIONE – ELEMENTI RIVELATORI - Dichiarazione del contribuente –Quadro E – Disamina.

Massima:

Qualora dalla dichiarazione del contribuente, non emerga alcun elemento rivelatore della componente organizzativa, né per impiego di capitali, né per dipendenti, né per qualificanti costi aggiuntivi, se non per costi minimi e strettamente aderenti all'attività individuale del ricorrente, come risulti da una disamina analitica del Quadro RE prodotto in giudizio, deve dichiararsi non dovuto il tributo Irap.



Medico di base

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 51 del 7 marzo 2013

Presidente: Natola, Relatore: Fusco

Intitolazione:

**IRAP – PRESUPPOSTI - ORGANIZZAZIONE – MEDICO DI BASE –
Collaborazione di dipendenti – Retribuzione complessiva – Predeterminata -
Prevedibile.**

Massima:

Non si realizza il presupposto per replicazione del tributo Irap qualora dalla documentazione risulti che un medico di base per alcuni anni si è servito della collaborazione di dipendenti, per altri anni no, e si è servito di modesti mezzi per svolgere la propria attività. Peraltro, va detto che l'organizzazione di cui dispone il medico di base nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale non produce alcun vantaggio economico ulteriore rispetto a quanto già prodotto con le proprie capacità individuali, in quanto la retribuzione complessiva del medico di base oltre ad essere predeterminata è anche prevedibile nella sua quantificazione.



Procacciatore d'affari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 57 del 7 marzo 2013

Presidente: Natola, Relatore: Fusco

Intitolazione:

**IRAP – ELEMENTI RIVELATORI – PROCACCIATORE DI AFFARI –
Assenza di dipendenti – Mezzi di modesto valore - Autovettura indispensabile –
Autonoma organizzazione - Insussistenza.**

Massima:

Qualora dalla documentazione in atti risulti che il contribuente, che svolga l'attività di procacciatore di affari, svolga la propria attività senza dipendenti, con mezzi di modesto valore e servendosi di un'autovettura indispensabile per tale tipo di attività, è evidente che si è in presenza di un'attività svolta senza il requisito dell'autonoma organizzazione e quindi di un'attività non assoggettabile al tributo Irap.



Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 101 del 25 marzo 2013

Presidente e Relatore: Verniero

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTO – ATTIVITÀ ECONOMICA AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA – Necessità – Esercizio di attività professionale svolta in assenza di organizzazione – Avviso di accertamento – Illegittimo.

Massima:

Lo svolgimento di una libera professione, qualunque essa sia, si deve collegare al di fuori dell'area impositiva dell'IRAP a condizione che il professionista operi con un minimo di mezzi materiali, comunque necessari per la efficiente esplicazione della propria attività, con l'ausilio eventuale di un numero limitato di dipendenti che esplicino attività di natura assolutamente esecutiva, con funzioni minimali quali la segreteria, l'archivio ovvero modeste attività logistiche, senza collaboratori qualificati o procuratori di qualsiasi tipo, sia esterni che interni, e con esclusione dell'impiego di beni strumentali che vadano al di là di quelli ordinariamente soggetti all'utilizzo diretto del professionista. La ricchezza prodotta dall'impiego coordinato delle proprie facoltà mentali, attitudine e spirito di iniziativa costituisce profitto esclusivamente derivante dalla capacità del professionista che come tale non può essere tassato dopo aver scontato l'IRPEF quale reddito di lavoro autonomo. È invece il surplus di proventi dell'attività, agevolata dalla struttura organizzativa che coadiuva ed integra il professionista nelle incombenze ordinarie, ad essere interessato dall'imposizione che colpisce l'incremento potenziale o *quid pluris* realizzabile rispetto alla produttività autorganizzata del solo lavoro personale (*Conf. Cass. 3678/2007*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Autonoma organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 165 del 13 marzo 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Chirieleison

Intitolazione:

IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - LAVORO AUTONOMO DI MEDICO - Presenza di struttura organizzativa autonoma con una dipendente - Imponibilità - Sussiste.

Massima:

L'esercizio di un'attività professionale "protetta", per cui è richiesta l'iscrizione ad apposito Albo, non è di per sé sufficiente a negare l'esistenza di un'autonoma organizzazione in capo al contribuente e ad escluderlo dunque dal versamento dell'IRAP. Anche in capo al professionista "protetto", occorre accertare caso per caso l'eventuale utilizzo, nello svolgimento dell'attività, di beni strumentali o lavoro altrui, e la loro rilevanza. Lo svolgimento della propria attività con l'ausilio di una dipendente, addetta allo studio con il compito di segreteria, per la quale viene corrisposto un regolare stipendio fisso mensile, costituisce elemento idoneo a concretizzare il presupposto dell'autonoma organizzazione, così come previsto dalla normativa I.R.A.P..

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art.2.



Compensi ad apprendista

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 153 del 26 marzo 2013

Presidente: Donno, Relatore: Pilello

Intitolazione:

IRAP – MODESTI COMPENSI CORRISPOSTI AD APPRENDISTA – Stabile organizzazione – Non sussiste.

Massima:

Modestissimi compensi corrisposti ad un apprendista non possono rappresentare la manifestazione di quella organizzazione produttiva in presenza della quale si concretizzano i presupposti impositivi dell'IRAP.



Reddito elevato

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 200 del 11 aprile 2013

Presidente: D'Orsi, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTO – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – REDDITO ELEVATO.

Massima:

L'attività di lavoro autonomo è assoggettabile ad Irap soltanto se viene svolta con l'ausilio di dipendenti ed utilizzando beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Il reddito alto, da solo, non può essere considerato indice di una rilevante struttura propria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Costi per approvvigiamento e ottimizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 120 del 11 aprile 2013

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

IRAP – PROFESSIONISTA – EROGAZIONE DI SERVIZI A SOCIETÀ TERZA – Mezzi propri – Apparecchiature elettroniche - Costi per approvvigiamento e ottimizzazione.

Massima:

Qualora dalle dichiarazioni del contribuente, esercente attività di professionista erogatore di servizi in prevalenza ad una società terza, emerga l'esistenza di cospicui beni ammortizzabili e beni strumentali, quali importanti e costose apparecchiature elettroniche, e in particolare dal quadro IQ, si evidenzino costi rilevanti per approvvigionamento ed ottimizzazione di tali apparecchiature, per renderle idonee ai servizi prestati, si rivela una strutturazione e uno sviluppo dell'attività professionale incompatibile con l'esenzione dal tributo in questione.



Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 142 del 24 aprile 2013

Presidente: Pizzi, Relatore: Albertini

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO - SILENZIO RIFIUTO - ASSOGGETTABILITÀ A IRAP.

Massima:

La norma non richiede che il soggetto si serva di mezzi e uomini suoi propri bastando, ai fini dell'applicazione dell'imposta IRAP, che l'attività venga esercitata in una condizione favorevole tale da procurare lavoro, clientela, con il lavoro intellettuale, non essendo necessario al contrario che l'organizzazione si estrinsechi in predisposizione di mezzi materiali e nell'assunzione di personale dipendente. La possibilità di avvalersi dell'organizzazione di altro studio presso il quale prestare collaborazione fa ritenere che il professionista si sia trovato in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso e quindi lo rende assoggettabile all'IRAP.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.lgs. 446/1997, art. 2.



Rimborso, ufficio competente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 144 del 8 maggio 2013

Presidente: La Mattina, Relatore: Uppi

Intitolazione:

IRAP - RIMBORSO - PRESUPPOSTI - UFFICIO COMPETENTE - ISTANZA DI RIMBORSO - Dimostrazione assenza presupposti impositivi - Spettanza del rimborso - Sussiste - Notifica dell'istanza all'ufficio non competente - Difetto legittimazione passiva - Non sussiste.

Massima:

Ai fini IRAP l'esercizio di attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto quando si tratta di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione sussiste quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti secondo l'id quod plerimque accidit il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui. L'istanza ed il ricorso notificati ad una Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate non competente non comporta alcun difetto di legittimazione passiva dell'Ufficio adito, in quanto anche le modifiche sancite dall'art. 10, d.lgs. 546/1992 non scalfiscono il principio dell'unicità dell'Agenzia delle Entrate. L'Ufficio erroneamente adito ha il dovere di trasmettere l'atto a quello competente.

Riferimento normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3; d.lgs. 546/1992, art. 10.



Fattispecie, tecnico giornalista

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 277 del 29 maggio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Contini

Intitolazione:

IRAP - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - LAVORO AUTONOMO DI GIORNALISTA - Assenza di struttura organizzativa autonoma - Imponibilità - Non sussiste.

Massima:

Non è imponibile ai fini Irap il reddito di un tecnico giornalista che eserciti la propria attività in assenza di autonoma organizzazione, senza avvalersi di dipendenti e/o collaboratori, usando beni strumentali di modesta entità e senza sostenere spese rilevanti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Medico convenzionato con il SSN

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 5 del 8 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – ONERE DELLA PROVA – MEDICO GENERALE – Medico convenzionato con il SSN – Presupposto d'imposta – Soggetti passivi.

Massima:

Nel caso di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, non è di per sé possibile escludere la soggettività passiva ai fini IRAP, pur sussistendo un rapporto di parasubordinazione con l'ente pubblico. Il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività di lavoro autonomo sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti l'attività di lavoro autonomo:

- a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione,
- b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Il contribuente è tenuto ad un rigoroso onere di provare l'insussistenza degli elementi sopra indicati.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 8.



Medico cardiologo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 23 del 7 febbraio 2013

Presidente: De Petris, Relatore: Camerino

Intitolazione:

MEDICO CARDIOLOGO – ASSENZA DI DIPENDENTI E COLLABORATORI STABILI – Beni strumentali non eccedenti la struttura minima organizzativa - Rimborso spettante.

Massima:

E' fondata la pretesa di rimborso dell'imposta versata se l'esercizio della professione di medico cardiologo avviene in assenza di struttura organizzativa, in quanto svolta principalmente presso strutture private ed in proprio presso un locale della propria abitazione, con l'esclusivo apporto del proprio impegno senza l'ausilio di mezzi specifici, capitali né prestazioni lavorative di terzi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997



Costi rilevanti e compensi a terzi

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 51 del 19 marzo 2013

Presidente: De Petris, Relatore: Della Vecchia

Intitolazione:

IRAP – COMMERCIALISTA – COSTI RILEVANTI – COLLABORATORI – PC - ARREDAMENTO – Autonomia organizzazione – Rimborso non spettante.

Massima:

Il sostenimento di costi ritenuti rilevanti, la corresponsione di compensi a terzi unitamente alla proprietà di numero due personal computer ed alla presenza di elementi d'arredo di non modico valore denotano l'insufficienza del solo professionista alla gestione dell'attività ed evidenziano l'esistenza di un apparato organizzativo autonomo eccedente il minimo necessario per lo svolgimento dell'attività.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.



Medico generico con struttura

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 53 del 19 marzo 2013

Presidente e Relatore: De Petris

Intitolazione:

MEDICO GENERICO – COLLABORATORI E DIPENDENTI – BENI STRUMENTALI – Autonomia organizzazione – Sussiste – Rimborso non spettante.

Massima:

Sussiste l'autonomia organizzazione e, conseguentemente, risulta dovuta l'imposta IRAP nel caso in cui l'attività di medico generico convenzionata con il SSN sia esercitata con il sostenimento di esborsi ingenti per compensare terzi (*nella fattispecie personale di segreteria, infermieri e collaboratori in genere*), non limitatamente ai soli periodi di sostituzione, e di spese per beni strumentali eccedenti a quanto ordinariamente necessario per l'esercizio dell'attività.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.



Presupposti dell'IRAP

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 62 del 28 marzo 2013

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

**IRAP – ESERCIZIO DI PROFESSIONE SVOLTA IN MODO ABITUALE –
Istanza di rimborso per mancanza di presupposto impositivo – Silenzio-rifiuto –
Legittimo.**

Massima:

Sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione quando il contribuente:

- a) sia il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Per quanto concerne il riparto dell'onere della prova, incombe sul contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, l'onere di allegare l'assenza delle condizioni sopraelencate (*Conf. Cass. 3678/2007 e 12111/2009*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Medico SSN, struttura minima

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 129 del 24 giugno 2013

Presidente: De Petris, Relatore: Monardo

Intitolazione:

**MEDICO SSN – ASSENZA DI DIPENDENTI E COLLABORATORI STABILI
– Beni strumentali non eccedenti la struttura minima organizzativa - Rimborso
spettante.**

Massima:

La sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione è da verificarsi caso per caso; essa non è riscontrabile — e quindi non è dovuta l'imposta — nel caso in cui l'attività sia esercitata in carenza di una struttura organizzativa stabile, con dipendenti o collaboratori e l'assenza di capitali altrui. Tale conclusione vale anche se, in concomitanza, siano presenti beni strumentali e occasionalmente siano remunerati terzi. Lo svolgimento dell'attività di medico di base, in assenza di dipendenti o collaboratori e di corresponsione di compensi a terzi, unitamente al servizio di beni strumentali di stretta necessità (lo studio dove è esercitata l'attività) determina la non debenza dell'imposta IRAP per carenza di autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: D.Lgs. 446/1997.



Termine per il rimborso

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 22 del 26 febbraio 2013

Presidente: Chiaro, Relatore: Vitali

Intitolazione:

IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE – ART. 38, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602 – Rimborso – Decadenza – Art. 2, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – Soggetti passivi – Attività imprenditoriale – Piccolo imprenditore – Autonoma organizzazione – Valutazione casistica.

Massima:

Il termine decadenziale di cui all'art. 38, d.P.R. n. 602/1973, decorrente “dalla data del versamento”, ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto. Con riferimento all'IRAP, la razionale giustificazione del tributo non è la oggettiva natura dell'attività svolta, ma il modo in cui la stessa viene condotta, ossia il fatto che l'attività si connoti per la produzione di un quid che ecceda il lavoro personale del soggetto agente implicando l'organizzazione di capitali o di lavoro altrui. Il requisito della autonoma organizzazione non è dunque connaturato alla natura dell'attività (imprenditoriale) svolta. E infatti, mentre nel caso degli “imprenditori” di cui all'art. 2082 c.c. l'elemento organizzativo è insito nella nozione di impresa, nel caso del piccolo imprenditore artigiano ex art. 2083 c.c. tale requisito dev'essere accertato caso per caso, dovendo escludersi allorquando l'attività svolta dal contribuente risulti essere essenzialmente basata sul suo lavoro personale, senza l'impiego di beni strumentali (o con il minimo indispensabile impiego degli stessi) e/o di lavoro altrui (*Conf. Cass. 21124/2010 e 23562/2012*).

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2082 e 2083; d.P.R. 602/1973, art. 38; d.lgs. 446/1997, art. 2.



Piccolo imprenditore ^{*4}

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 27 del 20 maggio 2013

Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTO DI IMPOSTA – LAVORO AUTONOMO.

Massima:

In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di piccolo imprenditore è escluso dall'applicazione dell'imposta qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione o non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta, dare prova dell'assenza di tali condizioni.

^{*4} La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare (sentenze n. 21122/2010 e n. 21123/2010) che l'attività di piccolo imprenditore è esclusa dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre "quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni".



Lavoro autonomo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 28 del 20 maggio 2013

Presidente e Relatore: Spera

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTO DI IMPOSTA – LAVORO AUTONOMO.

Massima:

In tema di IRAP, non ha diritto al rimborso di imposta il dottore commercialista che, in presenza di autonoma organizzazione ed espletando congiuntamente anche incarichi connessi di sindaco, amministratore di società e consulente tecnico, svolga sostanzialmente un'attività unitaria, nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche direttamente collegate all'esercizio della professione nel suo complesso, allorché non sia possibile scorporare le diverse categorie di compensi eventualmente conseguite.



Rimborso, decorrenza termine di decadenza

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 51 del 6 maggio 2013

Presidente e Relatore: Vacchiano

Intitolazione:

IRAP – ISTANZA DI RIMBORSO – DECORRENZA DEL TERMINE DI DECADENZA.

Massima:

Il termine di decadenza per la presentazione dell'istanza di rimborso IRAP decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto, soltanto nel caso in cui tali versamenti, già all'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non dovuti, poiché in questa ipotesi l'interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sussistono sin da tale momento; il termine di decadenza, invece, decorre dal versamento del saldo, nel caso in cui il relativo diritto derivi da un'eccedenza degli importi anticipatamente corrisposti rispetto all'ammontare del tributo che risulti al momento del saldo complessivamente dovuto, oppure rispetto ad una successiva determinazione in via definitiva dell'"an" e del "quantum" dell'obbligazione fiscale (*Conf. Cass. 9885/2003 e 26863/2007*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Agente di commercio

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 59 del 19 aprile 2013

Presidente e Relatore: Alioto

Intitolazione:

IRAP - AGENTE DI COMMERCIO.

Massima:

L'attività svolta da un agente di commercio avente carattere esclusivamente professionale e personale e da cui emerge una contabilità che non rispecchi la sussistenza di un'organizzazione autonoma, anche in presenza di eventuali costi sostenuti per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse afferenti l'attività d'impresa, non sono sufficienti ai fini dell'assoggettabilità ad IRAP di detta attività.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.



Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 51 del 21 marzo 2013

Presidente: Stolfi, Relatore: Sciurpa

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTI.

Massima:

Il presupposto per la non assoggettabilità all'Irap di un professionista è l'autonoma organizzazione, che non può consistere nel possesso di beni aziendali o nella disponibilità di un immobile in cui svolgere l'attività, ma deve essere intesa come un insieme di fattori, umani e materiali, in grado di portare un valore aggiunto all'attività svolta dal soggetto considerato. In particolare, il complesso dei fattori di cui un professionista si avvale, devono essere tali da costituire un'autonoma organizzazione in grado di apportare un contributo ulteriore alla produzione del reddito, che non deve essere legato esclusivamente all'opera del professionista.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.



Rimborso, SSN

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 32 del 19 febbraio 2013

Presidente: Soprano, Relatore: Mantegazza

Intitolazione:

IRAP – ISTANZA DI RIMBORSO – PRESUPPOSTI DI APPLICABILITA' DELL'IMPOSTA - MEDICO DI BASE – Attività svolta in regime di convenzione con il SSN – Utilizzo di mezzi personali e materiali a titolo di mero ausilio – Diritto al rimborso IRAP – Sussiste.

Massima:

Nel caso di attività svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento costituisce questione di mero fatto, manca il presupposto stesso di applicabilità dell'IRAP. Pertanto l'IRAP non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, che costituisce il contenuto essenziale della prestazione resa a terzi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.lgs. 446/1997, art. 2.



Fattispecie, consulente informatico

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 86 del 14 maggio 2013

Presidente: Soprano, Relatore: Greco

Intitolazione:

IRAP – LAVORO AUTONOMO – CONSULENTE INFORMATICO – Diritto al rimborso - Assenza del requisito dell'organizzazione – Sussiste.

Massima:

Nel caso di lavoratore autonomo consulente informatico sussiste il diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di IRAP se viene dimostrato che l'attività è stata svolta senza l'ausilio di dipendenti ed utilizzando beni strumentali non eccedenti il minimo necessario per l'esercizio dell'attività.



Onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 15 del 2 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Vitiello

Intitolazione:

IRAP – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE.

Massima:

Spetta al contribuente, qualora egli sia un soggetto esercente una libera professione, l'onere di provare l'assenza dell'autonomia organizzativa finalizzata alla produzione o scambio di beni, presupposto essenziale dell'IRAP ex art. 2 d.lgs n. 446/1997. L'elemento dell'organizzazione non è necessariamente connaturato all'attività di lavoro autonomo, ben potendo ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3.



Commercialista

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 7 del 10 gennaio 2013

Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

IRAP – COMMERCIALISTA – ASSENZA DI DIPENDENTI E COLLABORATORI STABILI – Beni strumentali limitati – Modesti compensi a terzi - Rimborso spettante.

Massima:

Il requisito della “organizzazione” per i lavoratori autonomi, anche nel caso di esercizio abituale dell’attività, deve essere oggetto di verifica caso per caso da parte del giudice di merito. Tale requisito sussiste quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, eserciti l’attività con impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o si avvalga, non occasionalmente, di lavoro altrui. L’esercizio dell’attività professionale senza l’ausilio di dipendenti/collaboratori, mediante l’impiego di beni strumentali limitati, con modesti compensi a terzi, non integra quell’organizzazione necessaria per l’applicazione dell’imposta IRAP.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997.



Medico di base

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 22 del 16 gennaio 2013

Presidente: Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

**IRAP - MEDICO DI BASE - CONVENZIONE S.S.N. - REDDITO
PREDETERMINATO - AUTONOMA ORGANIZZAZIONE - NON SUSSISTE.**

Massima:

Il nuovo accordo collettivo nazionale per la medicina generale esclude la sussistenza di una autonoma organizzazione ai fini IRAP per i medici di base, in quanto vengono retribuiti dal Servizio Sanitario Nazionale in proporzione ai pazienti assistiti (che non possono superare i 1500). Il reddito è pertanto predeterminato dalla convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale senza che questo possa aumentare in relazione ad eventuali elementi organizzativi di cui lo studio sia dotato che, semmai esistenti, possono solo migliorare la fruibilità del servizio per gli assistiti.



Rimborso in presenza di condono

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 4 del 17 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Brigoni

Intitolazione:

CONDONO - ISTANZA DI RIMBORSO IRAP – DINIEGO – LEGITTIMITÀ.

Massima:

La presentazione dell'istanza di condono per la definizione automatica ex art 9 l. 289/2002, preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte, nel caso di specie Irap, asseritamente non dovute per assenza del relativo presupposto. Infatti, il condono in quanto volto a definire “transattivamente” la controversia in ordine all'esistenza di tale presupposto pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovvero coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso, il rimborso delle somme indebitamente pagate o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria (*Conf. Cass. 1967/2012*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997; l. 289/2002, art. 9.



Attore professionista

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 10 del 21 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Gravina

Intitolazione:

IRAP – PRESUPPOSTO – ATTORE PROFESSIONISTA – ESPOSIZIONE IN DICHIARAZIONE DI SOLE SPESE PERSONALI – Autonoma organizzazione – Non sussiste – Imponibilità – Non sussiste.

Massima:

Non integra il presupposto dell'autonoma organizzazione e non è pertanto soggetto ad Irap l'attore professionista che esponga in dichiarazione esclusivamente spese di carattere personale - per ristoranti, viaggi, parrucchiere, taxi, agenzia, abbigliamento, foto, telefono, computer - che per loro stessa natura escludono l'esistenza e l'impiego di capitali rilevanti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Medico convenzionato con SSN

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 9 del 21 gennaio 2013

Presidente: Gravina, Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

**IRAP – PRESUPPOSTO – MEDICO DI MEDICINA GENERALE
CONVENZIONATO CON SSN – Adeguamento a standard di servizio –
Autonoma organizzazione – Non sussiste – Imponibilità – Non sussiste.**

Massima:

Non integra il presupposto dell'autonoma organizzazione e non è pertanto soggetto ad Irap il medico di medicina generale convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale che si attenga agli standard di servizio richiesti, comprendenti un determinato livello di attrezzature ed impianti (fra cui anche uno studio munito di sala d'attesa), poiché tale sistema di supporti logistici e di relativi costi costituiscono il minimo indispensabile per l'esercizio della professione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Collaborazioni esterne

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 25 del 6 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Cusumano

Intitolazione:

IRAP PROFESSIONISTA – COLLABORAZIONI ESTERNE – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – Collaborazioni esterne occasionali con altri professionisti – Irrilevanza.

Massima:

Ai fini valutativi della sussistenza dell'autonoma organizzazione di un avvocato, costituente il presupposto oggettivo dell'Irap, è da ritenere non rilevante l'aver usufruito occasionalmente di prestazioni di altri professionisti. Tali prestazioni occasionali non sono indicatori di una organizzazione esterna allo studio e, dunque, non determinano il presupposto impositivo dell'Irap di cui l'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 39 del 22 marzo 2013

Presidente: Franciosi, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA EX ART 2 COMMA 8-BIS D.P.R. 322/1998 – ANNULLAMENTO – ILLEGITTIMITÀ - DICHIARAZIONE ORIGINALE - ISCRIZIONE A RUOLO – ILLEGITTIMITÀ.

Massima:

La dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis del d.P.R. 322/1998 deve essere rettificata con la procedura di accertamento di cui agli artt. 41 e 41-bis del d.P.R. 600/1973 ed è pertanto illegittimo, non ricorrendo altri motivi, il suo mero disconoscimento ed annullamento. È illegittima l'iscrizione a ruolo dell'Irap contenuta nella dichiarazione originaria, evidenziata poi nella dichiarazione sostitutiva come non dovuta dal contribuente ancorché già pagata, non ricorrendo il presupposto di cui all'art. 2 del d.lgs. 446/1997. La scelta del contribuente di chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. 602/1973 in alternativa alla presentazione della dichiarazione sostitutiva ex art. 2 comma 8-bis del d.P.R. 322/1998 non è contestabile dall'A.F.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis; d.P.R. 600/1973, artt. 41 e 41-bis; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Medico pediatra

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 50 del 5 aprile 2013

Presidente: Centurelli, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

**IRAP – ATTIVITÀ DI MEDICO PEDIATRA DI BASE SVOLTA IN
ASSENZA DI DIPENDENTI O COLLABORATORI - DIRITTO AL
RIMBORSO – COMPETE.**

Massima:

Mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, nel senso che è possibile ipotizzare un'attività professionale svolta in assenza di capitale e di lavoro altrui. Pertanto, costituisce per il contribuente, per l'Amministrazione finanziaria ed in ultima istanza per il Giudice tributario questione di mero fatto l'accertamento, caso per caso, degli elementi di organizzazione, al fine di escludere o meno l'applicabilità dell'Irap. In particolare, non costituirà "autonoma organizzazione" quel corredo minimale di strumenti senza il quale l'attività professionale o di lavoro autonomo sarebbe irrealizzabile, mentre vi sarà "autonoma organizzazione" tutte le volte che tale soglia strumentale minima sarà superata grazie alla presenza di un insieme di fattori materiali e/o umani, non strettamente indispensabili per la determinata tipologia di attività, ma coordinatamente e sinergicamente utili per aggiungere valore allo svolgimento, alla produttività ed alla redditività della stessa. Pertanto, compete al contribuente, che svolge l'attività di medico pediatra di base, senza dipendenti o collaboratori e senza un apparato esterno alla persona del professionista frutto dell'organizzazione di beni strumentarli e/o lavoro altrui, il diritto al rimborso dell'imposta IRAP.



Blocco informatico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 50 del 12 aprile 2013

Presidente: Sacchi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

ISCRIZIONE A RUOLO - BLOCCO INFORMATICO - INVIO DELLA DICHIARAZIONE SENZA QUADRO IQ – Impugnabilità della cartella – Legittimità.

Massima:

Il blocco informatico che impediva l'invio telematico della dichiarazione dei redditi senza il mod. IQ relativo all'Irap legittima il ricorso avverso la cartella emessa in applicazione dell'art. 36-bis del d.P.R. 600/1973 tendente ad ottenere la pronuncia del Giudice tributario circa la sussistenza o meno del presupposto di imposta costituito dall'autonoma organizzazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2.



Medico di base

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 76 del 30 maggio 2013

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

IRAP – ATTIVITÀ DI MEDICO DI BASE CONVENZIONATO CON IL SSN – PRESENZA DI SPESE RILEVANTI - Onere della prova dell'assenza di autonoma organizzazione a carico del contribuente - Diritto al rimborso – In assenza di prova, non spetta.

Massima:

L'assoggettamento all'IRAP del professionista presuppone la presenza di una struttura organizzativa tale da potenziarne la mera attività personale, che risulta per l'effetto imprescindibilmente integrata dall'apporto ad essa fornito dal lavoro altrui e/o dalla disponibilità di beni strumentali. Pertanto, anche l'attività svolta da un medico di base convenzionato con il SSN può risultare sottoposta ad imposta ove sia connotata dal requisito dell'autonoma organizzazione. In assenza di idonea prova contraria, perciò, al contribuente, - che svolge l'attività di medico di base convenzionato con il SSN, con spese di particolare rilievo rispetto ai compensi dichiarati e tali, per la loro stessa entità, da superare lo standard previsto dalla Convenzione per la Medicina generale ed atti ad accrescere la capacità produttiva di reddito del professionista – deve negarsi il diritto al rimborso dell'imposta IRAP.



Vendita di abbigliamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 79 del 14 giugno 2013

Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

IRAP - REQUISITO DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ DI VENDITA DI ABBIGLIAMENTO – NON RILEVA.

Massima:

Un'attività di vendita di abbigliamento è soggetta ad IRAP indipendentemente dal fatto che si tratti, nel caso concreto, di un'attività autonomamente organizzata, rilevando la sussistenza di tale requisito esclusivamente in riferimento al lavoro autonomo professionale nel quale la prestazione personale del contribuente costituisce di regola l'elemento essenziale dell'attività.



FINANZA LOCALE

PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI



Torna all'indice

Cabine fotografiche

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 6 del 8 gennaio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

IMPOSTA DI PUBBLICITÀ – CABINE FOTOGRAFICHE – SEDE SECONDARIA – ESENZIONE – NON SUSSISTE.

Massima:

L'esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità è estesa, oltre che alle sedi principali delle aziende, anche a quelle secondarie qualora quest'ultime compaiano, come tali, sui certificati della Camera di Commercio.

Una semplice cabina fotografica non può essere qualificata quale sede secondaria dell'impresa.



Soggetto obbligato al pagamento delle sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 82 del 8 marzo 2013

Presidente: Cappabianca, Relatore: Franco

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – SOGGETTO PASSIVO – MANCATA PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI - Sanzioni – Titolare del mezzo pubblicitario.

Massima:

Soggetto obbligato alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 8 del d.lgs. 507/1993 è il soggetto passivo dell'imposta, da individuarsi, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 507/1993, nel titolare del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario.

Di conseguenza, l'obbligazione accessoria, relativa alle sanzioni per mancata presentazione delle dichiarazioni, non può che gravare solo sul soggetto principalmente obbligato al pagamento dell'imposta - cioè il titolare del mezzo pubblicitario - e non sul soggetto pubblicizzato.

Riferimenti normativi: d.lgs 507/1993, artt. 8 e 6 comma 1.



Cabine fotografiche automatiche

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 70 del 6 maggio 2013

Presidente: Alioto, Relatore: Caldarera

Intitolazione:

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ – CABINE PER LO SVILUPPO AUTOMATICO DI FOTOGRAFIE – Esenzione – Non sussiste.

Massima:

L'art. 17 comma 1 bis, del d.lgs n. 507/1993 prevede l'esenzione dall'imposta di pubblicità per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Le cabine fotografiche automatiche nelle quali si svolge il servizio fornito al pubblico non possono essere considerate "sedi" della società, ma solo beni strumentali con la conseguenza che le scritte pubblicitarie ivi apposte non possono essere considerate insegne e sono quindi da assoggettare all'imposta sulla pubblicità.



Insegne, presupposto d'imponibilità

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 11 del 7 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

INSEGNE CHE INDIVIDUANO IL NOME DELLA SOCIETÀ, L'ATTIVITÀ SVOLTA E IL PRODOTTO – Applicazione imposta comunale sulla pubblicità – Sussiste.

Massima:

Integra il presupposto di imponibilità di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 507/1993 qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e dalla finalità della sua adozione, obiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda. Tale deve ritenersi, pertanto, l'insegna che riporta il nome della società, indica l'attività svolta (*nel caso di specie: "industria casearia dal 1920"*) e riproduce graficamente due vacche da latte.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5.



Scritte pubblicitarie sui carrelli della spesa

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 112 del 30 aprile 2013

Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

SCRITTE PUBBLICITARIE SU CARRELLI DELLA SPESA – VISIBILITÀ ALL’ESTERNO – Occasionale – Esenzione ex art. 17, comma 1, lett. a) d.lgs. 507/1993 – Sussiste.

Massima:

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, spetta l’esenzione di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507/1993 nell’ipotesi di apposizione di scritte pubblicitarie su carrelli della spesa collocati nei parcheggi dei centri commerciali, qualora:

- (i) i carrelli siano destinati alla circolazione all’interno del centro commerciale;
- (ii) la loro collocazione all’esterno del negozio sia meramente occasionale, in quanto finalizzata a consentire ai clienti di trasportare gli acquisti fino alle autovetture;
- (iii) anche quando collocati all’esterno, i carrelli siano incastrati l’uno nell’altro e, pertanto, le scritte pubblicitarie non risultino visibili.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1 lett. a).



Iscrizione su bracci della gru

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 63 del 6 maggio 2013

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Renzi

Intitolazione:

IMPOSTA PUBBLICITA' – DIFFUSIONE DI MESSAGGIO PUBBLICITARIO – BRACCI DELLA GRU - Scritta indicante il solo nome del costruttore – Mancanza di diffusione di un messaggio pubblicitario – Applicazione imposta sulle pubblicità - Illegittimità – Sussiste.

Massima:

In tema di imposta sulla pubblicità, l'insegna/iscrizione attuata sui bracci della gru non può in alcun modo costituire un mezzo propagandistico o reclamistico, poiché non è assolutamente idonea a far conoscere al pubblico un certo prodotto, né far riconoscere ad un numero indeterminato di persone probabili acquirenti, il nome ed il prodotto dell'azienda. Pertanto, la scritta posta sulla gru priva di qualsiasi altra indicazione (come ragione sociale, indirizzo, numero di telefono o altro) costituisce il marchio individuante della società e non un messaggio diffuso nell'esercizio dell'attività economica: non rientra, quindi, nella sfera di applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 507/1993, art. 43.



Presupposto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 7 del 17 gennaio 2013

Presidente: Dettori, Relatore: Alessi

Intitolazione:

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ – PRESUPPOSTO – Suscettibilità di promozione della domanda – Scritta antistante locali riservati – Imponibilità – Non sussiste.

Massima:

L'imposta comunale sulla pubblicità ha come presupposto, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 507/1993, l'astratta possibilità che il messaggio promuova la domanda di beni o servizi ovvero migliori l'immagine aziendale. Non sussiste tale potenzialità qualora l'impresa contribuente si limiti ad affiggere scritte recanti il nome della ditta negli spazi antistanti i locali dell'impresa riservati alla propria clientela.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 5.



FINANZA LOCALE

TARSU-TIA



Tassa sui rifiuti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 41 del 22 febbraio 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Fumagalli Ceri

Intitolazione:

TASSAZIONE SUI RIFIUTI – LOCALI ED AREE ESCLUSI – Mancata potenzialità di produzione di rifiuti - Onere della prova – A carico degli interessati.

Massima:

Il comma 2 dell'art. 62, d.lgs. 507/1993 esclude dalla tassazione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, per la loro natura intrinseca o per la particolare destinazione cui vengono adibiti o perché inutilizzabili. Ma pone a carico degli interessati di provare la mancata potenzialità di produzione di rifiuti in tali aree o locali. Il principio vale nonostante il dettato della sentenza n. 12749 datata 2.9.2002 della Corte di Cassazione, che pone a carico della proprietà la dimostrazione della esistenza e della delimitazione di aree eventualmente fruenti di parziale o totale esenzione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/2013, art. 62.



Iva sulla TIA

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 27 del 26 marzo 2013

Presidente: Chiaro, Relatore: Amore

Intitolazione:

**TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA) – NATURA TRIBUTARIA –
Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulla Tariffa di igiene ambientale (TIA) –
Non applicabilità.**

Massima:

La tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 238 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Non è dovuta l'IVA su tale tariffa, atteso che non è giuridicamente possibile applicare un tributo su un altro tributo; la TIA ha infatti natura tributaria, come si desume dalla disciplina legislativa in materia. Inoltre la normativa comunitaria esclude in via generale l'assoggettamento ad IVA di diritti, canoni e contributi percepiti da Enti Pubblici "per le attività ed operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità". In ogni caso non esiste alcuna disposizione legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 152/2006, art. 238.



Applicabilità dell'imposta

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 24 del 1 marzo 2013

Presidente: Furlani, Relatore: Combi

Intitolazione:

T.A.R.S.U. – CARTELLA DI PAGAMENTO – APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA – Legittimità - Limite temporale – Revisione della disciplina relativa.

Massima:

Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi derivanti dalla gestione dei rifiuti solidi urbani continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la T.A.R.S.U. e la T.I.A.. Detti regimi di prelievi cessano per effetto dell'entrata in vigore della normativa ex art. 14, d.l. 201/2011.

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 14 comma 7; d.l. 201/2011, art. 14; d.lgs. 152/2006, art. 238 comma 6.



Imballaggi terziari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 58 del 6 marzo 2013

Presidente e Relatore: Lamanna

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – RIFIUTI – IMBALLAGGI TERZIARI – Assimilazione ai rifiuti urbani – Non sono assimilabili – Superfici produttive di rifiuti terziari – Tassa sui rifiuti - Esclusione.

Massima:

L'art. 43, d.lgs. 22/1997 esclude espressamente la possibilità per i Comuni di assimilare i rifiuti urbani agli imballaggi terziari; infatti i rifiuti da imballaggi terziari sono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere caratterizzato dalla attribuzione ai produttori ed agli utilizzatori della loro gestione e dal divieto di conferirli al servizio pubblico. Ne consegue che le superfici dove si producono imballaggi terziari sono sottratte alla tassa sui rifiuti, nonostante su tali superfici possa essere prodotta anche una parte di rifiuti urbani (o ad essi assimilabili), dovendosi collegare l'esclusione alla produzione normale, prevalente ed abituale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 22/1997, art. 43.



Locali intassabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 31 del 19 marzo 2013

Presidente: Luglio, Relatore: Cordola

Intitolazione:

TARSU – INTASSABILITÀ – INUTILIZZABILITÀ.

Massima:

Perché un locale possa essere ritenuto intassabile ai sensi del comma 2, dell'art. 62, d.lgs. 207/1993, lo stesso deve essere del tutto inutilizzabile (per caratteristiche strutturali e di destinazione) e non deve mai avere avuto in assoluto la possibilità di produrre rifiuti.

Riferimenti normativi: d.lgs. 207/1993, art. 62 comma 2.



Superfici non abitabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 88 del 24 maggio 2013

Presidente: Buono, Relatore: Stella

Intitolazione:

TARSU – IMPOSTE – COMUNI – TASSABILITÀ SUPERFICI NON ABITABILI – PERTINENZE.

Massima:

Nel caso di accertamento relativo al versamento della TARSU, non può ammettersi l'interpretazione estensiva dell'agevolazione prevista dall'art. 62 del d.lgs. n. 507/1993 che esenta dal calcolo metrico tutte le “superfici non abitabili” e / o le “aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civile abitazione”, come debbono considerarsi i porticati: tali aree o superfici, infatti, devono considerarsi tassabili nel caso in cui siano catastalmente identificate e soprattutto quando si tratti di aree o superfici abitabili.

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 62.



FINANZA LOCALE

TASSE AUTOMOBILISTICHE



Torna all'indice

Esenzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 133 del 22 aprile 2013

Presidente: Centurelli, Relatore: Brillo

Intitolazione:

FINANZA LOCALE – TASSE AUTOMOBILISTICHE - ESENZIONI – DISABILI.

Massima:

Le esenzioni che esonerano il proprietario dell'autoveicolo dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà non possono mai essere usufruite dalle società. L'art. 44, comma 1, l.r. n. 10/2003, difatti, prevede come condizione necessaria per l'ottenimento dell'agevolazione che il proprietario del veicolo, a prescindere dall'adattamento dello stesso, sia un disabile grave.

Riferimenti normativi: l.r. 10/2003, art. 44 comma 1; l. 449/1997, art. 8.



IMPOSTE DIRETTE

IRPEF



Torna all'indice

Pensione privilegiata militare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 7 del 9 gennaio 2013

Presidente: Ingrasci, Relatore: Lamanna

Intitolazione:

IRPEF - REDDITO DA PENSIONE – PENSIONE PRIVILEGIATA MILITARE – Pensione per infermità – Pensione di guerra – Carattere non reddituale - Sussiste.

Massima:

La pensione privilegiata militare, erogata in seguito ad infermità contratta durante il servizio militare di leva, è assimilabile alle pensioni di guerra, le quali non hanno carattere reddituale. Conseguentemente anche una pensione concessa per infermità contratta durante il servizio militare di leva non deve essere assoggettata ad imposizione fiscale.



Redditi prodotti in forma associata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 39 del 23 gennaio 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRPEF - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA.

Massima:

Le vicende patrimoniali legate al reddito di partecipazione del socio accomandante seguono quelle della società e pertanto l'accertamento emesso nei confronti dell'ente partecipato, ove legittimamente accertato, ha diretta influenza anche nei confronti del socio e lo stesso non può dedurre circostanze estranee al semplice rapporto di partecipazione quali l'ampliamento dei termini di accertamento legittimamente applicati per l'accertamento del reddito societario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.5.



Residente all'estero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 41 del 4 febbraio 2013

Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

REDDITI PENSIONISTICI - RESIDENTE ALL'ESTERO.

Massima:

Al fine di evitare la doppia tassazione dei redditi, le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale ad una persona fisica che ha la nazionalità di detto Stato, sono imponibili in via esclusiva nello Stato contraente dal quale provengono le pensioni medesime. Ne discende che il criterio per trovare dove va tassato il reddito pensionistico è quello della nazionalità del soggetto in questione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41-bis; l. 386/1975.



Plusvalenze

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 5 del 6 febbraio 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

Intitolazione:

TERRENO EDIFICABILE - PIANO DI LOTTIZZAZIONE – Cessione - Plusvalenza – Accertamento - Carenza di motivazione – Non sussiste.

Massima:

Le plusvalenze realizzate dalla vendita anche parziale di terreni dopo che su di essi sono state eseguite opere intese a renderli edificabili sono tassabili a prescindere dal periodo di possesso dell'immobile. La sottoscrizione della convenzione di lottizzazione di per sé è un'attività giuridica rilevante ed imprescindibile per migliorare la condizione del terreno sul piano urbanistico e per fare acquisire al bene un maggior valore.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 67 comma 1 lett. a) e 68 comma 2.



Crediti di imposta, mancata presentazione quadro SX

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 81 del 28 febbraio 2013

Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

MANCATA PRESENTAZIONE QUADRO SX – Ricostruzione documentale del credito – Diritto alla detrazione del credito – Sussiste.

Massima:

L'omessa presentazione del quadro SX della dichiarazione annuale, in cui vanno indicati i crediti d'imposta dell'anno solare, non è sufficiente a giustificare il disconoscimento da parte dell'Ufficio dei crediti stessi se il contribuente riesce a documentare, in fase di contraddittorio, le ragioni del proprio credito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Deducibilità dei canoni di noleggio di aeromobili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 208 del 11 aprile 2013

Presidente: Ortolani, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

COSTI DI NOLEGGIO SERVIZIO AEROTAXI – Inerenza ed equiparazione a costi di trasporto – Sussiste – Deducibilità – Consegue.

Massima:

Le prestazioni di trasporto a mezzo servizio aerotaxi, ancorché si riferiscano ad oneri relativi al noleggio di tali mezzi, sono deducibili, alla stregua dei costi di trasporto, se viene dimostrata, contrattualmente, la loro inerenza con l'attività svolta dal contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 164.



Credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 144 del 7 maggio 2013

Presidente: Cappabianca, Relatore: Franco

Intitolazione:

**CREDITO D'IMPOSTA – COMPENSAZIONE – OMESSA COMPILAZIONE
QUADRO CR – Decadenza dall'agevolazione fiscale – Sussiste.**

Massima:

Se il credito d'imposta utilizzato in compensazione, non è stato indicato nella dichiarazione dei redditi, con la compilazione del relativo quadro CR, il contribuente decade dall'agevolazione fiscale anche se dimostra la spettanza dello stesso.

Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, art. 17.



Solidarietà del lavoratore dipendente

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n.163 del 13 maggio 2013

Presidente: Verniero, Relatore: Di Gennaro

Intitolazione:

OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE – SOLIDARIETÀ DEL LAVORATORE – NON SUSSISTE.

Massima:

L'effettuazione delle ritenute sul compenso del lavoratore dipendente comporta il sorgere, in capo al sostituto, dell'obbligo di versamento delle stesse. L'obbligazione del datore di lavoro "in luogo" del lavoratore comporta che il debito d'imposta, originariamente in capo al lavoratore si "trasferisca" sul sostituto. Una lettura costituzionalmente orientata del combinato disposto di cui all'art. 22, d.P.R. 917/1986 e artt. 23 e 64, d.P.R. 600/1973 impone di considerare che il lavoratore che abbia subito le ritenute non possa essere tenuto a versarle, in luogo del sostituto poiché così facendo si graverebbe lo stesso di una doppia imposizione sul medesimo reddito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 22; d.P.R. 600/1973, artt. 23 e 64.



Reddito di partecipazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 3 del 14 gennaio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Bosio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – SOCIETÀ DI PERSONE – Trasparenza - Reddito di partecipazione – Mancata impugnazione dell’avviso notificato al socio – Definitività della pretesa – Ricorso avverso la cartella - Inammissibilità.

Massima:

Nel caso di accertamento del reddito derivante da una società di persone, è necessario impugnare sia l’avviso emesso nei confronti di ciascun socio come reddito di partecipazione, sia l’avviso emesso nei confronti della società. L’impugnazione del solo avviso di accertamento emesso nei confronti della società, seppur accolto, non fa venire meno la pretesa impositiva nei confronti del socio che non abbia tempestivamente impugnato l’avviso emesso nei suoi confronti. La cartella emessa conseguentemente non è impugnabile per vizi dell’accertamento e il ricorso avverso la stessa è da dichiararsi inammissibile.

Riferimenti normativi: d.p.r. 600/1973 artt. 5 e 40, co. 2; d.lgs. 546/1992, art. 19.



Detrazione di imposta del 55%

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 9 del 23 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Fischetti

Intitolazione:

ONERI DEDUCIBILI IRPEF – DETRAZIONE DI IMPOSTA DEL 55% - Mancata indicazione in fattura del costo della manodopera - Indetraibilità.

Massima:

La disciplina relativa agli adempimenti da osservare per fruire alla detrazione del 55% rimanda a quella prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto la mancata indicazione del costo della manodopera comporta l'indetraibilità dell'onere.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36; d.m. 19/2/2007; d.m. 18/2/1998.



Iscrizione all'AIRE

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 127 del 10 giugno 2013

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

IRPEF – ISCRIZIONE ALL'AIRE – RESIDENZA – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – Sede principale degli affari e interessi – Elementi presuntivi – Onere della prova.

Massima:

In tema di imposte sui redditi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'art. 43 cod. civ., deve considerarsi soggetto passivo il cittadino italiano che, pur risiedendo all'estero, stabilisca in Italia, per la maggior parte del periodo d'imposta, il suo domicilio, inteso come la sede principale degli affari ed interessi economici nonché delle relazioni personali e ciò in base a vari elementi presuntivi, quali l'acquisto di beni immobili, la gestione di affari in contesti societari, la disponibilità di almeno un'abitazione, nella quale trascorra diversi periodi dell'anno e ciò a prescindere anche dall'iscrizione del soggetto nell'AIRE.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2; c.c., art. 43.



Indeducibilità di costi relativi ad operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 110 del 14 giugno 2013

Presidente: Ferraro, Relatore: Lancia

Intitolazione:

IRPEF – OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Indeducibilità dei costi – Riparto dell'onere della prova – Onere dell'Amministrazione di provare la falsità della fattura – Possibilità di ricorrere a presunzioni semplici – Sussiste.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi di costi documentati da fatture che l'Amministrazione finanziaria ritenga relative a operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'Amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggior imponibile, provare – anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti – che l'operazione commerciale, documentata dalla fattura, in realtà non è mai stata posta in essere (*Conf. Cass. 1023/2008, 21317/2009, 10157/2010, 3268/2012 e 1110/2013*).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.P.R. 600/1973, art. 39.



Redditi diversi

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 7, sentenza n. 7 del 31 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Chiappani

Intitolazione:

REDDITI DIVERSI - Atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento – Determinazione del reddito – Valenza del termine “percepito”, di cui all’art. 71 del TUIR.

Massima:

L’estensione, ai fini delle imposte sui redditi, delle disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso, anche agli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, non è di per sé idonea a far rientrare tale ultima tipologia di atti in quella di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR, che ha riguardo alla cessione a titolo oneroso di beni immobili. Gli istituti della proprietà e del diritto reale di godimento sono, infatti, ontologicamente distinti. Ne consegue che, per la determinazione del reddito derivante dal trasferimento di diritti reali di godimento, deve applicarsi l’art. 71, comma 2, del TUIR, che individua tale reddito nella differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione. Il riferimento al termine “percepito” sta a significare il quantum realmente riscosso dal cedente nel periodo di imposta e non il diritto di credito maturato dal cedente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 67 e 71.



Auto concesse in comodato gratuito

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 32 del 19 febbraio 2013

Presidente: Febbraro, Relatore: Ortore

Intitolazione:

**IMPOSTE SUI REDDITI – AVVISO DI ACCERTAMENTO – Deducibilità
spese ex art. 95 TUIR per uso auto concesse in comodato gratuito – Legittimità -
Non sussiste.**

Massima:

L'art. 95 TUIR ammette la deducibilità delle spese connesse all'uso di auto aziendali fatto dal dipendente ma non si estende a coprire le spese per l'utilizzo di auto concesse in comodato gratuito da terzi alla società.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 95.



Detrazioni per spese di riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 43 del 28 maggio 2013

Presidente: Chiaro, Relatore: Vitali

Intitolazione:

IRPEF – ACCERTAMENTO – D.P.R. N. 600/1973, ART. 36-TER – Cartella di pagamento – Mancato riconoscimento delle detrazioni per spese di riqualificazione energetica degli edifici – Irrilevanza dell’opponibilità a terzi del titolo giuridico in forza del quale si detiene l’immobile.

Massima:

Ai fini della detrazione per spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente è irrilevante il titolo giuridico (proprietà, altro diritto reale o contratto con effetti obbligatori) e la forma del contratto (scritta o orale) in base al quale il contribuente che ha sostenuto le spese detiene l’immobile; a maggior ragione è irrilevante la circostanza che tale titolo abbia data certa opponibile al fisco. La ratio della normativa è infatti quella di agevolare – oggettivamente – gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, beneficiando della relativa detrazione il contribuente che ne ha sostenuto le spese.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-ter; l. 296/2006, art. 1 commi da 344 a 349; d.m. 19 febbraio 2007, art. 2 comma 1 lett. a) e art. 4 comma 1 lett. d).



Effettività delle operazioni, onere della prova
Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 59 del 3 giugno 2013
Presidente: Rossi, Relatore: Capodaglio

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – Onere della prova grava sull'Amministrazione finanziaria.

Massima:

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nell'ipotesi di costi documentati da fatture che l'Amministrazione finanziaria ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'amministrazione che adduce la falsità del documento e, quindi, l'esistenza di un maggior imponibile, provare che l'operazione commerciale documentata dalla fatture in realtà non è mai stata posta in essere (*Conf. Cass. 21317/2009*).

Riferimenti normativi: c.c., art. 2697.



Canoni di locazione non percepiti

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 128 del 5 aprile 2013

Presidente: Priolo, Relatore: Bocchiola

Intitolazione:

CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI – Sfratto per morosità – Tassazione ai fini Irpef.

Massima:

I canoni di locazione, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto per morosità del conduttore.

La tassazione del reddito locativo è collegata alla mera maturazione del diritto a percepire un reddito, e di conseguenza, dalla data di citazione dello sfratto per morosità, la tassazione può avvenire solo sulla base della rendita catastale.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 26.



Disconoscimento del credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. I, sentenza n. 144 del 8 aprile 2013

Presidente: Priolo, Relatore: Rossanigo

Intitolazione:

CREDITO D'IMPOSTA - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - Presentazione oltre 90 gg - Disconoscimento del credito – Non sussiste.

Massima:

La presentazione tardiva della dichiarazione dei redditi, anche se questa avviene oltre i 90 giorni tale da essere considerata omessa, non può determinare la negazione del credito di cui il contribuente abbia effettivamente diritto e ne abbia riportato gli estremi nelle dichiarazioni presentate precedentemente e successivamente a quella oggetto del ritardo (*Conf. Cass. 523/2001 e 12012/2006*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 28.



Plusvalenza da cessione di terreno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 6 del 14 gennaio 2013

Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

PLUSVALENZA DA CESSIONE TERRENO – ACCERTAMENTO SULLA BASE DEL VALORE DEFINITO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO MEDIANTE ADESIONE DA PARTE DELL’ACQUIRENTE – Prova da parte del contribuente della correttezza del valore dichiarato.

Massima:

L'imposizione della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno è determinata in base al corrispettivo della cessione mentre il valore da sottoporre a imposta di registro è dato dal valore venale. Gli accordi pattizi realizzati da soggetti terzi (nella specie l'acquirente che ha interessi contrapposti a quelli del venditore), nell'ambito dell'imposizione indiretta, non hanno valenza alcuna per la determinazione del corrispettivo percepito dalla parte venditrice; il valore concordato tra parti estranee al contenzioso non può essere considerato presunzione grave, precisa e concordante. Il valore accertato definitivamente ai fini dell'imposta di registro legittima soltanto l'Amministrazione a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito, procedura che ammette la prova contraria fondata su dati ed elementi certi quali la perizia di stima basata su dati resi validi dal Comune, la dichiarazione di quest'ultimo e la scheda contabile relativa all'acquisto del terreno.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67.



Plusvalenza patrimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 14 del 5 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Pizzo

Intitolazione:

CESSIONE IMMOBILIARE – DETERMINAZIONE DELLA PLUSVALENZA PATRIMONIALE – Definizione del valore dell’immobile in sede di applicazione imposta di registro – Accertamento induttivo ai fini delle imposte dirette – Ammissibile – Onere della prova a carico del contribuente – Consegue.

Massima:

L’Ufficio è legittimato a procedere in via induttiva all’accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale, realizzata a seguito di cessione immobiliare, sulla base del maggior valore accertato ai fini dell’imposta di registro; di conseguenza, spetta al contribuente fornire la prova contraria della presunta corrispondenza tra il valore del bene definito in sede di registro e il prezzo di cessione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 86; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2.



Fringe benefit

Commissione tributaria regionale per la Lombardia — Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 22 del 7 febbraio 2013

Presidente: Frangipane, Relatore: Vicini

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO – DETERMINAZIONE DEL REDDITO –
IMBARCAZIONE – FRINGE BENEFIT – ONERE DELLA PROVA.**

Massima:

E' in capo all'Amministrazione l'onere di provare che la disponibilità di un'imbarcazione fornita dalla società al socio persona fisica sia una forma di retribuzione aggiuntiva, e quindi maggior reddito. L'onere probatorio non è integrato dall'allegazione di dichiarazioni di terzi, aventi allo stato del diritto valore meramente indiziario, né del porto di ormeggio, non avendo l'ubicazione di per sé incidenza sull'identificazione del soggetto utilizzatore.



Rimborso, decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 21 del 22 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Borgonovo

Intitolazione:

IRPEF - ISTANZA DI RIMBORSO - DECADENZA - DIRITTO COMUNITARIO - TERMINI.

Massima:

Laddove il contribuente chieda a rimborso imposte pagate e ritenute dalla giurisprudenza comunitaria non dovute, in quanto contrastanti con il diritto comunitario, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso è disciplinato dalla normativa nazionale, senza che possa incidere sul calcolo dello stesso il momento in cui i giudici comunitari si sono pronunciati, non potendosi configurare detta pronuncia come espressione di overruling.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 37 e 38.



Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 100 del 4 marzo 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

**FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – REATO – PROFITTO –
REDDITO – NON È TALE.**

Massima:

La emissione di fatture per operazioni inesistenti, volta a ridurre il reddito di soggetti terzi, può determinare la realizzazione di un profitto da reato non costituente reddito in mancanza di effettive operazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 6; l. 537/1993, art. 14 comma 4.



Credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 37 del 22 marzo 2013

Presidente e Relatore: Franciosi

Intitolazione:

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI – CREDITO NON RIPORTATO NELLA
DICHIARAZIONE SUCCESSIVA – COMPENSAZIONE – COMPETE.**

Massima:

Il credito dell'eccedenza Irpef non riportato nella dichiarazione successiva a quella in cui sono maturati può essere usato in compensazione o essere richiesto a rimborso.



Dolo del commercialista

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 70 del 27 marzo 2013

Presidente: Zevola, Relatore: Citro

Intitolazione:

**ANNULLAMENTO SANZIONI - RAGGIRO DEL CONSULENTE -
RESPONSABILITÀ DEL CONTRIBUENTE - Omesso controllo dell'operato
del consulente - Legittimità sanzioni – Sussiste.**

Massima:

Il contribuente, anche in ipotesi di raggio da parte del commercialista, è tenuto a richiedere prova documentale dell'effettuazione degli adempimenti tributari richiesti dalla legge. Non è, quindi, possibile annullare le sanzioni amministrative dovute per l'omessa dichiarazione e per l'omesso versamento di imposte laddove il contribuente abbia omesso tali controlli.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.



Assegno periodico divorzile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 51 del 12 aprile 2013

Presidente Sacchi, Relatore. Noschese

Intitolazione:

IRPEF - ASSEGNO PERIODICO DIVORZILE – NATURA MERAMENTE ASSISTENZIALE - NON SUSSISTE.

Massima:

All'assegno periodico divorzile non viene riconosciuta natura meramente assistenziale e, in quanto reddito assimilato a quello di natura dipendente, concorre alla formazione il reddito imponibile ai sensi dell' art. 50 comma 1 del d.P.R. 917/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 50 comma 1.



Amministratore di una ONLUS

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 203 del 3 giugno 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

REDDITI DIVERSI - SOMME INDEBITAMENTE PRELEVATE DA AMMINISTRATORE DI UNA ONLUS – Reddito imponibile – È tale – Successiva restituzione delle somme alla Onlus – Irrilevanza.

Massima:

Le somme che l'amministratore abbia indebitamente prelevato dalle casse di una Onlus, a fronte dell'emissione da parte della Onlus di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di clienti, costituisce reddito tassabile ancorché le medesime somme siano state restituite alla Onlus, non essendo la restituzione equiparabile al sequestro o alla confisca penale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67; l. 537/1993, art. 14 comma 4.



IMPOSTE DIRETTE

IRPEG - IRES



Valore delle rimanenze

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1 del 4 gennaio 2013

Presidente: Pizzi, Relatore: Barone

Intitolazione:

IRES - VALORE DELLE RIMANENZE - LAVORI IN CORSO – RITENUTA A GARANZIA – COLLAUDO DEFINITIVO – NON SUSSISTE.

Massima:

L'esecuzione di opere derivanti da contratto di appalto, aventi durata pluriennale, genera componenti positivi di reddito pari al valore delle rimanenze finali, per le opere o la parte di esse realizzate e non ancora consegnate al committente. Le trattenute di garanzia, pertanto, rientrano nel calcolo delle rimanenze quali fatture da emettere. La valutazione delle rimanenze, in sede fiscale, deve essere effettuata in base ai ricavi e non ai costi. Una percentuale di utile, calcolata sulla base del corrispettivo pattuito, viene imputata ad ogni singolo esercizio connesso all'esecuzione delle opere nel rispetto del principio di competenza e di correlazione tra costi e ricavi.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 93 commi 2 e 6 e art. 110 comma 8.



Transfer pricing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 1 del 21 gennaio 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

OPERAZIONI INTERCOMPANY – TRANSFER PRICING – VALORE NORMALE – RILEVA – PREZZO DI ACQUISTO – NON RILEVA.

Massima:

In ambito di operazioni infragruppo, ai sensi degli artt. 110, comma 7, e 9 del T.U.I.R., l'elemento centrale per verificare la congruità dei prezzi applicati è dato dal prezzo effettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie in condizioni di libera concorrenza e allo stesso stato di commercializzazione, che corrisponde, in ultima analisi, al valore di mercato. Pertanto è da escludersi il riferimento al prezzo di acquisto del prodotto commercializzato. Va, altresì, rilevato che per procedere ad una corretta valutazione sul possibile e conveniente risparmio fiscale dell'operazione intercompany è fondamentale tener conto della differente tassazione dei Paesi intervenuti nella transazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 9 e 110.



Presunzione di esterovestizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 70 del 28 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

ESTEROVESTIZIONE – ATTIVITÀ DI CONTROLLO SOCIETARIO DELLA CAPOGRUPPO – Non rileva ai fini dell'applicabilità dell'art. 73 comma 3 TUIR.

Massima:

L'esercizio della funzione di controllo da parte della società madre italiana sull'attività operativa e gestionale della controllata estera risponde ad un legittimo interesse, correlato alla posizione societaria della capogruppo, a monitorare l'operatività delle proprie affiliate e, di per sé, non è sufficiente ad integrare una presunzione di esterovestizione.

Tale comportamento non esaurisce in sé, in assenza della prova di una effettiva e preponderante attività materiale esecutiva della società madre nei confronti della consociata, il concetto di "amministrazione" al quale bisogna fare riferimento per individuare la sede della sua direzione effettiva e, quindi, il luogo della sua residenza fiscale.

Riferimenti normativi: TUIR, art. 73 comma 3.



Deducibilità costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 84 del 3 aprile 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

DEDUCIBILITÀ COMPENSO AMMINISTRATORE - DELIBERA ASSEMBLEARE ESPLICITA - Presupposti deduzione - Delibera approvazione bilancio - Oggetto della convocazione assembleare - Delibera implicita – Illegittimità.

Massima:

Affinché il compenso pagato all'amministratore sia deducibile ai fini delle imposte dirette è necessario che lo stesso sia approvato da un'esplicita delibera assembleare, non essendo sufficiente quella di approvazione del bilancio, in cui pur tuttavia è presente tale voce di costo. L'art. 2389 c.c. richiede, infatti, un'apposita delibera assembleare per determinare il compenso degli amministratori e tale presupposto sussiste solo ove la stessa assemblea sia stata convocata espressamente per deliberare in ordine a tale questione ovvero ove l'assemblea totalitaria discuta e approvi una specifica proposta di determinazione di tali compensi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 95; c.c., art. 2389.



Finanziamenti intercompany

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 146 del 10 aprile 2013

Presidente: Lapertosa, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

ART. 110, COMMA 7 T.U.I.R. – FINANZIAMENTI INTRAGRUPPO – TASSO DI INTERESSE - Criterio per la sua determinazione – Mercato di riferimento del mutuante – Applicabilità – Sussiste – Clearing Banks’ Prime Rate – Applicabilità – Non sussiste.

Massima:

Per una corretta applicazione del tasso di interesse sui finanziamenti intercompany, deve essere rispettato il principio di libera concorrenza, in virtù del quale il tasso da considerare è quello pattuito o che sarebbe stato pattuito per un mutuo simile, contratto tra imprese indipendenti; ne consegue che il mercato di riferimento è quello del mutuante. È invece erronea la scelta del c.d. “Clearing Banks’ Prime Rate”, ossia il tasso utilizzato tra istituti bancari, perché non tiene conto della transazione economica e finanziaria, intervenuta tra le società interessate, e dei rischi connessi alle garanzie prestate dal mutuatario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7.



Concessione opere d'ingegno

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 179 del 11 aprile 2013

Presidente: Donno, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

CONCESSIONE OPERE DELL'INGEGNO - UTILIZZO DI MARCHI E BREVETTI FRA CONSOCIATE - Mancanza di contratti per l'utilizzo di opere dell'ingegno – Conseguenze.

Massima:

A fronte dell'utilizzo di marchi e brevetti da parte di altre società, anche se consociate, si dovrebbe determinare ed imputare un ricavo quale compenso per la concessione di opere dell'ingegno, nonché per parziale rimborso delle spese sostenute per la creazione e sviluppo delle stese. In mancanza di contratto stipulato al fine di regolamentare l'utilizzo e il costo per la concessione di marchi e brevetti, l'Ufficio è legittimato alla determinazione di tali compensi sulla base delle disposizioni riguardanti il cd. "valore normale", tenendo conto delle previsioni normative con riguardo alla metodologia tecnica, giuridica e al vantaggio conseguibile dal destinatario del diritto immateriale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 85 e 110 comma 7.



Transfer pricing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n.173 del 16 maggio 2013

Presidente: Centurelli, Relatore: Brillo

Intitolazione:

**PREZZI DI TRASFERIMENTO – REPORT DI UNA SOCIETÀ
INDIPENDENTE – PROVA DEL VALORE NORMALE – SUSSISTE.**

Massima:

Laddove l'Ufficio contesti l'applicazione di un tasso d'interessi sul finanziamento concesso da parte di una consociata non residente (olandese) deve fornire la prova che il Report redatto da una società indipendente evidenzi la non congruità degli interessi e che il tasso applicato sia difforme rispetto al valore normale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110.



Esercizio di competenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 194 del 17 maggio 2013

Presidente: Zamagni, Relatore: Astolfi

Intitolazione:

IRES - ESERCIZIO DI COMPETENZA – PROVVIGIONI A PROCACCIATORI D’AFFARI – Momento del pagamento – Perdite su crediti – Certezza e precisione – Debiti non pagati – Sopravvenienza attiva – Prescrizione decennale - Iva - Reverse charge – Autofatture – Rileva attività effettiva e non codice atecofin.

Massima:

L’esercizio al quale deve essere attribuito il costo per provvigioni corrisposte a procuratori di affari non è quello in cui si conclude il contratto ma quello in cui si rileva il pagamento. Le condizioni di certezza e precisione sulla base delle quali si rilevano le perdite dei crediti sussistono quando un provvedimento amministrativo o giudiziale riconosce l’impossibilità di recuperare il credito. L’imputazione a conto economico quali sopravvenienze dei debiti prescritti deve avvenire con il maturarsi del decimo anno. Il sistema del reverse charge previsto, ai fini dell’iva, per i sub-appaltatori che operano nel settore edile è utilizzabile anche nel caso di attività assimilabile al settore edilizio indipendentemente dal codice di attività Atecofin utilizzato. Nel caso di specie l’aspetto sostanziale è stato riconosciuto in relazione alle prestazioni riguardanti servizi consistenti in realizzazioni chiavi in mano di complesse opere in cui è risultato prevalente l’aspetto posa in opera rispetto al materiale impiegato ed oggetto del contratto non risultava quindi essere la pura e semplice fornitura di materiali.



Società di comodo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. I, sentenza n. 10 del 8 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

**SOCIETÀ DI COMODO – INTERPELLO DISAPPLICATIVO –
Disapplicazione disposizioni antielusive – Onere del contribuente.**

Massima:

L'art. 30, comma 4-bis, l. 724/1994, in materia società di comodo, stabilisce a carico del contribuente che intende ottenere la disapplicazione delle disposizioni antielusive ivi contenute l'onere di presentare, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973, apposita istanza al direttore regionale delle entrate. Dal combinato disposto delle due norme si desume che l'espressione "può richiedere" prevista al citato comma 4-bis, non attribuisce al contribuente una facoltà di scelta, ma indica l'unica iniziativa possibile per ottenere la disapplicazione. Ciò implica anche che l'interpello sia presentato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis comma 8; l. 724/1994, art. 30 comma 4-bis.



Deducibilità costi black list

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 26 del 11 gennaio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Maurini

Intitolazione:

COSTI BLACK LIST – DEDUCIBILITÀ – REQUISITI – Effettivo interesse economico – Concreta esecuzione dell’operazione – Sussistenza.

Massima:

E’ nullo l’avviso di accertamento relativo alla indeducibilità di taluni costi di acquisto di merci da fornitori localizzati in Paesi black list nel caso in cui il contribuente riesca a dimostrare la presenza di un effettivo interesse economico nell’operazione e la concreta esecuzione dell’operazione (in specie la Commissione ha ritenuto soddisfatto l’onere probatorio a carico del contribuente avendo il contribuente – quanto all’effettivo interesse economico – prodotto per ciascuna delle singole forniture oggetto di contestazione una comparazione tra le richieste di offerte e le offerte poi ricevute da altri fornitori alternativi in seguito scartati in quanto risultanti di importo superiore e – quanto alla concreta esecuzione delle opere – esibito le fatture emesse dal fornitore ma soprattutto in termini di efficacia probatoria la documentazione doganale attestante il transito della merce).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110.



Onere della prova

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 10, sentenza n. 2 del 14 gennaio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Bosio

Intitolazione:

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA - Dichiarazioni di terzi e registri extracontabili - Elevato tasso di presuntività.

Massima:

In ipotesi di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, le dichiarazioni di terzo (*nella specie l'amministratore di fatto della c.d. cartiera*) e il contenuto di registri cartolari extracontabili sono elementi che, stante l'elevato tasso di presuntività, se non contrastati dal contribuente con prove contrarie, sono idonei a fondare nel giudice il convincimento della sussistenza di un quadro organizzativo teso all'evasione tributaria.



Deducibilità dei costi

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 32 del 27 febbraio 2013

Presidente: Galizzi, Relatore: Manella

Intitolazione:

IRES – DEDUCIBILITÀ DEI COSTI – IMMOBILE DELLA SOCIETÀ – Effettivo utilizzo da parte della società quale bene strumentale – Mancanza di prova da parte del contribuente – Indeducibilità dei relativi costi – Sussiste.

Massima:

Ove una società trasferisca la propria sede da un primo immobile ad altro immobile e detto primo immobile non risulti inserito tra le sedi operative, la citata società dovrà fornire adeguata prova che il primo dei due immobili sia ancora impiegato, quale bene strumentale, nello svolgimento della propria attività. Non rappresentano idonea prova di ciò le bollette delle varie forniture (elettriche, idriche, ecc.) e neppure la circostanza che la corrispondenza sia pervenuta all'indirizzo nel quale è situato detto immobile.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109.



Stock option

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 38 del 11 marzo 2013

Presidente: Tropeano, Relatore: Rustico

Intitolazione:

STOCK OPTION – COMPENSO AMMINISTRATORE – APPROVAZIONE ASSEMBLEA – Insufficienza della delibera di approvazione del bilancio – Indeducibilità.

Massima:

Il piano di stock option stipulato in data anteriore al rapporto di lavoro, la mancata sottoscrizione da parte della società nonché l'assenza dell'approvazione dello stesso da parte dell'assemblea dei soci rende nullo il compenso e la deducibilità dello stesso. La nullità deriva dalla violazione dell'art. 2389 del Codice Civile (assenza di delibera).

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5; c.c., art. 2389.



Fusione per incorporazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 32 del 4 aprile 2013

Presidente e Relatore: Galizzi

Intitolazione:

IRES – FUSIONE PER INCORPORAZIONE – NOTIFICA DELLA CARTELLA A SOCIETÀ ESTINTA A SEGUITO DI FUSIONE – Impugnazione della cartella da parte della società incorporante – Efficacia sanante dell'impugnazione – Non sussiste.

Massima:

La cartella notificata a società estinta a seguito di fusione per incorporazione è nulla. Non ha efficacia sanante la impugnazione effettuata da parte della società incorporante che abbia fatto valere, in via preliminare, la nullità della cartella.



Frode carosello

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013

Presidente: Spera, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

IRES – IRAP - OPERAZIONI INESISTENTI - ACQUISTO FITTIZIO DI BENI – Interposizione di “società filtro” – Deducibilità costi correlati – Non sussiste.

Massima:

I costi correlati ad operazioni costituenti reato (*nel caso di specie per la realizzazione di una “frode carosello”*) non sono deducibili in quanto non è provato il rispetto dei principi di inerenza, competenza, certezza che regolano la deducibilità dei costi. Stante l'autonomia di regole del sistema tributario e l'indipendenza del Giudice tributario rispetto a quello penale, il Giudice tributario deve procedere ad un apprezzamento critico del contenuto della decisione penale. L'assoluzione dall'accusa di utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti non è sufficiente per liberare sotto il profilo tributario il contribuente su cui grava l'onere di provare la non fittizietà del soggetto interposto (cosiddetta “cartiera” o “società fantasma”) o la sua buona fede. Nel fare ciò il contribuente non potrà giovare di una eventuale sentenza penale di assoluzione per assenza del dolo, ma dovrà dimostrare la propria buona fede e l'assenza di colpa in ordine alla ritenuta provenienza della merce dall'apparente cedente (*Conf. Cass. 10269/2005, 13503/2009, 10414/2011, 19786/2011 e 40559/2012; Corte Cost. ord. 33/2002*).

Riferimenti normativi: l. 537/1997, art. 14 comma 4-bis; l. 289/2002, art. 2 comma 8.



Stabile organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 53 del 8 maggio 2013

Presidente: Abate, Relatore: Amore

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – STABILE ORGANIZZAZIONE - Prova dell'esistenza di un potere di rappresentanza esercitato abitualmente – Necessità – Sussiste.

Massima:

La contestazione dell'esistenza di una stabile organizzazione, individuata in una persona fisica, richiede la prova dell'esistenza in capo al predetto soggetto del potere di rappresentanza della società estera esercitato abitualmente. Sotto tale profilo la contestazione non può basarsi su dichiarazioni di terzi, peraltro non univoche, e su altri elementi (quali le risultanze del Telepass) che non dimostrano la presenza della persona fisica in Italia per stipulare contratti per conto della società estera, privi dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza previsti dall'art. 2729 c.c..



Omissa dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 20 del 24 gennaio 2013

Presidente: Stolfi, Relatore: Sciurpa

Intitolazione:

OMESSA DICHIARAZIONE – CREDITO D'IMPOSTA.

Massima:

Non è possibile sanare tardivamente l'omissione della presentazione della dichiarazione e conseguentemente recuperare nelle successive dichiarazioni il credito maturato in presenza di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno fiscale in cui questo è maturato.



Costi di sponsorizzazione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 114 del 30 aprile 2013

Presidente e Relatore: Latagliata

Intitolazione:

IRES – COSTI DI SPONSORIZZAZIONE – AUMENTO DEI RICAVI – NON SUSSISTE – Giudizio di antieconomicità – Non sussiste - Promozione del marchio – Sussiste – Inerenza – Sussiste.

Massima:

L'Amministrazione non può legittimamente ritenere antieconomico il comportamento del contribuente per il solo fatto che egli, sostenendo spese di sponsorizzazione, non abbia ottenuto, come contropartita di tali costi, un aumento significativo nei ricavi della propria attività. In particolare, il giudizio di antieconomicità non può essere formulato in base ad una mera valutazione ex post dei risultati economici ottenuti, in quanto l'impegno finanziario per le spese di sponsorizzazione costituisce un rischio per l'imprenditore, il quale mira ad ottenere un incremento dei ricavi e l'acquisizione di una clientela ulteriore, senza tuttavia avere la certezza che i risultati siano quelli sperati. Soddisfa il requisito dell'inerenza il costo sopportato al fine di fornire all'impresa un'utilità anche indiretta. Tali sono le spese di pubblicità sostenute con riferimento a contratti di sponsorizzazione stipulati con associazioni sportive dilettantistiche, laddove i suddetti contratti abbiano permesso all'imprenditore di promuovere il suo marchio attraverso l'attività, il nome e l'immagine delle Associazioni sponsorizzate, nonché gli eventi cui queste ultime hanno partecipato.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 47 del 22 marzo 2013

Presidente: Giurazza, Relatore: Ferrari

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – RETTIFICA – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – Termine di presentazione – Istanza di rimborso – Diniego – Non sussiste.

Massima:

Il contribuente ha facoltà di rettificare la propria dichiarazione dei redditi, mediante presentazione di dichiarazione integrativa, anche qualora sia decorso il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo: l'art. 2, comma 8 d.P.R. 322/1998, infatti, sancisce che il termine per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione è il quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Omessa compilazione del Quadro RU

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 18 del 17 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Servetti

Intitolazione:

ERRORE DI FATTO – OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO RU – UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA.

Massima:

Le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali o dispositivi e non costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono mere dichiarazioni di scienza, sicché dette dichiarazioni possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritratte dal contribuente se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico. Nel caso di indebito utilizzo del credito in compensazione, a causa dell'omessa indicazione dello stesso nel Quadro RU della dichiarazione, la rettifica della dichiarazione deve avvenire entro il limite temporale del termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, così come previsto dall'art. 2 comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis.



Consolidato nazionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 16 del 31 gennaio 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

CONSOLIDATO NAZIONALE – FISCAL UNIT – SOGGETTIVITÀ PASSIVA – Compensazione – Società non operative trasparenti – Socio persona fisica – Non sussiste.

Massima:

La fiscal unit non è un autonomo soggetto d'imposta e i singoli soggetti giuridici che entrano a far parte del perimetro del consolidamento mantengono la titolarità dell'obbligazione tributaria: ogni società mantiene la propria soggettività passiva e conferisce il proprio risultato alla consolidante solo al fine di attuare, se del caso, una legittima compensazione di risultati di segno opposto, restando la consolidante solo responsabile della liquidazione ma non soggetto passivo anche per la consolidata. Ne consegue la non estensibilità a società che conservano, pur in regime di consolidato nazionale, ciascuna la propria autonomia fiscale, del principio fissato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 maggio 2007 n. 25/E con riferimento alle società non operative fiscalmente trasparenti. Tale circolare afferma che per le società trasparenti è il socio ad essere soggetto al tributo ed è quindi logico che egli debba sostituirsi alla società e subirne le caratteristiche di tassazione, ivi compreso l'obbligo di corrispondere l'imposta sul reddito minimo che deve essere dichiarato, senza poter compensare con detta propria obbligazione tributaria le proprie perdite frutto di attività imprenditoriale eventualmente esercitata in forma individuale, ovvero quelle ricevute per trasparenza da altra società di persone dallo stesso socio partecipata.



Credito di imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 63, sentenza n. 15 del 5 febbraio 2013

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Calà

Intitolazione:

IRES – FUSIONE - CREDITO DI IMPOSTA IRES – INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE – Trasferibilità del credito di imposta ad una società di persone - Sussiste.

Massima:

Nella fusione si verifica una successione universale di tutti i diritti ed obblighi delle società fuse o incorporate nella società che risulta dalla fusione o dall'incorporante. Ne consegue che tutti i crediti anche quelli erariali come nella presente fattispecie della società incorporata sono trasferiti di diritto alla società incorporante al momento dell'iscrizione dell'atto di fusione al registro delle imprese o comunque da una data successiva se indicate in tale atto di fusione. In questo trasferimento non vi è nessuna preclusione sui tipi di credito che vengono trasferiti, pertanto il credito IRES di una società di capitali viene automaticamente trasferito alla società di persone incorporante che come noto non è un soggetto passivo di tale imposta. Tuttavia il trasferimento nella fusione avviene comunque indipendentemente dalla soggettività passiva dell'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 172; c.c., art. 2504-bis.



Principio di competenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 49, sentenza n. 22 del 14 febbraio 2013

Presidente: Lucchina, Relatore: Insinga

Intitolazione:

IRES - CONTESTAZIONE COMPETENZA - ASSENZA DI MAGGIORI IMPOSTE - Inesistenza danno erariale - Presupposti sanzione - Non sussistono.

Massima:

L'errore di competenza dal quale non scaturisce una imposta dovuta nell'anno oggetto di contestazione non determina alcun sostanziale danno per l'Erario. Non sono punibili mediante l'irrogazione di sanzioni le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.lgs. 472/1997, art. 6; l. 212/2000, art. 10.



Ripartizione costi infragruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 40 del 20 febbraio 2013

Presidente: Lamanna, Relatore: Bonomi

Intitolazione:

**IRES – GRUPPO DI SOCIETÀ – RIPARTIZIONE COSTI INFRAGRUPPO –
Esistenza ed inerenza dei costi – Ripartizione onere della prova.**

Massima:

In materia di trasferimento di costi tra società appartenenti allo stesso gruppo d'impresa, l'opportunità di coordinare le scelte operative del gruppo e di ridurre i costi realizzando economie di scala, consente alla capogruppo o ad altra società di curare attività di interesse comune ripartendone i costi tra le consociate. Tuttavia ai fini fiscali, l'onere della prova sull'esistenza e sull'inerenza dei costi spetta al contribuente, inoltre affinché il corrispettivo percepito dalla controllante o da altra società sia deducibile, occorre che quest'ultima tragga dal servizio prestato un'effettiva utilità e che questa sia effettivamente determinabile e documentata. Per contro nell'applicazione dell'art. 110, comma 7, TUIR, nel caso di rettifiche di costi l'onere della prova compete all'Ufficio per quanto riguarda lo scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale dei beni o dei servizi scambiati, mentre spetta al contribuente per quanto riguarda l'esistenza e l'inerenza dei costi nonché per ogni elemento che consenta all'Ufficio di verificare il valore normale dei corrispettivi in forza del principio di vicinanza alla prova.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110.



Determinazione del reddito, operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 37 del 8 marzo 2013

Presidente: Dello Russo, Relatore: Ocello

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – DETERMINAZIONE DEL REDDITO – COSTI PER OPERAZIONI INESISTENTI – Inesistenza soggettiva – Deducibilità – Condizioni.

Massima:

Se non risultano collegati direttamente alla realizzazione dell'atto che costituisce delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato, sono deducibili, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del d.l. n. 16/2012 che ha riscritto il comma 4 bis dell'art. 14, l. n. 537/1997, i costi portati da fatture per operazioni soggettivamente inesistenti delle quali l'Agenzia non contesti l'effettivo acquisto, il pagamento, la consegna e la successiva rivendita dei beni descritti nelle fatture.

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 8; l. 537/1997, art. 14.



Costi black list

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 17 del 8 marzo 2013

Presidente: Di Blasi, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK LIST – PROVA DELLE ESIMENTI – SUSSISTE.

Massima:

Ai fini della deducibilità dei costi relativi a transazioni con soggetti localizzati in Paesi “black list”, il contribuente non solo deve indicare l’ammontare di detti costi nella relativa dichiarazione dei redditi, ma deve provare la sussistenza di almeno una delle due esimenti previste dall’art. 110, comma 11 del d.P.R. n. 917/1986. In particolare, ai fini della prova della prima esimente, ovvero che le imprese fornitrici svolgano prevalentemente un’attività economica effettiva, è necessario (e sufficiente) che il contribuente dimostri che i fornitori avevano un’idonea struttura in loco.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 10 e 11.



Imposta sostitutiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 138 del 8 aprile 2013

Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

IMPOSTA SOSTITUTIVA – SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE – BASE IMPONIBILE - Riserva indicata in bilancio – Imposta sulla rivalutazione dei beni e delle partecipazioni – Riduce l’ammontare della riserva.

Massima:

L'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione è commisurata all'ammontare della riserva iscritta in bilancio, in seguito alla rivalutazione operata sui beni e sulle partecipazioni e al netto della relativa imposta. La diversa interpretazione contenuta nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate, oltre a non avere forza di legge, è errata perché in contrasto con il chiaro ed inequivocabile disposto della legge.

Riferimenti normativi: l. 266/2005, art. 1 comma 472.



Interpello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 152 del 8 aprile 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

**SOCIETÀ DI COMODO – CAUSA DELLA NON OPERATIVITÀ –
Contenzioso civile - Interpello - Mancato riconoscimento inoperatività –
Dichiarazione dei redditi – Prospetto società di comodo – Barratura casella
“Interpello” – Irrilevanza.**

Massima:

Lo stato di società di comodo non sussiste quando la inoperatività dipenda dall'esistenza di un contenzioso civile, documentalmente provata, ancorché tale situazione non sia stata riconosciuta in seguito alla proposizione di apposito interpello. Tale situazione sostanziale supera il possibile errore formale contenuto nella dichiarazione, consistente nella barratura della casella “Interpello”, nel quadro relativo alle società di comodo.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30.



Tardiva presentazione della dichiarazione CNM

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 46 del 10 aprile 2013

Presidente: Pezza, Relatore: Chiametti

Intitolazione:

IRES – CONSOLIDATO - ACCERTAMENTO – D.P.R. N. 600/1973, ARTT. 39 E 41 – Plusvalenza derivante da cessione infragruppo di immobile – Neutralità fiscale – Tardiva/omessa presentazione dichiarazione CNM – Non comporta interruzione consolidato.

Massima:

Una tardiva presentazione della dichiarazione CNM (errore meramente formale) non comporta un'interruzione del regime di consolidato, in quanto il reddito complessivo è determinato dalla sommatoria dei redditi delle singole società consolidate, tenendo conto di tutte le rettifiche di consolidamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 39 e 41; d.P.R. 917/1986, art. 122 e 123.



Costi ristrutturazione di immobile locato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 207 del 3 giugno 2013

Presidente e Relatore: Palestra

Intitolazione:

REDDITO D'IMPRESA LOCATO - COSTI RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILE LOCATO – Deducibilità – Arbitraggio fiscale – Non sussiste.

Massima:

Sono deducibili i costi sostenuti da una società conduttrice per la ristrutturazione di immobile di proprietà di azienda agricola, pur essendo entrambe le imprese appartenenti al medesimo soggetto, stante la circostanza che il contratto di locazione ha una durata fino a quattordici anni, ed è previsto un canone di locazione di ammontare ridotto per gli anni successivi al secondo e pari a zero per i primi due anni, creandosi così una sorta di equilibrio tra l'impegno di miglioria del conduttore e un canone inferiore a quello di mercato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 5.



Spese di pubblicità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia - Sez. stacc. di Brescia — Sez. 66, sentenza n. 90 del 10 giugno 2013

Presidente e Relatore: Evangelista

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – IRES - SPESE DI PUBBLICITÀ – SPESE DI RAPPRESENTANZA – OMAGGI.

Massima:

L'omaggio di portachiavi d'oro agli acquirenti di autovetture lussuose con impresso il marchio dell'azienda automobilistica costruttrice non può che costituire, per le società concessionarie, costi qualificabili come spese di rappresentanza. Difatti, poiché mira a rafforzare il senso di appartenenza e di fidelizzazione del cliente al brand, l'accrescimento del prestigio della casa automobilistica non può che riverberare, nel futuro, effetti di ritorno anche nei confronti delle società concessionarie.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108 comma 2.



IMPOSTE INDIRETTE

ACCISE, IMPOSTE DI FABBRICAZIONE E DI CONSUMO



Torna all'indice

Carburante per navigazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 33 del 19 febbraio 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

CARBURANTE PER NAVIGAZIONE – ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'ACCISA – IMBARCAZIONI PRIVATE DA DIPORTO.

Massima:

E' escluso dall'applicazione dell'accisa il carburante utilizzato per la navigazione nelle acque marine comunitarie, ma non nell'ipotesi di utilizzo per imbarcazioni da diporto private, dovendosi intendere per tali quelle utilizzate per scopi non commerciali o per il trasporto di passeggeri o merci a titolo oneroso. Grava sul ricorrente la dimostrazione dello svolgimento effettivo dell'attività commerciale (*nel caso specifico l'imbarcazione di proprietà di una società era noleggiata per lunghi periodi solo all'amministratore della società medesima, per utilizzo personale*).

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995; d.l. 331/1993.



Immissione in consumo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 42 del 5 marzo 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

PRODOTTI DISPERSI – ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'ACCISA.

Massima:

L'art. 7 della Direttiva 118/2008 prevede l'esenzione dal pagamento dell'accisa solo in caso di distruzione o perdita irrimediabile del prodotto; grava sul detentore l'onere di provare il caso fortuito o la causa di forza maggiore. In mancanza di tale prova il prodotto va considerato comunque immesso in consumo e le accise sul prodotto vanno legittimamente recuperate (nel caso specifico un atto vandalico su dei serbatoi aveva causato la fuoriuscita di notevoli quantità di olio combustibile: la ricorrente è stata condannata al pagamento dell'accisa sul prodotto poiché non ha dimostrato – a parere della CTP – la totale assenza di colpa nella vigilanza sui serbatoi medesimi).

Riferimenti normativi: Dir. 118/2008, art.7.



Diritto al rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 142 del 18 giugno 2013

Presidente: Davigo Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ERRORE COMPILAZIONE ISTANZA DI RIMBORSO – PERDITA DEL DIRITTO – NON SUSSISTE.

Massima:

In caso di istanza di rimborso sull'accisa derivante dalla commercializzazione di beni al di fuori dello spazio Efta, l'errore formale di compilazione dell'istanza, a fronte di bolle che recano tutti gli elementi normativamente previsti, non può essere considerato vizio sostanziale della stessa e di conseguenza da detto errore non può discendere la perdita del diritto del ricorrente.



Credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 151 del 19 giugno 2013

Presidente: Davigo Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

RIDUZIONE ALIQUOTA ACCISA - CREDITO D'IMPOSTA – UTILIZZO NELL'ANNO SOLARE.

Massima:

Il credito di imposta concesso per la riduzione dell'aliquota dell'accisa (carbon tax) va utilizzato in compensazione tassativamente entro l'anno solare in cui è sorto. Dalla natura di agevolazione fiscale della compensazione discende il carattere perentorio dei termini indicati, con conseguente decadenza dal beneficio in caso di utilizzo nell'anno solare successivo.



Accisa sull'alcole

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 23 del 9 gennaio 2013

Presidente: Locatelli, Relatore: Minelli

Intitolazione:

REGIME DI ESENZIONE.

Massima:

Il regime di esenzione per natura dell'alcole etile denaturato deve ritenersi correlato alla destinazione da parte dell'utilizzatore; l'esenzione è prevista solo per la quantità di alcole utilizzata ad entrare nella composizione dei prodotti specificatamente individuati ed elencati dal legislatore (*nella specie prodotti di profumeria*).



Accisa sul gas naturale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 6 del 15 gennaio 2013

Presidente: Febbraro Relatore: Gori

Intitolazione:

UTILIZZO PER USI INDUSTRIALI - ALIQUOTA AGEVOLATA.

Massima:

Essenziale ai fini agevolativi è l'identificazione della tipologia dell'attività svolta, anche a prescindere dal codice di attività Atecofin attribuito. A fronte di un dato normativo estremamente generico, è necessaria la valutazione - caso per caso – del concreto svolgimento di un'attività riconducibile al concetto di attività industriale o commerciale per poter usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo 26 TUA (nel caso in esame il gas naturale acquistato dalla società contribuente veniva ceduto sotto forma di riscaldamento a diversi soggetti esercenti attività di vendita al dettaglio in un centro commerciale, ed il giudice ha deciso per la spettanza dell'agevolazione).

Riferimenti normativi: d.lgs 504/1995, art.26 comma 3.



Addizionale accisa sull'energia

Commissione tributaria provinciale di Como. Sez. 2. sentenza n. 46 del 19 aprile 2013

Presidente: Febbraro Relatore: Avagliano

Intitolazione:

NATURA ACCESSORIA DELL'ADDIZIONALE SULL'ENERGIA ELETTRICA.

Massima:

L'addizionale provinciale dell'accisa sull'energia elettrica non costituisce tributo autonomo con finalità proprie, ma semplice accessorio dell'imposta principale, di cui segue le sorti. Tale natura accessoria rende vana la domanda di rimborso formulata sul presupposto dell'autonomia del tributo.



Credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 77 del 23 maggio 2013

Presidente: Febbraro, Relatore: Ortore

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – CREDITO D'IMPOSTA – GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

Massima:

La ratio alla base delle ipotesi previste dall'art. 3 comma 6, del d.P.R. 277/2000 è la dimostrazione del possesso esclusivo dell'automezzo per cui viene richiesto il beneficio fiscale per il consumo di gasolio. L'affitto di un ramo di azienda, di cui un automezzo è un bene strumentale è un titolo di detenzione pressoché identico a quello che deriva dal contratto di noleggio senza conducente — differenziandosi da questo esclusivamente per le maggiori formalità richieste per la conclusione del contratto, la durata e l'oggetto più ampio — essendo sostanzialmente identica l'obbligazione che ne deriva, cioè la possibilità di utilizzo esclusivo di un veicolo per un dato periodo, con obbligo di restituzione finale, rispetto al quale pertanto, è senz'altro in rapporto di somiglianza e non di “analogia” (nel caso di specie l'Agenzia delle Dogane aveva disconosciuto parte del credito - derivante dalla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione - richiesto in compensazione perché quattro mezzi, non potevano essere inclusi nell'istanza in quanto il titolo del relativo possesso era rappresentato da un contratto di affitto d'azienda, non compreso nelle ipotesi - proprietà, leasing e noleggio senza conducente - previste nell'art. 3 comma 6, del d.P.R. 277/2000).

Riferimenti normativi: d.P.R. 277/2000, art. 3.



IMPOSTE INDIRETTE

DAZI ,DIRITTI DOGANALI E MISURE AD
EFFETTO EQUIVALENTE



Torna all'indice

Analisi a campione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 24 del 18 febbraio 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

ANALISI DI CAMPIONI DI MERCE – DIFFORMITÀ TRA DICHIARATO ED ACCERTATO.

Massima:

La riscontrata difformità tra dichiarato ed accertato in base all'analisi chimica effettuata a campione sulla merce, pur riferendosi a scarichi parziali ma di partite di prodotti omogenee acquistate con le stesse fatture e presentate in dogana con gli stessi certificati sanitari, costituisce elemento idoneo a fondare il giudizio di inattendibilità di tutte le dichiarazioni di importazione (*nel caso di specie le dichiarazioni rettificate sono state 34, anche se la difformità accertata sulla merce importata era relativa a solo 5 dichiarazioni in dogana*).



Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 24 del 18 febbraio 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

SANZIONI – ELEMENTO SOGGETTIVO.

Massima:

L'elemento soggettivo dell'illecito è caratterizzato dal fatto che l'azione od omissione può essere indifferentemente colposa o dolosa; è prevista una presunzione, seppure relativa, di colpa a carico di colui che ha commesso il fatto ed in mancanza di prova contraria l'irrogazione della sanzione è da ritenersi legittima.



Riscossione frazionata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 32 del 18 febbraio 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

RISCOSSIONE FRAZIONATA.

Massima:

L'istituto della riscossione frazionata in pendenza di giudizio non è contemplato né nel TULD né nel TUA e quindi i relativi tributi, anche se oggetto di contenzioso, vanno iscritti a ruolo subito e per l'intero.



Origine della merce

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 46 del 7 marzo 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

CERTIFICATO DI ORIGINE DELLA MERCE – BUONA FEDE DELL'IMPORTATORE.

Massima:

La presentazione da parte dell'importatore dei certificati di origine della merce non è prova sufficiente in relazione all'effettiva provenienza della stessa dai paesi ivi indicati. L'operatore deve seguire una serie di regole comportamentali tassative relative alla scelta del partner commerciale. Il certificato di origine inesatto, se emesso sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti riconducibile all'esportatore, non costituisce errore esimente.

Riferimenti normativi: c.d.c., art.221.



Termini di prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 65 del 21 marzo 2013

Presidente: Scuffi Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

PRESCRIZIONE – PROROGA POTERE ACCERTAMENTO IN CASO DI CONDOTTA PENALMENTE PERSEGUIBILE – SOGGETTI COINVOLTI.

Massima:

La comunicazione di revisione dell'accertamento deve essere notificata al debitore entro tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale, ma tale termine è prorogato qualora l'obbligazione in esame sia sorta in relazione ad una condotta perseguibile penalmente.

La comunicazione di notizia di reato intervenuta entro il triennio spiega i suoi effetti di proroga del termine di prescrizione anche nei confronti dei soggetti interessati dalle operazioni commerciali seppur non direttamente coinvolti nel procedimento penale.

Riferimenti normativi: c.d.c., art.221.



First sale price

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 78 del 9 aprile 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

FIRST SALE PRICE.

Massima:

Presupposto essenziale per poter fruire dell'agevolazione di cui all'articolo 147 DAC (utilizzo del valore relativo ad una transazione anteriore rispetto all'ultima vendita sulla cui base le merci sono introdotte nel territorio doganale) è che la merce – conforme alle norme CE – sia stata venduta per essere destinata all'esportazione nel territorio doganale della comunità. Spetta all'importatore dare prova delle circostanze specifiche e pertinenti relative all'originaria destinazione all'esportazione nella UE.

Riferimenti normativi: DAC, art.147.



Controlli di qualità e controllo sul produttore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 78 del 9 aprile 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Ventura

Intitolazione:

ROYALTY – VALORE IN DOGANA.

Massima:

Solo il controllo globale esercitato sul produttore è idoneo a rappresentare condizione per l'assoggettamento ai dazi doganali delle royalty, mentre non è sufficiente quello esercitato sulla produzione (che si sostanzia nei controlli di qualità da parte del licenziante).



Invito al pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 76 del 9 aprile 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

INVITO AL PAGAMENTO – IMPUGNAZIONE – REMISSIONE NEI TERMINI.

Massima:

L'invito al pagamento, contenendo una pretesa fiscale puntuale e suscettibile di ledere immediatamente e direttamente la sfera giuridica del contribuente, è da considerarsi atto autonomamente impugnabile. L'errore della parte sulla possibilità di impugnare l'invito può comportare la remissione in termini, ma non "ad libitum", dovendosi comunque considerare il momento in cui la parte ha avuto contezza sulla natura di atto impugnabile.



Produzione documentale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 98 del 15 maggio 2013

Presidente: Davigo, Relatore: Sala

Intitolazione:

**PRODUZIONE DOCUMENTI – TERMINE - ATTO DI CONTESTAZIONE -
MOTIVAZIONE.**

Massima:

La mancata consegna da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato dal verbale di constatazione, se sussistono oggettive difficoltà di reperimento, non può essere l'unico supporto del successivo atto di contestazione.



Royalty

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 101 del 15 maggio 2013

Presidente: Davigo Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

DIRITTI DI LICENZA – INCLUSIONE NEL VALORE DEL BENE DICHIARATO IN DOGANA – MODALITÀ DI CALCOLO.

Massima:

Se il licenziante esercita un controllo indiretto sul produttore e, di conseguenza, il pagamento dei diritti di licenza costituisce effettivamente una condizione di vendita delle merci importate, è corretta l'inclusione dei diritti di licenza nel valore del bene dichiarato in dogana. Il C.D.C. non impone una precisa modalità di calcolo, e dunque appare corretto il metodo utilizzato, come nel caso di specie, dall'Agenzia delle Dogane, consistente nella determinazione di un coefficiente di ricarico da applicare al prezzo della merce.



Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 102 del 15 maggio 2013

Presidente: Davigo, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

**RAPPRESENTANTE INDIRETTO – ELEMENTO SOGGETTIVO –
APPLICABILITÀ SANZIONI.**

Massima:

L'art.5 del d.lgs 472/1997 implica una presunzione relativa di colpa a carico di chi ha commesso il fatto vietato; l'esimente della buona fede rileva come causa di esclusione dall'applicazione delle sanzioni solo quando sussistono elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore il convincimento della liceità della sua condotta, e quando risulta che egli abbia fatto tutto quanto possibile per uniformarsi al precetto di legge.

Riferimenti normativi: T.U.L.D., art. 303; d.lgs. 472/1997, art. 5.



Diritti di licenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 152 del 19 giugno 2013

Presidente: Davigo, Relatore: Ventura

Intitolazione:

DIRITTI DI LICENZA – VALORE IN DOGANA - BASE IMPONIBILE IVA.

Massima:

I presupposti per includere le royalty nel valore in dogana delle merci sono rappresentati da tre condizioni (che devono sussistere contemporaneamente), ossia il corrispettivo deve essere direttamente riconducibile alle merci, il pagamento deve essere una condizione di vendita, il venditore o persona ad esso legata deve chiedere all'acquirente di effettuare il pagamento delle royalty. Anche se non può non contestarsi l'oggettiva differenza che esiste tra le modalità di liquidazione dell'iva all'importazione e quella che consegue all'emissione dell'autofattura, il presupposto impositivo è il medesimo. Pertanto risulta illegittimo per duplicazione d'imposta l'accertamento della maggiore iva scaturente dalla base imponibile incrementata dal valore delle royalty se la medesima iva è già stata assolta dal contribuente mediante il meccanismo del reverse charge.

Riferimenti normativi: c.d.c., art.32; d.a.c., artt. 157, 159 e 160.



Diritti di licenza, controllo sul produttore

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 39 del 5 aprile 2013

Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

DIRITTI DI LICENZA – VALORE IN DOGANA – CONTROLLO SUL PRODUTTORE.

Massima:

Le royalty devono essere ricomprese nel valore in dogana ed assoggettate di conseguenza ad imposizione se pagate ad un soggetto terzo che esercita il controllo sul produttore che si realizza con poteri di supervisione a favore del licenziante.



IMPOSTE INDIRETTE

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI



Torna all'indice

Trasformazione societaria

Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia, Coll. 6, decisione n. 323 del 29 gennaio 2013

Presidente: Marini, Relatore: Greco

Intitolazione:

**IMPOSTA CATASTALE – TRASFORMAZIONE SOCIETARIA – IUS
SPERVENIENS – Inapplicabilità – Natura interpretativa della norma – Sussiste
- Tassazione in termine fisso – Sussiste.**

Massima:

Lo jus superveniens - secondo cui a far tempo dall'1 gennaio 1990 l'imposta catastale dovuta per le volture dipendenti da atti di trasformazione societaria, non comportanti trasferimento di beni immobili, né costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, viene corrisposta in misura fissa - è applicabile anche anteriormente a tale data, non avendo natura novativa, bensì interpretativa, ottenendo così una tassazione omogenea delle stesse fattispecie distinte tra loro soltanto sul piano cronologico. La trasformazione societaria è una vicenda modificativa dell'atto costitutivo avente ad oggetto il mutamento del tipo sociale e non comporta né l'estinzione, né la perdita dell'individualità della società, per cui la vicenda trasformativa inerente la società, non dando vita ad alcun effettivo trasferimento di proprietà, si concretizza in un'apposita annotazione per la quale è dovuta un'imposta catastale fissa. La mera trasformazione societaria non determina la manifestazione, seppure indiretta, di una capacità contributiva, che giustifichi l'imposizione proporzionale e ciò ha valenza sia in sede di tassazione ai fini dell'imposta catastale, che ai fini dell'imposta di registro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 4 lett. c) della Tariffa; d.P.R. 635/1972, artt. 3 e 21 comma 1; d.lgs. 347/1990, art. 10 comma 2; d.P.R. 634/1972, art. 4 lett. d) Tariffa all. a).



IMPOSTE INDIRETTE

IVA



Torna all'indice

Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 17 del 21 gennaio 2013

Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

DICHIARAZIONE - TARDIVITÀ – INTEGRAZIONI – CREDITO IVA – SUSSISTE.

Massima:

In tema di Iva la dichiarazione non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, ma rappresenta un momento essenziale del procedimento di accertamento e di riscossione dell' imposta con la conseguenza che essa è emendabile e ritrattabile, non potendosi precludere al contribuente di dimostrare l'inesistenza anche parziale dei presupposti di imposta erroneamente dichiarati. Il termine ragionevole per la emendabilità della dichiarazione va individuato in quello quadriennale stabilito per la rettifica della dichiarazione da parte dell'ufficio, termine da considerare nel contesto del principio di parità e di bilanciamento delle posizioni, validamente operante anche per il contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 2; d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57.



IVA su TIA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 21 del 21 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Pinto

Intitolazione:

**IVA SU TIA - NATURA TRIBUTARIA – DIRITTO AL RIMBORSO –
SUSSISTE.**

Massima:

Vista la natura tributaria della TIA il contribuente ha diritto al rimborso delle somme versate a titolo di IVA non dovuta purché venga richiesto nelle corrette forme.



Omessa dichiarazione Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 16 del 25 gennaio 2013

Presidente: Golia, Relatore: Sorrentino

Intitolazione:

OMESSA DICHIARAZIONE IVA– DETRAZIONE IVA ASSOLTA SUGLI ACQUISTI.

Massima:

La mancata presentazione della dichiarazione IVA non preclude la possibilità di detrarre l'Iva assolta sugli acquisti, purché formalmente indicata in fattura. Il contrario determinerebbe una duplicazione dell'imposta non consentita né dall'ordinamento interno né da quello dell'Unione Europea.



Detrazione del credito

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 20 del 1 febbraio 2013

Presidente: Maniàci; Relatore: Girovaco

Intitolazione:

**IVA – CREDITO IVA – OMESSA DICHIARAZIONE – DIRITTO ALLA
DETRAZIONE – SUSSISTE.**

Massima:

Il diritto alla detrazione del credito IVA permane anche quando la relativa dichiarazione risulti omessa, qualora il contribuente dimostri che il credito vantato trova la propria attendibilità nella contabilità tempestivamente prodotta in sede di accertamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972.



Esenzioni, contratto di coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 38 del 19 febbraio 2013

Presidente e Relatore: La Mattina

Intitolazione:

**ATTIVITÀ ASSICURATIVE - CLAUSOLA DI DELEGA -
RAPPRESENTANZA DIRETTA - ESENZIONE IVA – SUSSISTE.**

Massima:

Il contratto di coassicurazione è un contratto di assicurazione stipulato tra più assicuratori e come tale è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972. La coassicurazione è contratto con il quale gli assicuratori attuano la ripartizione del rischio, potendo intervenire direttamente alla stipula con l'assicurato oppure affidare ad uno di essi il potere di concludere il contratto in nome e per conto degli altri, attraverso l'attribuzione di un potere rappresentativo disciplinato dall'art. 1387 e ss. c.c. Considerato che la clausola di delega ha effetto di rappresentanza diretta, la commissione per il suo esercizio rientra nel contratto di assicurazione ed è pertanto esente da Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2); c.c., art. 1387.



Esenzioni e attività assicurative

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 62 del 6 marzo 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

CONTRATTO DI COASSICURAZIONE - COMMISSIONI PER L'ESERCIZIO DI DELEGA – Esenzione IVA - Attività assicurative - Clausola di delega - Rappresentanza diretta - Esenzione Iva – Sussiste.

Massima:

Il contratto di coassicurazione è un contratto di assicurazione stipulato tra più assicuratori e come tale esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972. Si tratta di un contratto, diverso da quello stipulato tra assicurato e assicuratori, con cui questi ultimi attuano la ripartizione del rischio, potendo intervenire direttamente alla stipula oppure affidare ad uno di essi il potere di concludere il contratto in nome e per conto degli altri, attraverso l'attribuzione di un potere rappresentativo disciplinato dall'art. 1387 e ss. del c.c.. Considerato che la clausola di delega ha effetto di rappresentanza diretta, la commissione per il suo esercizio rientra nel contratto di assicurazione ed è pertanto esente da Iva ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 2), del d.P.R. n. 633/1972 (Conf. Cass. 5678/2005).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2); c.c., art. 1387.



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 90 del 11 marzo 2013

Presidente: Laudisio, Relatore: Salvo

Intitolazione:

STABILE ORGANIZZAZIONE – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Provenienza dei beni o dei servizi da soggetto diverso – Evasione del tributo – Sussiste – Detrazione – Illegittimità.

Massima:

E' indebita la detrazione d'imposta relativa a fattura per operazioni soggettivamente inesistenti, anche se la merce, i beni o i servizi ed i costi risultano effettivamente sostenuti, essendo la provenienza della merce dei beni o dei servizi da soggetto diverso da quello figurante sulla fattura, circostanza non indifferente ai fini IVA (*nella specie, la fattura è stata emessa soltanto al fine di non far versare la relativa IVA alla ricorrente*). In ogni caso, non è consentita la detrazione di fattura emessa da chi non è stato controparte nel rapporto riguardante l'operazione fatturata. La falsa indicazione di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata da altri soggetti (*Conf. Cass. n. 5179/2007, 29467/2008 e 7672/2012*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Credito Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 174 del 13 marzo 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Chirieleison

Intitolazione:

CREDITO IVA - ERRONEA DICHIARAZIONE – Mancanza di prova dell'esistenza del credito - Iscrizione a ruolo – Legittimità.

Massima:

L'erronea compilazione della dichiarazione IVA legittima l'iscrizione a ruolo del credito IVA negato in sede di controllo automatizzato, qualora non venga dimostrata l'esistenza del credito stesso. E ciò senza che sia necessario notificare un prodromico avviso di accertamento posto che, qualora il contribuente dovesse dimostrare l'esistenza del credito, può chiederne il rimborso secondo le procedure previste dalla legge.



Rimborso, quadro VR

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 74 del 13 marzo 2013

Presidente e Relatore: La Mattina

Intitolazione:

INDICAZIONE DEL CREDITO IVA IN DICHIARAZIONE - Presentazione istanza rimborso - Omessa presentazione quadro VR -- Diritto al rimborso e prescrizione decennale – Sussiste.

Massima:

In tema di rimborso Iva, nel caso di indicazione del credito Iva nella dichiarazione annuale non seguita - per mera dimenticanza - dalla presentazione modello VR, non trova applicazione il termine biennale di decadenza, secondo il disposto dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, ma il termine di prescrizione ordinariamente applicabile di cui all'art. 2946 c.c. (dieci anni) che decorre dalla data di presentazione della dichiarazione. L'omessa presentazione del modello VR non implica pertanto la perdita del diritto vantato, in quanto la presentazione della dichiarazione con cui il contribuente indica l'esistenza del credito consente all'Amministrazione di essere a conoscenza del credito stesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art. 38-bis; d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2; c.c., art. 2946.



Reverse charge

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 106 del 19 marzo 2013

Presidente e Relatore: La Mattina

Intitolazione:

REVERSE CHARGE - IRREGOLARITÀ MERAMENTE FORMALI DELLA FATTURA - CONSEGUENZE - Indicazione in fattura di partita IVA del cessionario errata - Spettanza del regime di non imponibilità – Sussiste.

Massima:

Ai fini dell'applicazione del reverse charge alle cessioni intracomunitarie, la mera erroneità dell'indicazione del codice identificativo del cessionario estero non costituisce presupposto idoneo al disconoscimento del regime di non imponibilità (nel caso di specie il cessionario estero, per effetto dell'adesione alla liquidazione IVA di gruppo, aveva mutato la propria partita IVA, omettendo di darne comunicazione al ricorrente il quale in buona fede aveva indicato in fattura il precedente codice identificativo non più operante).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art. 17 comma 5.



Corrispettivo di intermediazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 78 del 21 marzo 2013

Presidente e Relatore: Maniàci

Intitolazione:

IVA – DETRAIBILITÀ – SERVIZI ACQUISITI DA CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ – Ricavi contestati – Premio – Accordi commerciali – Corrispettivo di intermediazione – Società percettrice – Società concessionaria – Spazi pubblicitari - Provvigione – Applicabilità regime Iva.

Massima:

Qualora i ricavi contestati consistano in un «premio» scaturente da accordi commerciali intervenuti fra le parti, dovuto quale corrispettivo di intermediazione resa dalla società percettrice al fine di acquisire spazi pubblicitari a beneficio della società concessionaria di pubblicità, la sua natura è equipollente a quella di una «provvigione» e come tale riconducibile all'applicabilità del relativo regime IVA, ex art. 26, coomma 2, d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26 comma 2.



Rimborso credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 63 del 27 marzo 2013

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Miceli

Intitolazione:

**IVA – CREDITO IVA – OMESSO MODULO VR – ISTANZA DI RIMBORSO
– TERMINE DECADENZIALE.**

Massima:

In caso di omissione del modello VR, l'istanza di rimborso è soggetta ai termini di decadenza biennali di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Rimborso IVA, termine

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 98 del 5 aprile 2013

Presidente: Natola, Relatore: Moro

Intitolazione:

**RIMBORSO – PRESCRIZIONE – DECADENZA – TERMINE –
PRESCRIZIONE DECENNALE.**

Massima:

Dal momento che la norma che prevede il rimborso non pone alcun termine di prescrizione o decadenza, deve ritenersi applicabile la prescrizione decennale, mentre non può eccepirsi la prescrizione di cui all'art. 21, d.lgs. 546/1992, stante il carattere residuale di detta previsione che si riferisce ad ipotesi non ricomprese nell'art. 30, d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21; d.P.R. 633/1972, art. 30.



Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 98 del 11 aprile 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Salvo

Intitolazione:

IVA - OPERAZIONI INESISTENTI - ONERE DELLA PROVA - PRESUNZIONI - RILEVANZA.

Massima:

In presenza di operazione documentata da fattura, spetta all'Amministrazione finanziaria provare, anche mediante presunzioni, che l'operazione non è stata posta in essere. Al contribuente spetta provare che l'operazione è stata concretamente realizzata e che il costo è stato realmente sostenuto. In presenza di tale dimostrazione, la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali ed il comportamento fraudolento del soggetto che ha emesso la fattura non hanno effetti nei confronti del committente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21.



Esenzione per servizi ausiliari di gestione immobiliare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 179 del 6 maggio 2013

Presidente: Pinto, Relatore: Castellari

Intitolazione:

GRUPPO ECONOMICO – FONDO DI INVESTIMENTO – ESENZIONE.

Massima:

La finalità della norma che dispone l'esenzione per i servizi ausiliari di gestione immobiliare si sostanzia nel contenimento dell'esposizione debitoria/creditoria di IVA in relazione alle prestazioni di servizi ausiliari effettuate all'interno del gruppo economico. In caso di contestazione dei presupposti per l'esenzione, l'ufficio deve argomentare e approfondire il tema della ausiliarità o della mancanza di questo requisito di legge in relazione ai servizi di Real Estate Advisory e di Due Diligence.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 21 e 73; l. 133/1999, art. 6; d.lgs. 385/1993, art. 59.



Iva di gruppo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 153 del 13 maggio 2013

Presidente: Verniero, Relatore: Di Gennaro

Intitolazione:

IMPOSTE INDIRETTE – IVA – IVA DI GRUPPO – PROCEDURE AUTOMATIZZATE – INUTILIZZABILITÀ.

Massima:

L'Amministrazione finanziaria non può avvalersi dello strumento delle procedure automatizzate nel caso in cui voglia disconoscere la cessione di un credito IVA infragruppo e il relativo utilizzo. In questa circostanza, non ci si trova dinanzi alla correzione di un mero errore materiale della dichiarazione del contribuente ma, bensì, alla negazione dell'applicazione della normativa per la liquidazione dell'IVA di gruppo, per la quale non è ammissibile lo strumento delle procedure automatizzate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 54-bis e 73 comma 3.



Irregolare indicazione del codice Iva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 258 del 16 maggio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Chirieleison

Intitolazione:

**IRREGOLARE INDICAZIONE DEL CODICE IVA – BUONA FEDE –
Costituisce errore scusabile - Non punibile in assenza di danno all’Erario.**

Massima:

Nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che sanzioni la irregolare indicazione del codice IVA se il comportamento del cedente non ha provocato alcun danno all’Erario. Pertanto, in caso di cessione intracomunitaria effettuata ai sensi dell’art. 41 del d.l. n. 331/1993, l’errata indicazione in fattura del codice identificativo del cessionario, in assenza di danno per l’Erario costituisce un errore scusabile, esclusivamente formale e quindi non punibile.



Rettifica ed emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 160 del 22 maggio 2013

Presidente: Laudisio, Relatore: Correrà

Intitolazione:

EMENDABILITÀ DICHIARAZIONE – TERMINE PER LA CORREZIONE DEGLI ERRORI A VANTAGGIO DELL'ERARIO – Termine per la correzione degli errori a vantaggio del contribuente – Assenza di contestazione – Mancanza di accessi, ispezioni e verifiche – Preclusione alla rettifica – Sussiste.

Massima:

Per effetto dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 322/1998, allorché si tratta di correggere errori od omissioni che abbiano determinato a svantaggio del contribuente l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito di imposta o di un minor credito, la possibilità di rettificare la dichiarazione scade entro il termine per la dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione stessa. Per gli errori in danno dell'erario, invece, il comma 8 del medesimo art. 2 stabilisce che il termine di decadenza per integrare le dichiarazioni dei redditi al fine di correggere errori o omissioni corrisponde al termine previsto dall'art. 43 d.P.R. 600/1973 e cioè il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Per correggere gli errori in danno all'Erario, quale nella specie il dedotto credito IVA non dovuto, peraltro, deve tenersi conto di quanto era stabilito dall'art. 9, comma 8, d.P.R. 600/1973 secondo il quale la dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque contestata. È evidente, infatti, che il contribuente deve effettuare le correzioni spontaneamente, prima che l'Amministrazione finanziaria operi la rettifica d'ufficio; in caso contrario l'emendabilità si tradurrebbe in un facile strumento per aggirare la normativa sulle dichiarazioni di imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2.



Credito IVA, rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 171 del 11 giugno 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Mazzotta

Intitolazione:

**ISTANZA RIMBORSO CREDITO IVA - TERMINE DECADENZA -
Presentazione istanza rimborso – Modello VR - Differenza dal quadro RX -
Prescrizione decennale**

Massima:

In tema di rimborso Iva, bisogna distinguere la domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente, che avviene con la compilazione del quadro RX della dichiarazione annuale, dalla domanda di rimborso presentata ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972, che avviene con la compilazione del modello VR. Mentre il modulo RX va presentato tempestivamente entro il termine biennale di decadenza, secondo il disposto dell'art. 21, comma 2, del d.lgs n. 546/1992, la presentazione del modello VR è assoggettato al termine di prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c..

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1973, art. 38-bis; d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2; c.c., art. 2946.



Gestione di Fondi Comuni di Investimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 143 del 13 giugno 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Girovaco

Intitolazione:

IVA – GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO – OPERAZIONI ESENTI.

Massima:

Non rientrano tra le attività esenti di cui all'art. 10, punti 1), 4), 9) d.P.R. 633/1972 le prestazioni di custodia e di controllo dei titoli di fondi comuni di investimento realizzate dalla banca depositaria in quanto limitate esclusivamente ad un'autonoma attività della banca che non possono essere considerate incluse tra le attività inerenti le funzioni di depositario.



Detrazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 246 del 24 giugno 2013

Presidente: Verniero, Relatore: Visonà

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONE IMPONIBILE IN REGIME DI INVERSIONE CONTABILE – Errata determinazione dell'aliquota di riferimento – Diritto di detrazione.

Massima:

Un contratto che preveda da parte di un soggetto extra UE l'erogazione di informazioni di carattere finanziario ad un soggetto UE al fine di consentirgli di ottenere dati commerciali e finanziari per operare all'interno della propria attività, e non per meri fini divulgativi, deve essere assoggettata ad Iva con aliquota ordinaria mediante autofattura. L'errata determinazione dell'aliquota di riferimento in misura inferiore a quella ordinaria, se da un lato legittima l'A.E. ad accertare una maggiore imposta dall'altro non può impedire al contribuente di esercitare il corrispondente di detrazione per salvaguardare la neutralità dell'imposta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, Tabella A Parte II e art. 19.



Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 19 del 30 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

**IVA – OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI –
Contabilizzazione delle fatture passive e detrazione dell’IVA – Presunta
duplicazione dell’IVA in capo ad emittente ed utilizzatore – Non sussiste.**

Massima:

Non sussiste la duplicazione di imposta, atteso che l’obbligo di pagamento dell’imposta da parte del soggetto IVA deriva dal chiaro disposto dell’art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, dalle pronunce giurisprudenziali (conf. Cass. 1251/2007: «l’emissione di fatture, obbliga l’emittente al versamento della relativa imposta, nonostante l’inesistenza delle operazioni cui esse fanno riferimento»), nonché dal diverso presupposto impositivo, costituito per l’emittente nell’aver emesso le fatture ed aver indicato l’imposta, mentre per l’utilizzatore nell’aver detratto l’imposta indebitamente su operazioni inesistenti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7.



Dichiarazione integrativa a favore

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 41 del 13 marzo 2013

Presidente e Relatore: Tropeano

Intitolazione:

IVA – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE – TERMINE DI PRESENTAZIONE.

Massima:

In caso di presentazione di dichiarazione integrativa a favore, ovvero con l'indicazione di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, la stessa si ritiene tempestiva se presentata entro il termine annuale prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo. La dichiarazione integrativa a favore del contribuente comporta il venire meno di una risorsa sulla quale l'Erario contava; appare quindi giustificata la fissazione di un termine più breve.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis.



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 8, sentenza n. 87 del 27 maggio 2013

Presidente: Tropeano, Relatore: Rustico

Intitolazione:

AVVISO DI ACCERTAMENTO – FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Buona fede – Contribuente inconsapevole – Diritto deduzione dei costi e detraibilità Iva - Sussiste.

Massima:

Per fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti, il contribuente che ha adottato tutte le misure che si possono ragionevolmente richiedere: referenze, iscrizione ad Albo Imprese Artigiane, sottoscrizione di un contratto appalto, corretta fatturazione, accredito mediante ricevute bancarie e rapporti tecnici con dichiarazioni di conformità, è in buona fede. Ai fini delle imposte dirette ed Irap il d.l. 16/2002 convertito dalla l. 44/2008 ha escluso l'indeducibilità dei costi in presenza di fatture soggettivamente inesistenti. Ai fini IVA gli elementi riportati dal contribuente consentono di poter escludere la conoscibilità della prospettata inesistenza soggettiva secondo i criteri di media diligenza. È necessario pertanto tutelare la buona fede e l'affidamento del contribuente inconsapevole.

Riferimenti normativi: d.l. 16/2002; l. 44/2008; d.P.R. 633/1972.



Nota di variazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 118 del 28 maggio 2013

Presidente: Buonanno, Relatore: Maurini

Intitolazione:

IVA – NOTA DI VARIAZIONE – CAUSALE – ILLEGITTIMITÀ – ONERE DELLA PROVA.

Massima:

Al fine di legittimare l'emissione della nota di variazione è insufficiente indicare nella causale del documento una generica formulazione (“errata imputazione”) quanto, al contrario, il soggetto passivo IVA deve evidenziare e documentare con chiarezza le causali di emissione, a nulla rilevando l'eventuale carenza di danno per l'Erario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1972, art. 26.



Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 26 del 7 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Molinari

Intitolazione:

I.V.A. – RIMBORSO – MODELLO VR – OMESSA PRESENTAZIONE – CONSEGUENZE.

Massima:

Il modello VR non è posto, dalla legge, come documento costitutivo del diritto al rimborso dell'IVA, atteso che tale diritto sorge, di per sé, in presenza di ben altri presupposti, sia di diritto sia di fatto. La mancanza di tale documento non inficia il diritto al rimborso. Il modello VR è un documento previsto al solo fine di rendere più veloce, per l'Amministrazione finanziaria, l'attività di rimborso; si tratta, cioè, di un documento richiesto solo per avvantaggiare l'attività dell'Amministrazione, che, comunque, dovrà procedere al rimborso di quanto versato e non dovuto, se documentalmente provato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30.



Crediti nascenti da dichiarazioni omesse

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 24 del 27 febbraio 2013

Presidente: Abate, Relatore: Clerici

Intitolazione:

**IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) – DICHIARAZIONI OMESSE –
Crediti - Diritto detrazione – Non sussiste – Diritto rimborso – Sussiste**

Massima:

Il contribuente che non abbia presentato la dichiarazione annuale IVA perde la facoltà di portare in detrazione il relativo credito d'imposta nell'anno successivo, ma non anche il diritto al credito maturato, del quale può ottenere il rimborso mediante specifica istanza, presentata entro il termine biennale di cui all'art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 con le forme prescritte dal legislatore (Conf. Cass. 13920/2011).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Acquisti effettuati in sospensione d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 95 del 19 giugno 2013

Presidente: Abate, Relatore: Perrotti

Intitolazione:

**ACQUISTI EFFETTUATI ERRONEAMENTE IN SOSPENSIONE
D'IMPOSTA – DANNO PER L'ERARIO – NON SUSSISTE.**

Massima:

In tema di IVA non versata per acquisti erroneamente effettuati in sospensione d'imposta, nessun danno si verifica in capo all'Erario in quanto anche se il contribuente avesse provveduto al pagamento dell'IVA al fornitore avrebbe contestualmente usufruito della detrazione del medesimo importo sulla base del disposto dell'art. 19 del d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972.



Credito IVA

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 15 del 25 febbraio 2013

Presidente: Pipponzi, Relatore: De Biase

Intitolazione:

**IVA – CREDITO D’IMPOSTA – QUADRO “VR” – RIMBORSO
ACCELERATO – QUADRO “RX” – DIRITTO – SUSSISTE.**

Massima:

La compilazione del quadro “VR” del Modello IVA con l’indicazione del relativo credito maturato dal contribuente costituisce il presupposto per accedere alla procedura del c.d. rimborso accelerato. Ciò detto, quest’ultima, però, non garantisce il diritto alla liquidazione di imposta IVA versata in eccedenza che, invece, si ottiene con la compilazione del quadro “RX” del richiamato Modello ministeriale, intitolato “compensazione-rimborsi” e collocato nella sezione I afferente “crediti ed eccedenze risultanti dalla dichiarazione”. Ergo, la sua compilazione configura una ricognizione dei crediti effettuata dal contribuente.



Frodi carosello, indizi

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 37 del 18 febbraio 2013

Presidente: Latagliata, Relatore: Dell'Aringa

Intitolazione:

**IVA – FRODI CAROSELLO – GENERICITÀ DELLE FATTURE –
Incompatibilità delle operazioni con attività svolta – Inesistenza delle operazioni
– Sussiste.**

Massima:

In tema di cc.dd. frodi carosello Iva, costituiscono indizi da cui presumere l'attività di emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti la genericità dei richiamati documenti contabili, nonché l'inconferenza delle operazioni asseritamente prestate dal contribuente con l'attività effettivamente svolta da quest'ultimo (*nel caso di specie, venivano contestate fatture relative a prestazioni di consulenza finanziaria ad una società che, in base ai dati dalla medesima forniti negli studi di settore, operava nel settore delle assicurazioni auto e delle assicurazioni vita*).



Plafond IVA

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 22 del 26 febbraio 2013

Presidente: Pipponzi, Relatore: Formighieri

Intitolazione:

IVA – PLAFOND IVA – LEASING – CANONI – IMMOBILI – Prestazione di servizi – Vendite all’esportazione – Sanzioni.

Massima:

Il contratto di leasing è una prestazione di servizi a nulla rilevando che il bene concesso sia un immobile. Infatti seppure l’acquisto in plafond è escluso per l’acquisto di immobili, il Legislatore non ha inteso escludere le prestazioni di servizi come la concessione di beni contro un canone dal diritto di acquistare senz’IVA. Pertanto, la mancata applicazione dell’IVA, non comportando la violazione di alcuna norma fiscale, non è passibile di sanzione.



Credito d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 116 del 10 giugno 2013

Presidente: Pipponzi, Relatore: Zanotti

Intitolazione:

IVA – CREDITO D'IMPOSTA – DETRAZIONE – ECCEDEXENZA – OMESSA DICHIARAZIONE – Annualità successiva – Rimborso – Credito d'imposta – Istanza.

Massima:

Il contribuente che omette di presentare la dichiarazione annuale Iva non può procedere nelle annualità successive alla detrazione del credito per eccedenza Iva già corrisposta. La mancata esposizione della eccedenza d'imposta nella dichiarazione annuale esclude il diritto di detrarre l'eccedenza nell'anno successivo ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del d.P.R. 633/1972, oltre a quello di chiedere il rimborso nelle ipotesi e nei limiti contemplati dai commi successivi dello stesso articolo, ma non implica che il contribuente, dopo aver versato somme obiettivamente non dovute, perda il diritto di chiedere la ripetizione dell'indebito, entro i limiti ed alle condizioni di legge, in quanto la dichiarazione non assume un valore confessorio e non costituisce fonte dell'obbligazione tributaria. Giacché da un lato, la facoltà del contribuente di portare in detrazione il credito d'imposta può essere esercitata soltanto nell'anno successivo alla maturazione di detto credito mediante annotazione nel registro di cui all'art. 35 del d.P.R. 633/1972, derivando tale preclusione dal d.P.R. 633/1972, art. 30, comma 2 e art. 55, comma 1; e dall'altro una volta maturata tale preclusione resta soltanto il diritto di rimborso della maggiore imposta pagata, nei limiti e con le forme prescritte per la relativa istanza (Conf. Cass. 12041/2009 e 268/2012).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 comma 2, 35 e 55 comma 1.



Frodi carosello e buona fede del contribuente

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. I, sentenza n. 140 del 24 giugno 2013

Presidente: Latagliata, Relatore: Celenza

Intitolazione:

IVA – FRODI CAROSELLO – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Incongruità dei prezzi di acquisto – Totale inesistenza di struttura aziendale – Buona fede del contribuente – Non sussiste.

Massima:

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti l'indebita detrazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, al soggetto accertato può essere riconosciuta la buona fede della propria condotta, a condizione che egli dimostri: «a) che controparte risultava, ex art. 1189 c.c., legittimata a ricevere il pagamento dell'IVA in base a circostanze univoche; e b) di essere esente da ogni profilo di colpa». Pertanto, non può legittimamente invocare la buona fede il contribuente che, acquistando dalla c.d. cartiera beni a prezzi del tutto incongrui rispetto a quelli comunemente praticati, non sia (stato) in grado di chiarire le modalità con cui ha instaurato e sviluppato i rapporti commerciali (peraltro in via quasi esclusiva) con la società venditrice, soprattutto quando quest'ultima sia priva non solo di organizzazione imprenditoriale e di strutture logistiche indispensabili per lo svolgimento di una qualsiasi attività commerciale (i.e., assoluta carenza di contratti di locazione degli immobili formalmente indicati come sedi operative e di utenze significative), ma anche di adeguati canali di comunicazione (*in specie, recapiti telefonici o recapiti per la corrispondenza Internet*), tali da permetterne la pubblicità e la conoscibilità nel mercato di riferimento (*Conf. Cass. 13211/2009*).



Esportazione triangolare

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. I, sentenza n. 4 del 23 gennaio 2013

Presidente: Cerracchio, Relatore: Folini

Intitolazione:

IVA – CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE – ESPORTAZIONE TRIANGOLARE – Requisiti di non imponibilità IVA – Necessità che la spedizione o il trasporto avvenga in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultimo – Non sussiste – Prova che l'operazione sia stata voluta come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero – Rispetto del plafond consentito - è sufficiente.

Massima:

Nelle esportazioni triangolari, nelle quali intervengono tre operatori economici, dei quali due residenti in Italia ed uno in un paese extra UE, elemento essenziale per la regolarità della cessione non imponibile IVA, ai fini e per gli effetti dell'art. 8 lett. a) d.P.R. n. 633/1972, come integrato dall'art. 13 legge 413/1991, non è che il trasporto all'estero sia direttamente avvenuto "a cura e nome" del cedente, bensì la prova che l'operazione di cessione interna sia stata effettuata in vista del trasporto all'estero dall'esportatore titolato e nei limiti del plafond consentito.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 lett. a); l. 413/1991, art. 13.



Stabile organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 9 del 25 marzo 2013

Presidente: Nobile De Santis, Relatore: Gianoli

Intitolazione:

SOCIETÀ CHE ORGANIZZA PACCHETTI VIAGGIO – SEDE LEGALE NELLA REPUBBLICA CECA – Strutture ricettive e ristorative in Italia – Attività ausiliaria al pacchetto viaggio soggiorno in Italia – Stabile organizzazione – Non sussiste.

Massima:

Non sussiste una stabile organizzazione in Italia di una società estera, con sede legale nella Repubblica Ceca, qualora tale società abbia affittato alcune strutture ricettive per accogliere i turisti della Repubblica Ceca in Italia: le strutture ricettive e ristorative in oggetto, non aperte al pubblico, gestite in affitto e con personale ceco e slovacco, infatti, non hanno le caratteristiche ed i requisiti per essere considerate stabile organizzazione di cui all'art. 162 TUIR perché esse appaiono costituire funzione soltanto ausiliaria allo svolgimento dell'attività della società estera la quale propone, vende e incassa nella Repubblica Ceca il pacchetto viaggio soggiorno in Italia comprendente, oltre all'alloggio ed altri servizi principali, anche la somministrazione ausiliaria di un pasto con la formula mezza-pensione. D'altra parte, l'attività di somministrazione pasti, esclusivamente riservata ai vacanzieri ospiti, anche in termini economici assume realisticamente un valore minoritario e residuale rispetto al prezzo totale del soggiorno vacanza e non può pertanto costituire autonoma né principale componente dell'intero pacchetto turistico.

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 162.



Operazioni non imponibili

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 19 del 13 febbraio 2013

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Vitelli

Intitolazione:

**NON IMPONIBILITÀ CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI –
Accertamento per mancanza di documenti di trasporto – Prova del
trasferimento del bene mediante modello Intrastat – Illegittimità – Sussiste.**

Massima:

In tema di cessioni intracomunitarie, la prova della fuoriuscita dei beni dal territorio nazionale, nell'impossibilità assoluta di reperire i documenti di trasporto, può essere idoneamente individuata dalla semplice presentazione dei modelli Intrastat ritualmente compilati. La prova del trasporto fuori dal territorio nazionale consiste nel fatto che se l'acquirente non avesse compilato nel proprio paese comunitario di origine il corrispettivo modello Intrastat (attestante l'avvenuto trasporto in altro Stato membro), ci sarebbe stata l'inevitabile segnalazione della Agenzia delle Dogane per il semplice incrocio dei dati con le partite iva.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57.



Istanza di rimborso

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 25 del 22 febbraio 2013

Presidente: Giurazza, Relatore: Surano

Intitolazione:

RIMBORSO IVA – RIPETIZIONE DELL'INDEBITO – DICHIARAZIONE ANNUALE – Manifestazione di volontà – Termine ordinario di prescrizione – Termine biennale – Non si applica.

Massima:

Il diritto dell'operatore economico al rimborso dell'eccedenza dell'IVA, prima ancora di essere espressamente riconosciuto e disciplinato dall'art. 30 del d.P.R. n. 633/1972, è espressione di un principio generale dell'ordinamento in materia di ripetizione dell'indebito.

Il diritto al rimborso è esercitato tempestivamente con la compilazione dell'apposito quadro della dichiarazione unica, che rileva come manifestazione di volontà di ottenere il rimborso e sottrae la fattispecie al termine biennale di decadenza sancito, in via residuale, dal d.lgs. 546/1992, art. 21 (*Conf. Cass. 19655/2011 e 18915/2011*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38-bis; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Lettera d'intento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. I, sentenza n. 86 del 18 giugno 2013

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Boschetto

Intitolazione:

NON IMPONIBILITÀ DELLE CESSIONI INTERNE A SEGUITO DI LETTERA D'INTENTO – Regolare registrazione e comunicazione da parte del cedente – Responsabilità solidale con acquirente – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

In tema di cessioni nazionali senza l'applicazione dell'IVA, non è censurabile ed è corretto l'operato del cedente che si sia basato sulle dichiarazioni di intento ricevute dal fornitore se ha altresì provveduto alla loro regolare registrazione delle comunicazioni di intento ed all'assolvimento dell'obbligo di comunicazione telematica. L'inosservanza di tali obblighi, viceversa, avrebbe comportato la responsabilità solidale della cedente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8.



Omessa comunicazione al contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 1 del 8 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Fabrizi

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - OMESSA COMUNICAZIONE AL CONTRIBUENTE - Validità dell'iscrizione a ruolo - Sussiste – Mancata compilazione quadri – Legittimità cartella – Sussiste.

Massima:

La comunicazione prevista dall'art. 6 dello Statuto del Contribuente non è obbligatoria in assenza di incertezze nella liquidazione sulla base della dichiarazione dei redditi che non presenta alcun errore formale, né incongruità e l'iscrizione a ruolo dipende dalla mancata compilazione del quadro VH. La mancata compilazione dei quadri VE e VF del modello 760 non permette all'ufficio di valutare il volume d'affari e l'ammontare delle liquidazioni periodiche IVA e conseguentemente è legittima la decisione di quest'ultimo di non riconoscere il credito d'imposta. Non ha alcun valore la dichiarazione integrativa presentata dopo la proposizione del ricorso in primo grado.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 6.



Crediti trimestrali superiori ad € 2.582,28

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 7 del 11 gennaio 2013

Presidente Franciosi, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

IVA – CREDITI TRIMESTRALI SUPERIORI AD € 2.582,28 – Compensazione – Omessa presentazione istanza – Costituisce errore formale.

Massima:

La sanzione per la omessa presentazione dell'istanza di compensazione per crediti Iva trimestrali superiori a € 2.582,28, richiesta dal comma 2 dell'art. 8 del d.P.R. 542/1999, è quella stabilita dall'art. 11 del d.lgs. 471/1997 applicabile per l'omissione di comunicazioni previste dalla legge (minimo € 258,23, massimo € 2.065,83) e non quella del 30% dell'imposta prevista dall'art. 13 dello stesso d.lgs. applicabile per omesso versamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, artt. 11 e 13, d.P.R. 542/1999, art. 8 comma 2.



Responsabilità del venditore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 13 del 29 gennaio 2013

Presidente: Paganini, Relatore: Grigo

Intitolazione:

IVA AGEVOLATA – RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE.

Massima:

Il cessionario non ha obblighi e non è tenuto ad alcun adempimento, non ha rapporto tributario con l'ente impositore ed il suo versamento consegue ad una operazione economica di traslazione dell'imposta. L'impresa cedente, all'atto dell'emissione della fattura di vendita con aliquota IVA agevolata, è il responsabile del corretto versamento dell'imposta ed in tal senso deve attivarsi a predisporre gli elementi idonei ad attestare i presupposti dell'agevolazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 58; d.P.R. 633/1972, art. 52.



Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 14 del 31 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Calia

Intitolazione:

ACCERTAMENTO - FATTURE PER OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – Consapevolezza della frode – Costo fatturato privo di ricarico e inferiore al prezzo di mercato - Validi elementi di prova - Diritto di detrazione - Non sussiste.

Massima:

In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, il diritto alla detrazione in capo al cessionario non sorge immancabilmente per il solo fatto dell'avvenuta corresponsione dell'imposta formalmente indicata nella fattura stessa. La volontaria utilizzazione di documentazione fiscale non corrispondente alla realtà economica, configurando nei confronti del contribuente la partecipazione a una frode fiscale, gli impedisce di avvalersi del principio della tutela del terzo di buona fede e preclude, quindi, la detraibilità dell'imposta risultante dalle fatture. La circostanza che il costo fatturato (più iva) sia privo di ricarico e che sia inferiore al prezzo di mercato costituiscono validi elementi per provare la consapevolezza del contribuente alla natura fraudolenta delle operazioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Detrazione credito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 10 del 4 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Valenti

Intitolazione:

IVA - DIRITTO DI DETRAZIONE - CREDITO D'IMPOSTA - Esposizione in dichiarazione - Termine - Secondo anno successivo alla formazione - Omessa dichiarazione - Procedura di rimborso - Necessarietà.

Massima:

Il contribuente perde il diritto alla detrazione del credito Iva non esposto nella prima dichiarazione utile successiva alla sua formazione, vale a dire nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui il predetto credito è maturato, in quanto il diritto di detrazione ai sensi dell'articolo 19 d.P.R. 633/1972 deve essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Il contribuente che vanta un credito Iva ma ometta di presentare la dichiarazione relativa, non può portare in detrazione tale credito nel periodo d'imposta successivo ma può soltanto chiederne il rimborso ex articolo 30 d.P.R. 633/1972, ravvisandosi la necessità di verificare l'esattezza del credito stante l'assenza di dichiarazione per il periodo d'imposta in cui questo è maturato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 19 e 30.



Regime del margine

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 18 del 6 febbraio 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Taticchi Mataloni

Intitolazione:

IVA – REGIME DEL MARGINE – ONERE DELLA PROVA – IN CAPO AL CONTRIBUENTE – Applicazione del regime del margine – Non sussiste.

Massima:

E' onere del contribuente, a fronte delle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria, provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime impositivo. Tale prova risulta integrata solo ove il contribuente dimostri che le società emittenti le fatture non hanno potuto detrarre l'imposta o hanno a loro volta assoggettato il proprio acquisto al regime del margine, essendo queste ultime circostanze condizionanti - per il cessionario nazionale - la equiparazione all'acquisto presso privati. Il "rischio fiscale" dell'operazione intracomunitaria, realizzata in applicazione del regime c.d. del margine, ma in difetto dei requisiti fiscali soggettivi degli operatori comunitari cedenti, ricade infatti sul soggetto cessionario (*Conf. Cass. 8635/2012*).



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 16 del 6 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Izzi

Intitolazione:

IVA – OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – ONERE DELLA PROVA – Buona fede del contribuente – Diritto di detrazione – Sussiste.

Massima:

In tema di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, affinché si verifichi l'inversione dell'onere probatorio in capo al contribuente, è necessario che l'Ufficio abbia previamente fornito attendibili riscontri, anche indiziari, sulla inesistenza soggettiva delle operazioni contestate. Sotto questo profilo, l'elemento probante deve necessariamente reperirsi nella sussistenza di un'intesa plurilaterale tra tutte le parti intervenute nelle operazioni di compravendita oggetto di verifica. Pertanto, è legittima la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto ove non risulti provato il coinvolgimento del contribuente al meccanismo fraudolento ed ove lo stesso abbia dimostrato:

- (i) la regolare documentazione delle fatture stesse, recanti l'indicazione del soggetto emittente, l'oggetto, la natura e il tipo dei prodotti acquistati;
- (ii) l'inerenza dei beni oggetto di compravendita all'attività di impresa, nonché;
- (iii) l'effettività dei pagamenti relativi all'acquisto dei beni, peraltro avvenuti a normali prezzi di mercato e documentati da corrispondenti bonifici bancari includenti il corrispondente importo Iva. In definitiva, quando non risulta provato il coinvolgimento del cessionario nel meccanismo fraudolento, il diritto alla detrazione dell'Iva regolarmente pagata e fatturata non può essere pregiudicato da comportamenti imputabili esclusivamente al cedente.



Operazioni esenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 69 del 11 febbraio 2013

Presidente: Palestra, Relatore: Sacchi

Intitolazione:

OPERAZIONI ESENTI EX ART. 10, N. 27-TER, D.P.R. 633/1972 - ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO – Requisiti – Società a partecipazione pubblica esercente casa di riposo – È tale.

Massima:

La società a partecipazione pubblica, esercente attività di casa di riposo per l'effettuazione di prestazioni assistenziali a favore degli anziani, è sorta con lo scopo principale di soddisfare interessi pubblici ed è perciò qualificabile organismo di diritto pubblico; fruisce quindi dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 27-ter.



Premi o bonus

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 65, sentenza n. 31 del 21 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Tizzi

Intitolazione:

ACCERTAMENTO – IVA – SCONTI COMMERCIALI – PREMI O BONUS – DIFFERENZE.

Massima:

Con riferimento all'art. 26 d.P.R. 633/1972, lo “sconto commerciale” è un componente che incide direttamente sul prezzo di vendita della merce o della prestazione del servizio, ne riduce cioè l'ammontare per la singola operazione compiuta. Il “premio” di fine anno” è invece un contributo autonomo riconosciuto a fine esercizio al cliente al cessionario al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 26.



Credito Iva e decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 40 del 8 marzo 2013

Presidente: De Ruggiero, Relatore: Fasano

Intitolazione:

**IVA –OMISSIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE –
Decadenza dal diritto alla detrazione del credito iva – Sussiste.**

Massima:

In materia di IVA, in caso di inosservanza dell'obbligo della dichiarazione annuale, al contribuente è preclusa la possibilità di recuperare il credito di imposta maturato in detta annualità con la relativa detrazione nel periodo di imposta successivo; ciò fermo restando, in applicazione del successivo art. 30, comma 2, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito mediante rimborso.



Commissione di delega ed esenzione IVA

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 34 del 11 marzo 2013

Presidente: D'Agostino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

COMMISSIONI DI DELEGA – ACCESSORIETÀ AL RAPPORTO ASSICURATIVO – SUSSISTE – ESENZIONE DA IVA – CONSEGU.

Massima:

In materia di coassicurazione la c.d. “commissione di delega”, ovvero il compenso riconosciuto al coassicuratore delegato a gestire lo svolgimento del rapporto assicurativo, costituisce prestazione accessoria a quella assicurativa e pertanto fruisce del regime di esenzione IVA, ex art. 10, comma 1, n. 2 del d.P.R. n. 633/1972.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 n. 2.



Credito Iva e comunicazione di irregolarità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 48 del 25 marzo 2013

Presidente e Relatore: Centurelli

Intitolazione:

**IVA –OMISSIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE –
DECADENZA DAL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL CREDITO IVA –
NON SUSSISTE – Obbligo dell’Ufficio di notificare una comunicazione di
irregolarità o un atto di accertamento – Sussiste.**

Massima:

Richiamato il contenuto delle indicazioni fornite dalla Risoluzione n.74/E del 19.4.2007 - la quale esclude espressamente la decadenza del diritto alla detrazione del credito IVA anche per il caso di omissione della dichiarazione annuale, purchè il credito sia riportato nella prima dichiarazione utile - deve rimarcarsi nel contempo il preminente rilievo assunto nelle valutazioni afferenti la legittimità di un'iscrizione a ruolo conseguente al mero controllo automatizzato delle risultanze della dichiarazione fiscale (*come quella nella specie eseguita*), dalla circostanza che tale iscrizione si basi anche su di una dichiarazione omessa, le cui risultanze non hanno potuto pertanto formare oggetto di controllo cartolare alcuno. Si rende pertanto necessario, per la legittimità del disconoscimento di un credito scaturente da una omissione siffatta, che il rilievo dell’Ufficio sia preceduto da una comunicazione di irregolarità e da un atto di accertamento, e ciò al fine di fugare ogni ipotesi di abuso di diritto sotto l'aspetto del necessario rispetto dei principi sia di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione di cui all'art. 97 Cost. sia di buona fede e collaborazione di cui all'art. 10 dello Statuto del Contribuente.



Reverse charge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 43 del 26 marzo 2013

Presidente: Califano, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

IVA - CASO DI REVERSE CHARGE – INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI EMETTERE AUTOFATTURA – Legittimità della detrazione – Sussiste - Errore formale - Non sanzionabile.

Massima:

L'omessa auto fatturazione e l'errata applicazione del "reverse charge" costituiscono errori formali che non possono privare il contribuente del diritto di detrazione, giacché il principio di neutralità dell'Iva esige che la detrazione dell'Iva a monte sia accordata se gli obblighi sostanziali sono soddisfatti, anche se taluni obblighi formali siano omessi dai soggetti passivi (*essendo tali, in presenza di reverse charge, i cessionari o committenti*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 17; d.l. 331/1993, art. 38; l. 212/2000, art. 10 comma 3.



Settore pubblicitario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 69 del 11 aprile 2013

Presidente e Relatore: Targetti

Intitolazione:

IVA – PRESTAZIONE DI SERVIZI – INTERMEDIAZIONI – SETTORE PUBBLICITARIO – Compensi privi di riscontro contrattuale – Stabilità delle relazioni di affari – Notorietà dell'intermediario – Peculiarità del settore – Diritto di detrazione – Sussiste.

Massima:

Nell'ambito del mercato pubblicitario, un'impresa che offre spazi pubblicitari sulle sue riviste ricorrendo, per vendere tali spazi, ad un intermediario specializzato nella ricerca di soggetti che intendono farsi pubblicità, ha diritto di detrarre l'Iva addebitata dall'intermediario sulle fatture emesse per i compensi dovuti come diritti di intermediazione, pur in assenza di una specifica consacrazione degli accordi e delle modalità di pagamento in un chiaro quadro contrattuale. L'esistenza della effettiva prestazione di servizi di intermediazione può infatti essere desunta dalla stabilità dei rapporti di affari tra le due imprese di durata pluriennale, dalla notorietà dell'impresa di intermediazione nel campo della pubblicità e dal non affatto infrequente pagamento a forfait delle prestazioni di intermediazione, in misura fissa e sganciata dal numero e dalla consistenza dei clienti procacciati dall'intermediario, nel particolare settore della pubblicità.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Credito Iva e quadro VX

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 62 del 22 aprile 2013

Presidente: D'Agostino, Relatore: Moliterni

Intitolazione:

CESSIONE DI ATTIVITÀ – MANCATA COMPILAZIONE DEL QUADRO VX DEL MODELLO IVA – Istanza di rimborso del credito IVA – Legittima.

Massima:

La mancata compilazione del quadro VX del modello di dichiarazione IVA, in cui deve essere indicato l'eventuale credito d'imposta sorto in occasione della cessazione dell'attività, non preclude la possibilità per il contribuente di presentare istanza di rimborso ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992, posto che la presentazione del predetto modello costituisce adempimento necessario per ottenere il rimborso entro il termine di tre mesi e non rappresenta, invece, condicio sine qua non per il riconoscimento del credito legittimamente vantato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30 comma 2; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Illegittimità del credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 60 del 10 maggio 2013

Presidente e Relatore: Chiaro

Intitolazione:

IVA – DICHIARAZIONE OMESSA – ISCRIZIONE A RUOLO - CREDITO D'IMPOSTA – ILLEGITTIMO.

Massima:

Il diritto all'utilizzo dell'eccedenza IVA sorge in un momento successivo a quello in cui sorge quello alla detrazione della stessa e può essere esercitato solo in sede di determinazione definitiva dell'imposta da versare e cioè dopo la presentazione della dichiarazione. Ne consegue che ove manchi il presupposto della presentazione della dichiarazione annuale non vi è alcuna possibilità di utilizzo in compensazione di eventuale eccedenza IVA, non essendosi verificato il presupposto per la nascita del diritto. In mancanza del verificarsi di tale ultimo presupposto di fatto, non può essere dunque considerato possibile alcun utilizzo della menzionata eccedenza IVA e l'unica via per il contribuente, per non perdere il beneficio economico derivante dall'esistenza di tale ultima eccedenza, è quella dell'istanza di rimborso. da presentarsi a norma dell'art. 21 del d.lgs n. 546/1992.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Legittimità del credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 65 del 10 maggio 2013

Presidente: Chiaro, Relatore: Crespi

Intitolazione:

IVA – DICHIARAZIONE OMESSA – ISCRIZIONE A RUOLO - CREDITO D'IMPOSTA – LEGITTIMO.

Massima:

La decadenza del credito maturato nell'anno d'imposta e non dichiarato, si verifica, secondo quanto dispone il quarto comma dell'art. 28 del d.P.R. 633/1972, solo quando la detrazione non viene computata nel mese di competenza e non viene poi recuperata in dichiarazione annuale. È il concorso di entrambe le circostanze che determina la perdita del diritto alla detrazione. La sanzione della decadenza non può essere estesa alla diversa fattispecie in cui la detrazione sia stata regolarmente operata nel mese di competenza e non risulti, invece, dalla dichiarazione annuale, della quale sia stata omessa la presentazione, poiché, nel caso di accertamento induttivo, l'Ufficio deve computare in detrazione non solo i versamenti eseguiti dal contribuente, ma anche le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni mensili, come prescrive l'art. 55 del citato decreto, sicché il diritto alla detrazione viene meno solo per i crediti di imposta relativi ad operazioni non registrate o, comunque, non risultanti dalle dichiarazioni periodiche.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 28; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Deducibilità costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 92 del 23 maggio 2013

Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

OPERAZIONI FITTIZIE – CONOSCENZA DELLA FRODE – Indeducibilità dei costi – Sussiste.

Massima:

La possibilità di dedurre i costi scaturenti da operazioni fittizie può essere negata solamente nel caso in cui risulti accertato che il soggetto era a conoscenza o poteva essere a conoscenza del fatto che stava partecipando ad un'operazione fraudolenta. Qualora, invece, il contribuente abbia adottato tutte le misure atte a assicurarsi che la cessione non lo conduceva a partecipare ad una frode il beneficio non può essere disconosciuto.



Operazioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 76 del 24 maggio 2013

Presidente: Arbasino, Relatore: Gatti

Intitolazione:

IVA - ESENZIONE - IDENTIFICATIVO COMUNITARIO - ESATTA INDICAZIONE - OBBLIGO – NON SUSSISTE.

Massima:

In tema di fatturazione di operazioni intracomunitarie, le indicazioni necessarie per poter fruire dell'esenzione sono: l'indicazione della norma applicata, il numero identificativo IVA attribuito dal Paese di appartenenza (numero che deve essere comunicato all'altro contraente) e la compilazione degli elenchi riepilogativi.

Quanto disposto dall'art. 50, comma 2 del d.l. 331/1993, vale a dire la possibilità di richiedere conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea nonché i dati relativi alla ditta (denominazione/ragione sociale), rimane una facoltà ma non un obbligo. Il suddetto articolo infatti non subordina l'esenzione dal tributo Iva alla conferma, da parte dell'Amministrazione finanziaria italiana, dei dati identificativi attribuiti, dallo Stato membro di appartenenza, ai contraenti esteri di operazioni commerciali, essendo a tal fine sufficiente la prescritta semplice comunicazione.

Riferimenti normativi:d.l. 331/1993, artt. 41 e 50.



Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 106 del 24 maggio 2013

Presidente e Relatore: Oldi

Intitolazione:

IVA - OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – PROVA DELLA FITTIZIETÀ – ONERE DELL'AMMINISTRAZIONE – SUSSISTE.

Massima:

La causa petendi azionata dall'Agenzia delle Entrate con la pretesa impositiva comporta che gravi sull'ufficio l'onere di dimostrare la fittizietà dell'interposizione dell'apparente cedente e che, una volta raggiunta la prova, spetti al cessionario dimostrare la propria buona fede, cioè l'inconsapevolezza della manovra elusiva posta in essere dalle altre parti (*Conf. Cass. 23074/2012*).

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2697 e 2727.



Frode carousel

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 110 del 7 giugno 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Citro

Intitolazione:

FRODE – IVA – FALSA FATTURAZIONE - SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE – FATTURE FITTIZIE – Fornitura di merci di origine comunitaria - Operazioni soggettivamente inesistenti – Documentazione.

Massima:

L'esistenza di una frode rende indeducibile l'IVA formalmente assolta negli acquisti. Indici di frode possono essere i seguenti elementi: la mancanza di ordini al fornitore; la non dimostrata esistenza dei beni presso il fornitore; il pagamento a pronti con assegno, che, per l'importanza quantitativa delle operazioni, nella pratica commerciale non sono di norma verificabili; il prezzo risultante molto concorrenziale; l'unico addetto che provvede sia ad operazioni di vendita che di acquisto. Tutti tali indizi, infatti, danno la prova dell'esistenza di una complessa operazione messa in atto allo scopo di frodare il fisco.



Operazioni inesistenti, regolarità della contabilità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 117 del 13 giugno 2013

Presidente: Di Blasi, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

**OPERAZIONI SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI – CONNIVENZA
CESSIONARIO FRODE – Regolarità dati contabili – Inidoneità.**

Massima:

In tema di contestazione di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, quando l'atto impositivo è fondato su adeguati indizi desunti da dati e notizie legittimamente acquisiti, idonei, salvo prova contraria a carico del contribuente, a far comprendere l'esistenza di una frode, la regolarità dei dati contabili non è circostanza idonea a contrastare la pretesa fiscale *(che non si basa sulla tenuta difettosa o scorretta della contabilità, bensì sulla presunzione di partecipazione alla frode o di utilizzazione consapevole dei proventi di questa)*.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19.



Omessa dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 115 del 13 giugno 2013

Presidente e Relatore: Brigoni

Intitolazione:

IVA - OMESSA DICHIARAZIONE - MANCATO COMPUTO DELLE ECCEDEXENZE – SUSSISTE.

Massima:

La mancata presentazione della dichiarazione annuale Iva, comporta la perdita definitiva del diritto di avvalersi delle eccedenze maturate a credito per quell'anno poichè vale quale mancato computo. Tuttavia, non essendo riconoscibile alcun valore confessorio alla dichiarazione, nè la stessa costituisce fonte dell'obbligazione tributaria, rimane fermo il diritto del contribuente di richiedere nei termini di legge, il rimborso delle somme versate, ma obiettivamente non dovute (*Conf. Cass. 13090/2012 e 4531/2013*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art 30 comma 2.



Interessi anatocistici

Commissione tributaria centrale, Sezione regionale della Lombardia, Coll. 4, decisione n. 250 del 25 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Piacentini

Intitolazione:

I.V.A. – INTERESSI ANATOCISTICI – DEBENZA – SUSSISTE.

Massima:

La disciplina speciale dei rimborsi dei crediti I.V.A. offre una regolamentazione completa degli effetti della mora debendi, tale da non consentire l'inserzione di alcuna componente nomotetica ulteriore riguardante gli interessi, e la disposizione contenuta nell'art. 38 bis, d.P.R. 633/1972 ha per oggetto specifico unicamente la determinazione del saggio degli interessi dovuti in caso di ritardato pagamento e la decorrenza dei medesimi. Null'altro viene statuito al fine di elidere il danno cagionato al creditore dalla mora del debitore. Oltre al diritto agli interessi testé menzionati, sussiste il diritto al ristoro del maggior danno derivante dal deprezzamento del valore reale dell'entità pecuniaria dovuta ex art. 1224, comma 2, codice civile, nonostante che la specifica previsione attinente ai rimborsi d'imposta nulla preveda in proposito (*Conf. Cass. 2415/1986, 2216/1989, 8277/1994, 11483/1996, 9273/1999 e 5790/2001*).

Riferimenti normativi: l. 29/1961, art. 5; d.P.R. 633/1972, art. 38-bis; d.P.R. 635/1972, art. 20 comma 4; d.P.R. 602/1973, artt. 44 e 44-bis; d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 1, lettera g); c.c., artt. 1224 e 1283.



IMPOSTE INDIRETTE

REGISTRO



Torna all'indice

Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 25 del 14 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Caimmi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - DECRETO INGIUNTIVO - APPLICAZIONE IN MISURA FISSA.

Massima:

La registrazione del decreto ingiuntivo, per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, è assoggettata ad imposta in misura fissa. Infatti, a prescindere dal fatto che il disposto dell'art. 8 del T. U. dell'Imposta di Registro fa riferimento alle obbligazioni che trovano nel contratto la loro fonte tanto da non poter operare distinzione fra le ragioni di credito che attengono alla fase di manutenzione del rapporto sinallagmatico e quelle che maturano nella fase patologica dello stesso, è proprio la natura del provvedimento giudiziario riconducibile al procedimento monitorio che presuppone l'esistenza di una documentazione contabile fiscalmente corretta. Sia che sia giustificata da fatture sia che venga documentata con estratti di libro giornale regolarmente tenuto la pretesa così azionata non può per definizione uscire dall'area in cui si colloca il contratto che la legittima. Di qui la necessità di procedere ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro del provvedimento di condanna nella misura fissa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8.



Ordinanza del Tribunale art. 186-quater c.p.c.
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 70 del 31 gennaio 2013
Presidente e Relatore: Caimmi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - IMPONIBILITÀ ORDINANZA DEL TRIBUNALE EX ART.186-QUATER C.P.C. - Limite dell'unicità dell'assoggettamento ad imposta di registro - Sussiste.

Massima:

Fermo il limite dell'unicità dell'assoggettamento ad imposta di registro dell'unica condanna al risarcimento dei danni, deve essere riconosciuta la legittimità dell'iscrizione a ruolo della imposta di registro che concerne la condanna contenuta in un'ordinanza del Tribunale ex art.186 quater c.p.c.



Cessazione contratto di locazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 21 del 15 febbraio 2013

Presidente: Scuffi, Relatore: Repossi

Intitolazione:

**CESSAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE – MANCATO
VERSAMENTO CON F/23 E MANCATA COMUNICAZIONE – Imposta sul
rinnovo del contratto – È dovuta.**

Massima:

E' legittima la tassazione ai fini dell'imposta di registro del rinnovo del contratto di locazione per una successiva annualità ove il contribuente non abbia effettuato, e poi comunicato all'Agenzia delle Entrate, il previsto versamento dell'imposta dovuta, né entro 30 giorni dalla cessazione del contratto né dopo aver ricevuto l'avviso di liquidazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 28.



Trust solutorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 77 del 19 febbraio 2013

Presidente: D'Orsi ,Relatore: Vignoli Rinaldi

Intitolazione:

**ATTO ISTITUTIVO DI TRUST CON FINALITÀ DI TIPO SOLUTORIO -
Imposta di registro in misura fissa – Effetto traslativo di beni immobili –
Imposte di registro nel trust.**

Massima:

Nel caso di trust istituito con finalità liquidatoria del patrimonio conferito (trust solutorio), non è applicabile l'imposta sulle donazioni, in quanto il beneficiario è esclusivamente titolare di un diritto sottoposto a condizione sospensiva. Tale operazione non può essere assoggetta all'imposta sulle donazioni/successioni in quanto manca l'animus donandi, elemento essenziale dell'istituto della donazione. In caso di apporto di beni immobili al trust saranno dovute solo le imposte ipotecarie e catastali.



Imposte di registro ed ipocatastali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 58 del 20 febbraio 2013

Presidente: De Sapia, Relatore: Previ

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ASSOGGETTAMENTO ALL’IMPOSTA NELLA MISURA DELL’1% – Assoggettamento alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa – Condizioni necessarie.

Massima:

Il beneficio dell’assoggettamento all’imposta di registro nella misura dell’1% ed alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa si applica a condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenga ad opera dello stesso soggetto acquirente entro cinque anni dall’acquisto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76.



Convenzione di lottizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 40, sentenza n. 73 del 28 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Tucci

Intitolazione:

CESSIONI IMMOBILIARI – AMBITO – Convenzione di lottizzazione – Artt. 20, l. 10/1977 e 32, d.P.R. 601/1973 – Applicabilità – Sussiste.

Massima:

Le cessioni immobiliari, riconducibili ad una convenzione di lottizzazione, sono totalmente soggette al regime agevolato, previsto dal combinato disposto degli artt. 20 l. 28.1.1977 n. 10 e 32 d.P.R. 29.9.1973 n. 601, in base al quale vige l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dal pagamento delle imposte ipotecarie e catastali.

Riferimenti normativi: l. 10/1977, art. 20; d.P.R. 601/1973, art.32.



Forme pensionistiche complementari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 82 del 11 marzo 2013

Presidente: Pinto, Relatore: Marcellini

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO - Prestazioni non dichiarate - Fondi pensionistici.

Massima:

In merito ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche complementari, per le prestazioni erogate anteriormente al 1 gennaio 2007 per le quali gli uffici non abbiano a quella data provveduto alla iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'art. 20 comma 1, non si dà luogo alla attività di riliquidazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 916/1986, art. 20; l. 311/2004, art. 1 comma 412; d.lgs. 252/2005, art.23 comma 5.



Sentenze ed altri atti giudiziari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 72 del 27 marzo 2013

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Barbata

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZE ED ALTRI ATTI GIUDIZIARI –
Pagamento dell'imposta – Parti in causa – Obbligazione solidale.**

Massima:

In tema di imposta di registro, l'obbligazione solidale posta a carico delle parti in causa, ai sensi dell'art. 57 d.P.R. 131/1986, per il pagamento dell'imposta dovuta in relazione ad una sentenza di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, non grava indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al giudizio, dovendosi distinguere tra coloro che in base alla sentenza divengono titolari di rapporti patrimoniali (come ad esempio chi subisce una condanna) e coloro che non lo divengono (come ad esempio il danneggiato). Il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza, ed abbia formulato domande non aventi immediato fondamento in quel rapporto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 57.



Determinazione del valore dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez.43, sentenza n. 149 del 8 maggio 2013

Presidente: Centurelli, Relatore: Del Re

Intitolazione:

**ACCERTAMENTO MAGGIOR VALORE DELL'AVVIAMENTO –
Motivazione – Indicazione criteri astratti – Metodologia basata sulla
capitalizzazione dei ricavi medi degli ultimi tre anni - Legittimità della rettifica –
Non sussiste.**

Massima:

In tema di imposta di registro l'accertamento di maggior valore dell'avviamento dell'azienda non può avvenire sulla base di formule astratte e generali che non tengano conto delle caratteristiche di ciascuna singola azienda (capitalizzazione dei ricavi medi degli ultimi tre anni, moltiplicando il relativo valore per tre). La metodologia basata sulla capitalizzazione dei ricavi medi degli ultimi tre anni è arbitraria, trattandosi di un metodo empirico che non costituisce un dato fiscalmente accettabile ai fini della determinazione del valore dell'avviamento. L'Ufficio impositore dovrebbe effettuare, ai sensi del comma 4 dell'art. 51, d.P.R. 131/1986 ispezioni e verifiche volte ad individuare il concreto valore dell'avviamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 634/1972, art. 48 comma 3; d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 4.



Atto di risoluzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 42, sentenza n. 141 del 15 maggio 2013

Presidente: Bichi, Relatore: Donvito

Intitolazione:

ATTO DI RISOLUZIONE DI UN CONTRATTO – IMPOSTA PROPORZIONALE - Registrazione atto risolutivo di un precedente contratto - Assenza clausola risolutiva espressa - Cessazione effetti contratto per mutuo consenso - Imposta registro proporzionale.

Massima:

La registrazione di un atto di risoluzione di un precedente contratto sconta l'imposta di registro in misura proporzionale ove non ricorrano i presupposti di cui all'art. 28, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 (presenza nel contratto di una clausola o una condizione risolutiva espressa o stipulazione della stessa mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto) che consentono l'applicazione dell'imposta in misura fissa. La base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dal corrispettivo pattuito nel contratto cessato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 28 comma 1; c.c., art. 1372 comma 1.



Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 264 del 27 giugno 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Beretta

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRAZIONE – DECRETO INGIUNTIVO – Impugnabilità
– Obbligo di registrazione – Assolvimento del tributo – Conguaglio – Rimborso
– Passaggio in giudicato.**

Massima:

In base al dettato dell'art. 37 d.P.R. 131/1986, il quale al primo comma dispone che "... i decreti ingiuntivi esecutivi ... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o a rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato", sussiste per il contribuente l'obbligo della registrazione e dell'assolvimento del tributo, anche quando l'atto è impugnato o impugnabile, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37.



Avviamento, rettifica del valore

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 6 del 8 gennaio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

REGISTRO – AVVIAMENTO – RETTIFICA DI VALORE – Determinazione del valore – Percentuale di redditività – Metodologia di calcolo.

Massima:

La corretta metodologia prevista dall'art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996, per la determinazione del valore di avviamento prevede che la percentuale di redditività, da applicare ai ricavi medi dei tre anni antecedenti alla cessione dell'azienda, sia determinata dal rapporto tra ricavi e reddito relativo all'anno di trasferimento dell'azienda. Ne segue che è illegittimo l'avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro con cui viene determinata la percentuale di redditività in base al rapporto tra il ricavo medio e il reddito medio del triennio precedente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.



Cessione d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 30 del 19 febbraio 2013

Presidente: Ferraro, Relatore: Lancia

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA – DETERMINAZIONE DEL VALORE COMPLESSIVO DI SCAMBIO – Criteri – Determinazione in base al valore venale in comune commercio – Variabilità di fattori oggettivi e soggettivi – Sussiste – Valore di avviamento – Determinazione – Criteri – Percentuale di redditività sulla media dei ricavi dell'ultimo triennio – Applicabilità.

Massima:

Nella cessione di azienda, la determinazione del “valore venale” dell'azienda ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 48 d.P.R. 634/1972, va effettuata in base al prezzo che il bene ha “in comune commercio”, che, a sua volta, dipende dal variare di molteplici fattori soggettivi ed oggettivi, non predeterminati, da valutare in un complesso unitario. All'interno di questa variabilità il valore di avviamento ben può essere determinato anche sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o in mancanza dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito nell'ultimo triennio anteriore al trasferimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 634/1972, art. 48; d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.



Caparra

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 12 del 25 febbraio 2013

Presidente: Buonanno, Relatore: Saia

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – RISOLUZIONE – CAPARRA - ASSENZA
ULTERIORI SPECIFICAZIONI.**

Massima:

La caparra corrisposta, in assenza di ulteriori specificazioni nelle scritture private, come nel caso in oggetto, deve intendersi come confirmatoria. Ne consegue che, in caso di risoluzione, la restituzione della somma versata costituisce una prestazione derivante dalla risoluzione, con la conseguenza dell'applicabilità dell'imposta di registro in misura proporzionale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 21 e 28; c.c., art. 1385.



Atti dell'Autorità giudiziaria

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 99 del 29 maggio 2013

Presidente: Ferraro, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – SENTENZA CIVILE – RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO PER ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI PROPRIETÀ PRIVATA – Avviso di liquidazione – Riforma del provvedimento sottoposto ad imposizione – Diritto del contribuente al conguaglio o rimborso – Sussiste.

Massima:

In tema di imposta di registro dovuta sugli atti dell'autorità giudiziaria, ai sensi degli artt. 37 e 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la riforma totale o parziale (nel successivo corso del giudizio e fino alla formazione del giudicato) del provvedimento tassato non si riflette sul relativo avviso di liquidazione, ma fa sorgere un autonomo diritto del contribuente al conguaglio o al rimborso, il quale non può essere fatto valere nel corso del giudizio insorto a seguito del ricorso avverso l'avviso di liquidazione, ma dev'essere azionato nei modi e nei tempi previsti dall'art. 77 medesimo.

Riferimenti normativi: d.P.R. n. 131/1986, artt. 37 e 77.



Cessione di credito

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 40 del 4 aprile 2013

Presidente: Molinari, Relatore: Donina

Intitolazione:

CESSIONE DI CREDITO - A SCOPO DI GARANZIA – OPERAZIONE NON SOGGETTA A IVA MA A IMPOSTA DI REGISTRO.

Massima:

La cessione di un credito, nei confronti di una società, effettuata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi del cedente nei confronti del cessionario, ha una natura finanziaria, come previsto dall'art. 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972, che non considera cessioni di beni, le cessioni che hanno per oggetto il denaro o crediti in danaro. Pertanto, dette operazioni non sono soggette a IVA ma all'imposta di registro, nella misura dello 0,50%, come previsto, per la cessione di crediti, dall'art. 6, Tariffa, Parte Prima, d.P.R. n. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 2; d.P.R. 131/1986, Tariffa Parte I art. 6.



Decreto ingiuntivo, presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 74 del 6 giugno 2013

Presidente: Molinari, Relatore: Belotti

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – DECRETO INGIUNTIVO – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - CLAUSOLA DI PROVVISORIA ESECUTIVITÀ – SUSSISTE.

Massima:

Presupposto impositivo, ai fini dell'imposta di registro, è la natura esecutiva del decreto ingiuntivo, e cioè la clausola di provvisoria esecutività, e non l'apposizione della formula esecutiva, mediante la quale si può intraprendere l'esecuzione. Il venir meno dell'atto che ha dato luogo alla emissione del decreto esecutivo, o la sospensione della sua provvisoria esecuzione, non fa venire meno il presupposto impositivo ai fini dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 131/1986.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37.



Avviamento e realtà aziendale

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 5 del 31 gennaio 2013

Presidente: Guarneri, Relatore: Galli

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CALCOLO AVVIAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL D.P.R. 460/1996 – Necessità di contestualizzare i dati parametrici e numerici con la documentazione prodotta dal contribuente – Sussiste.

Massima:

Per individuare il valore di un'azienda, l'Ufficio non può fondare la pretesa tributaria esclusivamente sul meccanismo di calcolo di cui all'art. 2 comma 4 del d.P.R. 460/1996, che utilizza un moltiplicatore pari a tre (riducibile a due) sul valore derivante dalla percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati. In particolare i dati parametrici e numerici necessitano di essere contestualizzati con la realtà aziendale. È noto che l'avviamento, pur non essendo un componente dell'azienda, ne rappresenta una qualità per la capacità e/o l'attitudine a produrre maggior profitto e risulta da una molteplicità di elementi oltre che oggettivi esterni, anche soggettivi non trasferibili, come la capacità organizzativa dell'imprenditore o la sua abilità tecnica sintetizzabile nella capacità manageriale e direzionale, non desumibile da alcuna norma, tabella o parametro.

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.



Calcolo dell'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 8 del 5 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Rossi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVIAMENTO – Calcolo ai sensi dell'art. 2, comma 4 del d.P.R. 460/1996 – Legittimità – Sussiste.

Massima:

E' legittimo da parte dell'Ufficio utilizzare come criterio di valutazione dell'avviamento, ovvero della potenzialità di un'azienda a produrre reddito, quello previsto dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. 460/1996, ancorché la norma trovi applicazione in materia di accertamento con adesione. Tale metodo può, quindi, essere utilizzato dall'Ufficio per comprovare il maggior valore attribuito all'avviamento, rispetto a quello dichiarato dal contribuente, in quanto la sua logicità permette di utilizzarlo, nonostante sia recepito in norme non direttamente applicabili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4.



Atti giudiziari

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 34 del 21 marzo 2013

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI GIUDIZIARI – Sentenza di accoglimento dell’opposizione allo stato passivo - Registrazione - Tassa fissa.

Massima:

La sentenza che, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo, riconosca la natura privilegiata di un credito fatto valere nella procedura fallimentare, ed ammesso in via chirografaria dal giudice delegato, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 lett. d), parte I della Tariffa.



Rettifica del valore d'avviamento

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 40 del 9 aprile 2013

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE D'AZIENDA – RETTIFICA VALORE AVVIAMENTO – CRITERI DI VALUTAZIONE.

Massima:

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, in caso di cessione di azienda e in particolare in tema di determinazione dell'avviamento, può tenersi conto di criteri di valutazione recepiti dal legislatore in norme, sia pure non direttamente applicabili alla fattispecie, quali appunto il d.P.R. 31 luglio 1996 n. 460, art. 2, comma 4; ciò a prescindere dalla circostanza che tali norme non siano più vigenti o dalla maggiore o minore bontà della formula prevista dalla disposizione che, come tutti i metodi pratici di calcolo, lascia sussistere un certo margine di approssimazione. Il sistema di calcolo non è illegittimo perché nonostante l'avvenuta abrogazione della norma che l'ha creato, resta comunque uno dei possibili sistemi con cui calcolare il valore di avviamento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986; d.P.R. 460/1996, art. 2.



Valori OMI, presunzioni semplici

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 48 del 26 aprile 2013

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA –
Determinazione del maggior valore attribuito all’immobile – Banca dati OMI -
Illegittimità.**

Massima:

Non può essere ritenuta idonea la prova che si risolve nel mero richiamo dei dati relativi ai valori OMI. In particolare, la disposizione di cui all’art. 51 comma 3 non prevede alcuna prova presuntiva; pertanto riconoscere a detti dati il valore di prova sufficiente, equivarrebbe ad attribuire loro un’efficacia che il legislatore non gli riconosce. D’altra parte la stessa pagina informativa sui valori OMI contenuta nel sito internet dell’Agenzia evidenzia che i valori contenuti nella banca dati non possono intendersi sostitutivi della stima, ma solo di ausilio alla stessa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 artt. 51.



Valori OMI, efficacia probatoria

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 54 del 14 maggio 2013

Presidente: Deantoni, Relatore: Lazzari

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA –
Determinazione del maggior valore attribuito all’immobile – Banca dati OMI -
Illegittimità.**

Massima:

I valori desunti dalla banca dati OMI, come i prezzi di vendita FIAIP, sono meri elementi indiziari su cui fondare una presunzione semplice, trattandosi di listini riportanti valutazioni medie che non tengono conto del reale stato di fatto in cui si trova l’immobile. Diverso valore probatorio può essere loro riconosciuto, qualora i predetti valori siano supportati da prezzi di vendita di unità immobiliari rilevati da atti di compravendita comparabili alla fattispecie accertata per ubicazione e caratteristiche costruttive.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52.



Atto contenente più disposizioni

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. I, sentenza n. 60 del 27 maggio 2013

Presidente e Relatore: Deantoni

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI IMMOBILE – Costituzione del diritto reale di abitazione – Atto di liberalità – Autonoma tassazione.

Massima:

In materia di imposta di registro, se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto. (Nel caso di specie, l'operazione complessiva risultante dall'atto sottoposto a registrazione avrebbe potuto essere conseguita con due distinti atti: uno di trasferimento della piena proprietà dell'immobile, l'altro di costituzione e trasferimento del diritto di abitazione. Giusta la tassazione anche della seconda disposizione di contenuto patrimoniale contenuta nell'atto).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21.



Risoluzione per inadempimento

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 10 del 14 gennaio 2013

Presidente: Alioto, Relatore: Caldarera

Intitolazione:

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO -
Applicazione imposta di registro in misura fissa – Art. 28 d.P.R. 131/1986.**

Massima:

In tema di imposta di registro, la risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita non dà origine ad un diverso atto traslativo della proprietà dall'originario compratore all'originario venditore e pertanto all'atto di risoluzione risulta applicabile l'imposta di registro in misura fissa.



Operazioni relative a società

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 15 del 22 gennaio 2013

Presidente e relatore: Alioto

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – OPERAZIONI SOCIETARIE – IMPOSIZIONE - ABUSO DI DIRITTO.

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro, gli atti o le operazioni concernenti società devono essere assoggettate a imposizione proporzionale nel rispetto degli artt. 20 e 51 del d.P.R. 131/1986 secondo la natura e gli effetti giuridici degli atti stessi indipendentemente dal nomen iuris e dalla forma apparente degli atti in quanto non hanno efficacia, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, quegli atti posti in essere dal contribuente che costituiscono "abuso di diritto", cioè si traducono in operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale; è onere del contribuente provare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente marginale e teorico.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 51



Cessione d'azienda, avviamento

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 28 del 14 febbraio 2013

Presidente: Matacchioni, Relatore: Furiosi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE D'AZIENDA – CALCOLO AVVIAMENTO – CRITERI.

Massima:

In tema di avviamento di aziende la norma di riferimento è l'art. 51 del d.P.R. 131/1986, che rimanda al “valore venale in comune commercio”, concetto non astratto, ma concreto e quindi specifico di ciascuna realtà aziendale. Nel determinare il valore di avviamento non si può dunque prescindere dalla valutazione del reddito di impresa, a meno che non si dimostri, con idonea motivazione, che lo stesso sia inattendibile; solo in questo caso sarà consentito far riferimento ad altri parametri individuati dalla legge per casi analoghi, quali i redditi deducibili dagli studi di settore, individuati dall'art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996 per i casi di accertamento con adesione (*nel caso di specie, riguardante la cessione di un'azienda, è stato ritenuti congruo il valore di avviamento dichiarato, considerati i redditi aziendali dichiarati e non contestati*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52; d.P.R. 460/1996, art. 2, comma 4.



Valore avviamento

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 1 del 28 gennaio 2013

Presidente: Pipponzi, Relatore: Cantoni

Intitolazione:

REGISTRO – AVVIAMENTO – FORMULE MATEMATICHE – ELEMENTI QUALITATIVI – CLIENTELA – UBICAZIONE – PERDITE.

Massima:

Per la determinazione del valore di avviamento non deve essere preso in considerazione il solo volume d'affari, ma anche tutti gli altri elementi (quali l'ubicazione dell'azienda, le gestioni precedenti, la clientela, etc.) che assieme concorrono a creare le condizioni per una corretta valutazione dell'avviamento di una azienda commerciale.



Cessione ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 5 del 19 febbraio 2013

Presidente: La Salvia, Relatore: Bussani

Intitolazione:

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – RETTIFICA DEL VALORE DI AVVIAMENTO – Pagamento da parte del coobbligato acquirente – Estinzione dell'obbligazione tributaria – Sussiste - Persistente interesse del venditore a contestare la rettifica per la conseguente plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sul reddito – Non sussiste - Irretrattabilità del valore accertato per l'imposta di registro anche ai fini della plusvalenza patrimoniale – Non sussiste.

Massima:

La definizione, da parte dell'acquirente, della maggiore imposta di registro dovuta in rettifica del valore di avviamento nella cessione di un ramo d'azienda estingue l'obbligazione tributaria anche nei confronti del coobbligato venditore. Questi, pertanto, difetta di interesse ad agire nel proseguire il ricorso, anche soltanto ai fini di non soggiacere alla tassazione della plusvalenza patrimoniale ai fini delle imposte sul reddito. La definizione della maggiore imposta di registro, peraltro, non rende irretrattabile il valore della cessione ai fini dell'accertamento della plusvalenza patrimoniale, per il quale esso ha valore indiziario suscettibile di essere contestato nell'eventuale contenzioso sulle imposte dirette.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 100; d.lgs. 546/1992, art. 17-bis.



Omessa motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 64, sentenza n. 3 del 15 gennaio 2013

Presidente: Brigoni, Relatore: Alberti

Intitolazione:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO E IPOCATATALE - ALIQUOTA NON APPROPRIATA - Omessa motivazione dell'atto – Annullabilità – Sussiste.

Massima:

Non può dirsi adeguatamente motivato, ed è perciò annullabile, l'avviso di liquidazione di imposta di registro, ipotecaria e catastale nel quale l'ufficio non palesi le ragioni sottese ad una sua scelta elettiva di prevalenza, che ha comportato l'applicazione di una aliquota prevista per il trasferimento di terreni, laddove il trasferimento aveva avuto ad oggetto anche fabbricati *(nel caso di specie, l'ufficio, dopo aver richiamato l'art. 14 del d.P.R. 131/1986, si limita ad enunciare che l'imposta applicata in misura proporzionale è stata liquidata nella prevalente misura con riferimento alla voce "registro terr." oltre ad imposte ipotecarie catastali e consequenziali).*



Contratto di leasing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 28 del 21 gennaio 2013

Presidente: Sacchi, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

REGISTRO E IPOCATASTALE - CONTRATTO DI LEASING - OPZIONE DI RISCATTO - Analogia con cessione diretta - Non è tale - Base imponibile - Valore del bene al momento del riscatto - Non è tale - Valore del bene al momento della conclusione del contratto - è tale.

Massima:

La base imponibile i fini dell'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipocatastali per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili è costituita dal valore venale in comune commercio di detti beni, e ciò sia nell'ipotesi di acquisto diretto sia nell'ipotesi di acquisto mediante leasing. Tuttavia l'opzione di riscatto prevista nell'ambito di un più complesso contratto di leasing non può essere assimilata ad un acquisto diretto dell'immobile ed il valore venale dell'immobile riscattato non può che essere determinato al momento del riscatto. Al contrario, essendo la clausola di riscatto inserita in un contratto di leasing, essa ne rappresenta solamente una modalità di esecuzione, vale a dire il pagamento del prezzo, pertanto la base imponibile per le imposte catastali non può che essere rappresentata dal valore del bene al momento della conclusione del contratto di leasing.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51.



Garanzia fidejussoria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 7 del 24 gennaio 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Mascherpa

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – FIDEJUSSIONE – RIMBORSO DEBITORE PRINCIPALE – Natura – Prestazione di pagamento – Condanna giudiziaria del debitore – Imposta di Registro – Misura proporzionale.

Massima:

La prestazione dovuta dal fidejussore e quella dovuta dal debitore hanno uguale contenuto patrimoniale, sebbene di diversa natura: quella del fidejussore si appalesa quale prestazione di garanzia e, in quanto tale, rileva ai fini IVA (benché risulti esente); quella del debitore, invece, è una mera prestazione di pagamento e, come tale, viene esclusa dal campo di applicazione dell'IVA. Pertanto, la condanna giudiziaria del debitore a pagare al fidejussore è sottoposta ad imposta di registro con tassazione proporzionale, ai sensi del comma 1, lett. b), dell'art. 8 della Tariffa Parte Prima del d.P.R. n. 131/1986, non potendosi invocare la nota II al richiamato articolo, che prevede la tassazione in misura fissa per gli atti giudiziari per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a imposta sul valore aggiunto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 lett. b) della Tariffa Parte I.



Valore dell'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 43, sentenza n. 4 del 24 gennaio 2013

Presidente: Tucci, Relatore: Di Maida

Intitolazione:

CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA – RETTIFICA DEL VALORE AZIENDALE – BASE IMPONIBILE IRAP – NON RILEVA.

Massima:

E' illegittima la rettifica ai fini dell'imposta di registro del valore di un'azienda fondata sulla base imponibile IRAP, in quanto il reddito dichiarato ai fini IRAP dal cedente, oltre ad essere inutilizzabile perché si calcola al lordo di taluni costi (personale e oneri finanziari), non rispecchia la redditività effettiva dell'impresa.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e ss.



Atti dell'autorità giudiziaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 20 del 28 gennaio 2013

Presidente: Vitiello, Relatore: Guida

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA –
DECRETO INGIUNTIVO – IMPOSTA PROPORZIONALE.**

Massima:

Ai fini dell'imposta di registro, gli atti giudiziari sono soggetti ad imposta fissa per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'IVA, esclusivamente nel caso in cui risulti in modo certo che detti corrispettivi o prestazioni siano assoggettabili ad IVA.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 lett. b), Tariffa I.



Negozi plurimi in unico atto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza n. 23 del 6 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Cusumano

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – ATTI CESSIONE QUOTE – UNICO CONTRATTO – Imposta fissa d'atto – Irrilevanza della presenza di plurimi negozi nel medesimo atto.

Massima:

La liquidazione dell'imposta di registro relativa alla stipula di un atto di cessione di quote di società deve essere effettuata ai sensi dell'art. 21 comma 1 del d.P.R. n. 131/1986 in misura fissa per ciascun atto, indipendentemente dal fatto che lo stesso atto contenga più negoziazioni. Dunque ai fini della liquidazione dell'imposta di registro non ha rilevanza il numero delle disposizioni negoziali in esso contenute.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21 comma 1.



Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 43 del 21 febbraio 2013

Presidente: Gravina, Relatore: Alessi

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – Sentenza nei confronti di più parti – Terzi chiamati in causa con atti separati – Estraneità al rapporto in causa – Solidarietà – Non sussiste.

Massima:

L'obbligazione solidale relativa all'imposta di registro dovuta su una sentenza emessa nei confronti di più parti, non grava indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al giudizio, ma soltanto nei confronti di coloro che sono parti del rapporto giuridico che ha formato oggetto della pronuncia: non è coobbligato solidale al pagamento della detta imposta il terzo chiamato in causa con atto separato che avrebbe potuto dar luogo ad una causa distinta. L'imposta infatti non colpisce la sentenza in quanto tale, ma il rapporto in essa racchiuso quale indice di capacità contributiva, sicché non può essere chiamato al pagamento dell'imposta a titolo di coobbligato solidale il soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia stato riconosciuto come totalmente estraneo al rapporto dedotto in sentenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 37.



Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 21 del 25 febbraio 2013

Presidente: Sacchi, Relatore: Taddei

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO – AVVIAMENTO – ACCERTAMENTO DI MAGGIOR VALORE – Pluralità dei fattori caratterizzanti l'avviamento - Necessità di esame esaustivo e completo – Omissione dell'esame – Illegittimità dell'accertamento.

Massima:

Per la determinazione dell'avviamento, considerata la natura astratta del concetto, non esistono criteri rigidi e predeterminati, bensì è necessario un esame, esaustivo e completo, dei fattori che possono influenzarlo. Quindi, anche se la valutazione dell'Ufficio è metodologicamente corretta, il fatto che la stessa non consideri l'oggettiva situazione concreta, in cui si è realizzato l'atto di cessione dell'azienda, rende illegittima la rettifica del valore dell'avviamento indicato nell'atto di cessione.



Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 30, sentenza n. 28 del 26 febbraio 2013

Presidente: Paganini, Relatore: Grigo

Intitolazione:

**DECRETO INGIUNTIVO – MISURA FISSA – ILLEGITTIMITÀ - NON
SUSSISTE.**

Massima:

Le ingiunzioni di pagamento identiche nel petitum e nella causa petendi vanno tassate identicamente ed in maniera fissa. L'imposta di registro è un'imposta d'atto che deve essere riferita all'atto da tassare in relazione agli effetti giuridici che è idonea a produrre.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 5 e 40



Criteria di valutazione immobili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 43 del 15 marzo 2013

Presidente: Borgonovo, Relatore: Beretta

Intitolazione:

**AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE - IMPOSTA DI REGISTRO -
Compravendita immobili - Valore dichiarato - Congruità - Criteri di valutazione
- Dimensioni - Numero vani.**

Massima:

Ai fini della determinazione dell'imposta di registro dovuta in caso di compravendita immobiliare, la valutazione della congruità del valore dichiarato di un immobile compravenduto può essere accertata dall'Ufficio tenendo in considerazione il numero di vani ovvero la dimensioni dell'immobile. Nel caso di due immobili aventi i medesimi dati catastali, differenti solo per subalterno, è possibile una diversa valorizzazione ai fini della determinazione dell'imposta di registro in ragione della diversa estensione, calcolata in metri quadri, dei due immobili.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



Debitori in solido

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 28 del 8 aprile 2013

Presidente: Ciccolo, Relatore: Guida

Intitolazione:

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE – DEBITORI IN SOLIDO – MANCATA
IMPUGNAZIONE AVVISO – Giudicato riduttivo – Obbligazioni solidali.**

Massima:

In materia di imposta di registro, il debitore inerte che non ha tempestivamente impugnato l'atto, può comunque fruire del giudicato riduttivo del valore formatosi nei confronti dell'altro condebitore e, quindi, potrà impugnare l'avviso di liquidazione che non tiene conto di tale giudicato. Difatti, in tema di obbligazioni solidali, il secondo comma dell'art. 1306, c.c., dispone che il condebitore rimasto estraneo al giudizio, può avvantaggiarsi del giudicato favorevole ad altro condebitore.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306 comma 2.



Valutazione dell'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 77 del 17 aprile 2013

Presidente; Targetti, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA – VALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO – METODO REDDITUALE – Reddito medio prospettico EBTIDA con tasso di valutazione su base CAPM – Insufficienza – Società che commercia prodotti petroliferi – Valutazione dei diritti di licenza ottenibili con la cessione del bene immateriale (licenze analogy method) – Adeguatezza – Analogia con il metodo comparativo dei tassi di royalties – Sussiste.

Massima:

Nel caso di cessione d'azienda con trasferimento di diritti di licenza produttivi di canoni (fees) il metodo reddituale che utilizza il reddito medio prospettico EBTIDA con tasso di valutazione stimato su base CAPM non appare adeguato, poiché non tiene conto del particolare settore merceologico, nella specie idrocarburi, né del contesto economico in cui si esprime l'effettiva attività esercitata. Nella fattispecie, pertanto, in analogia con il metodo dei tassi di royalties o dello sgravio delle royalties, appare più adeguato il metodo che considera il valore dei beni immateriali, pari a quello dei canoni (fees) che potrebbero essere percepite nel libero mercato con parti non correlate.

Riferimenti normativi: d.P.R. 634/1972, art. 48.



Avviamento, realtà aziendale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 36, sentenza n. 55 del 19 aprile 2013

Presidente e Relatore: Borgonovo

Intitolazione:

IMPOSTA DI REGISTRO - CESSIONE DI AZIENDA - AVVIAMENTO - REALTÀ AZIENDALE.

Massima:

Nelle operazioni di valorizzazione dell'azienda, ai fini della determinazione dell'imposta di registro applicabile in caso di cessione della stessa, gli Uffici devono tenere conto anche degli elementi extracontabili riferibili alla complessiva valutazione della realtà aziendale (organizzazione minima, assenza di dipendenti) e non applicare esclusivamente il calcolo matematico basato sulla percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati ai fini delle imposte sui redditi.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986.



Base imponibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 27, sentenza 48 del 2 maggio 2013

Presidente e Relatore: Secchi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – CESSIONE DI AZIENDA – BASE IMPONIBILE
– Differenze rispetto all’ imposte ipotecaria e all’imposta catastale - Sussiste.**

Massima:

Nel valutarsi il valore di un’azienda non può essere disconosciuta la diversità di oggetto propria di ogni singola imposta: l’imposta di registro, infatti, investe l’azienda oggetto di trasferimento nel suo complesso, mentre le imposte ipotecaria e catastale riguardano i singoli beni immobili, con la conseguenza che la base imponibile ai fini di queste ultime imposte va determinata tenendo conto esclusivamente del valore degli immobili in sé considerato e dei debiti ad essi strettamente afferenti.



Accertamento di plusvalenza patrimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 79 del 20 maggio 2013

Presidente: Vitiello, Relatore: Grigillo

Intitolazione:

CESSIONE D'AZIENDA - PLUSVALENZA - VALORE ACCERTATO PER REGISTRO - Presunzione di corrispondenza - Onere della prova

Massima:

Nella fase di accertamento di una plusvalenza patrimoniale realizzata a seguito di una cessione di azienda, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva sulla base del valore definitivamente accertato in sede di applicazione dell'imposta di registro, restando a carico del contribuente l'onere della prova contraria per superare la presunzione di corrispondenza tra il prezzo incassato ed il valore accertato ai fini dell'imposta indiretta.

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52.



IMPOSTE INDIRETTE SUCCESSIONI E DONAZIONI



Torna all'indice

Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 293 del 19 giugno 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

IMPOSTA DI DONAZIONE E SUCCESSIONE - TRUST - CARENZA DI INTENTO LIBERALE E DI ARRICCHIMENTO - NON IMPONIBILITÀ.

Massima:

Il trasferimento dei beni al trust, all'atto di costituzione dello stesso, in qualsiasi forma questo venga inquadrato, esula dall'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni qualora sia carente sia l'intento liberale sia l'arricchimento.



Donazione congiunta di immobile e denaro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 75 del 11 febbraio 2013

Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

DONAZIONE CONGIUNTA DI IMMOBILI E DENARO - FRANCHIGIA – DETERMINAZIONE – PER CIASCUN BENEFICIARIO.

Massima:

In caso di donazione congiunta di denaro e immobili dai genitori alla figlia, la franchigia di euro un milione si determina una sola volta in capo alla donataria. La disposizione di cui all'art. 2, comma 49, l. 286/2006 secondo cui, in caso di pluralità di beneficiari, la franchigia si applica al valore delle quote di beni a ciascuno attribuite, non può essere capovolta nella opposta affermazione che, in caso di pluralità di donanti, il limite di esenzione si raddoppia per ciascuno di essi, poiché tale interpretazione contrasta con la lettera e la “ratio” della disposizione, oltre che con il divieto sancito dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. di applicazione analogica di norme eccezionali quali devono ritenersi quelle di esenzione.

Riferimenti normativi: l. 286/2006, art. 2 comma 49.



Riscossione coattiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 54 del 12 marzo 2013

Presidente: Siniscalchi, Relatore: Missaglia

Intitolazione:

SUCCESSIONI – RISCOSSIONE COATTIVA – TERMINI ISCRIZIONE A RUOLO – Decadenza – Prescrizione decennale – Non sussiste.

Massima:

In materia d'imposta di successione, la riscossione coattiva era stata espressamente prevista dall'articolo 41, comma 1, del d.lgs. 346/1990. Questa norma prevedeva, prima delle modifiche introdotte con l'art. 6 del d.lgs. 46/1999 con effetto dal 1° luglio 1999, che le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti – e quindi liquide ed esigibili, equivalendo il titolo derivante dalla dichiarazione all'accertamento definitivo – dovevano essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'Intendenza di finanza, e ciò, a pena di decadenza, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del d.P.R. 600/1973, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione (termine successivamente ridotto ad anni quattro con riguardo alle dichiarazioni presentate a decorrere dall'anno 1999). Con riferimento a questa disciplina della riscossione non può essere invocato il diverso termine prescrizione di cui all'articolo 2946 c.c., dal momento che i suesposti principi restano applicabili anche dopo l'intervento dell'articolo 23 del d.lgs. n. 46/1999 che ha bensì limitato alle sole imposte sui redditi ed all'IVA, ma con effetto però (ex art. 39 successivo) dal 1° luglio 1999, l'applicabilità dell'articolo 17 del d.P.R. n. 602/1973 così come riformulato nel precedente articolo 6: quanto a dire che i nuovi termini di decadenza ivi sanciti per l'iscrizione a ruolo riguardano tutte le imposte indirette menzionate nell'articolo 67, comma 1, del d.P.R. n. 43/1988 e quindi, anche, l'imposta di successione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 41 comma 1; d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 602/1973, art. 17; d.lgs. 46/1999, art. 6; c.c., art. 2946.



TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE



Torna all'indice

Termini per l'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 239 del 24 giugno 2013

Presidente: De Sapia, Relatore: Benedetti

Intitolazione:

CONTRATTI DI FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE – TERMINI PER L'ACCERTAMENTO – DIES A QUO.

Massima:

In tema di tassa sulle concessioni governative relativa alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, fatto generatore e presupposto applicativo dell'imposizione – anche nella disciplina della gestione del servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al d.P.R. 156/1973, successivamente sostituita dalla riforma introdotta dal d.lgs. 259/2003 – non è il provvedimento amministrativo di concessione, o, in sua vece, il titolo di abbonamento, ma per effetto del collegamento, operato dalla nota 1 esplicativa della voce n. 131 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972, tra la debenza del tributo ed il numero di mesi di utenza considerati in ciascuna bolletta, la scadenza periodica del pagamento dei corrispettivi per le prestazioni del servizio di telefonia mobile. Ne consegue che il dies a quo dal quale decorre il termine triennale di decadenza per l'accertamento dell'omesso pagamento della tassa, fissato dall'art. 13 del d.P.R. n. 641/1972, si individua con riferimento alle singole scadenze di adempimento dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo (canone di servizio), e, quindi, con riferimento alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle singole bollette.

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972; d.lgs. 259/2003.



Liberalizzazione dei servizi radiomobili

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 39 del 10 aprile 2013

Presidente: Abate, Relatore: Amore

Intitolazione:

**TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER IL SERVIZIO
RADIOMOBILE PUBBLICO TERRESTRE DI COMUNICAZIONE –
LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI RADIOMOBILI.**

Massima:

La tassa di concessione governativa per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è funzionalmente ancorata ad un regime concessorio per i servizi radiomobili. La liberalizzazione dei suddetti servizi, in forza dell'art. 3 del d.m. n. 259 del 2009, ha eliminato la concessione nei confronti dell'utente finale e degradato il precedente regime ad un semplice contratto di abbonamento tra concessionario unico ed utente finale.

Riferimenti normativi: d.m. 259/2009, art. 3; d.P.R. 156/1973, art. 318; d.m. 33/1990, art. 3 comma 2.



Servizio radiomobile di comunicazione

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 3, sentenza n. 5 del 25 marzo 2013

Presidente e Relatore: Nobile De Santis

Intitolazione:

TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE – LICENZA – EQUIVALE ABBONAMENTO – Presupposto impositivo – Sussiste – Esenzione per i non udenti – Conferma attualità imposizione – Diniego rimborso – Legittimità.

Massima:

L'art. 3 d.l. 151/1991, nell'assoggettare alla tassa di concessione governativa la licenza di esercizio o il documento sostitutivo per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radioelettrico, fa riferimento, oltre che all'art. 318 d.P.R. 156/1973 (disciplinante la licenza per l'esercizio di tale servizio), anche all'art. 3, comma 2, d.m. 33/1990 relativo al "regolamento concernente il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione" secondo il quale l'abbonamento telefonico stipulato con la società concessionaria del servizio al momento dell'attivazione dell'utenza sostituisce a tutti gli effetti la licenza di stazione radio: l'abbonamento telefonico quindi costituisce il "documento sostitutivo" della licenza, che l'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 641/1972 individua come presupposto della tassa di concessione governativa. Il d.m. 33/1990 non essendo stato abrogato è ancora il presupposto per l'applicazione della tassa di concessione governativa ai contratti di servizio radiomobile. Tale interpretazione trova conferma nella circostanza che la legge 244/2007 ha esteso ai non udenti l'esenzione della tassa e che non è ipotizzabile che nel 2007 sia stata stabilita una specifica esenzione per determinati utenti per una tassa che sarebbe stata abrogata sin dal 2003.

Riferimenti normativi: d.P.R. 641/1972 Tariffa allegata, art. 21.



CONTRIBUTO UNIFICATO



Torna all'indice

Contributo unificato

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 81 del 20 marzo 2013

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

CONTRIBUTO UNIFICATO – INVITO AL PAGAMENTO – ATTO IMPUGNABILE – Criteri di determinazione presuntivi del contributo unificato da corrispondere – Onere della prova a carico del contribuente per la diversa rideterminazione.

Massima:

L'invito al pagamento del contributo unificato, contenendo le modalità di calcolo del tributo e la calendarizzazione dei pagamenti, costituisce una vera e propria liquidazione del tributo dovuto che incide sulla situazione patrimoniale del contribuente. Essendo ragionevole dedurre che ci si trovi di fronte alla comunicazione di una pretesa impositiva e non ad una richiesta di chiarimenti, l'invito al pagamento è, pertanto, un atto equipollente a quelli elencati nell'art. 19 del d.lgs. 546/1992 e, come tale, suscettibile di impugnazione. Con l'art. 13, comma 6 del d.P.R. 115/2002, ai fini della rideterminazione del contributo unificato, il legislatore ha inteso introdurre a favore del ricorrente la possibilità di superare quella che va qualificata come una vera e propria presunzione iuris tantum mediante prova contraria il cui onere grava sul contribuente. Tale onere può essere assolto, in assenza di preclusione di legge, nella sede giurisdizionale dell'impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, artt. 13 comma 3-bis, 13 comma 6-quater lett. a) e f) e 14 comma 3-bis.



Invito al pagamento

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 103

Presidente e Relatore: Vitali

Intitolazione:

CONTRIBUTO UNIFICATO - OMESSO VERSAMENTO - INVITO AL PAGAMENTO - IMPUGNABILITÀ.

Massima:

E' inammissibile il ricorso avverso l'invito al pagamento del contributo unificato, emesso dalla segreteria della Commissione tributaria, in quanto tale atto non ha carattere impositivo, trattandosi di un avviso bonario che si limita a rappresentare alla parte le conseguenze derivanti dall'omissione riscontrata ex artt. 13 comma 6, 14 comma 3-bis e 15 comma 1, d.P.R. n. 115/2002.



Termine di decadenza e sottoscrizione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. I, sentenza n. 137

Presidente: Aliquò Mazzei, Relatore: Vitelli

Intitolazione:

CONTRIBUTO UNIFICATO – OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO – Invito al pagamento – Ufficio presso cui è stato depositato il ricorso – Termine di 30 giorni – A pena di decadenza – Nessuna previsione normativa – Illegittimità recupero – Non sussiste – Indicazione responsabile del procedimento – Sottoscrizione dell’atto – Delega di firma.

Massima:

L’art. 248 del d.P.R. 115/2002 (TUSG) prevede che, in caso di omesso o insufficiente versamento del contributo unificato, l’Ufficio presso il quale è stato depositato il ricorso introduttivo provveda a notificare alla parte l’apposito invito al pagamento entro il termine di trenta giorni: detto termine non può essere considerato di natura perentoria perchè la norma non prevede specifiche decadenze dall’azione di recupero del contributo unificato.

Ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. a) della l. 212/2000 (Statuto del Contribuente), l’atto deve indicare l’ufficio presso il quale è possibile ricevere informazioni, nonché contenere l’indicazione del responsabile del procedimento (cd funzionario istruttore) che non deve necessariamente coincidere con il sottoscrittore del provvedimento. In caso di assenza del Capo dell’Ufficio, l’atto può essere sottoscritto dal vicario/reggente all’uopo delegato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 115/2002, art. 248; l. 212/2000, art. 7 comma 2 lett. a).



RISCOSSIONE



Notificazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 1 del 15 gennaio 2013

Presidente: La Mattina, Relatore: Ingino

Intitolazione:

RISCOSSIONE - NOTIFICA DELLA CARTELLA A MEZZO POSTA - NULLITÀ CARTELLA - NON SUSSISTE - Omessa notifica della comunicazione di irregolarità - Successiva notifica della cartella di pagamento - Nullità della cartella di pagamento - Non sussiste.

Massima:

L'art. 26 comma 1, d.P.R. 602/1973 consente la notificazione della cartella di pagamento anche mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, con l'effetto che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario.

L'omessa preventiva notificazione della comunicazione di irregolarità, prevista dall'art. 25 comma 3, d.lgs. 472/1997, rispetto alla cartella di pagamento, non comporta nullità della cartella stessa in quanto l'avviso bonario non costituisce un atto prodromico indispensabile ai fini dell'emissione della cartella, la quale deve ritenersi legittima, pertanto, anche qualora l'Ufficio non abbia preventivamente inviato l'avviso bonario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1; d.lgs. 472/1997, art. 25 comma 3.



Responsabile del procedimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 2 del 16 gennaio 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Miceli

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – ERRONEA
INDICAZIONE – TRASFERIMENTO AD ALTRA SEDE – IRRILEVANZA.**

Massima:

L'erronea indicazione del responsabile del procedimento perché successivamente trasferito ad altra sede non riveste una valenza particolare atteso che il mero trasferimento interno ad altra sede dello stesso ufficio della persona indicata nella cartella di pagamento non impedisce che lo stesso possa, comunque, essere citato come responsabile in caso di rivendicazioni del contribuente.



Iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 27 del 25 gennaio 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

**PROVVISORIA ISCRIZIONE A RUOLO IN PENDENZA DI GIUDIZIO –
Contestazione in materia di elusione – Iscrizione a ruolo prima della sentenza di
primo grado – Illegittimità – Sussiste.**

Massima:

E' nulla la cartella di pagamento recante importi iscritti a ruolo, in forza dell'accertamento fiscale ex art. 37 bis del d.P.R. 600/1973, se emessa prima della pronuncia della sentenza di primo grado, così come disposto al comma 6 del suddetto articolo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37-bis comma 6.



Mancata notifica di avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 119 del 13 febbraio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Chirieleison

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO - MANCATA NOTIFICA DI AVVISO BONARIO – ILLEGITTIMITÀ – NON SUSSISTE.

Massima:

La mancata notifica dell'avviso bonario non è causa di illegittimità della cartella di pagamento qualora non sussistano incertezze sulla dichiarazione e non vi sia alcun dubbio né sulla debenza delle maggiori imposte né sul fatto che il contribuente abbia versato minori imposte rispetto a quanto dovuto e dichiarato.



Notifica della cartella mediante raccomandata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 65 del 20 febbraio 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Innocenti

Intitolazione:

**NOTIFICA MEDIANTE RACCOMANDATA DA PARTE DI EQUITALIA –
LEGITTIMITÀ – SUSSISTE - Relata di notifica – Sottoscrizione dell’avviso di
ricevimento – Rileva.**

Massima:

E' valida la cartella di pagamento notificata dall'Agente della riscossione tramite raccomandata postale, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973. In questo caso non deve essere compilata alcuna relata di notifica perchè la stessa si perfeziona con la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 1.



Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 71 del 25 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Ortolani

Intitolazione:

NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE – Invio di raccomandata con avviso di ricevimento da parte di equitalia – Legittimità – Sussiste.

Massima:

La notifica mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento può essere effettuata direttamente dall'Agente della riscossione anche successivamente alla modifica dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973 (a seguito della quale la norma non prevede più l'espressione "da parte dell'esattore"), in quanto tale modifica è stata introdotta per distinguere la notifica a mezzo posta dalle altre forme di notificazione (indicate nella prima parte del capoverso) che richiedono invece specifiche ed ulteriori condizioni.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.lgs. 46/1999, art. 12.



Omessa sottoscrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 43 del 28 febbraio 2013

Presidente: Piccinni Leopardi, Relatore: Mazza

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – OMESSA SOTTOSCRIZIONE – OMESSA INDICAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – NULLITÀ.**

Massima:

La mancanza di sottoscrizione e dell'indicazione del responsabile del procedimento non sono cause di nullità della cartella di pagamento atteso che il predetto atto esattoriale deve essere predisposto secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, il quale non prevede la sottoscrizione dell'esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25.



Fusione per incorporazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 29, sentenza n. 91 del 5 marzo 2013

Presidente: Napodano, Relatore: Garofalo

Intitolazione:

**RISCOSSIONE - FUSIONE PER INCORPORAZIONE - SOCIETÀ
INCORPORATA - Estinzione - Cartella di pagamento - Notificazione - Alla
incorporante.**

Massima:

La fusione per incorporazione produce l'estinzione della società incorporata, con la conseguenza che la cartella di pagamento relativa all'omesso versamento versamento iva da parte di quest'ultima deve essere notificata alla società incorporante.



Riscossione frazionata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 103 del 8 marzo 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

APPLICAZIONE DELL'ART. 15, D.P.R. 602/1973 – ABUSO DEL DIRITTO – RILEVA – Iscrizione a ruolo successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado – Consegue.

Massima:

Alla contestazione di operazione elusiva sulla base del principio dell'abuso del diritto, devono trovare applicazione le garanzie procedurali previste all'art. 37 bis del d.P.R. 600/1973. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria dovrà procedere a riscossione frazionata, ex art. 15 del d.P.R. 602/1973, solo successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado che rigetta il ricorso. È conseguentemente nulla la cartella di pagamento, recante importi iscritti a ruolo, emessa prima del verificarsi di tale condizione (art. 37 bis, comma 6, d.P.R. 600/1973).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 15; d.P.R. 600/1973, art. 37-bis comma 6.



Responsabilità del liquidatore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 141 del 12 marzo 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

**RESPONSABILITÀ DEL LIQUIDATORE – RESPONSABILITÀ PER
OBBLIGAZIONE PROPRIA – Sussiste – Estinzione della società – Rileva.**

Massima:

L'estinzione della società non legittima la prosecuzione del processo innanzi al liquidatore, il quale è titolare di una responsabilità per obbligazione propria "ex lege" (artt. 1176 e 1218 c.c.) invocabile ogniqualvolta costui si renda inadempiente all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione stessa e per quelli anteriori (ex art. 36, comma 1, d.P.R. 602/1973). Pertanto, non configurandosi a carico di tale soggetto alcuna successione o coobbligazione nei debiti tributari, la sua responsabilità sorge soltanto al verificarsi dei presupposti indicati dal d.P.R. 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973 art. 36 comma 1; c.c., artt. 1176, 1218 e 2495.



Mancata sottoscrizione del responsabile

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 153 del 13 marzo 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Contini

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO - MANCATA
SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Massima:

La mancata sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dal sigillo o dal timbro o da una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, al di là di questi termini formali, lo stesso sia riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.



Iscrizione ruolo straordinario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 107 del 22 marzo 2013

Presidente: Cappabianca, Relatore: Franco

Intitolazione:

**ISCRIZIONE RUOLO STRAORDINARIO – DEBITO ERARIALE –
PRESUPPOSTO - PERICULUM IN MORA.**

Massima:

Presupposto indispensabile per l'iscrizione nel ruolo straordinario del debito erariale non è l'atto accertativo in sé, bensì la dimostrazione della effettiva sussistenza di un periculum in mora che - accertato in concreto giammai solo in astratto - rende necessario (anzi, indispensabile) abbandonare la via principale dell'iscrizione a ruolo ordinaria ex art. 15, d.P.R. 602/1973, per azionare quella speciale di cui all'art. 15-bis.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 15 e 15-bis.



Notificazione a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 192 del 27 marzo 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Chirieleison

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA.

Massima:

L'art. 26 d.P.R. 602/1973 ha ampliato la previsione del codice di procedura civile e, laddove la cartella di pagamento sia stata notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si ha per eseguita alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario, non risultando necessaria la redazione della relata di notifica (*Conf. Cass. 15948/2010*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art.26



Notifica postale della cartella esattoriale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 112 del 5 aprile 2013

Presidente: De Sapia, Relatore: Benedetti

Intitolazione:

CARTELLA ESATTORIALE – NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA CON A/R – CONSEGNA DEL PLICO A MANI DEL PORTIERE DELLE STABILE – Validità della notifica – Ulteriori adempimenti dell’Ufficiale Postale – Insussistenza – Mancata indicazione nell’avviso di ricevimento delle generalità della persona cui l’atto è stato consegnato – Mancata proposizione della querela di falso – Validità della notifica – Sussiste – Inintelligibilità della sottoscrizione – Mancata proposizione della querela di falso – Validità della notifica – Sussiste.

Massima:

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell’art 26 del d.P.R. 602/1973, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del d.m. 9.4.2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento do restituire al mittente; ne consegue che se manchino nell’avviso di ricevimento le generalità della persona cui l’atto è stato consegnato — adempimento non previsto da alcuna norma — e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l’atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell’ufficiale postale, assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura pubblica dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Torna all’indice

Cartella esattoriale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 72 del 10 aprile 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Amato

Intitolazione:

**AVVISO DI ACCERTAMENTO – PERFEZIONAMENTO NOTIFICA -
Pagamento oltre il termine per proporre ricorso – Illegittimità – Non sussiste.**

Massima:

Non potendosi applicare la decorrenza del termine per la proposizione del ricorso avverso l'avviso di accertamento dalla data della seconda raccomandata, il pagamento tardivo di quanto accertato rende legittime l'iscrizione a ruolo e la successiva cartella di pagamento. La cartella oggetto di condono, essendo un mero atto di riscossione, non è definibile.

Riferimenti normativi: l. 890/1982, artt. 7 e 8; d.P.R. 600/1973, art. 60; d.l. 248/2007, art. 36 comma 2-quarter; l. 31/2008.



Preavviso di fermo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 158 del 13 maggio 2013

Presidente: Centurelli, Relatore: Visonà

Intitolazione:

ESECUZIONE FORZATA – PREAVVISO DI FERMO – ATTO PRODROMICO.

Massima:

Se l'espropriazione forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione all'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. In caso di preavviso di fermo, in quanto atto prodromico all'esecuzione forzata, la prescrizione prevista dall'art. 50 del d.P.R. 602/1973 non può trovare applicazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50 comma 2.



Contestazione della relata di notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 241 del 16 maggio 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – Contestazione delle dichiarazioni ricevute dal messo notificatore o delle ricerche svolte – Necessità di querela di falso – Non sussiste.

Massima:

In caso di contestazione della relazione redatta dal pubblico ufficiale non è necessario procedere con querela di falso: il contenuto delle dichiarazioni ricevute dal messo notificatore o l'esito delle sue ricerche non possono far fede fino a querela di falso (a differenza di quanto il messo dichiara avvenuto in sua presenza o delle attività che egli affermi compiute). In entrambi i casi, sia il contenuto di dette dichiarazioni che l'esito delle ricerche svolte, devono presumersi veritieri sino a contraria dimostrazione da darsi da chi contesta la notifica (*Conf. Cass. 12311/2007, 25860/2008 e 21817/2012*).



Mancata notifica dell'atto presupposto

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 243 del 16 maggio 2013

Presidente: Saresella, Relatore: Contini

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – OMISSIONE NOTIFICA ATTO PRESUPPOSTO – NULLITÀ DELL'ATTO CONSEGUENZIALE.

Massima:

In materia di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19 comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19 comma 3.



Notificazione di pregresso avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 199 del 22 maggio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – ART. 41-BIS D.P.R. 600/1973 - NOTIFICAZIONE – NECESSARIETÀ.

Massima:

Qualsiasi cartella di pagamento, emessa nell'ambito del procedimento dettato dall'art. 41-bis, d.P.R. 600/1973, deve essere preceduta dalla regolare notifica dell'avviso di accertamento, ovvero dell'atto da cui la cartella medesima trae origine.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41-bis.



Concessione della rateazione di somme iscritte a ruolo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 43, sentenza n. 198 del 29 maggio 2013

Presidente e Relatore: Raimondi

Intitolazione:

RISCOSSIONE - ISCRIZIONE A RUOLO - ISTANZA DI RATEAZIONE - FACOLTÀ DI CONCESSIONE - Istanza di rateazione di somme iscritte a ruolo - Discrezionalità dell'Agente della riscossione - Carattere obbligatorio della concessione di rateazione - Non sussiste.

Massima:

In caso di istanza di rateazione delle somme iscritte a ruolo presentata dal contribuente all'Agente della riscossione, la concessione del pagamento rateale costituisce una facoltà e non un obbligo dell'Agente. Ciò in quanto si tratta di un'agevolazione, da cui si desume che il beneficio de quo non costituisce un diritto soggettivo del contribuente, bensì l'esercizio di un potere discrezionale. L'Agente della Riscossione può negare il beneficio qualora rinvenga la mancanza del carattere illiquidità del contribuente.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 19.



Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 35, sentenza n. 109 del 3 giugno 2013

Presidente e Relatore: Brecciaroli

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA.

Massima:

Il d.P.R. 602/1973, nel prescrivere le modalità di notifica delle cartelle di pagamento da parte degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati, nelle forme previste per legge, stabilisce una disciplina specifica per la notifica di tali atti e diversa da quella prevista dall'art. 480 c.p.c. in tema di precetto che pertanto deve ritenersi non applicabile in materia di esecuzione forzata di carattere tributario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., art. 480.



Relata di notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 223 del 10 giugno 2013

Presidente: Verniero, Relatore: Di Gennaro

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – Mancanza della relata di notifica – Atto giuridicamente inesistente – Sussiste.

Massima:

La mancanza della relata rende la notifica della cartella del tutto priva dell'effetto giuridico recettizio di conoscibilità dell'atto nella sua dovuta completezza, determinando così non una mera irregolarità formale, bensì una inesistenza o nullità assoluta ed insanabile della notifica.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Rateazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 250 del 21 giugno 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: De Rosa

Intitolazione:

RISCOSSIONE – DILAZIONE DI PAGAMENTO – DISCREZIONALITÀ DEL CONCESSIONARIO – Precise motivazioni – Valutazione dei presupposti – Temporanea situazione di difficoltà – Elementi oggettivi – Capacità di pagamento delle rate.

Massima:

L'art. 19 del d.P.R. 602/1972, laddove statuisce espressamente che “l'agente (...) può concedere (...)”, non prevede un diritto soggettivo in capo al contribuente ma l'esercizio di un potere discrezionale del concessionario, discrezionalità che, certamente, non può essere intesa come mero arbitrio. Tale potere, sia quando la Concessionaria accorda la rateazione, sia quando rigetta la relativa domanda, deve essere esercitato sulla base di precise motivazioni. In ragione di tale norma, il concessionario ha il dovere di valutare se sussistano i presupposti per concedere la dilazione di pagamento e se, nella fattispecie concreta, emergano elementi idonei a provare la temporanea situazione di difficoltà del contribuente. Inoltre, il contribuente dovrà dimostrare, con elementi oggettivi, di essere in grado di far fronte al pagamento delle rate, nei termini richiesti.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1972, art. 19.



Omessa compilazione del quadro IQ

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 5, sentenza n. 13 del 14 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Ferraro

Intitolazione:

RISCOSSIONE – IRAP – CARTELLA DI PAGAMENTO – Maggiore imposta determinata a seguito di controllo automatizzato – Omessa compilazione del quadro IQ – Illegittima compensazione del credito IRAP – Sussiste.

Massima:

L'erronea compilazione della dichiarazione dei redditi consistente nell'omessa compilazione del Quadro IQ relativo all'IRAP e del contestuale inserimento di un credito IRAP nel Quadro RX, rende illegittima la compensazione da parte del contribuente e legittima l'emissione di una cartella di pagamento a seguito di controllo formale ex art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.



Rateazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 17 del 6 febbraio 2013

Presidente: Gaballo, Relatore: Diana

Intitolazione:

RISCOSSIONE – RATEAZIONE DEI PAGAMENTI – Ritardo nel pagamento di una rata - Decadenza dal beneficio — Non sussiste.

Massima:

Il tardivo versamento di una delle rate non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione del debito qualora detto versamento avvenga, prima della scadenza della rata successiva.

Riferimenti normativi: d.lgs. 462/1997, art. 3-bis.



Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 111 del 8 maggio 2013

Presidente: Grasso, Relatore: Santini

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – VALIDITÀ – Valore probatorio della ricevuta di notifica – Omessa indicazione delle generalità del ricevente.

Massima:

In tema di notificazione della cartella di pagamento, nel caso in cui questa sia notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, è da ritenersi valida la notifica nonostante difettino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma. Inoltre la validità della notifica si fonda sulla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, relazione che costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ., stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60; c.c., art. 2700.



Notifica ad un solo condebitore

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 5 del 16 gennaio 2013

Presidente: Abate, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

**NOTIFICA CARTELLA – CONDEBITORE – PROROGA TERMINI
DECADENZA POTERI ACCERTATIVI – Nullità della cartella – Non sussiste -
Notifica comunicazione irregolarità – Omesso versamento imposte esposte in
dichiarazione – Obbligo di notifica – Non sussiste.**

Massima:

La notifica degli atti impositivi, anche se effettuata nei confronti di uno solo dei condebitori, spiega gli effetti suoi propri nei confronti di tutti i condebitori e determina l'effetto conservativo di impedire la decadenza dell'Amministrazione stessa dal diritto all'accertamento, consentendole la notifica o la rinnovazione della stessa anche dopo la scadenza del termine all'uopo stabilito.

L'obbligo di provvedere alla preventiva notifica della Comunicazione di irregolarità in applicazione degli artt. 36-bis del d.P.R. 600/1973 e 54-bis del d.P.R. 633/1972, nonché del citato art. 6 dello Statuto del Contribuente, sussiste solo in presenza di obiettive incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione dei redditi e non quando il contribuente omette di versare imposte regolarmente esposte nel Modello. La disciplina dell'iscrizione a ruolo delle somme derivanti dalla liquidazione delle imposte sulla base della dichiarazione dei redditi, infatti, non richiede l'invio dell'invito al contribuente a fornire chiarimenti in assenza di profili di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione medesima. Conseguentemente l'adempimento non è dovuto laddove la riscossione abbia ad oggetto omessi versamenti di imposte esposte nel modello (*Conf. Cass. 6729/1995 e 795/2011*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1973, art. 54-bis.



Delega attività di riscossione

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 31 del 12 marzo 2013

Presidente: Febbraro, Relatore: Avagliano

Intitolazione:

RISCOSSIONE – DELEGA ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE - Cartella notificata da un agente della riscossione territorialmente non competente nei confronti del contribuente – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

L'art. 46 d.P.R. n. 602/1973 impone all'agente della riscossione di avvalersi di un soggetto delegato qualora l'attività debba esplicarsi al di fuori della propria competenza territoriale.

La delega è necessaria perché il concessionario per la riscossione è titolare di una potestà esecutiva che può esprimersi solo nell'ambito territoriale assegnatogli e non al di fuori di esso. Pertanto una cartella di pagamento notificata da un agente della riscossione territorialmente non competente nei confronti del contribuente è illegittima.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 46.



Fondo patrimoniale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 5, sentenza n. 26 del 20 marzo 2013

Presidente: Perrotti, Relatore: Amore

Intitolazione:

RISCOSSIONE – FONDO PATRIMONIALE – IPOTECA – OBBLIGAZIONI ASSUNTE NELL'INTERESSE DELLA FAMIGLIA.

Massima:

I beni costituenti il fondo patrimoniale non possono essere oggetto di iscrizione di ipoteca, non potendo essere distolti dalla loro funzione, salvo il caso in cui i coniugi o uno di essi abbia assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia.

Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato nella relazione esistente tra fatto generatore dell'obbligazione e bisogni della famiglia. Nella fattispecie i crediti dell'Erario rientrano nella categoria dei debiti contratti per le esigenze della famiglia, dal momento che i debiti d'imposta sono emersi a fronte di attività economiche i cui proventi sono stati ottenuti e impiegati nell'interesse della famiglia (*Conf. Cass. 13622/2010*).

Riferimenti normativi: c.c., artt. 169 e 170; d.P.R. 602/1973, art. 77.



Avviso bonario

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 37 del 28 marzo 2013

Presidente e Relatore: Rossi

Intitolazione:

**NOTIFICAZIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISO BONARIO –
Mancata notifica al rappresentante abilitato – Nullità della cartella.**

Massima:

L'invio della comunicazione di irregolarità, anche detta avviso bonario, ad intermediario diverso da quello effettivamente abilitato, comporta la nullità della cartella di pagamento a causa della mancata notifica dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso bonario, al rappresentante abilitato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36-bis; l. 212/2000, art. 6 comma 5.



Nullità della notifica

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 2, sentenza n. 43 del 12 aprile 2013

Presidente: Rossi, Relatore: Bossi

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – NULLITÀ DELL'ATTO IMPOSITIVO – SUSSISTE.

Massima:

Qualora la notifica dell'avviso di accertamento non sia avvenuta secondo le disposizioni di legge, e, quindi, sia da considerarsi nulla, tale nullità travolge anche gli atti successivi. Pertanto è nulla la cartella di pagamento per effetto della mancata notifica dell'avviso di accertamento da cui la stessa trae origine.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.60.



Agente della riscossione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 13 del 10 gennaio 2013

Presidente: Catalano, Relatore: Maffei

Intitolazione:

**AGENTE DELLA RISCOSSIONE – DETERMINAZIONE DEI TRIBUTI -
AUTONOMIA – NON SUSSISTE.**

Massima:

L'Agente della riscossione dei tributi non ha alcuna autonomia di determinazione del contenuto, formale e sostanziale, degli atti da notificare, né ha alcun potere o facoltà di variarne il contenuto, ma, dopo aver ricevuto dall'Ufficio il ruolo, deve attenersi alle risultanze di quest'ultimo e provvedere alla notifica della cartella di pagamento. Salvo contestazioni relative alla notifica del titolo esecutivo o alla fase esecutiva, l'Agente della riscossione dei tributi non può essere chiamato in causa per rispondere di questioni attinenti il merito della pretesa tributaria.

Riferimenti normativi : d.lgs. 112/1999, art. 39.



Ruolo provvisorio

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 3, sentenza n. 9 del 4 febbraio 2013

Presidente e Relatore: De Giorgio

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – RUOLO PROVVISORIO – Legittimità – Sussiste – Avviso d'accertamento – Atto prodromico – Presupposto – Sussiste.

Massima:

L'emissione del ruolo provvisorio in pendenza di giudizio è un atto dovuto. La cartella di pagamento scaturente da un avviso d'accertamento autonomamente notificato al contribuente ed oggetto di separato giudizio, contiene gli estremi dell'atto presupposto, quindi la motivazione della medesima per relationem risulta legittima, senza necessità di allegazione dell'avviso d'accertamento che l'ha preceduta. La sottoscrizione in originale della cartella di pagamento, inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, non è prevista dal modello ministeriale (Conf. Cass. 4757/2009).

Riferimenti normativi : l. 212/2000, art. 7.



Comunicazione di irregolarità

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 13 del 8 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Alioto

Intitolazione:

**COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ - NOTIFICA ATTO
PRESUPPOSTO – Cartella di pagamento – Notifica comunicazione irregolarità
– Art. 36-bis d.P.R. 600/1973 – Nullità.**

Massima:

La comunicazione di irregolarità deve essere notificata al contribuente quale atto presupposto alla successiva cartella di pagamento solo qualora dai controlli automatizzati della dichiarazione dei redditi eseguiti dall'Ufficio emerga un risultato diverso da quello dell'imposta indicata dal contribuente nel modello Unico.



Notifica a mezzo servizio postale, art. 26 d.P.R. 602/73 *⁵

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 9 del 14 gennaio 2013

Presidente: Alioto, Relatore: Caldarera

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – VALIDITÀ NOTIFICA DEL TITOLO ESATTIVO A MEZZO SERVIZIO POSTALE – Art. 26 d.P.R. 602/1973 – Notifica inesistente.

Massima:

La notifica del titolo esattivo effettuata a mezzo del servizio postale è valida ove le formalità di predisposizione dell'atto da notificare e di consegna dello stesso all'agente postale siano svolte da parte degli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge. La notifica a mezzo posta di una cartella esattoriale senza l'intervento dei soggetti previsti dall'art. 26, primo comma d.P.R. 602/1973 deve essere ritenuta inesistente restando esclusa l'ipotesi di nullità sanabile.

*⁵ La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della notificazione della cartella di pagamento a mezzo posta con la sentenza n. 8321/2013. In tale circostanza la Suprema Corte ha stabilito che detta tipologia di notifica può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica. Al concessionario viene fatto obbligo di conservare per anni cinque l'avviso di ricevimento della raccomandata, per cui lo stesso costituisce l'unica prova richiesta della avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale



Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 51 del 25 marzo 2013

Presidente: Alioto, Relatore: Scalise

Intitolazione:

CARTELLA ESATTORIALE – NOTIFICA A MEZZO POSTA – VALIDITÀ – SUSSISTE – Firma illeggibile o carenza di generalità del destinatario sull’A/R – Validità – Sussiste.

Massima:

La cartella esattoriale può essere notificata direttamente dal concessionario della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per il suo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario; unica formalità a carico dell’ufficio postale è quello di ricevere la firma della persona legittimata alla ricezione del plico sul registro di consegna e sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente. Qualora la firma della persona a cui l’atto è stato consegnato non sia leggibile o nell’avviso di ricevimento non vi siano indicate le generalità, l’atto deve ritenersi pur sempre valido in virtù della relazione tra il soggetto che lo ha consegnato e colui che lo ha ricevuto, in quanto oggetto di preliminare accertamento di competenza da parte dell’ufficio postale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 602/1973.



Iscrizione ipotecaria, mancato avviso ex art. 50 d.P.R. 602/1973
Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 1 del 14 gennaio 2013
Presidente: Mazzeo Rinaldi, Relatore: Vitelli

Intitolazione:

**ISCRIZIONE IPOTECARIA – AZIONE CAUTELARE DEL CREDITO –
Mancato avviso preventivo ex art. 50 d.P.R. 602/1973 – Illegittimità – Non
sussiste.**

Massima:

L'iscrizione ipotecaria, pur essendo preordinata all'espropriazione forzata, è uno strumento di natura meramente cautelare che non segue la procedura delle espropriazioni e che, per tale ragione, non necessita del preventivo avviso previsto dall'art. 50 del medesimo decreto: il vincolo previsto da tale norma è posto a tutela del contribuente nei confronti della procedura esecutiva e non può estendersi anche alle azioni cautelari del credito. L'esperibilità di tali azioni è condizionata unicamente allo scadere di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, in virtù del rinvio all'art. 50 d.P.R. 602/1973.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.



Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 53 del 26 marzo 2013

Presidente: Novara, Relatore: Surano

Intitolazione:

INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – NOTIFICAZIONE – ESECUZIONE FORZATA – Impugnabilità – Vizi deducibili – Nullità – Non sussiste.

Massima:

L'intimazione di pagamento dev'essere notificata qualora il concessionario abbia intenzione di procedere ad esecuzione forzata e sia passato più di un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali. In quanto destinato ad incidere sul patrimonio del contribuente l'intimazione è atto impugnabile avanti le Commissioni tributarie per vizi propri o anche di merito, ma questi ultimi solo se difetti la notifica delle cartelle di pagamento presupposte. L'indicazione dell'ente impositore e della causale della pretesa tributaria sono informazioni contenute nelle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento e da esse desumibili; l'atto di intimazione infatti è previsto per agevolare il contribuente e renderlo edotto della prossima esecuzione ma non è strutturato come una pedissequa copia della cartella già notificata, alla quale solamente si richiama.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 50.



Sottoscrizione della cartella di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 75 del 15 maggio 2013

Presidente: Fazio, Relatore: Ferrari

Intitolazione:

**CARTELLA DI PAGAMENTO – ATTO AMMINISTRATIVO – PRECETTO
– MANCATA SOTTOSCRIZIONE – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.**

Massima:

La cartella di pagamento è un atto amministrativo equivalente all'atto di precetto civilisticamente inteso e, di conseguenza, dev'essere sottoscritto a pena di nullità: la sottoscrizione è, infatti, requisito essenziale in tutti gli atti amministrativi che incidono sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7.



Iscrizione a ruolo e controllo formale

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 95 del 21 giugno 2013

Presidente: Giurazza, Relatore: Surano

Intitolazione:

ISCRIZIONE A RUOLO AUTOMATICA – OMESSA DICHIARAZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE – Controllo formale – Disconoscimento del credito d'imposta – Inapplicabilità – Illegittimità dell'iscrizione a ruolo – Sussiste.

Massima:

L'iscrizione a ruolo automatica non può essere utilizzata qualora “l'Agenzia delle Entrate intenda disconoscere un credito d'imposta che tragga le proprie fondamenta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente che, nella fattispecie considerata, era stata omessa”. In tali casi non si tratta di un mero controllo cartolare, ma di un'attività che implica la valutazione di norme e documentazione comprovante l'effettività di tale credito. Lo scopo della procedura automatica, viceversa, è quello di rendere possibile la più sollecita correzione, da parte dell'Ufficio, degli errori individuabili nella dichiarazione sulla scorta di un mero controllo formale e le norme che lo prevedono hanno carattere eccezionale.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 633/1972, art. 54-bis.



Cartella di pagamento e studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 4 del 5 febbraio 2013

Presidente: Ceccherini, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO PER ADEGUAMENTO AGLI STUDI DI SETTORE - Possibilità di correggere l'errore a seguito dell'avviso di irregolarità - Sussistenza - Successiva cartella di pagamento - Illegittimità.

Massima:

L'errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, può essere emendato a seguito della ricezione dell'avviso di irregolarità. Ne consegue che la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio, a seguito del presunto adeguamento agli studi di settore, conseguenza dell'errore fatto in sede di dichiarazione e successivamente emendato dal contribuente, deve essere annullata in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e correttezza dell'azione amministrativa.



Omesso versamento Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 38, sentenza n. 17 del 6 febbraio 2013

Presidente: Valenti, Relatore: Gesualdi

Intitolazione:

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - OMESSO VERSAMENTO IVA - ADEGUAMENTO STUDI DI SETTORE - LEGITTIMITÀ CARTELLA.

Massima:

E' legittima la cartella di pagamento che deriva dall'omesso versamento dell'Iva indicata in dichiarazione in adeguamento alle risultanze degli studi di settore (*nella specie indicata nel rigo VA42 della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2005*), in quanto tale importo rientra tra quelli che, ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 602/1973, risultano dovuti in base a dati esposti dal contribuente stesso.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis; d.P.R. 602/1973, art. 54.



Responsabilità dei soci accomandanti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 40 del 7 febbraio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Vassallo

Intitolazione:

RISCOSSIONE – SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE – SOCI ACCOMANDANTI – Responsabilità limitata alla quota conferita – Imposte dovute dalla società – Iscrizione a ruolo accomandanti – Illegittimità – Misure cautelari – Illegittimità.

Massima:

Ai sensi dell'art. 2313 c.c., i soci accomandanti di una società in accomandita semplice rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita e ciò anche qualora le obbligazioni sociali abbiano natura tributaria, in quanto nessuna regola tributaria speciale deroga alla generale previsione civilistica. Ne consegue che non è ammessa l'iscrizione a ruolo di somme a carico dei soci accomandanti di società in accomandita semplice per imposte dovute dalla società, e che sono illegittime le misure cautelari (fermo amministrativo) adottate nei confronti dei suddetti soci.

Riferimenti normativi: c.c., art. 2313.



Fermo amministrativo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 31 del 18 febbraio 2013

Presidente: Servetti, Relatore: Fucci

Intitolazione:

RISCOSSIONE – FERMO AMMINISTRATIVO - Mancata notifica al contribuente della cartella di pagamento – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

La comunicazione del fermo amministrativo su beni mobili intestati al contribuente è una misura cautelare che si giustifica in forza della notifica di cartelle di pagamento non adempiute. Qualora il contribuente non abbia mai avuto "effettiva conoscenza" delle cartelle di pagamento presupposti del fermo amministrativo, quest'ultimo atto è illegittimo.



Ipoteca

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 41 del 19 marzo 2013

Presidente: Califano, Relatore: Aniello

Intitolazione:

RISCOSSIONE – IPOTECA – GIURISDIZIONE TRIBUTARIA – Crediti tributari – Sussiste – Cotravvenziosi stradali – Legittimità dell’ipoteca – Non sussiste.

Massima:

E’ illegittima l’iscrizione ipotecaria allorquando fra i crediti che giustificano la misura cautelare vi sono compresi, oltre a quelli tributari, anche le contravvenzioni stradali per i quali non è invece prevista.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77; d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 18.



Notifica cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 46, sentenza n. 36 del 27 marzo 2013

Presidente: Pezza, Relatore: Filippone

Intitolazione:

RISCOSSIONE - NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO A MEZZO SERVIZIO POSTALE – Inesistenza della notifica – Non sussiste.

Massima:

La notifica della cartella di pagamento ben può essere effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento come implicitamente confermato dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 penultimo comma, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per 5 anni la matrice o la copia della cartella, con la relazione dell'avvenuta notificazione. La predetta notifica a mezzo raccomandata non dà origine di una notifica inesistente, ma al massimo nulla con conseguente sanatoria con il raggiungimento dello scopo, dimostrato dall'intervenuta impugnazione.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26.



Notificazione della cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 32, sentenza n. 52 del 15 aprile 2013

Presidente: Martorelli, Relatore: Cordola

Intitolazione:

**RISCOSSIONE – NOTIFICAZIONE – INTIMAZIONI – CARTELLE –
litisconsorzio necessario – Inapplicabilità – Società – Soci.**

Massima:

Il litisconsorzio è un fenomeno prettamente processuale, che nulla ha a che vedere con la fase di riscossione. Non esiste, infatti, alcuna norma che preveda l'obbligo di notifica delle intimazioni e delle cartelle sia alla società che anche ai soci.



Data di notifica della cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 49 del 23 aprile 2013

Presidente: Giordano, Relatore: Maffey

Intitolazione:

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – MANCANZA DELLA DATA DI NOTIFICA – Interrogazione dell’anagrafe tributaria – Prova inidonea.

Massima:

L’interrogazione al sistema informatico dell’anagrafe tributaria non può essere ritenuta prova idonea a dimostrare la data in cui è avvenuta la notificazione della cartella di pagamento, ove sulla stessa non vi sia alcuna indicazione al riguardo.



F24 a saldo zero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 28, sentenza n. 56 del 26 aprile 2013

Presidente: Sacchi, Relatore: Noschese

Intitolazione:

F24 A SALDO ZERO – TARDIVA PRESENTAZIONE – ERRORE FORMALE.

Massima:

Costituisce errore formale la tardiva presentazione del modello F24 a saldo zero e deve essere annullata la iscrizione a ruolo ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 conseguente all'illegittimo disconoscimento della compensazione.

Riferimenti normativi: d.lgs. 241/1997, artt. 17 e 19.



Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 50 del 22 maggio 2013

Presidente: Ciccolo, Relatore: Fasano

Intitolazione:

COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IPOTECA – OPPOSIZIONE ALL'ISCRIZIONE IPOTECARIA – Espropriazione immobiliare – Sussiste.

Massima:

L'obbligo del concessionario della riscossione di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (art. 77, comma 2-bis, del d.P.R. n. 602/1973), è stato introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis del d.l. 13 maggio 2011, n. 70 che ha aggiunto all'art. 77 il predetto comma 2-bis. Pertanto, anteriormente alla novella normativa, l'agente della riscossione, prima di iscrivere ipoteca, aveva, unicamente, l'obbligo di rispettare il termine di cui all'art. 50 del medesimo decreto (*Conf. Cass. 9111/2012*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 50 e 77.



Notifica, affissione alla casa comunale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 45, sentenza n. 98 del 12 giugno 2013

Presidente e Relatore: Servetti

Intitolazione:

CARTELLA DI PAGAMENTO – NOTIFICA – TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO – Affissione alla Casa Comunale – Mancato invio raccomandata a.r. – Nullità della notifica – Sussiste.

Massima:

Quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario di un atto tributario (nel caso di specie un avviso di intimazione successivo ad una cartella di pagamento) ma non si sia potuto eseguire la consegna a causa della temporanea assenza dello stesso, la procedura di notifica dovrà essere effettuata tramite il deposito dell'atto nella Casa Comunale di competenza e il successivo invio della raccomandata a.r. al contribuente. È pertanto nulla la notifica qualora, in caso di temporanea assenza del destinatario, venga effettuata la sola affissione dell'avviso di deposito nell'Albo pretorio del Comune, senza l'invio della raccomandata a.r. al contribuente (*Conf. Cass. 4625/2007*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., artt. 140 e 143; d.P.R. 600/1973 art. 60.



Notifica cartella di pagamento, obbligo di conservazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 63 del 21 giugno 2013

Presidente: Ciccolo, Relatore: Bonavolontà

Intitolazione:

NOTIFICA – OBBLIGO DI CONSERVAZIONE – ONERE DELLA PROVA – VALENZA AMMINISTRATIVA E VALENZA GIUDIZIARIA – SUSSISTE.

Massima:

L'obbligo - previsto dall'art. 26, comma 4, d.P.R. 602/1973 - per il concessionario della riscossione di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella di pagamento con la relazione dell'avvenuta notificazione o dell'avviso di ricevimento, ha valenza amministrativa e non anche giudiziale ove, invece, estrinseca efficacia il principio generale dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 4; c.c., art. 2697.



TERMINI

DI SOSPENSIONE, PRESCRIZIONE E DECADENZA



Torna all'indice

Istanza di rimborso e quantificazione delle somme

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 15 del 11 gennaio 2013

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

**TERMINI – DECADENZA – ISTANZA DI RIMBORSO – SOMME
CONTESTATE – Versamento – Quantificazione – Esatta ripartizione –
Conoscenza – Rilevabilità dell'errore.**

Massima:

Qualora il contribuente non sia in grado di formulare con precisione l'istanza di rimborso, con la relativa quantificazione della somma di cui si chiede il rimborso, il termine decadenziale per la presentazione dell'istanza di rimborso di cui all'art. 38, d.P.R. 602/1973, alla luce di quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo art. 38, d.P.R. 602/1973, non decorre dalla data del versamento delle somme in contestazione, bensì dal momento in cui l'istante è messo nelle condizioni di conoscere l'errore commesso e la sua entità, anche in applicazione del principio “...contra non valentem agere non currit praescriptio...”, ispiratore tra l'altro dell'art. 2935 c.c. (*nel caso di specie il ricorrente, che aveva cessato dal servizio in data 15 giugno 1991, per anni aveva percepito una pensione provvisoria, e solo in data 1 gennaio 2003 riceveva per la prima volta comunicazione, con il prospetto della liquidazione INPS, dell'ammontare definitivo della pensione e la quantificazione della pensione integrativa. Successivamente la banca rilasciava in data 13 marzo 2006 delle certificazioni fiscali, una per ciascun anno, in cui attestava gli esatti imponibili IRPEF da sottoporre a tassazione, a modifica di quelli precedentemente certificati sui modelli CUD e comunicati alla Amministrazione finanziaria, e pertanto in data 9 maggio 2006 il contribuente presentava alla Agenzia delle Entrate istanza di rimborso per il recupero delle somme versate in eccedenza*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; c.c., art. 2935.



Istanza ex art. 38 del d.P.R. 602/1973

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 21 del 23 gennaio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Mancini

Intitolazione:

ISTANZA RIMBORSO - DECADENZA - TERMINI.

Massima:

Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 602/1973, il termine per proporre istanza di rimborso delle imposte sul reddito riscosse mediante ritenuta, è di quarantotto mesi dalla data del loro versamento. Devono solo essere fatte salve l'ipotesi di interruzione del predetto termine di prescrizione mediante, ad esempio, l'instaurazione di un giudizio da parte del contribuente e l'ipotesi di rapporti non ancora esauriti.



Istanza di rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 36, sentenza n. 70 del 26 febbraio 2013

Presidente: Laudisio, Relatore: Di Nunzio

Intitolazione:

IMPUTAZIONE DEI COSTI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COMPETENZA – Definizione della contestazione in adesione – Diritto al rimborso per l'annualità in cui i costi sarebbero dovuti essere imputati – Dies a quo – Dalla definizione dell'accertamento con adesione – Tempestività – Sussiste.

Massima:

Il termine di decadenza per l'istanza di rimborso della differenza tra la maggiore IRES versata e la minore IRES dovuta, computando in diminuzione nelle annualità di competenza i costi disconosciuti in sede di accertamento, inizia a decorrere soltanto a seguito della definizione dell'atto di accertamento con adesione che rende definitiva la violazione del principio di competenza; da quel momento nasce il diritto di poter chiedere il rimborso dei costi erroneamente imputati per competenza (tale conclusione è suffragata dalla C.M. 23/E del 4 maggio 2010 emanata dall'Amministrazione finanziaria proprio in tema di diritto al rimborso di somme indebitamente versate a seguito di definizioni di accertamenti o contenziosi aventi ad oggetto la violazione del principio di competenza).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Dies a quo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. I, sentenza n. 118 del 4 marzo 2013

Presidente: D'Orsi, Relatore: Pilello

Intitolazione:

SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI – DIES A QUO – GIORNO FESTIVO.

Massima:

In tema di sospensione feriale dei termini la proroga di diritto al primo giorno successivo non festivo, non riguarda l'inizio della decorrenza, bensì quello finale.

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 155.



Termine decadenziale dell'accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 47, sentenza n. 47 del 6 marzo 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Moro

Intitolazione:

TERMINE DECADENZIALE – ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE.

Massima:

L'avviso di accertamento notificato mediante applicazione dell'istituto del raddoppio dei termini di cui all'art. 43, comma 3 d.P.R. 600/1973 è nullo in mancanza di prova circa l'avvenuta comunicazione di reato. Al fine della legittimità del raddoppio dei termini, infatti, non basta il mero richiamo degli estremi della comunicazione presentata alla Procura della Repubblica atteso che il giudice deve poter vagliare compiutamente la sussistenza di tutti i presupposti di legge e verificare che l'ufficio non abbia utilizzato in maniera pretestuosa la notizia di reato.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3.



D.L. 281/2002, art. 11 comma 1-bis

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 136 del 11 marzo 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Carretta

Intitolazione:

**AGEVOLAZIONI - IMPOSTA DI REGISTRO – DISCONOSCIMENTO
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - Proroga del termine d.l. 281/2002, art 11
comma 1-bis - Non opera.**

Massima:

La proroga dei termini prevista dall'art. 11, comma 1-bis del d.l. n. 281/2002 non trova applicazione ai fini dell'accertamento dell'imposta di registro in relazione al disconoscimento delle agevolazioni prima casa per il quale vige il termine triennale dalla data di registrazione dell'atto.

Riferimenti normativi: d.l. 281/2002, art.11 comma 1 bis.



Istanza di rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 25, sentenza n. 190 del 29 maggio 2013

Presidente: Natola; Relatore: Maellaro

Intitolazione:

ISTANZA DI RIMBORSO – SILENZIO RIFIUTO – MANCATA DEDUZIONE DEI COSTI – Erronea contabilizzazione – Ripetizione dell'indebitto – Esercizio del diritto – Termine - Giorno in cui si è verificato il presupposto – Giudicato.

Massima:

In materia di silenzio rifiuto, formatosi su istanza di rimborso per somme versate a titolo di maggiori imposte Irpeg ed Irap a seguito della mancata deduzione di costi erroneamente contabilizzati in altre annualità, il termine da cui decorre l'esercizio del diritto alla ripetizione dell'indebitto inizia dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e, giusta l'art. 21, d.lgs. 546/1992, tale momento decorre dalla formazione del giudicato che ha statuito la legittimità del recupero dei costi.

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21.



Incentivo all'esodo

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 9, sentenza n. 8 del 11 febbraio 2013

Presidente e Relatore: Buonanno

Intitolazione:

IMPOSTE DIRETTE – INCENTIVO ALL'ESODO – ISTANZA DI RIMBORSO – DECADENZA – ESIGENZA DI CERTEZZA DEL DIRITTO.

Massima:

Il termine decadenziale per il diritto al rimborso di cui all'art. 38 del d.P.R. 602/1973 ha natura perentoria. Per cui, anche in tema di incentivo all'esodo, questo non può che decorrere dal momento del pagamento dell'imposta. Ai fini del computo del termine decadenziale, quindi, per esigenza di certezza del diritto non può assumere alcun rilievo la sentenza, intervenuta il 16 gennaio 2008, con la quale la Corte di Giustizia Europea ha dichiarato la disposizione nazionale in contrasto con l'ordinamento comunitario.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



Rimborso imposta sostitutiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia - Sez. 67, sentenza n. 8 del 14 gennaio 2013

Presidente: Palestra, Relatore: Locatelli

Intitolazione:

IMPOSTA SOSTITUTIVA – RIMBORSO – TERMINE - ART. 21 D.LGS. 546/1992 – APPLICABILITÀ.

Massima:

Il rimborso dell'imposta sostitutiva assolta sulla rivalutazione di partecipazioni societarie può essere richiesto, ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione e non nel termine di quarantotto mesi, decorrenti dalla data del versamento, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, che si applica al rimborso di tributi non dovuti fin dall'origine.

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.lgs. 546/1992, art. 21.



Termini per il rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 27 del 17 gennaio 2013

Presidente: Alparone, Relatore: Noschese

Intitolazione:

DOMANDA DI RIMBORSO – TERMINE DI DECADENZA.

Massima:

Il termine entro cui deve essere proposta l'istanza di rimborso di imposte sul reddito decorre dalla data del pagamento solo se si riferisce a situazioni nelle quali il versamento di cui si chiede il rimborso già nel momento in cui fu eseguito non era dovuto. Invece, nei casi in cui il versamento in quel momento era dovuto e solo successivamente si riscontra l'inesistenza dell'obbligo tributario che vi era sotteso, il termine per la richiesta di rimborso decorre dal momento in cui è stata dichiarata la suddetta inesistenza.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; d.P.R. 917/1986, art. 19 comma 4.



Pagamento con definizione agevolata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 64 del 19 marzo 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Ceruti

Intitolazione:

TERMINI – PAGAMENTO CON DEFINIZIONE AGEVOLATA – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – SESSANTA GIORNI – SOSPENSIONE FERIALE.

Massima:

La sospensione dei termini per il periodo feriale dal 1° agosto al 15 settembre vige anche per il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione per il pagamento con definizione agevolata. Difatti se è ancora pendente per il contribuente il termine per la proposizione del ricorso deve necessariamente intendersi pendente anche il termine per provvedere al pagamento con definizione agevolata di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 17.



Richiesta di rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 72 del 20 maggio 2013

Presidente: Chiaro, Relatore: Crespi

Intitolazione:

RICHIESTA DI RIMBORSO – TERMINI.

Massima:

Nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza parziale o totale dell'obbligo di versamento, il termine di decadenza di 48 mesi per la richiesta di rimborso dalla data del versamento ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto.

Il termine di decadenza va dunque calcolato dalla data di ogni singolo versamento e non può essere postergato alla data del saldo (*Conf. Cass. 24058/2011*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38.



VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI



Torna all'indice

Perfezionamento del ravvedimento operoso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 13 del 14 gennaio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Contini

Intitolazione:

SANZIONI – RAVVEDIMENTO OPEROSO – PERFEZIONAMENTO.

Massima:

L'art.13, comma 2, del d.lgs 472/1997 dispone che il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del tributo, quando dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori. Ne consegue che il ravvedimento operoso non può considerarsi formalizzato quando al pagamento del tributo non faccia seguito il tempestivo versamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori.

Riferimenti normativi: d.lgs 472/1997, art. 13 comma 2.



Ravvedimento operoso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 24, sentenza n. 120 del 15 marzo 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Brillo

Intitolazione:

RAVVEDIMENTO OPEROSO – OBBLIGHI DI LEGGE – Adempimento – Efficacia – Omesso o parziale versamento – Invalidità.

Massima:

Il ravvedimento operoso spiega integralmente i suoi effetti solo se vengono adempiuti tutti gli obblighi imposti dalla legge, ovvero il contestuale versamento del tributo, delle sanzioni, nonché degli interessi legali. L'omesso (o parziale) versamento dell'importo stabilito per la sanzione assurge a condizione invalidante l'efficacia del ravvedimento, con conseguente legittimità della ripresa nella misura disposta per legge (30%) della sanzione e degli integrali interessi dovuti sul tributo regolarizzato (Conf. Cass. 12661/2011).



Ravvedimento operoso “parziale”

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 182 del 25 marzo 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

RAVVEDIMENTO “PARZIALE” – LEGITTIMITÀ – Sussiste – Limite – Scadenza del termine per il ravvedimento – Rileva.

Massima:

È legittimo (come chiarito dall’Amministrazione finanziaria con Ris. n. 67/E/2011) il ravvedimento operoso c.d. “parziale”, che si perfeziona con la corresponsione di interessi e sanzioni commisurati alla frazione del debito d’imposta versato tardivamente. Il limite dei ravvedimenti scaglionati è rappresentato dalla scadenza del termine per il ravvedimento ordinario; dunque, l’eventuale parte di debito versata tardivamente non può beneficiare delle sanzioni ridotte.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 13.



Riduzione delle sanzioni amministrative

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 141 del 7 maggio 2013

Presidente: Cappabianca, Relatore: Garghentino

Intitolazione:

**VIOLAZIONE TRIBUTARIA – SANZIONE AMMINISTRATIVA – Riduzione
– Presentazione modello correttivo – Inizio della contestazione.**

Massima:

Non può essere concessa la riduzione delle sanzioni amministrative, a seguito di presentazione di modello correttivo, qualora il responsabile della violazione, o i soggetti solidalmente coobbligati, abbiano già avuto formale conoscenza delle violazioni attraverso una preventiva contestazione o siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle violazioni stesse.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 11; d.lgs. 472/1997, art. 13.



Definizione agevolata delle sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 26, sentenza n. 119 del 9 maggio 2013

Presidente: Ingrassi, Relatore: Grassi

Intitolazione:

**IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE –
Definizione agevolata delle sanzioni – Annullamento avviso – Diritto al rimborso
sanzioni versate – Non sussiste.**

Massima:

La definizione in via agevolata delle sanzioni, prevista dall'art. 17 del d.lgs. 472/1997, ha carattere definitivo poiché rappresenta una libera scelta del contribuente, finalizzata a definire irrevocabilmente il profilo sanzionatorio del rapporto tributario. Ne consegue che, anche laddove venisse annullato l'atto dal quale le stesse furono originate, il contribuente non ha alcun diritto al rimborso delle sanzioni versate nella misura ridotta.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 17.



Società cancellata, legittimazione passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 271 del 29 maggio 2013

Presidente: Caimmi, Relatore: Chirieleison

Intitolazione:

**SANZIONI – SOCIETÀ CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE
- Legittimazione passiva del legale rappresentante – Non sussiste.**

Massima:

Le sanzioni non possono essere riferite all'ex amministratore di società cancellata dal Registro delle Imprese e perciò estinta, giacché ai sensi dell'art. 7 comma 1 del d.l. 269/2003 le sanzioni tributarie amministrative irrogate ad enti societari non sono riferibili o trasmissibili agli amministratori, salvo l'accertamento dei presupposti di fatto affinché l'ex amministratore venga chiamato a rispondere direttamente per fatto proprio, in relazione alle pretese violazioni commesse nell'interesse di una diversa società contribuente.



Versamento tardivo

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 23 del 5 febbraio 2013

Presidente: Febbraro, Relatore: Amore

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI –SALDO – ART. 17, D.P.R. 7 DICEMBRE 2001 N. 435 – Versamento senza maggiorazione – Sanzioni – 30% dell'intero importo – Applicabilità.

Massima:

Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive può essere effettuato, ai sensi dell'art. 17, 2° comma, del d.P.R. n. 435/2001, entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. In caso di versamento del saldo oltre la naturale scadenza senza contestuale pagamento della maggiorazione dello 0,40% il versamento deve essere considerato tardivo ed è legittima l'applicazione della sanzione del 30% sull'intero importo.

Riferimenti normativi: d.P.R. 435/2001, art. 17.



Sanzioni omesso versamento

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. I, sentenza n. 29 del 19 febbraio 2013

Presidente: Febbraro, Relatore: Gori

Intitolazione:

IMPOSTE SUI REDDITI – SANZIONI - VERSAMENTO SALDO IRES POSTICIPATO – Tardivo versamento interesse corrispettivo dello 0,4% - Applicabilità sanzione di tardivo versamento sull'intero importo del saldo e non solo sull'interesse non versato – Illegittimità – Sussiste.

Massima:

Nel caso di versamento del saldo Ires prorogato ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 435/2001, la tardiva corresponsione dell'interesse compensativo dello 0,40% non comporta il venir meno del beneficio della proroga del termine di versamento, con la conseguenza che la sanzione per tardivo versamento non può essere comminata sull'intero importo versato dal contribuente (tributo e interesse); ma solo sullo 0,40%, tardivamente assolto.

Riferimenti normativi: d.P.R. 435/2001, art. 17.



Causa di forza maggiore

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 14 del 24 gennaio 2013

Presidente: Rossi, Relatore: Galli

Intitolazione:

CAUSA DI NON PUNIBILITÀ – FORZA MAGGIORE – PERDITA DI CLIENTELA - SUSSISTE.

Massima:

Ai sensi dell'art. 6, comma 5 del d.lgs. 472/1997 non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore. Per forza maggiore si intende una forza esterna che determina la società o la persona in modo inevitabile a compiere un atto non voluto. Tale potrebbe essere la perdita di clientela a causa della crisi economica mondiale.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5.



Compensazione dei tributi

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 94 del 10 giugno 2013

Presidente: Alioto, Relatore: Preda

Intitolazione:

**COMPENSAZIONE DEI TRIBUTI – INDEBITE O ILLEGITTIME
COMPENSAZIONI – Limite legale superato – Omesso versamento.**

Massima:

Nel caso in cui sia superato il limite per la compensazione dei tributi imposto dall'art. 34 della l. 338/2000, la quota parte eccedente tale limite deve essere considerata come realizzazione dell'ipotesi di omesso pagamento dei tributi con conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Riferimenti normativi: l. 338/2000, art. 34



Professionista non abilitato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 29, sentenza n. 15 del 15 gennaio 2013

Presidente: Fabrizi, Relatore: Moneta

Intitolazione:

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI – OMESSA PRESENTAZIONE -
Professionista non abilitato – Denuncia da parte del contribuente – Debenza
sanzioni – Non sussiste.**

Massima:

In caso di denuncia querela alla Procura della Repubblica da parte del contribuente, il quale lamenti di essere stato vittima di truffa, nei confronti del professionista cui si è affidato, che risulti non iscritto all'albo dei dottori commercialisti e che non abbia conseguito l'abilitazione professionale, si ritiene raggiunta la prova idonea a superare la presunzione della responsabilità del contribuente per le omissioni tributarie accertate ed è quindi giustificato l'annullamento delle sanzioni.



Motivazione dell'atto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia – Sez. stacc. di Brescia – Sez. 63, sentenza n. 1 del 15 gennaio 2013

Presidente: Fondrieschi, Relatore: Vicini

Intitolazione:

**IRROGAZIONE DELLE SANZIONI – MOTIVAZIONE DELL'ATTO –
Criteri di determinazione dell'importo e modalità di calcolo - Mancanza -
Nullità.**

Massima:

In tema di irrogazione di sanzioni, l'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, non solo i fatti attribuiti al trasgressore e gli elementi probatori delle norme applicate, ma anche l'indicazione dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 16.



Principio di legalità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 42, sentenza n. 7 del 28 gennaio 2013

Presidente: De Ruggiero, Relatore: Piombo

Intitolazione:

SANZIONI – PRINCIPIO DI LEGALITÀ – Necessaria applicazione delle norme sanzionatorie nei casi previsti ex lege e non al di fuori dei casi previsti.

Massima:

L'art. 13 del d.lgs. 471/1997 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato a "chi non esegue, in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione..." ed altresì "fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, ...in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto". Deve perciò ritenersi illegittima l'irrogazione della sanzione ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 471/1997 nel caso in cui nessun omesso o ritardato versamento di imposta v'è stato da parte del contribuente, bensì l'ottenimento indebito di un rimborso Iva non spettante, per difetto dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 633/1972, con conseguente obbligo di restituzione dell'indebito, trattandosi di fattispecie ontologicamente differente da quella contemplata dal predetto art. 13 d.lgs. n. 471/1997 ed ostandovi il principio di legalità, che impedisce l'operatività delle sanzioni amministrative al di fuori dei casi previsti, oltretutto in mancanza di elementi tali da consentire il ricorso all'analogia per difetto non solo dell'eadem ratio ma, prima ancora, di una reale somiglianza delle ipotesi messe a confronto.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13.



Notifiche di atti tributari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 34, sentenza n. 41 del 13 febbraio 2013

Presidente: Vaglio, Relatore: Guida

Intitolazione:

ATTI TRIBUTARI – NOTIFICAZIONI – ANTICIPAZIONE EFFETTI PER IL NOTIFICANTE – CONSEGNA ATTO – MESSI COMUNALI.

Massima:

La regola dell'anticipazione degli effetti della notificazione per il notificante alla data di consegna dell'atto all'agente notificatore, operante per le notifiche eseguite dagli ufficiali giudiziari, si estende ai casi di affidamento della notifica ai messi comunali.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60.



Obiettive condizioni di incertezza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 29 del 21 febbraio 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Crespi

Intitolazione:

**OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA – ONERE DI ALLEGAZIONE
– IN CAPO AL CONTRIBUENTE – Necessità di dimostrare le difficoltà
interpretative – Sussiste.**

Massima:

Il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione grava sul contribuente, il quale risulta soccombente ove non abbia indicato, né dimostrato quali siano le difficoltà interpretative, né, infine, richiamato la norma che presenta tali incertezze.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 2.



Responsabilità del commercialista

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 70 del 27 marzo 2013

Presidente: Zevola, Relatore: Citro

Intitolazione:

**MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI -
MANCATO PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - Colpa - Commercialista -
Sanzioni e interessi dovuti - Risarcimento del danno subito dal contribuente
davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.**

Massima:

Sono dovuti le sanzioni e gli interessi contenuti negli avvisi di accertamento per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, anche se la mancata trasmissione di queste ultime e il mancato pagamento delle imposte sono imputabili al commercialista. Il contribuente potrà essere risarcito del danno di fronte all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.



Incertezza oggettiva della norma

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 44, sentenza n. 58 del 17 aprile 2013

Presidente: D'Agostino, Relatore: Moliterni

Intitolazione:

NON APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI – OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA SULL'APPLICAZIONE DELLA NORMA - Presupposto - Accertamento dei fatti indice giustificativi della violazione – Necessità.

Massima:

Per l'accertamento delle obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria violata che, ai sensi dell' art. 10 comma 3 dello Statuto dei diritti del contribuente, dispensano il contribuente dal regime sanzionatorio, spetta al giudice tributario verificare i fatti "indice" che hanno determinato un risultato equivoco e incerto nell'interpretazione della norma a tal punto da giustificare la violazione.

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10 comma 3.



Sospensione della licenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2 del 7 giugno 2013

Presidente e Relatore: Budano

Intitolazione:

VERBALE DI CONSTATAZIONE FINALE - CONSEQUENTE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLA LICENZA – Termine di notifica – Definizione agevolata del primo atto emesso – Inefficacia sul provvedimento successivo.

Massima:

Il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività conseguente alle violazioni fiscali riprodotte nel verbale di constatazione finale, deve essere notificato alla parte entro sei mesi dalla contestazione della quarta violazione dell'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale. La definizione agevolata del verbale di constatazione finale non preclude la successiva comminazione di sanzioni non pecuniarie, essendo, queste ultime, escluse dal novero delle sanzioni suscettibili di definizione agevolata.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 12 commi 2 e 2-bis.



Imputabilità alla società delegata dal contribuente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 120 del 21 giugno 2013

Presidente: Introini, Relatore: Pellini

Intitolazione:

**INOSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI - MANCATA
IMPUGNAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO - Imputabilità alla
società delegata dal contribuente - Non applicabilità delle sanzioni.**

Massima:

Nel caso in cui l'inosservanza degli adempimenti fiscali e l'omessa impugnazione degli avvisi di accertamento siano addebitabili al comportamento della società delegata dal contribuente, è applicabile l'art. 6, comma 3, d.lgs. 472/1997 in relazione alla causa di non punibilità. Non sono, quindi, applicabili le sanzioni contenute negli avvisi di accertamento.

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 3.



Reverse charge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 76 del 26 giugno 2013

Presidente: Izzi, Relatore: Crespi

Intitolazione:

IVA – AUTOFATTURAZIONE – NATURA DELLA VIOLAZIONE MERAMENTE FORMALE – Assenza di danno all’Erario – Sanzione ex art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471/1997 – Non applicabile – Art. 6, comma 5-bis d.lgs. n. 472/1997 – Applicabile.

Massima:

In ipotesi di omessa auto-fatturazione, la sanzione prevista dall’art. 6, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, per la quale chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA è punito con la sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, risulta sproporzionata: la natura meramente formale della violazione, nonché la mancanza di alcun pregiudizio per le ragioni erariali, rendono legittima l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 5-bis del d.lgs. n. 472/1997.

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 6 comma 1; d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5-bis.



VARIA



Torna all'indice

Trust e vincoli di destinazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 46, sentenza n. 32 del 5 febbraio 2013

Presidente e Relatore: De Sapia

Intitolazione:

TRUST – IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI – Tempo della corresponsione dell'imposta – Segregazione del patrimonio – Misura dell'imposta.

Massima:

In materia di imposta non vi è alcuna norma che disciplini espressamente il Trust per cui ci si può riferire allo stesso solamente mediante una applicazione analogica del cosiddetti “vincoli di destinazione”. Pertanto, poiché, pur se il bene rimane intestato al soggetto, vi è comunque una segregazione dei beni stessi che di fatto costituisce ed implica un trasferimento e poiché il Trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria, l'imposta sulle successioni e donazioni, dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione, deve essere corrisposta al momento della segregazione del patrimonio e nella misura dell'8%.



Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 69 del 19 febbraio 2013

Presidente: Bricchetti, Relatore: Chiarenza

Intitolazione:

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA – TARDIVA PRESENTAZIONE – INEFFICACIA.

Massima:

È tardiva e non produce effetti la dichiarazione dei redditi integrativa, prodotta oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo come prescritto nell'art. 2 comma 8-bis d.P.R. 322/1998, presentata al fine di emendare errori od inesattezze dei dati indicati nella dichiarazione originaria, strumento utilizzato in luogo del procedimento disciplinato dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8-bis; d.P.R. 602/1973, art. 38.



Società fiduciaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 41, sentenza n. 93 del 5 marzo 2013

Presidente: Deodato, Relatore: Martinelli

Intitolazione:

INTESTAZIONE FIDUCIARIA – PROPRIETÀ “FORMALE” DELLA FIDUCIARIA DEI BENI INTESTATI – Sussiste – Illegittimità delle pretese fiscali – Consegue.

Massima:

È illegittima qualsiasi pretesa fiscale avanzata dall’Amministrazione fiscale nei confronti delle società fiduciarie in relazione a beni ad esse affidati e intestati in virtù del mandato fiduciario, in quanto l’istituto dell’intestazione fiduciaria attribuisce alle fiduciarie la mera rappresentanza e amministrazione delle quote affidate dal fiduciante, senza che quest’ultimo venga privato della proprietà “sostanziale” sui suoi titoli. Per tale ragione, rileva nei confronti del Fisco soltanto il fiduciante, mentre la fiduciaria è considerata fiscalmente “trasparente”.

Riferimenti normativi: r.d. 239/1942, art. 1; l. 1966/1939, art.1.



Notificazioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 94 del 15 maggio 2013

Presidente: Maniàci, Relatore: Salvo

Intitolazione:

NOTIFICA DI ATTI TRIBUTARI – SOGGETTO NON RESIDENTE IN ITALIA – Accertata residenza negli Stati Uniti d’America – Art. 142 c.p.c. in relazione alla Convenzione Italia / U.S.A. del 15/11/1965 – Applicabilità – Notifica effettuata ai sensi dell’art. 60 lett. e) d.P.R. 600/1973 – Inesistenza giuridica della notificazione – Sussiste.

Massima:

Qualora sia accertato che si tratti di soggetto residente all’estero, nella specie negli Stati Uniti d’America, la notifica degli atti tributari va effettuata, con le modalità stabilite dalle Convenzioni internazionali, ai sensi dell’art. 142 c.p.c., nella specie la Convenzione dell’Aja (Italia / U.S.A.) del 15/11/1965, ratificata in Italia con l. 6/2/1981 n. 42, e in conformità a quanto disposto dall’art. 60 lett. e)-bis del d.P.R. 600/1973. Pertanto, la notifica effettuata per irreperibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 c.p.c. e 60 lett. e) del d.P.R. 600/1973 è giuridicamente inesistente.

Riferimenti normativi: c.p.c., artt. 140 e 142; d.P.R. 600/1973, artt. 60 lett. e) e lett. e)-bis.



Interessi corrisposti all'estero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 234 del 10 giugno 2013

Presidente: Zamagni, Relatore: Chiarenza

Intitolazione:

INTERESSI CORRISPOSTI A SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE – RITENUTA – BENEFICIARIO EFFETTIVO – MANCATA PROVA – RITENUTA – ESENZIONE – NON COMPETE.

Massima:

Gli interessi corrisposti a società lussemburghese, in quanto situata in altro Stato membro dell'Unione europea, sono esenti e non si applica la ritenuta ove sussistano i requisiti di cui all'art. 26-quater del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. La mancanza della prova che il percettore sia il beneficiario effettivo del pagamento, da comprovare non oltre il momento del pagamento, legittima la ritenuta alla fonte.

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26-quater.



Società di comodo e disapplicazione del regime

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 113 del 20 maggio 2013

Presidente e Relatore: Grasso

Intitolazione:

**SOCIETÀ DI COMODO – DISAPPLICAZIONE – LIQUIDAZIONE –
Disapplicazione automatica – Configura.**

Massima:

In tema di disapplicazione del regime sulle c.d. società di comodo, configura causa di disapplicazione automatica il persistente stato di liquidazione il quale comporta ex lege il divieto per il liquidatore di compiere nuove operazioni, con la conseguenza ulteriore che può ben ritenersi verificata una causa oggettiva di impedimento al conseguimento dei ricavi minimi previsti dall'art. 30, comma 4-bis, legge n. 724/1994.

Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 comma 4-bis.



Retroattività della norma più favorevole

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 12, sentenza n. 33 del 7 marzo 2013

Presidente: Vitali, Relatore: Pizzuti

Intitolazione:

**SANZIONI – RETROATTIVITÀ DELLA NORMA PIÙ FAVOREVOLE –
NECESSITÀ DI ESPRESSA PREVISIONE.**

Massima:

In tema di illecito amministrativo vige il principio di stretta legalità e non opera la regola della retroattività della nuova norma più favorevole, se non espressamente prevista.



Obbligazione solidale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 71 del 22 maggio 2013

Presidente e Relatore: Abate

Intitolazione:

DEBITORE PRINCIPALE – ESTINZIONE DEL DEBITO – EFFETTI SUL DEBITORE SOLIDALE.

Massima:

Il versamento da parte del debitore principale estingue l'obbligo solidale del debitore secondario. Le vicende successive nel rapporto tra l'erario e il debitore principale non possono comportare un pregiudizio per il debitore secondario, ormai liberato. La sentenza definitiva che dichiara l'esistenza di un diritto non consente all'erario di porre in essere atti palesemente in contrasto con l'affermato diritto.



Società di comodo

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 2 del 9 gennaio 2013

Presidente: Cerracchio, Relatore: Folini

Intitolazione:

SOCIETÀ IN LIQUIDAZIONE – MANCATO COMPLETAMENTO DEI LAVORI – Necessità di autorizzazioni amministrative – Prova a carico del contribuente – Non sussiste – Società di comodo – Sussiste.

Massima:

Per società di comodo (o, secondo la terminologia utilizzata dal Legislatore tributario, “non operative”), si intendono quelle società di persone o di capitali, “formalmente” commerciali (costituite cioè nelle forme tipiche delle società in nome collettivo, a responsabilità limitata, per azioni o in accomandita per azioni) che vengono utilizzate al fine esclusivo di realizzare una “mera gestione” del patrimonio dei soci non esercitando in realtà alcuna effettiva attività imprenditoriale/commerciale: si tratta quindi di società che, in concreto, non svolgono attività di impresa, limitandosi ad una pura e semplice gestione “statica” di immobili, di partecipazioni sociali o altri beni patrimoniali (*nella fattispecie, trova applicazione la disciplina delle società di comodo perchè la ricorrente è stata posta in liquidazione nel lontano 1996, in attesa delle autorizzazioni per completare l'edificio in costruzione, ma non ha prodotto, né in sede di istanza di disapplicazione né in sede processuale, alcuna prova documentale atta a dimostrare l'esistenza di cause oggettive, ossia cause non riconducibili alla volontà imprenditoriale, che hanno impedito la mancata ultimazione dei lavori*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39.



Erogazioni liberali

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 24 del 29 gennaio 2013

Presidente e Relatore: Pipponzi

Intitolazione:

LIBERALITÀ - DETRAZIONE – ONLUS E TERZO SETTORE – Erogazioni effettuate al momento della costituzione – Deducibilità.

Massima:

L'art.14 del d.l. n.35/2005 impone, per la detrazione, ai fini delle imposte sul reddito, del finanziamento concesso ad un ente no profit, solo la sussistenza effettiva della liberalità, non distinguendo affatto fra erogazioni effettuate al momento della costituzione dell'ente, per la formazione del patrimonio iniziale, ed erogazioni eseguite successivamente. Infatti non necessariamente la liberalità deve essere attuata con atto di donazione (che presuppone la preesistenza della ONLUS), bensì anche con qualsiasi atto giuridico che consista in una liberalità ex art. 809 c.c. Gli atti liberali che consentono la formazione del patrimonio iniziale all'ente no profit, sono proprio quelli che consentono alla ONLUS di iniziare ad operare.

Riferimenti normativi: d.l. 35/2005, art. 14.



Credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1 del 7 gennaio 2013

Presidente: Pizzo, Relatore: Citro

Intitolazione:

DICHIARAZIONE DEI REDDITI – CREDITO D'IMPOSTA – OMESSA TEMPESTIVA DICHIARAZIONE – Dichiarazione integrativa – Quadro RU – Deposito tardivo – Utilizzo del credito giuridicamente inesistente – Impossibilità di compensazione con debiti.

Massima:

I crediti di imposta non evidenziati nella dichiarazione dei redditi tempestivamente presentata, possono essere iscritti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi integrativa. Tuttavia, laddove tale dichiarazione sia depositata in ritardo, l'indicazione è tam quam non esset e il credito ivi indicato non può essere utilizzato in compensazione di altri debiti.



Sentenza favorevole al coobbligato solidale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 50, sentenza n. 53 del 14 marzo 2013

Presidente e Relatore: Zevola

Intitolazione:

OBBLIGAZIONE SOLIDALE - SENTENZA FAVOREVOLE AL COOBBLIGATO SOLIDALE - Non opponibilità della sentenza in caso di pagamento - Pagamento equivale ad acquiescenza all'atto fiscale.

Massima:

Ex art. 1306, comma 2, c.c., il coobbligato che non abbia pagato quanto richiesto con l'atto fiscale non impugnato può far valere nei confronti dell'erario il giudicato favorevole ottenuto da uno dei debitori solidali. Nel caso, invece, in cui il coobbligato abbia pagato, tale pagamento è interpretato come acquiescenza alla pretesa fiscale, con la conseguente rinuncia agli eventuali effetti vantaggiosi che fossero derivati a seguito di una pronuncia più favorevole presa nei confronti di altro coobbligato.

Riferimenti normativi: c.c., art. 1306 comma 2.



Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 77 del 12 aprile 2013

Presidente: Di Blasi, Relatore: Luciani

Intitolazione:

DICHIARAZIONE TRIBUTARIA – RETTIFICABILITÀ – OGNI TIPOLOGIA DI ERRORE - Errore nella dichiarazione – Ritrattabilità - Dichiarazione di scienza – Assoggettamento ad oneri tributari più gravosi – Legittimità – Sussiste.

Massima:

Ogni dichiarazione dei redditi che risulti frutto di un errore del dichiarante, sia che si tratti di errore testuale che extratestuale, di fatto o di diritto, è emendabile e ritrattabile, quando da essa possa derivare l'assoggettamento del dichiarante medesimo ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che per legge devono restare a suo carico: trattandosi di una dichiarazione di scienza le norme tributarie fanno sempre salve le ipotesi di errore materiale e/o meramente formale e/o di calcolo e/o di originaria inesistenza totale o parziale della pretesa impositiva, conformemente ai principi di emendabilità della dichiarazione dei redditi (*Conf. Cass. 15063/2002 e 17394/2002*).

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36-bis.





COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
- MILANO -



SCUOLA SUPERIORE
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
"EZIO VANONI"

